

BOZZE DI STAMPA
30 novembre 2017
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (2960)**

TOMO I

**EMENDAMENTI
alla Parte I**

VOLUME I

Art. 1.

1.1

MANDELLI, SERAFINI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 179, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni"».

1.2

MANDELLI, SERAFINI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) al comma 199, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento"».

Art. 2.

2.5

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Entro il 30 aprile 2017 il Ministero delle infrastrutture e trasporti avvia le procedure delle gare per l'assegnazione di tutte le concessioni autostradali già scadute e di quelle che scadono entro il 31 dicembre 2019. Nel redigere le condizioni per le gare il ministero include un canone supplementare pari al 10 per cento dei ricavi da pedaggi sulle stesse tratte del 2016. I proventi di tale canone sono destinati alla sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA e delle accise per gli anni dal 2019».

2.6

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis*. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma *1-bis* è sostituito dal seguente:

"*1-bis*. Dal 1° gennaio 2018 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 1966, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «325 milioni».

2.7

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

"Art. 62-*quater*. – (*Prodotti succedanei dei prodotti da fumo*) – 1. La vendita di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074., altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati"».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «245 milioni», e le parole: «330 milioni», con: «325 milioni».

2.8

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I commi 711 e 712 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono abrogati».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis valutato in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Sterilizzazione incremento di aliquote dell'IVA e agevolazione sull'IVA di biocombustibile pellet di legno».

2.9

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, ZIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "esclusi i pellet.", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non destinati ad essere utilizzati nelle zone climatiche di fascia E ed F, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Sterilizzazione incremento di aliquote dell'IVA e agevolazione sull'IVA di biocombustibile pellet di legno».

2.0.2

SANTINI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio

1995-1999 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della *missione* "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.4

COMPAGNONE, SCAVONE, MILO, RUVOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esenzione dall'IMU di terreni agricoli e fabbricati rurali)

1. A decorrere dall'anno 2018, la disciplina dall'articolo 1, comma 13 della legge n. 208 del 2015 si applica a tutti i terreni agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti, nonché ai fabbricati che insistono su essi».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.0.7

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esenzione dall'accisa per il carburante utilizzato per la navigazione nelle acque interne a fini di pesca e trasporto passeggeri)

1. Al numero 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "trasporto delle merci," sono inserite le seguenti: "alla pesca e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di», fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementato di 245 milioni di euro per l'anno 2018 e di 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

2.0.8

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esenzione dall'accisa per il carburante utilizzato per la navigazione nelle acque interne a fini di pesca)

1. Al numero 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "trasporto delle merci," sono inserite le seguenti: "alla pesca,"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di», fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementato di 245 milioni di euro per l'anno 2018 e di 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Art. 3.

3.1

GIROTTA, CASTALDI, CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2020».

Conseguentemente:

1) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

2) *all'articolo 94, tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: -50.000.000;
2019: -150.000.000;
2020: -150.000.000.

3.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «e a decorrere dal 1° gennaio 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «287,1 milioni di euro per l'anno 2019 e di 60,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

3.5

VICARI, ORELLANA

Al comma 1, lettera a), sopprimere i punti 2) e 3).

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 «Fondi da ripartire (33)», programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)» apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2019:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 «Fondi da ripartire (33)», programma 23.2 «fondi di riserva e speciali (33.2)», apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2019:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

3.10 (testo 2)

TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI, PUPPATO

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:

"2-quater. 1. Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica di cui al comma 2-quater del presente articolo, qualora la loro realizzazione determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, i soggetti beneficiari possono usufruire, in alternativa. Alle detrazioni previste dal suddetto comma 2-quater e dal comma 1-quinquies dell'articolo detrazione di cui al comma 1 nella misura dell'80 per cento ripartita in dieci quote annuali di pari importo, applicata sulle spese complessive degli interventi ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione si applica nella misura dell'85 per cento ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio,"».

b) al numero 5), aggiungere le seguenti parole: «e le parole: "e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021"», sono sostituite dalle seguenti: «, di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro», con le seguenti: «246 milioni di euro per l'anno 2018, di 323 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 321 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 290 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029; di 310 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031».

3.11

FABBRI

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 80.000.000;

2020: – 80.000.000.

3.14

PEGORER, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1.

3.15

GIROTTA, CASTALDI, CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

3.16

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di», fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2020».

3.19

DE PETRIS, PEGORER, BAROZZINO, BOCCHINO, RICCHIUTI, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «ridotta al 50», con le seguenti: «pari al 65», e al numero 3), sostituire la parola: «50» con la seguente: «65».

Conseguentemente, all'onere recato pari a un importo massimo di 36,4 milioni di euro nel 2019, di 37,6 milioni di euro per il 2020, di 31,5 milioni di euro su base annua per il periodo 2021-2028 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

3.26

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di», fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2020».

3.27

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere infine le seguenti parole: «e dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-bis.1. Le detrazioni spettanti ai sensi del precedente comma sono ripartite in tre quote annuali costanti e di pari importo per l'acquisto e la posa in opera di impianti dotati di generatori di calore a biomassa di nuova generazione rispettanti le classi 4 e 5 di cui all'allegato 1"».

Allegato 1

CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento

Classe 4 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	ij (%)
Caminetti aperti	30	70	160	1250	77
Camini chiusi, inserti a legna	30	70	160	1250	77
Stufe a legna	30	70	160	1250	77
Cucine a legna	30	70	160	1250	77
Stufe ad accumulato	30	70	160	1000	77
Stufe, inserti e cucine a pellet – Termostufe	20	35	160	250	87
Caldaie	20	10	150	200	87
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	15	10	130	100	91
PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto, CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento					

Classe 5 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	ij (%)
Caminetti aperti	25	35	100	650	85
Camini chiusi, inserti a legna	25	35	100	650	85
Stufe a legna	25	35	100	650	85
Cucine a legna	25	35	100	650	85
Stufe ad accumulato	25	35	100	650	85
Stufe, inserti e cucine a pellet – Termostufe	15	10	100	250	88
Caldaie	15	5	150	30	88
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	10	5	120	25	92
PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto, CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento					

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020»;

b) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».*

3.28

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIÒ, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), punto 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-bis.1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2018, per l'acquisto e la posa in opera di impianti dotati di generatori di calore a biomassa di nuova generazione rispettanti le classi 4 e 5 di cui all'allegato 1, e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo"».

Allegato 1

CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento

Classe 4 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	ij (%)
Caminetti aperti	30	70	160	1250	77
Camini chiusi, inserti a legna	30	70	160	1250	77
Stufe a legna	30	70	160	1250	77
Cucine a legna	30	70	160	1250	77
Stufe ad accumulo	30	70	160	1000	77
Stufe, inserti e cucine a pellet – Termostufe	20	35	160	250	87
Caldaie	20	10	150	200	87
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	15	10	130	100	91
PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto, CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento					

Classe 5 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	ij (%)
Caminetti aperti	25	35	100	650	85
Camini chiusi, inserti a legna	25	35	100	650	85
Stufe a legna	25	35	100	650	85

Cucine a legna	25	35	100	650	85
Stufe ad accumulo	25	35	100	650	85
Stufe, inserti e cucine a pellet – Termostufe	15	10	100	250	88
Caldaie	15	5	150	30	88
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	10	5	120	25	92
PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto, CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento					

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 301 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020»;

b) alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».

3.29

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «2-bis», sostituire la parola: «50» con la parola: «65».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2108, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di-euro- a decorrere dal 2020».

3.30

CONSIGLIO, ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «anno 2018» inserire le seguenti: «dopo le parole: «per l'acquisto» sono inserite le seguenti: «, il montaggio e l'installazione».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di», fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 150

milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 230 di euro a decorrere dal 2020».

3.32

GIROTTA, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3.1) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-bis.1. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per gli interventi di sostituzione delle coperture o degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

3.33

PUGLISI, TOMASELLI, PUPPATO

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-bis.1. La detrazione nella misura del 65 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2018 per gli interventi di insonorizzazione delle abitazioni ubicate in prossimità di scali aeroportuali».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 309 milioni di euro per l'anno 2019, di 310 milioni di euro dall'anno 2020 all'anno 2028 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2029».

3.38

FRAVEZZI, LANIECE, BERGER, PANIZZA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a):*

1) sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) al comma 2-ter le parole: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito." sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito."»;

2) dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) il comma 2-sexies è soppresso».

b) *al comma 1, lettera b):*

1) dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.»

2) sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le

modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

2019:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

2020:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

3.43

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 2-quater, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate fino a un valore massimo della detrazione di euro 50.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2018 e di 325 milioni di euro annui».

3.45

TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI, PUPPATO

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4-bis) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:

"2-*quater*.1. Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica di cui al comma 2-*quater* del presente articolo, qualora la loro realizzazione determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, i soggetti beneficiari possono usufruire, in alternativa. Alle detrazioni previste dal suddetto comma 2-*quater* e dal comma 1-*quinqües* dell'articolo 16, della detrazione di cui al comma 1 nella misura dell'80 per cento ripartita in dieci quote annuali di pari importo, applicata sulle spese complessive degli interventi ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione si applica nella misura dell'85 per cento ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio,"».

b) *al numero 5), aggiungere le seguenti parole: «e le parole "e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018-al 2021"» sono sostituite dalle seguenti: «, di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021».*

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «246 milioni di euro per l'anno 2018, di 323 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 321 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 290 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, di 310 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031».

3.46

DI BIAGIO, VICECONTE

Al comma 1 lettera a), numero 6) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale cessione del credito deve essere ammessa soltanto per interventi di coibentazione della parte opaca dell'involucro, cioè quelli più efficaci ed efficienti. In alternativa, tutti gli altri interventi possono beneficiare della cessione del credito a condizione che l'involucro opaco sia già stato riqualificato nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto ministeriale del 26 giugno 2015».

3.47

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 6) inserire il seguente:

«6-bis). Al comma 2-sexies dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è soppresso il seguente periodo: "Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari"».

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1):

2018:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000;

2019:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000;

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2)

2018:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000;

2019:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000;

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

3.48

BIGNAMI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:
«6-bis. Al comma 2-sexies il secondo periodo è soppresso».*

3.49

GIROTTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 6), inserire il seguente:
«6-bis) al comma 2-sexies, il secondo periodo è soppresso».*

3.50

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), numero 7), capoverso «2-septies», dopo le parole: «e operanti alla data del 31 dicembre 2013», inserire le seguenti: «e alle fondazioni Onlus che svolgono servizi socio assistenziali per anziani».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 230 milioni di euro a decorrere dal 2020».

3.51 (testo 2)

CERONI, SCILIPOTI, ISGRÒ

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7), inserire il seguente:
«7-bis. Dopo il comma 2-septies, è aggiunto il seguente:*

"2-octies. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per la sostituzione dei tetti in amianto con impianti fotovoltaici. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. È possibile cedere la detrazione ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modifiche, alle imprese che realizzano gli interventi. L'accesso alla detrazione vale per le persone fisiche e giuridiche"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020».

3.52 (testo 2)

PUPPATO, DI BIAGIO, VACCARI, TOMASELLI, ASTORRE, GALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, FABBRI, FISSORE, MORGONI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, VALDINOSI

Apportare le seguenti modificazione:

a) *al comma 1, alla lettera a), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:*

«7-bis. Dopo il comma 2-septies è aggiunto il seguente:

"2-octies. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e di protezione dal fuoco degli involucri edilizi, l'accesso alla detrazione di cui al comma 2-quater, secondo periodo, viene riconosciuta nel solo caso di utilizzo di materiali isolanti di Euroclasse A1 o A2-s1, d0 di reazione al fuoco"».

b) *Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «impianti dotati di caldaie a condensazione» aggiungere le seguenti: «con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 e contestuale installazione di sistemi di termostolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/029 o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».*

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui", con le seguenti: "230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro annui"».

3.53

GIROTTI, CASTALDI, CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7) inserire il seguente:

«7-bis) al comma 3, le parole: "dieci quote annuali" sono sostituite dalle seguenti: "cinque quote annuali"».

Conseguentemente:

1) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

2) all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

3.54

Giovanni MAURO

Al comma 1, lettera a) numero 8), capoverso «3-ter» dopo le parole: «sono definiti», aggiungere le seguenti: «anche al fine di semplificare le procedure di accesso alle agevolazioni» e dopo le parole: «di cui al presente articolo», aggiungere le seguenti: «a partire al 1° gennaio 2019».

3.55 (testo 2)

BONFRISCO, FUCSIA, COLLINA

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) *al numero 8), capoverso «3-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Entro lo stesso termine è definito l'aggiornamento dei requisiti minimi di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, in conformità con le finalità indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192»;

b) *dopo il numero 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis). A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

3.56

Giovanni MAURO

Al comma 1, lettera a), numero 8), capoverso «3-ter» è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Entro lo stesso termine è definito l'aggiornamento dei requisiti minimi di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, in conformità con le finalità indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192».

3.57

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera a), numero 8), dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente:

«3-quinquies. Al fine di incentivare e agevolare lo scambio di energia da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, è istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, l'autoproduzione negli edifici, nei distretti produttivi industriali e nelle aziende, mediante una gestione integrata di impianti di produzione e di accumulo in grado di offrire un efficiente servizio di bilanciamento e dispacciamento della rete attraverso immissioni e prelievi dell'energia stessa».

3.58

ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 15, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica, al comma 1, le parole:

"entro il 31 dicembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

3.60

GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 15, comma 1, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

Conseguentemente:

- 1) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2018»;*
- 2) *all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 50.000.000;

2019: – 150.000.000.

3.66

COMAROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«*1-bis*) al comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: "a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno." sono sostituite dalle seguenti: "a 96.000 euro per unità immobiliare adibita ad abitazione e a 150.000 euro per unità immobiliare adibita ad attività produttive per ciascun anno."».

Conseguentemente, all'onere pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

3.67

GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica, nella misura del 50 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, anche ai contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, residenti nel territorio dello Stato. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma."».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

b) *all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero*

dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: 50.000.000;
2019: 100.000.000;
2020: 100.000.000.

3.69

SPILABOTTE, BROGLIA, PEZZOPANE, LANIECE, DALLA TOR, FASIOLO, MARGIOTTA, BORIOLI, ANGIONI, CONTE, DAVICO, SOLLO, Stefano ESPOSITO, AMATI, ZIZZA, PUPPATO, Giannini ROMANO, D'ADDA, ORRÙ, GIACOBBE, NACCARATO, VATTUONE, PAGLIARI, CHITI, MOSCARDELLI, MASTRANGELI, BENCINI, ANITORI, MANASSERO, SCALIA, LIUZZI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1-sexies, dopo le parole: "degli immobili" aggiungere le seguenti: "nonché quelle inerenti l'acquisto e la messa in opera dei dispositivi di misurazione degli effetti delle forze sulla costruzione, funzionali alla predetta classificazione"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 295 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

3.70 (testo 2)

BONFRISCO

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente:

«1-bis). Al comma 1 sexies, dopo le parole: "degli immobili", aggiungere le seguenti: ", nonché quelle inerenti l'acquisto e la messa in opera dei dispositivi di misurazione degli effetti delle forze sulla costruzione, funzionali alla predetta classificazione"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 295 milioni di euro a decorrere dell'anno 2020».

3.72

CONSIGLIO, ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-sexies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché quelle inerenti l'acquisto e la messa in opera dei dispositivi di misurazione degli spostamenti delle strutture della costruzione e delle forze agenti sulle stesse, funzionali alla predetta classificazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

3.73

PUGLISI, TOMASELLI, PUPPATO

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo il capoverso 1-sexies.1 aggiungere il seguente:

«1-sexies.2 Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies, nella misura maggiorata del 65 per cento, si applicano altresì alle spese sostenute per l'installazione di ascensori negli edifici di proprietà privata, degli lacp, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 289 milioni di euro per l'anno 2019, di 295 milioni di euro dall'anno 2020 all'anno 2028 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2029».

3.75

MALAN, GIBIINO, D'ALÌ

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis). dopo il comma 1-sexies.1 è aggiunto il seguente: "1-sexies.2.

Le detrazioni di cui ai commi da 1 bis a 1 sexies si applicano anche per gli interventi realizzati su fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, e sono calcolate su un ammontare complessivo di spese non superiore a euro 96.000 ogni 200 metri quadri di superficie risultante dalla documentazione catastale. Per valori eccedenti i 200 metri quadri di superficie, la detrazione è calcolata in maniera proporzionale.».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «225 milioni» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «305 milioni di euro».

3.76

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis). dopo il comma 1-sexies.1 è aggiunto il seguente:

"1-sexies.2. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies si applicano anche per gli interventi realizzati su fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, e sono calcolate su un ammontare complessivo di spese non superiore a euro 96.000 ogni 200 metri quadri di superficie risultante dalla documentazione catastale. Per valori eccedenti i 200 metri quadri di superficie, la detrazione è calcolata in maniera proporzionale"».

Conseguentemente, all'onere pari a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

3.77

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al comma 1-septies le parole: "zone classificate a rischio sismico 1" sono sostituite dalle seguenti: "zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3"».

Conseguentemente, all'onere pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018, 24 milioni per l'anno 2019, 45 milioni per l'anno 2020, 63 milioni per l'anno 2021 e 80 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 2 milioni di euro per l'anno 2018, 24 milioni per l'anno 2019, 45 milioni per l'anno 2020; 63 milioni per l'anno 2021 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

3.78

MALAN, GIBIINO, D'ALÌ

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 è inserito il seguente numero:

«2-bis. Al comma 1-septies le parole: "zone classificate a rischio sismico 1" sono sostituite dalle seguenti: "zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «248 milioni» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «280 milioni di euro».

3.79

VICECONTE

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 septies le parole: "zone classificate a rischio sismico 1", sono sostituite dalle seguenti: "zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, pari a 50 milioni di euro a decorrere dai 2018, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

3.80

RUSO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) Al comma 1-septies, le parole: "zone classificate a rischio sismico 1", sono sostituite dalle seguenti: "zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni;

2018: 24.500.000;

2019: 24.500.000;

2020: 24.500.000.

3.83

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) al comma 1 septies, dopo le parole: "rischio sismico 1", inserire le seguenti: ", a rischio sismico 2 nonché a rischio sismico 3," e dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Il Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici di cui all'articolo 14 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 è incrementato di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

3.84 (testo 2)

MARINELLO, VICECONTE, VACCARI

Al comma 1, lettera b), punto 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "A+" sono sostituite dalle seguenti: "A++" e le parole: "A per i forni" sono sostituite dalle seguenti: "A+ per i forni e le cappe da cucina"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 del presente legge.

3.86

GIROTTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La detrazione fiscale di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di sistemi di accumulo collegati contestualmente, o successivamente, alla realizzazione di impianto fotovoltaico. La detrazione di cui al presente comma spetta nella misura del 65 per cento delle spese documentate sostenute per l'acquisto del sistema di accumulo, a condizione che il medesimo si configuri come elemento funzionalmente collegato all'impianto fotovoltaico di potenza non superiore ai 20 kW. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 92; comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: 50.000.000;
2019: 100.000.000;
2020: 100.000.000.

3.87

GIROTTO, BULGARELLI MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, all'articolo 94, della tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: 35.000.000;
2019: 35.000.000;
2020: 35.000.000.

3.88

GIROTTO, CASTALDI, CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «Per l'anno 2018», con le seguenti: «Per gli anni dal 2018 al 2020».

Conseguentemente, all'articolo 92; comma 1, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

3.89

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole: «5.000 euro», con le seguenti: «20.000 euro»;

b) al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «5.000 euro», con le seguenti: «30.000 euro»;

2) dopo le parole: «al condominio», aggiungere le seguenti: «e da questo pagate al fornitore che ha eseguito l'intervento».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 71, sostituire le parole da: «è incrementato di», fino alla fine del comma con le seguenti: «è in-

crementato di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

3.90

BIGNAMI

Al comma 2, dopo le parole: «ad uso abitativo», aggiungere le seguenti: «ed in attesa della revisione delle categorie e dell'aggiornamento dei valori catastali, esclusivamente per le categorie catastali da A1 ad A7».

3.91

DE PETRIS, BAROZZINO, PEGORER, RICCHIUTI, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «ad uso abitativo», inserire le seguenti: «, ad esclusione di quelle alle quali sono attribuite le categorie catastali A/8 e A/9,».

3.93 (testo 2)

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «realizzazione pozzi» aggiungere le seguenti: «e cisterne chiuse per la raccolta delle acque piovane o reflue, se utilizzabili a scopo irriguo».

3.94

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «a verde», inserire le seguenti: «ovvero la realizzazione di coperture rimovibili».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «di 250 milioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

3.95

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2018 per interventi finalizzati alla sostituzione di apparecchi sanitari (vasi) con nuovi apparecchi aventi scarico massimo fino a 6 litri, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. La detrazione è Calcolata sulle spese di acquisto e installazione degli apparecchi sanitari e relativi sistemi di scarico, con valore non superiore a 550 euro per singolo intervento, comprendente le spese relative alla loro posa in opera e alle operemurarie ad essa collegate».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «327 milioni di euro per l'anno 2019, di 326 milioni di euro per l'anno 2020, di 328 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

3.96

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, PAGLIARI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti, secondo il regolamento ECE/ONU 109, da destinare ai veicoli di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per gli anni 2018, 2019 e 2020 è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Il credito spetta per l'acquisto di un treno di pneumatici ricostruiti secondo la norma ECE/ONU 109 per ciascun veicolo di cui all'articolo 164 del TUIR, ogni anno.

Il credito di imposta IRPEFIRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi, e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella 4, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: 16.500.000;

2019: 16.500.000;

2020: 16.500.000.

3.97

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA, PUPPATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 12, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) da imprese agricole, artigiane, industriali, commerciali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti possesso di adeguate competenze. Tali conoscenze si intendono acquisite se si riscontra almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) l'impresa sia iscritta al Registro delle imprese da almeno 5 anni;
 - 2) il responsabile tecnico dell'impresa abbia esercitato, per almeno cinque anni, l'attività di manutenzione del verde come titolare di azienda, come coadiuvante familiare o come dipendente con responsabilità tecniche".».
-

3.99

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La stessa detrazione è usufruibile anche dalle fondazioni Onlus che svolgono servizi socio assistenziali per anziani per interventi di cui al medesimo comma 2, realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni».

Conseguentemente, all'onere pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

- a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018 2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero nell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro

a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2015 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 250 milioni per l'anno 2018 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 345 milioni per l'anno 2018 e 198 milioni per ciascuna degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del 75 decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 198 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: diritti sociali, politiche sociali e famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute, difesa e sicurezza.

Conseguentemente, a) all'articolo 92:

1) sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018 e di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,»;

2) sostituire la rubrica con la seguente: «(Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica).

b) all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 150 milioni di euro per l'anno 2019».

3.102

DI BIAGIO, VICECONTE

Al comma 5, dopo le parole: «delle operazioni», inserire le seguenti: «ed il progetto, nei casi di cui al comma 4, sia redatto da un tecnico iscritto a un albo professionale del settore agrario».

3.103

SPOSETTI

Al comma 5, dopo le parole: «delle operazioni», inserire le seguenti: «ed il progetto, nei casi di cui al comma 4, sia redatto da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario».

3.104

SCOMA

Al comma 5, dopo le parole: «a consentire la tracciabilità delle operazioni», inserire le seguenti: «ed il progetto, nei casi di cui al comma 4, sia redatto da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario».

3.105

GIROTTI, CASTALDI, CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 5, sostituire le parole: «10 quote annuali», con le seguenti: «5 quote annuali».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000:000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

3.106

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, voce "Ministero dell'economia e delle finanze"».

3.107

ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno 2018, le detrazioni spettanti ai sensi del presente articolo sono ripartite in cinque quote annuali costanti e di pari importo in favore di soggetti di età pari o superiore a settanta anni che si trovano in stato di quiescenza».

Conseguentemente, all'onere pari a 800 milioni di euro a decorrere 0012018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2

milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019; al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 250 milioni per l'anno 2018 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 345 milioni per l'anno 2018 e 198 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004., n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 198 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: diritti sociali, politiche sociali e famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute, difesa e sicurezza.

Conseguentemente,

a) *all'articolo 92:*

1) *sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018 e di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,»;

2) *sostituire la rubrica con la seguente: "(Ride terminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica)".*

b) *all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 150 milioni di euro per l'anno 2019».*

3.108

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per quelli di acquisto di mobili e per quelli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per i quali la legge vigente prevede per gli aventi diritto la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute in 10 quote annuali di pari importo, qualora in uno degli anni successivi a quello di sostenimento della spesa la detrazione risulti d'importo superiore all'imposta dovuta, l'avente diritto può richiedere la compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero il rimborso della quota annuale-non detratta secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000;

2019:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000;

2020:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000.

3.109

GIROTTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di batterie al litio installate su veicoli elettrici. La detrazione di cui al presente comma spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute per l'acquisto delle batterie

ed è calcolata su un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 15.000.000;
2019: – 15.000.000;
2020: – 15.000.000.

3.111

SANTINI, PUPPATO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla Tabella A, Parte III-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, aggiungere il seguente numero:

"1-quater) locazioni a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, di immobili adibiti ad abitazione principale e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.

3.112

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: "Per il quadriennio 2014-2017", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2014";

6-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede per quota parte con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 6-bis e per quota parte con le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

3.113

MIRABELLI, VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dall'anno 2018 l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 123,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 197,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

3.114

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 6, sostituire le parole: «dal 2014 al 2019», con le seguenti: «dal 2014 al 2020», ed aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Agli eventuali oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 6 si provvede per l'anno 2020 con quota parte delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze-indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

3.115

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

Conseguentemente, all'onere pari a 18 milioni di euro per l'anno 2019, 29 milioni di euro per l'anno 2020 e 43 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 18 milioni di euro per l'anno 2019, 29 milioni di euro per l'anno 2020 e 43 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

3.116

RUSSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 14.300.000;

2019: – 28.600.000;

2020: – 42.900.000.

3.119

VICECONTE

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

6-ter A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 50 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

3.120

FABBRI, TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI, RUSSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti "dallo gennaio 2018 al 31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 298 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 299 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

3.121 (testo 2)

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Dopo il comma 6, inserire-il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "dallo gennaio 2016 al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 298 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 299 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno».

3.122

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "dallo gennaio 2016 al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dallo gennaio 2018 al 31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30,2 milioni di euro annui, si provvede mediante il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 che è ridotto di 370 milioni di euro annui per il triennio dal 2018 al 2020.

3.123

COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI, CROSIO, DIVINA, CENTINAIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 219,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 299,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

3.125

BIANCONI, VICECONTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 75 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 15,2 milioni di euro nel 2018, 37,8 milioni di euro nel 2019 e 30,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

3.126

BIANCONI, VICECONTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 75 è inserito il seguente:

"75-bis. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, che stipulino nel corso dell'anno 2018 un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 74. L'agevolazione fiscale di cui al presente comma è riconosciuta, a domanda, nel limite massimo di spesa pari a 15,2 milioni di euro nel 2018, 37,8 milioni di euro nel 2019 e 30,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028. L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma nel caso in cui, in sede di attuazione, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'Agenzia delle entrate non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire dell'agevolazione di cui al presente comma.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 15,2 milioni di euro nel 2018, 37,8 milioni di euro nel 2019 e 30,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028; si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

3.127

SANTINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta,

operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.128

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«*6-bis.* Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nelle categorie catastali A/10 e C/1, situati in zona territoriale omogenea A), nonché immobili di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, inclusi nelle categorie catastali A/10 e C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente

comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma *6-bis*, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente comma e del comma *6-bis*.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

3.129

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«*6-bis.* Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo-ai contratti aventi ad oggetto immobili di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, inclusi nelle categorie catastali A/10 e C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 6-*bis*, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente comma e del comma 6-*bis*.

6-*quater*. Alle minori entrate, valutate in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

3.131

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-*ter*. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

6-*quater*. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.133

BONFRISCO, QUAGLIARIELLO, DI GIACOMO, FUCSIA

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati a far data dallo gennaio 2018, aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locato congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.134

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI, SACCONI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostitui-

sce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.135

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«*6-bis.* Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non sia luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni

previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell’opzione di cui al comma 6-bis, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell’attuazione del presente comma e del comma 6-bis.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 92 della presente legge».

3.136

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019, al fine di favorire lo sviluppo di esercizi di vicinato situati nei soli centri storici (zone A, come definite dall’articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444), è disposta l’introduzione della cedolare secca, in ragione di un’aliquota del 21 per cento, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione aventi ad oggetto immobili nei quali si svolgano le attività ai cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e le relative pertinenze locatè congiuntamente la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell’opzione di cui al comma 6-bis nonché del versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell’attuazione del presente comma.

6-quater. Al maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 150

milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro a decorrere dal 2020».

3.138

VICARI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per il biennio 2018-2019, il canone di locazione r-relativo ai nuovi contratti, stipulati dal 1° gennaio 2018, aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca di cui al comma 6-bis è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 6-bis nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del comma precedente».

Conseguentemente, per la copertura degli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a 140 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, sostituire il comma 1 dell'articolo 82 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 110 milioni di euro per l'anno 2018 e di 190 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2020».

3.139

VICARI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per il biennio 2018-2019, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/I, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica –in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca di cui al comma 6-bis è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 6-bis nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del comma precedente».

Conseguentemente, per la copertura degli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a 987 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018 e 2019:

a) *sostituire il comma 1 dell'articolo 92 con il seguente:*

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 203 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.»;

b) *sostituire il primo periodo del comma 1 dell'articolo 95 con il seguente:* «Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è rifinanziato per 953 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033».

3.140

VICARI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019 e nel rispetto dei criteri di cui al comma 6-ter e dei limiti di spesa cui al comma 6-quater, al fine di favorire il riutilizzo nei centri storici di immobili inclusi nella categoria catastale C/1, non locati da almeno due anni, è disposta la concessione di agevolazioni fiscali nella forma della cedolare, secca, in ragione di un'aliquota del 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in caso di avvio da parte di soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni di:

a) un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori;

b) un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.

6-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri per la delimitazione delle aree territoriali nelle quali applicare le agevolazioni medesime.

6-quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis è stanziata la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.143

MALAN, GIBIINO, D'ALÌ

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi cinque anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale-aumento, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di regi-

stro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna.

6-ter. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente comma, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma *6-bis*».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «280 milioni di euro».

3.144

VICECONTE

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«*6-bis.* Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi cinque anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna.

6-ter. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente comma, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile ai cui al precedente comma *6-bis*».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente-legge.

3.146

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi cinque anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna.

6-ter. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente comma, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma 6-bis.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 48.000.000;

2019: – 48.000.000;

2020: – 48.000.000;

2021: – 48.000.000.

3.147

RUSO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione e di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi cinque anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente purché nei rispetto delle norme urbanistiche vigenti, nonché alla loro alienazione, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna.

6-ter. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al comma 6-bis, sono dovute le imposte di registro; ipotecaria e catastale nella misura ordinaria nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi dimora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma 6-bis.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 40.000.000;

2019: - 40.000.000;

2020: - 40.000.000.

3.148

DI BIAGIO, SUSTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nella Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il punto n. 20-bis) è aggiunto il seguente:

"20-ter) interventi, realizzati su unità immobiliari ad uso abitativo o sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, relativi alla:

a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 10.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 25.000.000.

3.154

COLLINA, DEL BARBA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«7. Le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme sono assoggettate ad aliquota ridotta, di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili.

8. Non si fa luogo al recupero di imposta e all'irrogazione delle sanzioni in caso di applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni e alle forniture dei beni di cui al comma 1 relativi alla fornitura di energia ter-

mica per uso domestico prodotta da fonti non rinnovabili, per le quali è stata emessa fattura prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento».

3.155

SANTINI, PUPPATO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«7. Le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme sono assoggettate ad aliquota ridotta, di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,8010 se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili.

8. Non si fa luogo al recupero di imposta e all'irrogazione delle sanzioni in caso di applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni e alle forniture dei beni di cui al comma 1 relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti non rinnovabili, per le quali è stata emessa fattura prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento».

3.156

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PEGORER, PETRAGLIA, BOCCHINO, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 per favorire l'uso di accumulatori di energia rinnovabile installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio delle attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 euro a Kw di potenza installata fino un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma».

Conseguentemente all'articolo 94, Tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

3.157

GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 6, aggiungere, infine, i seguenti:

«6-bis. Per le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 relative all’acquisto e all’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, dotate di uno o più punti di ricarica non accessibili al pubblico, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257; spetta una detrazione dall’imposta lorda sul reddito per una quota pari al 65 per cento degli importi a carico del contribuente, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

6-ter. La detrazione di cui al comma 6-bis spetta anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.».

Conseguentemente, all’articolo 94, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 50.000.000.

3.158

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di favorire e accelerare gli interventi di bonifica da amianto, e sostenere contestualmente l’energia prodotta da fonti rinnovabili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di energia elettrica da impianti solari-fotovoltaici, qualora installati in sostituzione di coperture o tetti contenenti amianto, è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al successivo comma.

6-ter. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sen-

tite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'introduzione e l'attuazione del nuovo meccanismo di incentivazione.

6-quater. A parziale copertura degli oneri conseguenti dalle disposizioni di cui ai commi *6-bis* e *6-ter*, e in relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo-comma, è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi, i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010.

6-quinquies. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma precedente».

Consequentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «di 250 milioni» fino alla fine, con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

3.159

DE PETRLS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis.* Al fine di agevolare l'accesso al credito, presso il Ministero dall'economia e delle finanze è istituito il "Fondo speciale per favorire il settore dell'energia rinnovabile e il risparmio energetico" destinato alle piccole e medie imprese e all'artigianato ovvero alle attività commerciali di tipo ambulante, con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020, che installano accumulatori di energia rinnovabile. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici».

Consequentemente all'articolo 94, Tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

3.160

BONFRISCO, COLLINA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo la lettera q), è aggiunta la seguente:

q-bis) a tutti gli effetti di legge per "soggetti auto-produttori" si intendono le imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte – con cessione alla rete –), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

3.164

MALAN, GIBIINO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «287 milioni di euro».

3.169 (testo 2)

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione alle fatture e alle bollette doganali emesse nel mese di dicembre 2017, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in-cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione

relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento-della nascita del diritto medesimo".

6-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.».

3.170

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al secondo periodo sono eliminate le parole: "ad uso abitativo".

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di», fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2019».

3.172

ZIN, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1314, le parole da: "una quota non inferiore" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "i proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 1312, sono destinati interamente al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «225 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «305 milioni di euro».

3.173

ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Alle famiglie, in cui almeno uno dei due coniugi sia cittadino italiano o comunitario, con figli di età compresa tra 0 e 3 anni, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate sostenute entro 31 dicembre 2018, relativa all'acquisto di mobili per l'arredo di camerette di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, fino ad un valore massimo della detrazione di 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo».

Conseguentemente, all'articolo 97, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di», fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

3.177

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Nel rispetto del principio di progressività tributaria, garantita l'invarianza del gettito fiscale, le tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, fatte salve le esenzioni già previste per legge nonché le riduzioni di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono modulate in base alla data di costruzione del veicolo. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto stabilito al comma precedente».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di», fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

3.178

GIBIINO, CERONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di contrastare l'evasione ed incentivare l'emersione dei redditi derivanti dai contratti di cui al comma 1, a titolo sperimentale per il triennio 2018-2020, qualora i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, incassino tramite strumenti di pagamento tracciabili i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituto d'imposta, una ritenuta a titolo di imposta pari al 10 per cento sull'ammontare dei canoni o corrispettivi all'atto del pagamento provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «230 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «310 milioni».

3.179

DI BIAGIO, SUSTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono in ogni caso soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 10.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 25.000.000.

3.181

BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "del 21 per cento", con le seguenti: "del 10 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri, del 90 per cento.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

3.182

VICECONTE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il termine per l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b-ter*) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 per i fabbricati rurali ancora iscritti al Catasto Terreni e non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano, di cui all'articolo 13, comma 14-*ter* e 14-*quater*, della legge 6 dicembre 2011, n. 201, è prorogato al 30 giugno 2018».

3.183

GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per il solo anno 2018 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 4 per cento"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e riduzione dell'aliquota applicata alle ritenute sui bonifici».

Conseguentemente, ancora:

1) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «159 milioni di euro per l'anno 2018»;*

2) *all'articolo 94; alla tabella A ivi richiamata, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000.

3.184

BIANCONI, VICECONTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere", sono inserite le seguenti: ", nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 11,2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Agevolazioni per interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili, detrazione per sistemazione a verde e per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali e cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato».

3.0.3

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per il recupero di negozi e botteghe locati)

1. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.4

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per il recupero di negozi e botteghe locati)

1. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui

al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.5

GIBIINO, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per il recupero di negozi e botteghe locati)

1. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,

gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell’opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell’attuazione del presente articolo.

3. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.6

D’ALÌ, CERONI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Cedolare secca per immobili ad uso diverse dall’abitazione)

1. Al fine di contrastare l’evasione fiscale sulle locazioni degli immobili ad uso diverso dall’abitazione, a decorrere dall’anno 2018, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso diverso dall’abitazione può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un’imposta, operata nella norma della cedolare secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un’aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione.

2. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l’articolo 69 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

3. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate.

Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

4. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 370 milioni di euro annui per il triennio dal 2018 al 2020.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le variazioni della tassazione sui tabacchi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24-aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito ulteriore su base annua non inferiore a 700 milioni di euro».

Conseguentemente:

alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri, del 90 per cento;

sopprimere gli articoli, 39, 44, 45, 58, comma 9, 92;

alla sezione II, sono ridotti del 30 per cento tutti i rifinanziamenti di parte corrente operati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 196 del 2009.

3.0.7

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Cedolare secca sui canoni di locazione di alcune tipologie di immobili ad uso diverso dall'abitativo)

1. Per il quadriennio 2017-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locale congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proro-

ghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione; i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui ai comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile; anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data dei 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 900 milioni di euro per l'anno 2019 e 900 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018; perla previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere nelle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

3.0.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degradate, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disagio abitativo, è disposta la concessione di particolari agevolazioni fiscali in caso di avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori, ovvero di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione per l'esercizio delle predette attività.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuano le aree al cui interno sono situati gli immobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei benefici ammessi.

3. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392 stipulati, per l'esercizio delle attività e negli immobili individuati al comma 1, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 2 si applica, in base alla decisione del locatore, un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione anno stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 20 per cento.

4. Per l'applicazione del regime agevolativo di cui al comma 3 si fa rinvio alle norme previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le

modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministro previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2018 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro ed in via permanente, decorrere dall'anno 2019, in misura tale da garantire e risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro.

7. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2018 e non inferiore a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 6, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 1.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2018, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 4, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di bilancio sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma».

3.0.10

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per favorire la rigenerazione urbana)

1. Al fine di contribuire al riuso del suolo edificato, alla generazione nelle aree urbane e alla riduzione del consumo di suolo inedito, in caso di acquisto da parte di un'impresa di costruzione e di cooperative edilizie di un intero fabbricato, oggetto da parte dei medesimi soggetti di interventi di restauro, risanamento conservativo, recupero e ristrutturazione, e che provvedano alla sua vendita, è riconosciuto ai medesimi soggetti, purché in assenza di contratti di locazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2027, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo complessivo sostenuto per gli interventi edilizi di cui al presente comma, fino a un importo massimo di 50 mila euro annui per ciascuna unità immobiliare interessata dagli interventi di cui al presente comma.

2. Gli interventi di cui al precedente comma, devono avvenire senza modifiche della sagoma esistente, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, nonché nel rispetto integrale del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso di immobili, di cui al comma 1, soggetti a vincolo.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è elevato al 40 per cento con un limite di 70 mila euro, qualora l'immobile oggetto degli interventi di cui al medesimo comma 1, risulti ubicato all'interno dei centri storici, o nelle "zone omogenee A" interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata una indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, si provvede al recupero dell'intero importo, maggiorato di interessi e sanzioni, come previsto dalla normativa vigente.

6. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sono individuate le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 90, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate»».

3.0.11

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per favorire il recupero delle facciate degli immobili siti nei centri storici, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti)

1. Al fine di favorire il recupero e la riqualificazione delle facciate e delle parti comuni degli edifici privati dei centri storici o di aree di particolare pregio dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito il "Fondo per il recupero delle facciate degli immobili siti nei centri storici dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti" con una dotazione annuale di 50 milioni di euro per il triennio 2018-2020.

2. Hanno accesso ai finanziamenti gli interventi finalizzati al recupero delle facciate degli edifici che insistono nei centri storici, nelle "zone omogenee A" interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni. Nell'erogazione delle risorse, hanno priorità gli immobili di maggior pregio storico e architettonico, o che necessitano di più urgenti e importanti interventi di recupero.

3. I contributi, erogati dal Comune, coprono fino al 50 per cento dei costi dei lavori e spese tecniche, relativamente agli interventi di cui al comma 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per beni culturali e ambientali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse del fondo di cui al comma 1. I Comuni possono stabilire di coprire il 100 per cento dei costi per i lavori e le spese tecniche solo nel caso che i soggetti proprietari siano in condizioni accertate di impossibilità a sostenere i costi relativi al recupero delle facciate.

4. Ai fini delle agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa vigente, i soggetti proprietari possono rife-

rirsi alle sole somme eccedenti la quota di contributo erogata dal Comune ai sensi del comma 3 del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 90, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

3.0.12

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Detraibilità iva per le porzioni di fabbricato alberghiero destinato al personale dipendente)

1. All'articolo, 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera i) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "relativa all'acquisto", sono inserite le seguenti: "e alla costruzione";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La disposizione non si applica ai predetti fabbricati o porzioni di fabbricato che siano destinati esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ricomprendente anche alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistica-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agraturistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, o. alle parti dell'immobile alberghiero destinate all'abitazione del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi delle strutture ricettive"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

3.0.13

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni fiscali sull'acquisto di autocaravan nuovi per disabili)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 31), le parole: "di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f)", sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)"».

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000;

2019:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000;

2020:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

3.0.14

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GIBIINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incentivi fiscali alla permuta)

1. È riconosciuta all'impresa costruttrice l'esenzione, per la durata di cinque anni dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento, dal pagamento delle imposte gravanti sull'immobile ricevuto in permuta per le cessioni di unità immobiliari effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, da imprese costruttrici a favore di qualunque soggetto, a fronte delle quali, a parziale pagamento del prezzo, sia ceduto in permuta dall'altra parte un immobile, a condizione che l'impresa costruttrice si impegni ad eseguire, sull'immobile stesso, lavori di ristrutturazione che consentano ad esso di raggiungere la classe energetica superiore rispetto a quella già in essere.

2. Ove l'impresa costruttrice non esegua i lavori di risinaturazione ovvero li esegua in modo tale da non consentire l'attribuzione al fabbricato della classe energetica superiore l'agevolazione di cui al comma si intende revocata le risulteranno dovute tutte le imposte gravanti annualmente su detto immobile a partire dalla data di trascrizione dell'atto notarile definitivo».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «230 milioni», e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «310 milioni».

3.0.15

VICARI, VACCARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ecobonus per efficientamento idrico delle abitazioni private)

1. In attuazione di quanto previsto 15 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 e relative ad interventi di miglioramento l'efficienza idrica delle abitazioni private spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo

della detrazione di 20.000 euro. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Il valore massimo della detrazione è incrementato a 80.000 euro nel caso di installazione di:

- a) impianti di fitodepurazione;
- b) sistemi di raccolta e utilizzo dell'acqua piovana;
- c) sistemi di depurazione di acque reflue.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiati possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. È consentita altresì la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. A copertura dei maggiori oneri, stimati in 10 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

3.0.16

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incentivi alla rottamazione)

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54 comma 1, lettera *m*) del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad "euro 5" della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tal fine è autorizzata la spesa massima complessiva di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle

per usufruire del credito d'imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2019».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro annui».

3.0.17

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Estensione delle agevolazioni fiscali al settore del turismo)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.

2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, anche alle strutture ricettive all'aperto definite ai sensi della legislazione vigente e dalle pertinenti norme regionali.

3. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità al comma 2 del medesimo articolo, anche agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1, come prorogato e modificato dal medesimo comma, ripartito in due quote annuali di pari importo e

può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2020, di 60 milioni di euro nell'anno 2021.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 2, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 20 milioni di euro nell'anno 2019, di 20 milioni di euro nell'anno 2020 e di 20 milioni di euro nell'anno 2021.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 3, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 5 milioni di euro nell'anno 2019, di 5 milioni di euro nell'anno 2020 e di 5 milioni di euro nell'anno 2021.

7. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti parole: «165 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «245 milioni».

3.0.18

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di accise sui prodotti energetici)

1. All'articolo 21 del "Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative" approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Non sono, al contrario, sottoposti ad accisa i prodotti di cui al comma 1, indicati dai codici di accisa ricadenti nel intervallo da NC 1507 e NC 1515 e individuati quali "olii vegetali non modificati chimicamente", utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come combustibili per riscaldamento, o ad uso industriale, in unità non cogenerative per la produzione di energia termica (caldaie) asservite a reti di teleriscaldamento, autorizzate all'uso dei medesimi prodotti ed entrate in esercizio entro il 31 dicembre 2017.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1 della presente legge».

3.0.19

DAVICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nel triennio 2018, 2019 e 2020 i proprietari di edifici a uso abitativo costruiti dall'anno 1942 all'anno 2004 compreso, possono presentare istanza per ottenere la dichiarazione di conformità stesso. L'istanza deve essere presentata presso il Comune competente per territorio, accompagnata dalla prova della previa corresponsione d'una oblazione. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, un regolamento che determini i parametri necessari per il calcolo dell'importo dovuto a titolo di oblazione, il quale non può superare in nessun caso il cinquanta per cento del valore dell'immobile.

2. I proprietari degli edifici a uso abitativo di cui al comma 1 del presente articolo possono presentare istanza di regolarizzazione, a condizione che siano in possesso del certificato di agibilità dell'immobile rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, e siano proprietari dell'immobile a titolo originario *mortis causa*».

3.0.20

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le accise sui carburanti sono modificate in modo proporzionale al contenuto di CO₂ emessa al litro, a parità di gettito per lo Stato a partire dal 2017. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto

con il Ministro dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuati i valori delle accise».

Conseguentemente, all' articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «150 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «230 milioni di euro».

3.0.21

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre n. 917, dopo la lettera *i-novies*), è inserita la seguente:

"i-decies) le spese per l' acquisto di biciclette e dimesse elettriche per il trasporto di una persona fino a una potenza di 300 watt e con velocità massima di 25 km/h nel limite massimo di 200 euro".

2. Al comma 1 dell' articolo 50 del Nuovo Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i mezzi, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, dotati di sistemi di autobilanciamento o motori elettrici, con una potenza massima di 300 watt e velocità massima di 25km/h"».

Conseguentemente, all' articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «150 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «230 milioni di euro».

3.0.22

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per gli operatori dell' usato e dei servizi di *sharing mobility* di auto, scooter e biciclette l' aliquota IVA è ridotta al 4 per cento. I comuni possono definire accordi con le imprese che lavorano conto terzi con impegni per la riduzione dei rifiuti e di conseguenza della tariffa Tari».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «150 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» ,con le seguenti: «230 milioni di euro».

3.0.23

PEGORER, DE PETRIS, RICCHIUTI, CASSON, FORNARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per bonifica amianto)

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2018 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 1.5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.

3. Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale utilizzabile a decorrere dal 10 gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate Fondi di bilancio".

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, al fine di individuare tra l'altro modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al comma 1, nonché casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per recupero di quanto indebitamente percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziato, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.

5. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è aumentata di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e rifinanziata di euro 10 milioni per l'anno 2020».

Conseguentemente alla Tabella A apportare le seguenti modificazioni:

2018 – 19.000.000;
2019 – 19.000.000;
2020 – 25.000.000.

3.0.24

ZIN, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esenzione canone RAI per i cittadini iscritti all'AIRE)

1. I cittadini iscritti all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), proprietari di un immobile sito sul territorio nazionale sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «244 milioni di euro», le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «324 milioni di euro».

3.0.25

ALBANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "30 settembre 2012" introdotte dall'articolo 3, comma 19, del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.

3.0.26

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI, PANIZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per il recupero di immobili ad uso non abitativo sfitti da almeno due anni)

1. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019 e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e dei limiti di spesa cui al comma 3, al fine di favorire il riutilizzo nei centri storici di locali sfitti da almeno due anni, è disposta la concessione di agevolazioni fiscali nella forma della cedolare, secca, in ragione di un'aliquota del 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in caso di:

a) avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori;

b) di avvio di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri per la delimitazione delle aree territoriali nelle quali applicare le agevolazioni medesime.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 220 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

Art. 4.

4.3

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso 1) dopo le parole: «e interregionale» aggiungere le seguenti: «e per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «e interregionale» aggiungere le seguenti: «nonché per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico locale e sui servizi di mobilità condivisa a uso individuale».

Conseguentemente, alla sezione il, Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2018.

4.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «e interregionale» inserire le seguenti: «compresa l'Alta velocità».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

4.8

CIOFFI, CASTALDI, SCIBONA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), al paragrafo i-decies), in fine, sostituire le parole: «250 euro» con le seguenti: «500 euro».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2018, 230 milioni di euro per l'anno 2019 e 270 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.».

4.9

DIVINA, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), punto 1), dopo la lettera i-decies) aggiungere la seguente:

«i-undecies. le spese sostenute per l'acquisto di una bicicletta a pedalata assistita dotata di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW di cui all'articolo 50 del Codice della strada o, alternativa, per l'acquisto di un mezzo concepito per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, dotato di sistemi di auto bilanciamento o motori elettrici, con una potenza massima di 300 watt e velocità massima di 25 km/h, possono beneficiare di una detrazione Irpef pari al 19 per cento».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 34.

4.11

RUSO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, le parole: "lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 500"».

«Conseguentemente:

alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché su beni ceduti e servizi prestati»;

alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 3.500.000;

2019: – 3.500.000;

2020: – 3.500.000.

4.12 (testo 2)

MARINO MAURO, MOSCARDELLI, LEPRI, GIACOBBE, LUCHERINI, PEZZOPANE, Gianluca ROSSI, SUSTA, TURANO, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, LANZILLOTTA, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI SAGGESE, SCALIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "alle quali si riferiscono" aggiungere le seguenti: "fatte salve quelle di cui al comma 2-bis,";

b) *Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che il figlio possieda un'età non superiore a 25 anni ed un reddito da lavoro non superiore a 5.000 euro, ai lordo degli oneri deducibili.

1-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2018 i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

Consequentemente sostituire la Rubrica con la seguente: «Agevolazioni fiscali per le famiglie numerose e sugli abbonamenti al trasporto pubblico».

4.13

MOSCARDELLI, LEPRI, Mauro MARINO, GIACOBBE, LUCHERINI, PEZZOPANE, Gianluca ROSSI, SUSTA, TURANO, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, LANZILLOTTA, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, SAGGESE, SCALIA, CANTINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "1.200 euro» sono sostituite dalle seguenti: "2.400 euro"».

Consequentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 116,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 170,3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 153,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

Alla Tabella A:

1) *Alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 80.000.000;
2019: – 140.000.000;
2020: – 130.000.000.

2) *Alla voce «Ministero della salute», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 15.000.000;
2019: – 15.000.000;
2020: – 10.000.000.

3) *Alla voce, «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.

4) *Alla voce «Ministero della giustizia», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.

5) *Alla voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 3.200.000.

6) *Alla voce «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 4.000.000;
2019: – 300.000;
2020: 0.

7) *Alla voce «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 2.500.000;
2019: 0;
2020: 0.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Agevolazioni fiscali per le famiglie numerose e sugli abbonamenti al trasporto pubblico)».

4.14

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione degli utenti delle due ruote motorizzate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo. Coerentemente con le disposizioni del Parlamento europeo che a gennaio 2016 ha deciso che tutto l'abbigliamento motociclistico dovrà rispondere a standard europei relativi alla protezione offerta, rispettando in tutta Europa gli stessi *standard* di sicurezza, la detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto di suddetti dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli *standard* europei EN pubblicati dal CEN (*European Committee for Standardization*): EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. Sono altresì compresi nel perimetro della detrazione i protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni. La misura si applica nel limite di

spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ove il predetto limite sia superato la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del limite medesimo».

Conseguentemente modificare come segue la rubrica dell'articolo: «(Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti di trasporto pubblico e per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico)».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «, di 327 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2021».

4.15

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«La detrazione di cui al comma 1, lettera a), numero 1), per il solo anno 2018, si applica alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nella misura del 30 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 20.000.000.

4.0.1

CASTALDI, GIROTTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 4-bis.

(Incentivi per la mobilità ciclistica)

1. Al fine di procedere all'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è rifinanziato nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.

4.0.2

GIROTTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive)

1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'articolo 17-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 17-*decies*. – *(Incentivi per l'acquisto dei veicoli)*. – 1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, e immatricolano un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive, e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, è riconosciuto un contributo pari al:

a) 25 per cento del prezzo di acquisto, nel 2018, fino ad un massimo di 7.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ uguali o non superiori a 20 g/km;

b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2018, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ uguali o non superiori a 50 g/km;

c) 10 per cento del prezzo di acquisto, nel 2018, fino ad un massimo di 1.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ uguali o non superiori a 90 g/km.

2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, a condizione che: a) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza; b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato allo stesso soggetto inte-

statario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo; c) sia alimentato con combustibile alternativo.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

4. il contributo di cui al comma 1 è ripartito in parti uguali tra un contributo statale e uno sconto praticato dal venditore. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto dell'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati: le modalità per la richiesta di accesso agli incentivi di cui al presente articolo; i criteri per la definizione dell'entità del contributo statale; la tipologia di documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento dei contributi; la tipologia e le modalità di conservazione della documentazione che il venditore è tenuto a trasmettere alle imprese costruttrici o importatrici».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare"

sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

4.0.3

GIROTTO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rifinanziamento del fondo per l'erogazione di incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni)

1. Il fondo di cui all'articolo 17-*undecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato della misura di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020. Le predette risorse, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2018, sono finalizzate all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-*decies*, comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo decreto-legge n. 83, erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che tali risorse siano assegnate per una quota pari al 70 per cento alla sostituzione di veicoli privati destinati all'uso proprio e di terzi, ai sensi dell'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall'articolo 17-*decies*, a valere sulle risorse di cui al comma 1, in modo da assicurare che una quota non inferiore al 50 per cento per l'anno 2018 sia destinata all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-*decies*, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

3. Per l'anno 2019, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono rideterminate le ripartizioni delle risorse di cui al comma 1, sulla base della dotazione del fondo di cui all'articolo 17-*undecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e delle risultanze del monitoraggio degli incentivi relativi all'anno precedente».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000.

4.0.4

BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Agevolazioni fiscali per gli autocaravan)

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, si applicano anche alle cessioni di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Conseguentemente,

alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri, del 90 per cento;

Sopprimere l'articolo 92.

4.0.5

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO, COMAROLI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Tassa concessione governativa licenza di porto di fucile)

1. A decorrere dall'anno 2018 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 641, è ridotta del 50 per cento per i seguenti soggetti:

- a) coloro i quali richiedono la licenza per la prima volta;
- b) gli ultra sessantacinquenni;
- c) i disoccupati da almeno sei mesi.

2. All'articolo 5 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. È dovuta in misura ridotta del 50 per cento da coloro i quali richiedono la licenza per la prima volta, dagli ultrasessantacinquenni e dai disoccupati da almeno sei mesi"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementato di 225 milioni di euro per l'anno 2018 e di 305 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

4.0.6

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Detrazione fiscale per studenti)

1. All'articolo 15, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 911, (Testo unico delle imposte sui redditi) la lettera *i-sexies*) è sostituita dalla seguente:

"*i-sexies*) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea";

2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definiti modalità e termini di attuazione della disposizione di cui al comma 1, entro il limite di spesa per ciascun anno solare pari a 250 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 92, le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «di 80 milioni di euro».

4.0.7

BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Agevolazioni fiscali per le attività sportive e le cure odontoiatriche dei figli minori a carico)

1. Per le spese sostenute dalle famiglie per le attività sportive e le cure odontoiatriche dei figli a carico sono previste misure di agevolazione fiscale da attuarsi mediante detrazioni fino ad un importo massimo del cinquanta per cento delle spese stesse».

Conseguentemente,

alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri, del 90%.

Sopprimere l'articolo 92.

4.0.9 (testo 2)

BONFRISCO, QUAGLIARIELLO, DI GIACOMO, FUCKSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Agevolazionifiscali terzo settore)

1. All'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sopprimere le seguenti parole: "per un importo superiore a 1.300 euro".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 al comma 1, come modificato dalla presente legge, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.11

Sacconi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Comunicazione anticipata dell'adesione individuale allo sciopero)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis.

1. Al fine dell'informazione agli utenti dei servizi attivi in costanza di sciopero, con il conseguente incremento delle entrate tariffarie, i lavoratori comunicano alla direzione aziendale, almeno sette giorni prima della

data in cui è indetto lo sciopero, la loro adesione individuale allo sciopero"».

Art. 5.

5.9

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», *aggiungere le seguenti:* «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale».

Conseguentemente, il comma 1, dell'articolo 92 è sostituito dal seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018, 270 milioni di euro per l'anno 2019, 220 milioni per l'anno 2020, 237 milioni per l'anno 2021, 243 milioni per l'anno 2022; 244 milioni per l'anno 2023, 303 milioni per l'anno 2024 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2025».

5.10

AUGELLO

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», *aggiungere le seguenti:* «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale».

Conseguentemente, l'articolo 92 è sostituito dal seguente: «Art. 92 – *(Ride terminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili).* – 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018, 270 milioni di euro per l'anno 2019, 220 milioni per l'anno 2020, 237 milioni per l'anno 2021, 243 milioni per l'anno 2022, 244 milioni per l'anno 2023, 303 milioni per l'anno 2024 e 338 milioni annui a decorrere dall'anno 2025».

5.11

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, ad esclusivo uso strumentale.».

Conseguentemente, l'articolo 92 è sostituito dal seguente: «Art. 92 – (Ride terminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili). – 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018, 270 milioni di euro per l'anno 2019, 220 milioni per l'anno 2020, 230 milioni per l'anno 2021, 243 milioni per l'anno 2022, 244 milioni per l'anno 2023, 303 milioni per l'anno 2024 e 330 milioni annui a decorrere dall'anno 2025».

5.13

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» inserire le seguenti: «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 92, con il seguente:

«Art. 92. – (Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili). – 1. n Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018, 270 milioni di euro annui per l'anno 2019, 220 milioni per l'anno 2020, 237 milioni per l'anno 2021, 243 milioni per l'anno 2022, 244 milioni per l'anno 2023, 303 milioni per l'anno 2024 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2025».

5.17

STEFANI, CONSIGLIO, COMAROLI, DIVINA, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 eccetto quelli utilizzati dagli agenti e rappresentanti ai commercio nell'esercizio della loro attività,».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

5.18

MATTEOLI

Al comma 1, dopo le parole: «esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1956, n. 917» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, ad uso esclusivo strumentale,».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, stimabili in 150 milioni per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo in cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

5.20

VICARI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica volti all'uso razionale dell'acqua, la disposizione di cui al comma 1 si applica altresì agli investimenti in beni e tecnologie volti a garantire il riutilizzo integrale dell'acqua utilizzata nei processi produttivi effettuati dalle imprese a forte consumo di energia di cui al decreto del 5 aprile 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze. L'agevolazione è riconosciuta nel limite massimo di spesa annui di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministero dello sviluppo, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

5.27

VICARI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 10, allegato B, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela dei marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto (quali ad esempio RFID, NFC, QR CODE, eccetera) che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto". Agli investimenti effettuati per i beni di cui al primo periodo nel tasso temporale di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10 della citata legge nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

5.28

VALDINOSI, TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 10, allegato B, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela dei marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto (quali ad esempio RFID, NFC, QR CODE, ecc.) che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 ai 2021, di 280 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 288 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

5.33

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'allegato A, sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" dopo le parole: "robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot" sono aggiunte le seguenti: "robot chirurgici";

b) All'allegato A, sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" le parole: "macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici" sono sostituite dalle seguenti: "macchine operanti con laser ed altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni, protoni e fotoni) elettroerosione, processi elettrochimici, ionizzazioni";

c) All'allegato A, sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" le parole da: "sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali" a "sistema informativo aziendale" sono sostituite dalle seguenti: "sistemi per l'ispezione, la caratterizzazione, la verifica e la diagnosi (ad esempio macchine di prova di materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi o diagnosi non distruttivi, tomografia) in grado di definire le caratteristiche di quanto oggetto di verifica e che vanno a costituire il prodotto o il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche e morfologiche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni, caratteristiche fisiche di composizione) e di generare opportuni report da inserire, nei casi richiesti, all'interno del sistema informativo aziendale".

d) All'allegato A, la sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" è sostituita dalla seguente: "Sistemi per l'assicurazione e verifica delle condizioni, della qualità o della sostenibilità".

7-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 0,7 milioni per il 2018, 2,8 milioni per il 2019, 3 milioni per il 2020, 3,1 milioni per il 2021, 3,3 milioni per il 2022 e 2,5 milioni per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.34

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, GERONI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'allegato A, sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensorie azionamenti" dopo le parole: "robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot" sono aggiunte le seguenti: "robot chirurgici";

b) All'allegato A, sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" le parole: "macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici" sono sostituite dalle seguenti: "macchine operanti con laser ed altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni, protoni e fotoni) elettroerosione, processi elettrochimici, ionizzazioni";

c) All'allegato A, sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" le parole da: "sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali" a "sistema informativo aziendale" sono sostituite dalle seguenti: "sistemi per l'ispezione, la caratterizzazione, la verifica e la diagnosi (ad esempio macchine di prova di materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi o diagnosi non distruttivi, tomografia) in grado di definire le caratteristiche di quanto oggetto di verifica e che vanno a costituire il prodotto il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche morfologiche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni, caratteristiche fisiche di composizione) e di generare opportuni report da inserire, nei casi richiesti, all'interno del sistema informativo aziendale".

d) All'allegato A, la sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" è sostituita dalla seguente: "Sistemi per l'assicurazione e verifica delle condizioni, della qualità o della sostenibilità".

7-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 0,7 milioni per il 2018, 2,8 milioni per il 2019, 3 milioni per il 2020, 3,1 milioni per il 2021, 3,3 milioni per il 2022 e 2,5 milioni per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.35

DIVINA, COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere infine il seguente comma:

«7-bis. Al fine di favorire il completamento della digitalizzazione delle imprese di cui "Piano Industria 4.0" sul piano della commercializzazione dei prodotti e servizi, il criterio dell'iperammortamento del 250% è esteso agli investimenti effettuati negli anni 2018 e 2019 dalle imprese nella realizzazione di piattaforme aziendali integrate tra sito internet, commercio elettronico e scambio IIB2B Il tra imprese e centri di ricerca universitarie hub di innovazione e sviluppo per la circolazione e l'implementazione di brevetti e ricerche con un tetto di spesa complessivo di 25.000 euro per ogni richiedente».

Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e a 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fmi del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine, con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».

5.0.1

Bonfrisco

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«5-bis. Ai fini degli adempimenti relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2017, sono interamente ammesse in deduzione le spese sostenute dalle imprese per la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e la trasformazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatosi l'8 luglio 2015, indipendentemente che tali spese risultino nel bilancio imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

5-ter. L'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis è valutato nella misura massima di 200 milioni di euro per l'anno 2018, 200 milioni di euro per l'anno 2019 e 200 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione 23, Fondi da ripartire, programma 23.2, Fondi di riserva e speciali-(33.2), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 200.000.000;

CS: – 200.000.000.

2019:

CP: – 200.000.000;

CS: – 200.000.000.

2020:

CP: – 200.000.000;

CS: – 200.000.000.

5.0.2

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Deducibilità dei contributi versati da professionisti
e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente:

"e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000.

5.0.3 (testo 2)

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Deducibilità dei contributi versati da professionisti
e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("Testo Unico delle imposte sui redditi"), dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente lettera:

"e-quater) I contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

5.0.4 (testo 2)

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Deducibilità dei contributi versati da professionisti
e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui redditi", dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente lettera:

"e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

5.0.5

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Deducibilità dei contributi versati da professionisti
e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui redditi", dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente lettera:

"e-quater) i contributi versati per assistenza sanitaria integrativa, fino ad un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 92 della presente legge».

5.0.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Deducibilità dei contributi versati da professionisti
e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)*

1. Al comma 1, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui redditi", dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente lettera:

"e-quater) i contributi versati per l'assistenza sanitaria integrativa, fino ad un massimo di euro 80 dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente-più rappresentative o ad altri enti mutualistici".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 92 della presente legge».

5.0.8 (testo 2)

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi)

Al comma 4 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dal 2018, per la durata di tre anni, il rimborso di cui al presente comma, riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3. Le procedure per ottenere il rimborso destinato alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto valori di cui al precedente periodo possono essere attivate solo dopo l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003".

Al fine di ottenere l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, il Governo pone in essere gli adempimenti previsti dal medesimo articolo entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 6 milioni di euro per ciascuna della annualità 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.9

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Incremento deduzioni IRAP imprese Sud)

1. Per le imprese operanti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono raddoppiate per i due periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2017.

2. Ai maggiori oneri, stimati in 200 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

5.0.10

FORMIGONI, ANITORI, CONTE, DALLA TOR, PAGANO, VICECONTE, DI GIACOMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.917)*

1. il primo periodo del secondo comma dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis), f), i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 nonché comunque i parenti in linea retta, e tutti che si trovino nelle condizioni ivi previste, anche se non conviventi, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito».

Conseguentemente, alla tabella 2, «stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 Fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000;

2019:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000;

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, «stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000;

2019:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000;

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.800.000.

5.0.11

FORMIGONI, ANITORI, CONTE, DALLA TOR, PAGANO, VICECONTE, DI GIACOMO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917)*

1. il comma 3-*bis* dell'articolo 10 del testo unica delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale propria o di unità immobiliari concesse in comodato e effettivamente destinate ad abitazione principale di una persona indicata nell'articolo 433 del codice civile e comunque ad abitazione principale dei parenti in linea retta, nonché il reddito delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative

pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 517 del codice civile classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede o detiene sulla base di un titolo idoneo, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 125 milioni di euro per il 2018, 200 milioni di euro per il 2019, e 300, milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

Art. 6.

6.1

GUERRA, RICCHIUTI

Sopprimere l'articolo.

6.2

BLLLOT, BIMNELLA, MUNERATO

Sopprimere l'articolo.

6.3

CKERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ, SCILIPOTI ISGRÒ

Sopprimere l'articolo.

6.4

PAGANO, VICECONTE

Sopprimere l'articolo.

6.5

LANGELLA, MILO

Sopprimere l'articolo.

6.6

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Sopprimere l'articolo.

6.7

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.8

ENDRIZZI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 26, le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "2017 e 2018" e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16, del decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote"».

6.9

COLLINA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «2017 e 2018» inserire il seguente periodo: «La sospensione di cui al primo periodo non si applica

altresì alla tassa automobilistica regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39. Le Regioni potranno applicare una tassa automobilistica differenziata (*bonus-malus*) in funzione della maggiore efficienza energetica e del minore livello di emissioni inquinanti del veicolo. Da tale previsione non devono derivare nuovi i maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

6.10

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tale disposizione non si applica relativamente alla tassa di soggiorno».

6.17

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse.

2) I primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi".

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse", sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5";

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo", è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta", sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo", sono soppresse;

2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

1-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

Conseguentemente, sostituire:

a) *la rubrica con la seguente:* «(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa)»;

b) *il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 100 milioni di euro nel 2019 e di euro 80 milioni a decorrere dal 2020.*

6.18

ARRIGONI, COMAROLI, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettiva e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi";

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse" sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5";

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo" è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta" sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo", sono soppresse;

2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

1-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo di imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 20 mi-

lioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro a decorrere dal 2020».

6.28

VICARI, CONTE, DALLA TOR

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750".

1-ter. Ai maggiori oneri, stimati in 120 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con il seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deduzione IRAP».

6.29

ARRIGONI, COMAROLI, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deduzione IRAP».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» *fino a fine con le seguenti:* «è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2018, di 210 milioni di euro per l'anno 2019 e di 210 milioni di euro a decorrere dal 2020».

6.0.3

PANIZZA, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Determinazione della base imponibile IMU)

1. All'articolo 13, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) 50 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

6.0.4

BOCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, è così sostituita:

"d) 50 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 120.000.000;

2020: – 120.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro».

6.0.5

PANIZZA, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deducibilità dell'IMU)

1. All'articolo 14, comma 1, primo capoverso, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostituire le parole: "nella misura del 20 per cento" con le seguenti: "nella misura del 40 per cento"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

6.0.7

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deducibilità dell'IMU)

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel primo periodo, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 30 per cento".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione al Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

6.0.8

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deducibilità dell'IMU)

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel primo periodo, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

6.0.10

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(IMU per il settore alberghiero)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 14 marzo 2011, n. 23 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 100 per cento. La medesima imposta è deducibile nella stessa misura (100%) anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive"».

Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «250 milioni» sono sostituite con le seguenti: «50 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite con le seguenti: «130 milioni».

6.0.11

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(IRAP per il settore alberghiero)

1. All'articolo 1, comma 73, della legge 20 dicembre 2015 le parole: "nei limiti del 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 100 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 92 le parole: «250 milioni» sono sostituite con le seguenti: «235 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite con le seguenti: «315 milioni».

6.0.12

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(IRAP per il settore del turismo)

1. All'articolo 1, comma 73, della legge 20 dicembre 2015 le parole: "nei limiti del 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 100 per cento"».

Conseguentemente le parole: «250 milioni» sono sostituite con le seguenti: «235 milioni» e le parole: «336 milioni» sono sostituite con le seguenti: «315 milioni».

6.0.13

CENTINAIO, TOSATO, ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

L'ultimo periodo del comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

Conseguentemente, il comma 9 dell'articolo 58 è soppresso.

6.0.14

GIROTTA, CASTALDI, BULGARELLI, MANGLLI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di deducibilità dell'Irap nel settore turismo)

1. All'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativa non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000,000.

6.0.16

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deducibilità IRAP costo lavoro a tempo determinato)

1. L'ultimo periodo del comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativa non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1 della presente legge.

6.0.17

BOCCA, MANDELLI, PELINO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deducibilità IRAP costo lavoro a tempo determinato)

1. L'ultimo periodo del comma 4-*octies* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativa non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni na-

zionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 45.000.000;

2019: – 45.000.000;

2020: – 45.000.000.

6.0.18

TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deducibilità IRAP costo lavoro a tempo determinato)

1. L'ultimo periodo del comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoro a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «130 milioni di euro per l'anno 2018, di 210 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2027 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2028»;

alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

6.0.19

PICCOLI, MARLN, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deduzione dalla base imponibile IRAP di una quota del costo del lavoro relativo ai lavoratori stagionali)

1. L'ultimo periodo del comma 4-*octies*, dell'articolo 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativa non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

6.0.20 (testo 2)

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deducibilità IRAP costo lavoro a tempo determinato)

1. L'ultimo periodo del comma 4-*octies*, articolo 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative".

All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

6.0.24

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esonero contributo addizionale per il turismo)

1. All'articolo 2 comma 29 della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) è soppresso il seguente periodo: ", per i periodi contributivi maturati dallo gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

"d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81"».

Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «250 milioni» sono sostituite con le parole: «242 milioni» e le seguenti: «330 milioni» sono sostituite con le parole: «322 milioni».

6.0.25

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esonero contributo addizionale per il turismo)

1. All'articolo 2, comma 29 lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 le parole: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015," sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2 lettera b) della legge 28 giugno 2011, n. 92".

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo valutati in 8 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n.232 e dal comma 1 dell'articolo 92».

6.0.26

DE PIETRO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Agevolazioni fiscali)

1. La persona che assiste il parente o affine entro il terzo grado di età uguale o superiore agli ottanta anni, non titolare di reddito ovvero possessore di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISBE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, purché convivente da almeno sei mesi, ha diritto ad una detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'assistenza fino a un tetto massimo di 10.000 euro annui, in aggiunta alle altre detrazioni di cui eventualmente benefici a per altro motivo, a titolo di rimborso spese.

2. Per ottenere la detrazione di cui al comma 1 il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta, la certificazione attestante lo stato di famiglia, dalla quale risultano i nominativi del contribuente medesimo e della persona assistita di cui al comma 1, nonché copia della certificazione atte stante una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

3. A colui che, non titolare di reddito ovvero incapiente parzialmente o totalmente, assiste il parente o affine in possesso dei requisiti di cui al comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è tenuto a corrispondere una somma a titolo di rimborso spese non superiore a 1.900 euro annui.

4. I lavoratori dipendenti che assistano un parente o affine in possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di due anni.

5. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 6.

6. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

7. Le maggiori entrate derivante dalla disposizione di cui al comma 6 eccedenti la quota parte di cui al comma 5, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 141».

6.0.31

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, ORELLANA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Abbonamento speciale RAI unico per esercizi ricettivi operanti in edifici separati)

1. All'articolo 27, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 è aggiunto, in fine, il seguente ulteriore comma:

"2-bis. Il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio ricettivo nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con unico provvedimento"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.000.000;

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000.

6.0.33 (testo 2)

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interpretazione autentica in materia di aliquota IVA per le prestazioni rese dagli intermediari ad oggetto i contratti di scrittura connessi con spettacoli e concerti)

1. La disposizione di cui al n. 119 della Tabella A, parte m allegata al decreto del Presidente della Repubblica-26 ottobre 19-12 n. 633, e successive modificazioni si interpreta nel senso che l'aliquota ridotta si applica anche alle prestazioni rese dagli intermediari che abbiano a oggetto i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al successivo n. 123 della medesima Tabella.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

6.0.34

PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione IRAP per le microimprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, alle microimprese di cui alla raccomandazione 2003/3611/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura del 82 per cento del loro ammontare";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;
2019: – 150.000.000;
2020: – 150.000.000.

6.0.36

COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, ARRIGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni concernenti le entrate locali)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 654-bis è abrogato».

Conseguentemente, all'onere pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 250 milioni per l'anno 2018 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 345 milioni per l'anno 2018 e 198 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi-strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma

5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 198 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza.

Conseguentemente, sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 92. – (Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica) – Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018 e di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 150 milioni di euro per l'anno 2019».

6.0.40

TOMASELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità del Servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal Diritto privato.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Art. 7.

7.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1 anteporre il seguente:

«01. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario o" sono sostituite con le seguenti: ", dai confidi iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario».

7.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese in software; sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela dei marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto, sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.59 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni, è riservata agli investimenti di cui al presente comma».

7.4

CERONI, SCILIPOTI, ISGRÒ

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese in software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela dei marchi aziendali tramite l'utilizzo

di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto, sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito; con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni, è riservata agli investimenti di cui al presente comma.».

7.5

VICARI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese in software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela del marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto, sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni, come rifinanziato dal comma 1 è riservata agli investimenti di cui al presente comma.».

7.6

VALDINOSI, TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese in software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela dei marchi azienda tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto, sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013-, n.98. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agoste 2013, n. 98 e suc-

cessive modificazioni e integrazioni, è riservata agli investimenti di cui al presente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro».

7.7

VICARI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Una quota pari al dieci per cento delle risorse e di cui al comma 1 è riservata agli investimenti delle piccole e medie imprese in tecnologie per l'efficientamento dell'utilizzo delle risorse idriche utilizzate nel processo produttivo».

7.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Ai fini del presente articolo, la nozione di PMI corrisponde alle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, inclusiva dei liberi professionisti e lavoratori autonomi».

7.9

BONFRISCO

All'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Ai fini del presente articolo, la nozione di PMI corrisponde alle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, inclusiva dei liberi professionisti e lavoratori autonomi».

7.10

VICECONTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Ai fini del presente articolo, la nozione di PMI corrisponde alle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, inclusiva dei liberi professionisti e lavoratori autonomi».

7.11

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Ai fini del presente articolo, la nozione di PMI corrisponde alle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, inclusiva dei liberi professionisti e lavoratori autonomi».

7.15

VICECONTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "intermediari finanziari", sostituire le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario" con le parole: "iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

7.17

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "intermediari finanziari", sostituire le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario" con le parole: "iscritti all'albo previsto

dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

7.18

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, PANIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sostituire le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario", con le parole: "iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

7.19

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "intermediari finanziari", sostituire le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario" con le parole: "iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

7.20

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "intermediari finanziari", sostituire le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario" con le parole: "iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

7.22

PANIZZA, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 sono aggiunte le seguenti parole: "Le misure definite dal decreto indicato in apertura del presente comma consentono che le garanzie rilasciate dai confidi beneficiari possano essere contro garantite dal Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese ex-legge n. 662 del 1996"».

7.24

BONFRISCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. L'articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5, D.L. vo446/1997».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

7.0.1

FABBRI, TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI, SANGALLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Investimenti in capitale PMI a seguito di esodo di lavoratori)

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, inve-

stite in start-up o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese"».

Conseguentemente:

all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro».

alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

7.0.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Investimenti in capitale PMI a seguito di esodo di lavoratori)

1. All'articolo 17, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, investite in start-up o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2».

7.0.3

SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Investimenti in capitale PMI a seguito di esodo di lavoratori)

1. All'articolo 17, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di [me rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, investite in start-up o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese".

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

7.0.4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Diffusione strumenti elettronici di pagamento)

1. All'articolo 12 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: "accesso al credito" inserire le seguenti parole: "ed ai servizi di pagamento";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "sulla base di dette convenzioni" inserire le seguenti: "nonché la raccolta di proposte contrattuali relative alla prestazione di servizi di pagamento".

3) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Per la conclusione dei contratti relativi ai servizi di pagamento effettuata sulla base delle suddette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso

dei requisiti previsti all'articolo 128-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni"».

7.0.5

DI GIACOMO, FUCSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Diffusione strumenti elettronici di pagamento)

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: "accesso al credito" inserire le seguenti parole: "ed ai servizi di pagamento";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "sulla base di dette convenzioni" inserire le seguenti: "nonché la raccolta di proposte contrattuali relative alla prestazione di servizi di pagamento".

3) dopo il secondo periodo inserire il seguente periodo: "Per la conclusione dei contratti relativi ai servizi di pagamento effettuata sulla base delle suddette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 128-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni"».

7.0.6

COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Diffusione strumenti elettronici di pagamento)

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: "accesso al credito" inserire le seguenti parole: "ed ai servizi di pagamento".

2) al secondo periodo, dopo le parole: "sulla base di dette convenzioni" inserire le seguenti: "nonché la raccolta di proposte contrattuali relative alla prestazione di servizi di pagamento".

3) dopo il secondo periodo inserire il seguente periodo: "Per la conclusione dei contratti relativi ai servizi di pagamento effettuata sulla base delle suddette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 128-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni"».

7.0.7

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a "Industria 4.0" per la gestione intelligente di sistemi della Aree Industriali, è promossa la Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

2. Per le finalità di cui al precedente comma, la Confederazione Italiana Sviluppo Economico (C.I.S.E.) compartecipa lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

3. RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1 per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.

4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)*, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2018/2020, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze di cui alla tabella «B» della presente legge».

Conseguentemente alla Tabella «B», voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.500.000;

2019: – 1.500.000;

2020: – 1.500.000.

7.0.8

Mario FERRARA, Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7 --bis.

(Industria 4.0 e Mezzogiorno – Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale – RIISI)

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo del Mezzogiorno, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali, in particolare del Sud d'Italia, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a "Industria 4.0" per la gestione intelligente di sistemi delle Aree Industriali, nonché per il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, è favorita la promozione di piani e progetti operativi a cura della Rete delle infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo industriale (RIISI), già operante in alcune aree e Regioni del Mezzogiorno d'Italia.

2. Per le finalità di cui al precedente punto 1, la Confederazione Italiana Sviluppo Economico (C.I. S.E.) compartecipa lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

3. RIISI svolge anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1, per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.

4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). AI relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciale», della missione "fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

7.0.9

CIOFFI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA, CASTALDI, CATALFO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per favorire i processi di accelerazione di impresa)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi del Piano Nazionale Impresa 4.0, agli incubatori di *start-up* innovative certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che svolgono attività di accelerazione di impresa, sono concessi contributi a fondo perduto, nel limite massimo di 3,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, finalizzati a sostenere i costi di struttura e di funzionamento, anche nell'ambito di programmi di investimento promossi dagli Istituti nazionali di promozione di cui all'articolo 2, numero 3, del Regolamento (UE) 2015/1017, a condizione che i medesimi dispongano di capitale adeguato a sostenere l'investimento iniziale in tale attività.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione e di erogazione dei predetti contributi.

3. L'efficacia della disposizione di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 3.300.000;

2019: – 3.300.000;

2020: – 3.300.000.

7.0.10

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-bis.

(Iniziative per favorire i processi di accelerazione di impresa)

1. Coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione a fondo perduto di contributi ai costi di struttura e di funzionamento, nel limite di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, anche nell'ambito di programmi di investimento promossi dagli Istituti nazionali di promozione di cui all'articolo 2, numero 3, del Regolamento (UE) 2015/1017, agli incubatori di *start-up* innovative certificati di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che svolgono attività di accelerazione di impresa e dispongono di capitale adeguato a sostenere l'investimento iniziale in tale attività.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

7.0.12 (testo 2)

BONFRISCO, FUCXSIA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Iniziative per favorire i processi di accelerazione di impresa)

1. Coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione a fondo perduto di contributi ai costi di struttura e di funzionamento, nel limite di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, anche nell'ambito di programmi di investimento promossi dagli Istituti nazionali di promozione di cui all'articolo 2, numero 3, del Regolamento (UE) 2015/1017, agli incubatori di *start-up* innovative

certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che svolgono attività di accelerazione di impresa e dispongono di capitale adeguato a sostenere l'investimento iniziale in tale attività».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti variazioni:

2018: – 3.300.000;
2019: – 3.300.000;
2020: – 3.300.000.

7.0.13 (testo 2)

Luigi MARINO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7 --bis.

(Iniziative per favorire i processi di accelerazione di impresa)

1. Coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione a fondo perduto di contributi ai costi di struttura e di funzionamento, nel limite di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, anche nell'ambito di programmi di investimento promossi dagli Istituti nazionali di promozione di cui all'articolo 2, numero 3, del Regolamento (UE) 2015/1017, agli incubatori di *start-up* innovative certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che svolgono attività di accelerazione di impresa e dispongono di capitale adeguato a sostenere l'investimento iniziale in tale attività».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti variazioni:

2018: – 3.300.000;
2019: – 3.300.000;
2020: – 3.300.000.

7.0.16

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Ari. 7 --bis.

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo del Mezzogiorno, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali, in particolare del Sud d'Italia, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a "Industria 4.0" per la gestione intelligente di sistemi delle Aree Industriali, nonché per il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, è favorita la promozione di piani e progetti operativi a cura della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI), già operante in alcune aree e Regioni del Mezzogiorno d'Italia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Confederazione Italiana Sviluppo Economico (C.I.S.E.) compartecipa lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

3. RIISI svolge anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1 per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.

4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai precedenti commi è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciale", della missione "fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

7.0.17

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di confidi)

1. Al fine di favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) e di preservare la parità di trattamento tra le imprese associate, le misure di attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono indirizzate contestualmente, a pena di inefficacia, sia ai confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, sia ai confidi che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, sia ai confidi che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro».

7.0.18

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7 --bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

1. Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n.106, dopo la parola: "professionisti;" *aggiungere:* ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

7.0.19

DI GIACOMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7 --bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

1. Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti"; aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

7.0.20

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.7-bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

1. Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti"; aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

7.0.22

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7 --bis.

(Sostegno agli investimenti in colture arboree pluriennali)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a nonna dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento, con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:

2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.

7.0.23

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sostegno agli investimenti in colture arboree pluriennali)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.».

Conseguentemente alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:

2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

7.0.24

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.7-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo ID, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:

2018: – 5.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 20.000.000.

7.0.25

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n.27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:

2018: – 5.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 20.000.000.

7.0.26

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta,

da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 11 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
«voce Ministero dell'economia e delle finanze»:

2018: – 5.000.000;
2019: – 15.000.000;
2020: – 20.000.000.

Art. 8.

8.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, le parole: «A tutte le imprese», sono sostituite con le seguenti: «A tutte le imprese e studi professionali».

8.2

VICECONTE

Al comma 1, le parole: «A tutte le imprese», sono sostituite con le seguenti: «A tutte le imprese e studi professionali».

8.3

BONFRISCO, FUCSIA

Al comma 1, le parole: «A tutte le imprese», sono sostituite con le seguenti: «A tutte le imprese e studi professionali».

8.4

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «A tutte le imprese», sono inserite le seguenti: «e studi professionali».

8.9

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 2 sopprimere le parole: «, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali».

8.10

VICECONTE

Al comma 2, le parole: «pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali» sono soppresse.

8.11

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Al comma 2, le parole: «pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali» sono soppresse.

8.12

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 3, dopo le parole: «processi aziendali,» aggiungere le seguenti: «eco-innovazione ed economia circolare».

8.13

FABBRI, BORIOLI, FAVERO

All'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 3, dopo le parole: «nell'Allegato 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro»;

al comma 4 le parole: «in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro» sono soppresse.

8.14

GRANAIOLA

Sopprimere il comma 4.

8.15

Elena FERRARA, DI GIORGI, MARCUCCI, FASIOLO, IDEM, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Sono altresì ammesse al beneficio di cui al presente articolo le imprese culturali e creative, intendendosi come tali quelle tutte le imprese o i soggetti di cui al titolo II del libro primo del codice civile che svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia, e che abbiano quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentite le competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel-

l'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e sono previste adeguate forme di pubblicità».

8.0.1

PICCOLI, MARIN, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Pagamenti elettronici)

1. Dopo il comma 4-ter, dell'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserire il seguente:

"4-quater. Ai soggetti di cui al comma 4 è riconosciuta un'eredità d'imposta annuale pari al costo complessivo effettivamente sostenuto in ciascun periodo d'imposta. Tale ammontare è riconosciuta mediante apposita certificazione rilasciata, entro il 30 marzo dell'anno successiva a quella in cui la spesa è stata sostenuta, dagli Istituti di credito eroganti il servizio di cui al presente articolo. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione di altre imposte dovute dagli esercenti attività d'impresa e dai lavoratori autonomi, senza soggiacere alle limitazioni di cui al decreto-legge n. 78/2010, o, in alternativa può essere oggetto di rimborso previo presentazione di apposita istanza. Le modalità operative circa la fruibilità del credito saranno oggetto di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 marzo 2018"».

Conseguentemente alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica dei «Ministeri dell'interno, della salute e della difesa» del 90 per cento.

8.0.2

PICCOLI, MARIN, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Pagamenti elettronici)

1. Al comma 4, dell'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi mediante pubblici esercizi"».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del «Ministero dell'interno, della salute e della difesa» e del 90 per cento.

8.0.3

PICCOLI, MARIN, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Pagamenti elettronici)

1. I commi 4 e 5, dell'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati».

Conseguentemente alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del «Ministero dell'interno, della salute e della difesa» del 90 per cento.

8.0.4

PICCOLI, MARIN, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contrasto di interessi)

1. Al comma 1, dell'articolo 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite con le parole: "4 per cento"».

Conseguentemente alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del «Ministero dell'interno, della salute e della difesa» del 90 per cento.

8.0.5

PICCOLI, MARIN, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Perdite fiscali)

1. Dopo il comma 23, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente:

"23-bis. Il reddito dei periodi d'imposta in cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del presente articolo, è ridotto delle perdite conseguite nell'esercizio precedente"».

Conseguentemente alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del Ministero dell'Interno, della Salute e della Difesa del 90 per cento.

8.0.7

PICCOLI, MARIN, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Franchigia IRAP)

1. All'articolo II, comma 4-*bis*, lettera d-*bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625", sono sostituite dalle seguenti: "di euro 12.000, di euro 7.500, di euro 7.500 e di euro 5.000"».

Conseguentemente alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del «Ministero dell'interno, della salute e della difesa» del 90 per cento.

8.0.8 (testo 2)

RIGGHIUTI, GUERRA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, FORNARO, PEGORER, PETRAGLIA, GATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure finanziarie di contrasto alla delocalizzazione delle attività produttive)

1. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il "Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze" con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 2, la cui dotazione

può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «200 milioni», nonché sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «280 milioni».

8.0.9

FORNARO, RICCHIUTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione del Fondo per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari" al fine di erogare appositi contributi alle *start up*, micro, piccole e medie imprese del settore manifatturiero dell'abbigliamento.

2. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 devono essere utilizzati esclusivamente per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e per la realizzazione dei prototipi previa richiesta nella quale siano indicati in particolare i costi relativi a:

- a)* lavoro del personale interno impiegato nelle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
- b)* le prestazioni dei professionisti;
- c)* le materie prime e materiali di consumo connessi alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
- d)* le lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
- e)* le attrezzature tecniche specifiche utilizzate o acquistate.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione delle risorse di cui al Fondo istituito dalla presente legge, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate per le finalità di cui al comma 1, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle risorse di cui l'impresa ha eventualmente finito indebitamente.

4. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al Fondo di cui al presente articolo non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

5. Il Ministero dello sviluppo economico svolge il monitoraggio dell'erogazione del contributo e gli obiettivi ed effetti sulle imprese di cui al comma 1 in termini di competitività e dei livelli occupazionali. Il Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre con cadenza annuale invia alle competenti commissioni parlamentari una relazione relativa al monitoraggio di cui al presente comma.

6. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 a decorrere dall'anno 2018 è pari a 5 milioni di euro annui».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «245 milioni», nonché sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «325 milioni».

8.0.11

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Industria 4.0 per le piccole e medie imprese)

1. Il fondo di cui all'articolo 2.100 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 200 milioni per gli anni 2018,2019 e 2020. Tale finanziamento è dedicato agli investimenti delle piccole e medie imprese così come definite nell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9 e articolo 1 comma 10 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle parole: «50 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle parole: «130 milioni».

8.0.12

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: "e di 10 milioni di euro per il 2018" con le seguenti: "e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020"».

Conseguentemente, alla tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000.

Art. 9.

9.4

SANTINI, TOMASELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico»;*

c) *al comma 2, dopo le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000.

9.5

PETRAGUA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Al comma 1 sostituire:

- 1) *le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;*
- 2) *le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*
- 3) *le parole: «30 milioni» con le seguenti: «60 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni per l'anno 2018» con le seguenti: «di 240 milioni di euro per l'anno 2018» e le parole: «di 330 milioni di euro-annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 300 milioni di euro annui per l'anno 2019 e di 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

9.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Promozione di corsi di orientamento riferiti al settore delle STEM)

1. Nell'ambito delle competenze digitali correlate al processo Industria 4.0, le scuole di ogni ordine e grado prevedono corsi di orientamento riferiti al settore delle STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*). Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo».

Conseguentemente all'articolo 92 le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni di euro» e «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «290 milioni di euro».

Art. 10.

10.1

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 2019» con le seguenti: «dal 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2018».

10.3

BIGNAMI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «innovativi di mobilità sostenibile,» aggiungere le seguenti: «anche destinati alle persone con disabilità motorie,».

10.4

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «mezzi su gomma ad alimentazione alternativa» sono inserite le seguenti parole: «ivi compresi mezzi finalizzati al trasporto turistico»;*

2) *dopo le parole: «mezzi di trasporto pubblico su gomma» sono aggiunte parole: «dei mezzi finalizzati al trasporto turistico»;*

3) *dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono aggiunte le seguenti parole: «Il Ministro del beni e delle attività culturali e del turismo».*

10.5

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «su gomma ad alimentazione alternativa» con le seguenti: «ad alimentazione elettrica, o ad alimentazione alternativa».

10.6

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «ad alimentazione alternativa» inserire le seguenti: «, di cui almeno il 50 per cento per veicoli a trazione elettrica,».

10.8

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le risorse previste dal presente articolo sono destinate per un importo non inferiore al 30 per cento agli interventi di cui al primo periodo effettuati nelle aree del Mezzogiorno».

10.10

CONSIGLIO, CROSIO, CALDEROLI, STUCCHI, COMAROLI, CANDIANI, ARRIGNI, CENTINAIO, DIVINA, STEFANI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis). Ai fini dell'attuazione del protocollo d'intesa propedeutico alla stipula dell'accordo di programma per il completamento del sistema tranviario di Bergamo attraverso la realizzazione della linea T2 per la tratta Bergamo-Villa d'Almè, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018.

1-ter). Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti motivazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 150 milioni di euro per l'anno 2018»;

b) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».

10.12

GIROTTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sono individuati criteri e modalità volti a favorire la diffusione della tecnologia *vehicle to grid*, anche prevedendo la definizione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia.

1-ter. Al fine di incentivare l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica, entro il medesimo termine di cui al comma 1-bis, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce le tariffe per il consumo dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, non superiori alle attuali tariffe previste per i clienti domestici residenti, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

10.13

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, adotta disposizioni relative alla mobilità elettrica volte a favorire la diffusione della

tecnologia *vehicle to grid* anche attraverso la definizione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia.

1-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce tariffe per il consumo dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli non superiori alle attuali tariffe previste per i clienti domestici residenti, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4.9 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, che incentivino l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica».

10.14

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, FAVERO, DEL BARBA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema Idrico, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, adotta disposizioni relative alla mobilità elettrica volte a favorire la diffusione della tecnologia *vehicle to grid* anche attraverso la diffusione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia.

1-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 1-bis, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce tariffe per il consumo dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, non superiori alle attuali tariffe previste per i clienti domestici residenti, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che incentivino l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica».

10.15

DIVINA, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Al fine di incentivare nuove forme di mobilità e ridurre l'inquinamento in ambito urbano, sono autorizzati alla libera circolazione su strada e su piste ciclabili anche i velocipedi ad assistenza elettrica di cui al Regolamento europeo 168/2013, che possono essere condotti senza limiti di età e senza obblighi di immatricolazione, targatura ed assicurazione».

Conseguentemente, all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I velocipedi di cui al comma 1 possono essere condotti senza limiti di età e senza obblighi ai immatricolazione, targatura ed assicurazione.

2-ter. Sono autorizzati alla libera circolazione su strada e su piste ciclabili anche i velocipedi ad assistenza elettrica di cui al regolamento europeo 168/2013.

2-quater. Per la categoria di velocipedi rientranti nelle categoria L1 e A equipaggiati con motore elettrico ausiliario di potenza nominale continua massima non superiore a 1.000 W ed in grado di esprimere velocità non superiore a 25 km/h, il loro impegno non è soggetto a limitazioni.

2-quinquies. Per la categoria di velocipedi rientranti nelle categorie L1 e B equipaggiati con motore elettrico ausiliario, o di potenza nominale continua massima non superiore a 4.000 W ed in grado di esprimere velocità fino a 45 km/h, il loro impiego è limitato a persone aventi più di 18 anni di età.

2-sexies. I velocipedi di cui ai due commi precedenti sono soggetti ad omologazione, nonché alla copertura assicurativa le famiglia e l'uso del casco ciclistico. Non sono soggetti a targatura, revisione periodica, ne a tassa di proprietà.

2-sexties. I velocipedi devono essere obbligatoriamente dotati di impianti di illuminazione anteriore e posteriore fissi di adeguata potenza atti ad illuminare la strada e a far percepire la presenza del ciclista in condizioni di scarsa visibilità da parte degli altri utenti della strada e delle piste ciclabili».

10.16

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui al comma 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, per opere e programmi non ancora finanziati, il CIPE provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla integrazione o della Delibera CIPE del 7 agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti, destinando una quota pari a 200 milioni di euro in ragione annua per il triennio 2018-2020 al rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale».

Conseguentemente:

a) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021»;

b) alla Tabella, B di cui al comma 1 dell'articolo 94, apportare le seguenti modificazioni «Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: – 100.000.000;
2019: – 100.000.000;
2020: – 100.000.000».

10.17

GIROTTO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. All'articolo 17-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) alla ricerca sulle batterie nonché alla ricerca allo sviluppo e alla sperimentazione di metodologie innovative e sostenibili per il riutilizzo delle batterie a fine vita dei veicoli ovvero per il recupero e riciclo dei materiali presenti all'interno delle medesime batterie"».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «mobilità sostenibile» aggiungere, in fine, le seguenti: «e azioni di sostegno alla ricerca nel settore della mobilità sostenibile».

E conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000.

10.19

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la crescita e la competitività delle imprese che operano nel settore nautico, la tassa annuale dovuta per il possesso e lo stazionamento delle unità da di porto di cui all'articolo 16 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201 è ridotta del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2018».

Conseguentemente, alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del «Ministero dell'interno», missione 5 immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2018.

10.20

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la crescita e la competitività delle imprese che operano nel settore nautico attraverso una revisione della disciplina con cernente il regime fiscale delle accise utilizzate per la navigazione, è prevista l'esenzione dall'accisa per le società di *boat renting* di diritto italiano».

Conseguentemente, alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del «Ministero dell'interno», missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dal 2018.

10.22

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, PANIZZA

Dopo il comma 1, inserire il seguente.

«1-bis. Nell'ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono destinati ulteriori 43 milioni di euro per il finanziamento dei 45 progetti presentati dagli enti locali ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016, e risultati ammissibili a cofinanziamento ma rientranti nella fase programmatica per insufficienza di fondi».

Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della precedente disposizione pari a 43 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n.232.

10.23

MARGIOTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dei progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, è ricompresa la pratica del *car pooling*, intesa come l'uso condiviso di veicoli privati tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite servizi, informatici e non, forniti da gestori intermediari, pubblici o privati il *car pooling* non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone. Sono ammesse solo forme di compartecipazione alle spese di Viaggio condivise tra gli utenti, che non possono essere superiori al costo complessivo del trasporto, non determinando profitti».

10.25

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile tra i centri abitati dislocati lungo il litorale abruzzese, favorire il ciclo turismo e proseguire la realizzazione del Corridoio verde adriatico, è assegnato alla regione Abruzzo un contributo pari a euro 5 milioni per l'anno 2018 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo pedonale dei tracciati già-esistenti e per la realizzazione degli interventi necessari nei comuni interessati».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000.

10.0.1

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni a favore dello sviluppo del trasporto per vie d'acqua interne)

1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "nonché" è soppressa;

b) dopo le parole: "ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali" sono aggiunte le seguenti: "nonché le merci caricate sulle unità: navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluvio-marittima".

2 Al comma 3, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "nonché" è soppressa;

b) dopo le parole: "su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra per i comunitari" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluvio-marittima".

3. Al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: "con particolare riferimento alle autostrade del mare" sono aggiunte le seguenti: "e alle modalità di trasporto strada fiume, strada canale, strada lago, canale mare e fiume mare".

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dell'articolo 1, alla lettera f) dopo le parole: "strada-mare," sono aggiunte le seguenti: "strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare,";

b) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: "con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima" sono aggiunte le seguenti: "e della modalità di trasporto per vie navigabili interne";

c) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco, incluso il conteggio del-

l'eventuale peso del contenitore. Il contributo può essere erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole".

5 All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "all'articolo 3 della" sono sostituite con la seguente: "alla";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Al fine dello sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario padano veneto nonché ai fini di tutela dell'ambiente e della sicurezza della navigazione, a ciascuna impresa armatoriale che effettua lavori di ammodernamento dell'unità operante regolarmente su un porto fluviale interno, installa a bordo della stessa nuove dotazioni, apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), dispositivi anche di ausilio alle operazioni di carico e scarico della merce o di imbarco e sbarco di persone, o nuovi motori dotati delle più recenti tecnologie per il controllo delle emissioni, è riconosciuto un aiuto fino ad un massimo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi ed in conformità al regolamento UE n. 1407/2013. L'aiuto è altresì riconosciuto alle imprese che effettuano operazioni portuali nei porti fluviali interni, ai fini dell'acquisto o ammodernamento di applicazioni telematiche, di apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), ovvero ai fini dell'ammodernamento delle attrezzature per il carico e lo scarico della merce. Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, l'armatore o l'operatore portuale presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto erogante, specifica istanza corredata da relazione illustrativa indicante l'oggetto dell'intervento da effettuare".

6. Al comma 647, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "servizi marittimi" sono aggiunte le seguenti: "o di navigazione interna";

b) dopo le parole: "48,9 milioni di euro per l'anno 2018." è aggiunto il seguente periodo: "Per il miglioramento e lo sviluppo della catena intermodale di cui al periodo precedente nonché ai fini della crescita della occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, le imprese armatrici della navigazione interna, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 133 del codice della navigazione ed imbarcato su unità navali iscritte nei registri della navigazione interna e adibite al trasporto merci lungo il sistema idroviario padano veneto, nonché lo stesso personale, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge"».

Conseguentemente, a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 10-bis, valutati in euro 1.000.000,00 derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, euro 1.500.000,00 derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, euro

1.500.000,00 derivanti dall'attuazione del comma 5 e euro 700.000,00 derivanti dall'attuazione del comma 6;

all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 245 milioni di euro per l'anno 2018, di 325 milioni di euro per l'anno 2019 e di 325 milioni di euro a decorrere dal 2020».

10.0.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Piano straordinario per la sicurezza ferroviaria)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al Decreto n. 216 del 5 agosto 2016, a decorrere dall'anno 2018, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, nonché per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.

2. A decorrere dall'11 giugno 2018 e successivamente con cadenza annuale, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria invia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti commissioni parlamentari una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento di attuazione degli interventi di cui al comma precedente.

3. Agli oneri del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e-5.

4. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

6. Le maggiori entrate derivante dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 eccedenti la quota parte di cui al comma 1, sono versate al Fondo per

la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

10.0.3

TOSATO, CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENH-NAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3 che segue, stesso articolo.";

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

1-ter. I veicoli indicati al comma precedente sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso";

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. I veicoli di cui ai commi precedenti sono assoggettati, in case di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'Imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 235 milioni di euro per l'anno 2018, di 315 milioni di euro per l'anno 2019 e di 315 milioni di euro a decorrere dal 2020».

10.0.4

RUTA, BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, URAS, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Industria 4.0 per le imprese a reddito agrario)

1. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 21 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in-compensazione; ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo n e Gruppo In, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative con particolare riguardo alla conoscibilità delle risorse finanziarie disponibili, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento dei benefi-

cio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del reddito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 5 e al relativo monitoraggio.

5. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.5

BIANCONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 501, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-bis. È consentito l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo anche attraverso le piattaforme digitali dell'economia della condivisione. Per le spese sostenute per il pagamento delle prestazioni occasionali di cui ai precedenti commi ottenute nell'ambito delle predette piattaforme, all'utilizzatore è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, fino ad un massimo di 2.500 euro. L'agevolazione fiscale di cui al presente comma è riconosciuta, a domanda, nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. L'INPS provvede all'monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma; nel caso in cui, in sede di attuazione, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire dell'agevolazione di cui al presente comma.

20-ter. Al fine di garantire, la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni nelle prestazioni di lavoro occasionale di cui al precedente comma, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita il Ministro dello sviluppo economico, adotta, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto un atto di indirizzo per la formazione di uno schema di convenzione tra l'INPS e i gestori delle predette piattaforme digitali"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro nel 2018 e 10 milioni di euro nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

10.0.6 (testo 2)

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di favorire la ripresa economica dei piccoli esercizi di vicinato, in via sperimentale per il biennio 2018 e 2019, le persone fisiche e le società di persone, esercenti servizi commerciali di prima necessità nei territori dei piccoli comuni, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, possono essere assoggettate ad un'imposta, operata nella forma di cedolare secca, in ragione di un'aliquota del 21%, sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione dell'immobile in cui si svolge l'attività commerciale e le relative pertinenze locate congiuntamente. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020».

b) *alla rubrica aggiungere, infine, le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».*

10.0.7

CONSIGLIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018, 2019 e 2020, per favorire il ricambio generazionale delle micro e piccole imprese a conduzione familiare».

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020".

b) *alla rubrica aggiungere, infine, le seguenti parole: "e del Fondo per interventi strutturali di politica economica"».*

10.0.8

CANDIANI, COMAROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, GASPARRI, VALENTINI, DE PETRIS, GRANAIOLO, RUTA, AUGELLO, IURLARO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il comma 8, dell'articolo 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 è sostituito dal seguente:

"8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenze anteriore al 31 dicembre 2023 è prorogato fino a tale data. Fino alla medesima data alle concessioni in essere si applica il rinnovo automatico annuale con il pagamento dei diritti di istruttoria pari a 16 euro annui per concessione. Nelle more

del complessivo riordine della disciplina in materia di concessioni di commercio su aree pubbliche sono sospese le procedure di selezione pubblica già avviate dalle amministrazioni competenti».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

10.0.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile)

1. Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21), entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, emana un decreto ministeriale per la concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminali ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 e 40 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente alla Tabella B di cui al comma 1 dell'articolo 94, apportare le seguenti modificazioni: «Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 40.000.000.

10.0.10

PEGORER, DE PETRIS, RICCHIUTI, LAI, PUPPATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Agevolazioni per lo sviluppo della mobilità elettrica)

1. Al fine di incentivare la realizzazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche nonché lo sviluppo del mercato sulla mobilità elettrica, alle spese documentate per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica, ivi incluse le spese per acquisto ed installazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici su parti comuni degli edifici condominiali, è applicata una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento degli importi documentati.

2. Ai maggiori oneri derivanti pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziamento dall'articolo 92, comma 1».

10.0.12

PUGLISI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Per l'anno 2018 è istituito il Programma sperimentale di finanziamento alla ricerca applicata sulle città "Innovazione urbana", di seguito denominato "Programma", finalizzato all'individuazione di soluzioni ai problemi urbani basate sulla condivisione delle conoscenze, favorendo la creazione di relazioni permanenti tra il mondo della ricerca, le istituzioni del governo locale, le imprese pubbliche e private e gli altri protagonisti della vita delle città.

2. I progetti di ricerca ammissibili al Programma riguardano lo sviluppo urbano sostenibile nei suoi molteplici aspetti di carattere urbanistico, sociale, economico, ambientale, culturale, istituzionale e finanziario.

3. La domanda di partecipazione al Programma deve essere necessariamente sottoscritta da un Comune con più di 200.000 abitanti o capoluogo di Città metropolitana, oppure da una Città metropolitana, da una Università o Ente pubblico di ricerca, da imprese partecipanti in forma singola o associata. Possono essere *partner* del progetto associazioni del volontariato e del Terzo settore, organizzazioni economiche e sociali, altri

soggetti pubblici e privati. Ciascun progetto può essere finalizzato con un massimo di 50.000 euro.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da approvare entro il 31 gennaio 2018, verranno stabiliti:

a) le modalità di trasmissione delle domande al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica entro il 31 maggio 2018;

b) la costituzione, la composizione e il funzionamento di una commissione giudicatrice dei progetti presentati la quale sarà dotata di una Segreteria tecnica presso il medesimo Ministero;

c) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti contenente anche la descrizione dei loro costi complessivi e dei relativi tempi di attuazione;

d) i criteri per la valutazione dei progetti da parte della Commissione e di formazione della graduatoria, in coerenza con le finalità del Programma, tra i quali l'innovatività, il coinvolgimento dei partner, la misurabilità dei risultati, la trasferibilità, i costi direttamente sostenuti dai soggetti proponenti, l'esistenza di fonti di cofinanziamento;

e) la valutazione dei risultati ottenuti dal Programma ai fini di un suo possibile sviluppo.

5. Per l'anno 2018 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di 1 milione di euro per l'attuazione del Programma sperimentale di ricerca applicata sulle città "Innovazione-Urbana"».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre di 1 milione di euro lo stanziamento della rubrica del «Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 11.

11.1

BOTTICI, AIROLA, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

11.2

GUERRA, RICCHIUTI

Sopprimere l'articolo.

11.0.1

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Nuove disposizioni in materia di crediti deteriorati)

1. Le persone fisiche e giuridiche, debtrici di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, soggetti autorizzati in base alla normativa vigente all'esercizio del credito, comprese le società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e agenzie di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito complessivamente denominati "soggetti autorizzati all'esercizio del credito", le cui posizioni siano classificate a sofferenza nella centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia alla data del 31 dicembre 2016, possono inoltrare, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di transazione stragiudiziale a saldo di quanto dovuto.

2. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito sono tenuti a rispondere per iscritto entro trenta giorni alla richiesta di cui al comma 1, evidenziando il valore contabile dell'esposizione bancaria del richiedente nonché dei relativi accantonamenti registrati nei propri bilanci come credito in sofferenza al 31 dicembre 2016.

3. I debitori di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla risposta dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono proporre una transazione per un valore compreso tra il 50 per cento del credito in sofferenza e l'entità dell'accantonamento relativo alla propria posizione nel bilancio del creditore.

4. I destinatari della richiesta di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare la loro decisione entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta. Le parti possono stabilire un'ulteriore proroga di pari durata per concordare modifiche al contenuto della transazione. L'atto di transazione è esente dalle imposte di bollo e di registro.

5. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito non possono rifiutare la proposta transattiva qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore sia pari o superiore al valore netto di bilancio di ciascuno dei crediti.

6. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione in forma scritta del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stesso detenuto alla data dell'istanza di cui al comma 1 e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al presente comma solo qualora l'atto dispositivo preannunciato dal debitore possa compromettere la sua capacità patrimoniale di

onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato. Il debitore, a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

7. Per tutti i crediti ipotecari classificati a sofferenza alla data del 31 dicembre 2016, per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione di cui al comma 1, il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre 2016.

8. Qualora i soggetti autorizzati all'esercizio del credito non ottemperino all'istanza avanzata dal proprio debitore ai sensi del comma 1, lo facciano in ritardo rispetto al termine ivi indicato; ovvero forniscano un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, sono soggetti alle sanzioni stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.

9. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito che decidono di cedere a terzi un credito classificato a sofferenza di cui all'articolo 1, sia singolarmente che nell'ambito di operazioni di cessione massiva, sono tenuti a comunicare a ciascun debitore il prezzo di cessione concordato con il cessionario per la relativa quota di debito in sofferenza, pena l'invalidità della cessione eventualmente perfezionata nonostante la mancata comunicazione.

10. Il debitore che riceve la comunicazione di cui al comma 9 può proporre al soggetto autorizzato all'esercizio del credito cedente di perfezionare una transazione a saldo e a stralcio da definire entro centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione.

11. Il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non può rifiutare la proposta di transazione se il valore offerto è pari o superiore al prezzo di cessione comunicato ai sensi del comma 9.

12. Qualora la cifra proposta a transazione dal debitore ai sensi del comma 3 sia pari o superiore al valore netto di bilancio del credito come comunicato dal soggetto autorizzato all'esercizio del credito ai sensi del comma 2 e il soggetto stesso la rifiuti, le eventuali perdite aggiuntive, in caso di cessione a terzi dei relativi crediti, non sono fiscalmente deducibili.

13. Qualora il debitore, non rispettando i termini concordati nella transazione, effettui anche uno solo dei pagamenti previsti con un ritardo superiore a centottanta giorni, la transazione perfezionata decade e i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono agire anche giudizialmente per l'intero importo originariamente dovuto.

14. Gli accordi transattivi perfezionati ai sensi dei commi precedenti, se efficacemente rispettati, comportano la relativa esdebitazione del debitore e la conseguente cancellazione dalla centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia della segnalazione a sofferenza del suo nominativo».

11.0.2

COLLINA, TOMASELLI, BERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. I commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificati dall'articolo 3-*quater* del decreto-legge 29112/2016 n. 243 sono sostituiti dai seguenti:

"149. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di emissioni gas ad effetto serra, energia rinnovabile ed efficienza energetica previsti dal 'quadro per il clima e l'energia 2030' della EU, agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, bio gas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato o cesseranno entro il 31 dicembre 2027 di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta è concesso, a scelta dei predetti esercenti, ed in alternativa a qualsiasi altra diversa forma di incentivazione, il diritto di fruire per ulteriori 5 anni di un incentivo sull'energia prodotta; con le modalità e alle condizioni di cui ai commi 150 e 151.

150. L'incentivo sarà erogato dal GSE (Gestore Servizi energetici SpA) con le stesse modalità e sarà di valore pari al 90 per cento di quello riconosciuto allo stesso impianto nel periodo incentivato precedente alla estensione prevista dal comma 149. A tale proposito il GSE, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente norma, pubblica le modalità con cui gli esercenti potranno aderire, entro i successivi 30 giorni, alla opzione riconosciuta al precedente comma, dando poi evidenza scritta agli stessi, entro i successivi ulteriori 30 giorni, della nuova data di termine degli incentivi.

151. L'estensione del periodo incentivato di cui al comma 149 inizia, per ogni singolo impianto, dal giorno successivo in cui cessa il periodo di incentivazione previgente ovvero, se successivo, da primo giorno del mese successivo al mese in cui il GSE rende evidenza scritta ad ogni singolo esercente di impianto della data di termine dell'incentivo di cui al comma 150"».

11.0.3

SANTINI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 11-bis.

(Fondo per il carbon leakage indiretto)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "è riassegnata," sono aggiunte le seguenti: "nella misura del 40 per cento al fondo di cui all'articolo 27, comma 2, e il 60 per cento";

b) al comma 6, la lettera *i-bis*) è soppressa.

2. All'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per il *carbon leakage* indiretto", per il sostegno di settori o di sottosettori considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica n fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 5 e le sue erogazioni sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato ed in particolare alla comunicazione della Commissione (2012/C 158104) "Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas effetto serra dopo il 2012". Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono regolamentate le modalità di gestione del fondo"».

11.0.5

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine della valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio immobiliare, con particolare riferimento alla gestione degli *asset* a destinazione pubblica, e per accelerare la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli immobili detenuti, l'istituto nazionale per l'assicurazione con-

tro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A., ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 175/0012016, sono autorizzati ad acquisire la partecipazione totalitaria di una società già esistente ovvero, eventualmente, a costituire una società per lo svolgimento delle attività di gestione amministrativa e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili da loro gestiti

2. Ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016 l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A. sono inseriti nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari e la società di nuova costituzione ovvero quella di cui è stata acquisita la partecipazione di controllo ex comma 1 è una società *in house* e opera ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e nel rispetto del decreto legislativo n. 50 del 2016».

11.0.6

Mauro Maria MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 5-*novies* dopo le parole: "investono prevalentemente in piccole e medie imprese" sono aggiunte le parole: "e di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129";

b) all'articolo 100-*ter*, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. La sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito è riservata nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob e deve avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio!».

11.0.10

TOMASELLI, ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Stabili organizzazioni SIIQ e imposta sostitutiva
ridotta al 5 per cento)*

1. All'articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento"».

Art. 12.

12.2

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

12.0.1 (testo 3)

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali)

1. Al fine di rafforzare le misure a favore della finanza per la crescita, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 5-novies, dopo le parole: "investono prevalentemente in piccole e medie imprese" sono aggiunte le parole: "e di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129";

b) all'articolo 50-quinquies, al comma 2, sono eliminate le parole: "rappresentativi di capitale";

c) all'articolo 100-ter, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal Codice Civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob e deve avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio".

2. Nell'ambito delle misure dirette alla finanza per la crescita e nel contesto del generale adempimento dei relativi compiti finalizzati alla più ampia tutela a favore dei risparmiatori e degli investitori, a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di rafforzare la vigilanza a tutela dei consumatori, la dotazione della pianta organica della Consob è incrementata fino a 40 unità. Ai relativi oneri si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

3. I soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili, Sezione A, su richiesta possono essere iscritti nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, nella sezione dei consulenti finanziari autonomi, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi. A tal fine l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativa europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti. A tal fine all'articolo 2, comma 30, lettera e), ultimo periodo del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 219 sopprimere le parole: "All'Organismo" e dopo le parole: "28 dicembre 2005, n. 262" aggiungere le parole: "L'attività dell'Organismo, anche nei rapporti con i terzi è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. È in ogni caso esclusa l'applicazione all'organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici"».

12.0.2

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione IRES per le aziende avicole antibiotic free)

1. Al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti avicoli, per il benessere animale e per la tutela

della salute del consumatore, in aggiunta alle detrazioni sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), previste dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si introduce, per gli allevamenti avicoli, una ulteriore detrazione pari al 2 per cento sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione *antibiotic free*). La detrazione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2018 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Art. 13.

13.1

GUERRA, RICCHIUTI

Sopprimere l'articolo.

13.2

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 57, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le particontraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19, coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile e il debitore e il creditore per i quali è stato pronunciato il decreto ingiuntivo di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1 della presente legge.

13.3

CASSINELLI, MANDELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma che precede si applica a tutti i rapporti tributari non esauriti».

13.9

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIÈCE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 20, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Il trattamento tributario di cui al comma 1 si applica anche alle convenzioni di qualsiasi tipo e comunque denominate, nonché agli atti ad esse connessi e consequenziali, stipulati dai Comuni delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano in base alle normative urbanistiche provinciali che abbiano il fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi previsti nei piani urbanistici comunali oppure in piani attuativi anche mediante modifiche degli stessi piani comportanti la previsione di nuove zone edificabili o l'aumento delle capacità edificatorie dei suoli a fronte delle obbligazioni assunte dai privati a favore degli enti pubblici coinvolti.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a tutte le convenzioni e atti per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato"».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dal 2018.

13.11

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2018, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; e successive modificazioni, non trovano applicazione con riferimento agli immobili convenzionati ai sensi della normativa urbanistica vigente per la Provincia di Bolzano, in corso di costruzione o ristrutturazione, sulla base di titolo abilitativo in vigore alla data del 13 dicembre 2014.

1-ter. Ai fini dell'imposta di registro, a decorrere dall'anno 2018, agli immobili convenzionati ai sensi della normativa urbanistica vigente per la Provincia di Bolzano, in corso di costruzione o ristrutturazione, sulla base di titolo abilitativo in vigore alla data del 1° gennaio 2014, si applica, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'aliquota ridotta, purché gli immobili non abbiano i requisiti di case di abitazione di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969.

1-quater. I commi 1-bis e 1-ter si applicano solo sul primo trasferimento della proprietà o dei diritti reali successivo all'ultimazione dell'intervento edilizio».

Conseguentemente, al relativo onere, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11.0.3

DONNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per il processo amministrativo)

1. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e dal decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.199, non è dovuto alcun contributo. Per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per incorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n.241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE

sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale nonché per i ricorsi relativi al diritto di accesso civico connessi all'inadempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai ricorsi proposti a far data dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è autorizzata la spesa di euro 30 milioni a favore del Ministero della giustizia per l'efficienza del processo amministrativo».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 30.000.000:

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

Art. 14.

14.1

RICCHIUTI

Sopprimere l'articolo.

14.2

BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «procedura di ammissione o alla quotazione», inserire le seguenti: «, ovvero ammissione di obbligazioni alla quotazione».

Conseguentemente, allo stesso comma, in fine, sostituire le parole: «per la predetta finalità», con le seguenti: «per la predetta finalità».

14.4

DEL BARBA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di allargare anche alle piccole e medie imprese innovative la possibilità di acquistare le perdite delle *start-up* partecipate, al comma 76 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 132, dopo le parole: "scambio di informazioni" sono inserite le seguenti: "ovvero, in via sperimentale per il solo anno 2018, a condizione che la società cessionaria o la società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, sia una piccola e media impresa innovativa, come definita dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazione dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e che alla data del 1° novembre 2017 risultavano iscritte al Registro delle imprese di cui al comma 8 articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2018».

14.5

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, dopo le parole: "alle imprese alberghiere" sono inserite le seguenti: "nonché alle imprese che gestiscono campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea e altre strutture ricettive all'aria aperta"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la seguente: «245».

14.0.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Fondo patrimonio Italia)

1. Al fine di prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2018, 2019 e 2020, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i limiti di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 4. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione delle banche e dei gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno economico finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, di seguito "istituti di credito" ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 4.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal Fondo, con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.

4. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i

dati identificativi dell'unità immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo base della successiva asta. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte a proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore o il garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi presente comma e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione, senza obbligo di motivazione.

5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 4, il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui comma 1, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.

6. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 4, secondo le modalità di cui al comma 9 del presente articolo, o partecipare alle singole aste giudiziarie secondo le modalità di cui al comma 10 del presente articolo.

7. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri creditori intervenuti.

8. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.

9. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedere all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di Credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva o concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e, all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acquistate a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di cui al comma 4.

10. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto del comma 4 e delle disposizioni vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al comma 8.

11. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate, in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 3. Il Fondo può delegare tali attività a professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici.

12. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al comma 3, dal rischio di perdita della disponibilità dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'Immobile commerciale nel quale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in locazione a canone agevolato le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse.

13. Il Fondo, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3, può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette alla valorizzazione delle unità immobiliari per la realizzazione del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita di cui al presente comma, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita, anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.

14. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 590 milioni di euro per l'anno 2018, 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2019, si

provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

14.0.3

CASTALDI, GIROTTI, NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 14-bis.

(Credito d'imposta per spese per la bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto nei locali pubblici e aperti al pubblico, per la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente)

1. Al fine di dare attuazione agli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori dal rischio amianto, e quindi di insorgenza delle patologie asbesto correlate, di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla direttiva: 477/83/CEE del Consiglio con la bonifica dei siti con presenza di amianto, attraverso la rimozione dei materiali che lo contengono, ai soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che effettuano interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive ubicati nel territorio dello Stato è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo d'imposta successivo a quello di effettivo sostenimento degli oneri. Le spese si considerano sostenute nel periodo d'imposta in cui si verifica

l'effettivo pagamento. Il beneficio si applica alle spese relative agli interventi effettuati con decorrenza dal 1° gennaio 2018, sostenute a partire dalla medesima data e a condizione che gli interventi agevolati siano effettivamente realizzati.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo complessivo annuale di un milione di euro. In caso di necessità e urgenza e per far fronte a calamità naturali e altri eventi eccezionali, che devono essere indicati in un apposito decreto, emanato dal Ministero dell'Economia e Finanza entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si potrà derogare a tale limite.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui avviene il riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi successivi nei quali è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 244, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2001, n. 244. Non si applica il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a 700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014 e non è soggetto alla limitazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

5. La prima quota è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il relativo pagamento delle spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente e sostituisce a quest'ultimo nella medesima posizione. La cessione del credito in esame deve risultare da atto avente data certa e, per essere efficace, deve essere notificata all'Agenzia delle entrate. Non è necessario che l'atto di cessione rivesta la forma dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata; in quanto rileva qualunque fatto che possa essere idoneo a stabilire, con carattere di obiettività, l'anteriorità del documento. Il cessionario, a sua volta, può utilizzare il credito ceduto nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, ossia in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1999. Ai fini della compensazione mediante il

modello F24 è necessario, altresì, che il credito ceduto risulti dalla dichiarazione del soggetto cessionario. Nel contratto di cessione del credito e nella comunicazione di tale cessione all'Agenzia delle entrate deve essere indicato ogni elemento utile per consentire alla messa di verificare il corretto uso. In particolare, deve essere specificato il credito d'imposta cedute con il relativo riferimento normativo, il codice tributo da utilizzare ai fini della compensazione e il periodo d'imposta in cui il credito viene ad esistenza.

7. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

8. L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

9. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e della Finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione, al fine di individuare, oltre agli interventi e alle spese effettivamente agevolabili, le modalità e termini per la concessione del credito d'imposta ai titolari del credito d'impresa, a seguito d'istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la cessione, nonché i casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo poste a protezione della salute dei lavoratori dal rischio amianto con la concreta attuazione della bonifica, ed il riconoscimento di un apposito credito d'imposta utilizzabile in compensazione secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non costituiscono aiuto di Stato. L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

11. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis.

Art. 14-ter.

(Agevolazioni per interventi di bonifica dall'amianto)

1. All'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *i-octies*), dopo le parole: "all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa" sono aggiunte le seguenti: ", alla bonifica dell'amianto";

b) dopo la lettera *i-novies*) è aggiunta la seguente:

"i-decies) le erogazioni liberali a favore di aziende ospedaliere, anche non universitarie, finalizzate alla bonifica dell'amianto. La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

2. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su unità immobiliari residenziali e non residenziali, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 75 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 120.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita da cinque a dieci quote annuali di pari importo, a scelta del contribuente, nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma, realizzati in ciascun anno, consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. La scelta del numero delle rate è irrevocabile e deve essere manifestata nella dichiarazione dei redditi in cui si considera in detrazione la prima rata.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta spettano nella misura dell'80 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 120.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi eseguiti a decorrere dal 1° gennaio 2018, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati; con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-*bis*.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento dell'ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- c) all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

14.0.5

FORNARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Credito d'imposta per le imprese di settore termale)

1. Al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende termali esistenti, è istituito un credito d'imposta pari a 150 per cento delle spese di ristrutturazione in favore delle aziende stesse per gli anni 2018-2020.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di 250.080 euro per ciascun beneficiario e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 5.

3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109; comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. I criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta, finalizzati anche a prevedere il monitoraggio dello stesso credito d'imposta e il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5, nonché le spese ammissibili sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione massima di 5 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2018-2020».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «245 milioni di euro», nonché le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «325 milioni di euro».

14.0.6

PICCOLI, MARIN, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o da fonte solare fotovoltaica)

1. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applica anche nel caso di fruizione della detassazione prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e incentivati con certificati verdi, tariffa onnicomprensiva e tariffa incentivante, entrati in esercizio ai fini del riconoscimento dell'incentivo erogato dal GSE dal 1° gennaio 2009.

2. Per i soli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica incentivati con la tariffa incentivante da parte del GSE ai sensi del d.m. 19 febbraio 2007, del d.m. 6 agosto 2010, del d.m. 5 maggio 2011 e del d.m. 5 luglio 2012 il cumulo con la detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 5 della legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è consentito nei limiti del 20 per cento inteso quale risparmio al costo sostenuto dall'impresa iscritto a bilancio per l'acquisizione del bene agevolato».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «220 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «300 milioni di euro».

14.0.7 (testo 2)

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo l'articolo, inserite il seguente:

«Art. 14-bis.

(Poteri del Gestore dei servizi energetici)

1. Il comma 3 dell'articolo 42, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel caso in cui il GSE accerti che le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, ap-

plica una decurtazione proporzionale della tariffa o dell'incentivo che tenga motivatamente conto della gravità della violazione e delle caratteristiche dell'impianto, sino al rigetto dell'istanza ovvero alla decadenza degli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. I controlli sono definitivi e non possono essere ripetuti per duplicare verifiche già effettuate. La misura della decurtazione è ridotta qualora le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo. Il Ministero dello Sviluppo economico aggiorna l'elenco delle violazioni rilevanti contenuto nel decreto ministeriale 31 gennaio 2014 individuando, per ogni tipologia di violazione, il minimo e il massimo della sanzione applicabile"».

14.0.13

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Fondo Centrale di Garanzia)

1. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "l'importo massimo garantito dal Fondo per singola Impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti".

2. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di euro 3.5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia di cui al presente comma.

3. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della

disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte dei pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

14.0.15

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 173, del 30 aprile 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alla controgaranzia a prima richiesta a valere su fondi propri prestata dalle società finanziarie di cui all'articolo 24, del decreto legislativo n. 114, del 31 marzo 1998, a favore dei confidi operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca"».

14.0.17

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Sostegno agli investimenti delle PMI)

1. Alla costituzione di fondi interconsortili di garanzia da parte delle società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è destinato un ammontare pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, finalizzati alla crescita dimensionale d'impresa, alla digitalizzazione dei processi operativi aziendali, all'incremento della produttività e dell'occupazione. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che non risultano impegnate alla data del 30 giugno 2018. Tali disponibilità, qualora insufficienti, possono essere in-

crementate a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, stabilisce criteri e modalità per l'assegnazione di tali risorse».

14.0.18

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incremento dotazione del fondo di garanzia per le PMI sezione speciale autotrasporto)

1. Gli incrementi della dotazione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recati dall'articolo 9 del D.L. 148/2017, sono destinati, nella misura del 5%, a sostenere l'operatività della sezione speciale per l'autotrasporto, istituita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009».

14.0.19

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incremento dotazione del fondo di garanzia per le PMI sezione speciale autotrasporto)

1. Gli incrementi della dotazione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recati dall'articolo 9 del D.L. 148/2017, sono destinati, nella misura del 5%, a sostenere l'operatività della sezione speciale per l'autotrasporto, istituita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009».

14.0.20

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, PANIZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

*(Incremento dotazione del fondo di garanzia per le PMI
sezione speciale autotrasporto)*

1. Gli incrementi della dotazione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recati dall'articolo 9 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono destinati, nella misura del 5 per cento, a sostenere l'operatività della sezione speciale per l'autotrasporto, istituita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009».

14.0.21

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

*(Incremento dotazione del fondo di garanzia per le PMI sezione speciale
autotrasporto)*

1. Gli incrementi della dotazione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recati dall'articolo 9 del D.L. 148/2017, sono destinati, nella misura del 5%, a sostenere l'operatività della sezione Speciale per l'utotrasporto, istituita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009».

14.0.26

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)

1. Al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche al contrasto all'evasione fiscale, a decorrere dal 2018, per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, non è applicato alcun onere relativo all'utilizzo e alla gestione.

2. Gli oneri di cui al comma precedente sono comprensive delle commissioni relative alle transazioni elettroniche effettuate e dei costi di noleggio degli apparecchi utilizzati dai prestatori di servizi di pagamento di cui al comma 1 che sono sostenute interamente dai prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Al comma 4-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono soppresse le seguenti parole: "di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché".

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

14.0.27

CONSIGLIO, ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)

1. Al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche al contrasto all'evasione fiscale, a decorrere dal 2018, per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di carburanti per motori, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, non è applicato alcun onere relativo all'utilizzo e alla gestione.

2. Gli oneri di cui al comma precedente sono comprensive delle commissioni relative alle transazioni elettroniche effettuate e dei costi di noleggio degli apparecchi utilizzati dai prestatori di servizi di pagamento di cui al comma 1 che sono sostenute interamente dai prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quello stabilito nel presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Al comma 4-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono soppresse le seguenti parole: "di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché".

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

14.0.31

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Per gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislative 10 febbraio 1996, n. 103, le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 13 per cento.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 195 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

14.0.32

TOMASELLI, ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni sull'incarico di esperto indipendente)

1. All'articolo 39, comma *d*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Gli esperti indipendenti, le società da essi controllate, collegate o soggette a comune controllo, le società controllanti, gli amministratori e i dipendenti, si astengono dallo svolgimento di incarichi di valutazione e non estimativi nei confronti del gestore, delle società da esso controllate o che lo controllano, nonché delle società e dei gestori sottoposti a comune controllo qualora i corrispettivi ricevuti da questi ultimi superino il dieci per cento del totale complessivo dei ricavi dell'ultimo esercizio chiuso. Tale circostanza costituisce causa di revoca dell'incarico. Per incarichi non estimativi si intendono le attività di:

I) verifica e consulenza non direttamente connesse a valutazioni immobiliari;

- II) amministrazione di immobili;
- III) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- IV) progettazione, sviluppo e ristrutturazione immobiliare;
- V) intermediazione immobiliare.

L'incarico di valutazione non può avere durata superiore a un triennio e può essere rinnovato o nuovamente conferito una sola volta».

Art. 15.

15.0.1

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Abolizione della Tobin tax)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sopprimere i commi da 491 a 499.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede riduzione pari al 40 per cento dei finanziamenti di parte corrente, ad esclusione di quelli riferibili a fattori di spesa per oneri inderogabili disposti alla sezione seconda della presente legge ai sensi dell'articolo 21, comma 12-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Art. 16.

016.1

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese)

1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione, alla messa in sicurezza del territorio e al rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/o produttivo, ad investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, ad investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per sostenere l'occupazione femminile, la nascita di *start-up* e l'avvio di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, denominato "Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese" di seguito denominato "Fondo".

2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente con il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, del la voto e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma triennale di interventi è riservata ai territori del Mezzogiorno.

4. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Piano i cui oneri non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro annui;

b) definizione di un programma triennale di interventi che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinate ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici, alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al sostegno dell'occupazione femminile, della nascita di start up e di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo che si orientino e prioritariamente:

1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;

3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che consentano di ottimizzare i consumi;

5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;

- d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
- e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
- f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
- g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
- h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
- i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani;
- j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

5. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 3 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

6. Entro il limite massimo di 16.000 milioni di euro per l'anno 2018, di 17.000 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18.000 milioni di euro per l'anno 2020, al Fondo di cui al comma 1 affluiscono i risparmi e le maggiori entrate, opportunamente accertati, rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 20 del presente articolo nonché dai risparmi o dalle maggiori entrate derivanti dalla soppressione degli articoli 5 e 12 della presente legge e dal riversamento al predetto Fondo degli accantonamenti per l'anno 2018 delle Tabelle A e B di cui all'articolo 94. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano nei limiti delle risorse del Fondo stesso.

7. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate quota parte delle risorse del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dall'articolo 95 della presente legge, pari a 3.040 milioni di euro per l'anno 2018, 4.440 milioni di euro per l'anno 2019 e 5.500 milioni di euro per l'anno 2020.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

9. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che corrispondono a altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di

servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

10. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-*bis*, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al comma 9.

12. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.

13. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

14. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

15. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.

16. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: "Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria";

2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato," sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";

3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre del-

l'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

b) al comma 492 le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" sono soppresse, le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione;

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

18. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1° gennaio 2018:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro; 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

19. Le lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

20. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

"*a)* al comma 639 le parole: a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato

immobiliare istituito presso l'agenzia dei Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) il comma 669 è sostituito dal seguente:

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabile ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400,000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

"*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente:

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria';

b-ter) al comma 674 le parole: o detentori' sono soppresse;

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

"*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare";

21. Le maggiori entrate realizzate nel triennio 2018-2020 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno al fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente gli articoli 5 e 12 sono soppressi, e alle Tabelle A e B di cui all'articolo 94 gli accantonamenti relativi all'anno 2018 sono soppressi.

16.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *nella rubrica sopprimere la parola: «giovanile»;*
- b) *al comma 1, sopprimere la parola: «giovanile»;*
- c) *sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente:*

«L'esonero spetta se il 50 per cento delle assunzioni è riservata ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e 50 per cento delle assunzioni sia riservato ai soggetti che alla medesima data abbiano superato il trentesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei sei mesi precedenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4».

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel limite di spesa di 314 milioni di euro per l'anno 2018, di 900 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.350 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, stabilisce con proprio decreto le modalità attuative dei commi da 1 a 3».

16.4 (testo 2)

GUERRA, DE PETRIS, GATTI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, FORNARO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, SONEGO

All'articolo, sostituire ovunque ricorrano le parole: «tempo indeterminato» con le seguenti: «tempo pieno e indeterminato».

16.5

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «del 50 per cento», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro»;*
- b) *al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua,»;*

c) al comma 9, alinea, sostituire le parole da: «è elevato», fino a: «base annua e», con le seguenti: «è riconosciuto, fermo restando».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;*
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".*

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare." ;*
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";*
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".*

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

All'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

16.6

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «del 50 per cento», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro»;

b) al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua,»;

c) al comma 9, alinea, sostituire le parole da: «è elevato», fino a: «base annua e», con le seguenti: «è riconosciuto, fermo restando».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.» ;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

16.10

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 2, dopo le parole: «non abbiano compiuto il trentesimo anno di età» inserire le seguenti: «e soggetti di età superiore ai trent'anni purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Imposta di bollo money transfer)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale; ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

16.13

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «trentesimo anno di età,» aggiungere le seguenti: «ovvero a soggetti di età superiore ai tren-

t'anni purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69, le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017»;

*b) all'articolo 94, alla tabella A, ivi richiamata, alla voce: *Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

16.14 (testo 2)

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, SPILABOTTE

Al comma 2, dopo le parole: «o con altro datore di lavoro seguenti» inserire le seguenti: «nei sei mesi precedenti».

Conseguentemente:

a) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «210 milioni di euro per l'anno 2018 e di 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

b) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000;

2019: – 60.000.000;

2020: – 70.000.000.

16.15

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'esonero spetta anche ai datori di lavoro che assumono lavoratori, indipendentemente dal requisito anagrafico, con almeno 3 figli a carico e si trovino in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi.».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "Sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'impasta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017»;

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000;

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

16.16

GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'esonero spetta anche ai datori di lavoro che assumono lavoratori, indipendentemente dal requisito anagrafico, con almeno 3 figli a carico e si trovino in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 50.000.000;

2019: - 50.000.000;

2020: - 30.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro».

16.17

DI BIAGIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'esonero di cui al comma 1 spetta anche ai datori di lavoro che assumono, indipendentemente dal requisito anagrafico, lavoratori con almeno 3 figli a carico e in situazione di disoccupazione da almeno 6 mesi».

16.18

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'esonero spetta anche ai datori di lavoro che assumono lavoratori, indipendentemente dal requisito anagrafico, con almeno 3 figli a carico e si trovino in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi».

16.19

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con riferimento alle assunzioni antecedenti al 31 dicembre 2018 è riconosciuto l'esonero contributivo nella misura del 50 per cento sulla trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato a prescindere dalla data anagrafica. Per i contratti di apprendistato antecedenti al 31 dicembre 2018 l'esonero è riconosciuto nella misura del 35 per cento sul rinnovo a tempo indeterminato».

Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Imposta di bollo money transfer)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari; le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi

membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

16.20

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Con riferimento alle assunzioni antecedenti al 31 dicembre 2018 è riconosciuto l'esonero contributivo nella misura del 50 per cento sulla trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato a prescindere dalla data anagrafica.

2-ter. Riguardo ai contratti di apprendistato antecedenti al 31 dicembre 2018 è riconosciuto un esonero del 35 per cento sul rinnovo a tempo indeterminato».

Conseguentemente:

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000:
2019: – 150.000.000;
2020: – 150.000.000.

16.23

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI

Al comma 3, sostituire le parole: «in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età» con le seguenti: «senza limiti di età».

Conseguentemente, alla Tabella A ridurre tutti gli importi fatta eccezione per la rubrica del «Ministero degli affari esteri», del 90 per cento.

Sopprimere l'articolo 92.

16.25

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con riferimento alle assunzioni effettuate entro la data del 31 dicembre 2018, l'esonero è previsto per la metà degli assunti in azienda, con la fascia di età indicata nel presente disegno di legge».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017»;

b) *all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;
2019: – 150.000.000;
2020: – 150.000.000.

16.29

GATTI, GUERRA, RICCHIUTI

Al comma 5, dopo le parole: «per giustificato motivo oggettivo» aggiungere le seguenti: «, soggettivo e per giusta causa».

Conseguentemente, al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «per giustificato motivo oggettivo» aggiungere le seguenti: «, soggettivo e per giusta causa»;

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La previsione di cui al presente comma si applica anche nel caso di licenziamenti collettivi».

16.30 (testo 2)

D'ADDA, PARENTE, ANGIONI, FAVERO, SPILABOTTE

Al comma 5, sostituire le parole: «nella medesima unità produttiva» con le seguenti: «di lavoratori con le medesime mansioni».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui».

16.32

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 6, sostituire le parole: «nei sei mesi successivi» con le seguenti: «nei trentasei mesi successivi».

16.33

GATTI, GUERRA, RICCHIUTI, FORNARO, PEGORER, BATTISTA, BUBBICO,

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per il datore di lavoro che licenzia il lavoratore assunto nei termini e con l'incentivo di cui, al comma 1 nei tre anni successivi a quello in cui ha utilizzato il beneficio, è prevista una sanzione pari ad un importo di 3.000 euro su base annua, riparametrata su base mensile

e applicata per ogni mese fino al raggiungimento del periodo dei 36 mesi successivi alla fruizione del beneficio».

16.34

DE PETRIS, GUERRA, BAROZZINO, RICCHIUTI, PETRAGLIA, FORNARO, CERVELLINI, PEGORER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei dodici mesi successivi alla scadenza del periodo di fruizione dell'esonero, comporta il recupero del beneficio già fruito».

16.35

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Imposta di bollo money transfer)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, al trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

16.36

ARRIGONI, COMAROLI, DIVINA, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato 100 milioni di euro per l'anno 2019, di 38 milioni di euro a decorrere dal 2020».

16.37

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 7 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «venti-quattro mesi».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «184 milioni».

16.38

VICARI

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni, pari a 146 milioni di euro nel 2019 e a 292 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

16.39

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, PANIZZA

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della precedente disposizione, pari a 146 milioni di euro per l'anno 2019 e per 292 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.40

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 146 milioni di euro nel 2019 e per 292 milioni a partire dal 2020.

16.45

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. L'esonero di cui al presente articolo è riconosciuto ai datori di lavoro agricolo anche in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno per tre annualità consecutive».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

16.46

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. L'esonero di cui al presente articolo riconosciuto ai datori di lavoro agricolo anche in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno per tre annualità consecutive».

*Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

16.47

PETRAGLIA, BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Si istituisce un Fondo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il finanziamento di laboratori per la formazione all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica utile all'occupabilità dei giovani che non abbiano compiuto i trenta anni di età con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 16 milioni di euro per l'anno 2019, a 65 milioni di euro per l'anno 2020, a 94 milioni di euro per l'anno 2021, a 122 milioni di euro per l'anno 2022 e pari a 131 milioni di euro per l'anno 2023».

16.48

FRAVEZZI, LANIECE, BERGER, PANIZZA

Al comma 9 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,» *aggiungere le seguenti:* «ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante,»;

b) *alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2015, nonché nei casi di prosecuzione del contratto, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000;

2019:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000;

2020:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

16.59 (testo 2)

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 9, apportare seguenti modificazioni:

a) *alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio» con le seguenti: «a sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio».*

b) *alla lettera a), sostituire le parole: «studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro» con le seguenti: «soggetti in numero pari al massimo al numero di studenti ospitati in percorsi di alternanza scuola lavoro nell'anno scolastico in corso purché abbiano svolto»;*

c) *aggiungere la seguente:*

«b-bis) giovani che abbiano svolto periodi di apprendistato di ricerca entro sei mesi dalla conclusione del progetto di ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fine a fine, con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020».

16.61 (testo 2)

BIGNAMI

Al comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per rendere facoltativo l'obbligo alternanza scuola lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che convivono con una persona riconosciuta invalida al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Le previsioni di cui alla lettera a) non operano nei confronti

degli studenti di cui al precedente periodo, indipendentemente dall'esercizio della facoltà loro riconosciuta dal decreto di cui al precedente periodo».

16.65

SANTINI, TOMASELLI

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. In caso di prosecuzione a tempo indeterminato di uno dei rapporti di apprendistato indicati dal comma 9, lettera *b*), se il giovane assunto ha svolto anche attività di alternanza con le modalità di cui al comma 9, lettera *a*) presso il medesimo datore di lavoro, l'esonero di cui al comma 9 è elevato a 6.000 euro su base annua. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 31. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, stimate in 6,8 milioni di euro per il 2018, 20,3 milioni di euro per il 2019 e 33,8 milioni di euro per il 2020, sono destinate al finanziamento di misure per l'incentivazione dell'occupazione giovanile. A tal fine, le predette risorse sono versate all'entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

16.67

PEZZOPANE, TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, SCALIA, VALDINOSI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. L'esonero di cui al comma 1 si applica alle imprese di call center che siano in possesso della certificazione di qualità, finalizzata ad attestare la sussistenza di specifici requisiti di qualità ed in particolare:

a) il regolare adempimento di tutti gli obblighi contributivi, fiscali e assicurativi connessi, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), relativo al personale impiegato nei servizi di *contact center*, e comunque secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

b) l'integrale rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore adottati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

c) l'utilizzo di personale qualificato, debitamente formato e aggiornata, in relazione agli specifici servizi richiesti dai committenti.

Ai fini del rilascio della certificazione è costituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un "Osservatorio nazionale permanente per il settore dei *call center*", di seguito denominato "Osservatorio".

L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) monitorare l'evoluzione normativa, economica e occupazionale, nazionale ed europea, nonché l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di *call center*;

b) analizzare le problematiche complessive che investono il settore e coordinare gli eventuali tavoli tecnico istituzionali attivati sui singoli aspetti, al fine di individuare specifiche misure di sostegno di politica industriale e fiscale nonché le aree prioritarie di intervento, anche legislativo, con particolare riferimento alla disciplina in materia di registro pubblico delle opposizioni, di cui all'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178;

c) emanare linee guida generali per l'adozione di corretti, trasparenti ed efficaci modelli di organizzazione, gestione e controllo dei servizi di *contact center*, nonché per la formulazione di eventuali accordi, intese e protocolli tra i committenti e le imprese di *call center*;

d) predisporre, nel rispetto della normativa in materia di consumo e di protezione dei dati personali, un apposito codice etico di condotta che le imprese di *call center* devono obbligatoriamente adottare e rispettare nell'erogazione dei servizi di *contact center* nonché nei rapporti con i committenti, con i consumatori e con i terzi, individuando altresì le sanzioni in caso di inosservanza;

e) attivare un tavolo tecnico di coordinamento finalizzato al monitoraggio e alla gestione di eventuali crisi aziendali garantendo soluzioni strutturali concordate, attraverso procedure di consultazione ai sensi della normativa vigente e secondo quanto definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento;

f) elaborare un programma annuale di interventi specifici finalizzati a incentivare l'occupazione e a sostenere le spese per la ricerca, l'innovazione e il processo di digitalizzazione nel settore dei *call center*;

g) promuovere ogni opportuna iniziativa a sostegno del settore, anche attraverso attività coordinate di formazione qualificazione e aggiornamento destinate agli operatori.

Nell'espletamento dei compiti di cui al presente comma, l'Osservatorio si avvale della collaborazione delle associazioni nazionali di categoria, anche recependo esperienze e azioni già avviate o realizzate per gli aspetti connessi alle sue competenze.

Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, disciplina la composizione, la durata, l'organizzazione e il funzio-

namento dell'Osservatorio, prevedendo che esso sia composto, in misura paritetica, da rappresentanti designati rispettivamente:

- a) dai Ministeri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;
- b) dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- c) dalle associazioni e dalle organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- d) dalle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità nazionale anticorruzione nonché di altri enti e istituzioni pubblici o privati.

L'Osservatorio, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo, in alcun caso, alla corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. Nell'ambito dell'Osservatorio di cui al presente, comma, è costituito un Organismo nazionale di controllo e di certificazione, di seguito denominato "organismo", volte ad accreditare le imprese abilitate al rilascio della certificazione di qualità, sulla base di determinati requisiti individuati con apposito regolamento. Il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto ministeriale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina la composizione, la durata, l'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo, prevedendo, in particolare, che esso sia composto altresì dai rappresentanti delle associazioni di imprese di *call center* e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché dai rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali e dai rappresentanti della committenza.

Le imprese accreditate ai sensi del presente comma rilasciano la certificazione alle imprese di *call center* che siano in possesso di specifici requisiti, individuati con il regolamento di cui al presente comma volti a garantire standard adeguati e omogenei dei servizi da erogare, anche in coerenza con la normativa europea e nel rispetto dei principi generali di cui al primo capoverso del presente comma. L'Organismo effettua controlli periodici sulla sussistenza e permanenza dei requisiti di qualità di cui al presente comma e, in caso di inosservanza, irroga le sanzioni previste dal regolamento ministeriale».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro».

16.70

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al medesimo fine di cui al comma 1 ed al conseguente fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo, all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"».

16.72

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti:

«12-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per i contratti di apprendistato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

12-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis. pari a 25 milioni di euro per l'anno 2017, 76 milioni di euro per l'anno 2018 e 245 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

16.74

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinati annualmente a decorrere dall'anno 2018, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 30 milioni di euro per la copertura dei costi di tutoraggio aziendale nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore».

Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Imposta di bollo money transfer)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

16.75

ARRIGONI, COMAROLI, DIVINA, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinati annualmente a decorrere dall'anno 2018, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro 60 giorni dall'entra in vigore della presente legge, 30 milioni di euro per la copertura dei costi di tutoraggio aziendale nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 220 milioni di euro per ranno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020».

16.77

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Sono destinati annualmente, a decorrere dall'anno 2018, secondo le modalità da stabilire con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 30 milioni di euro per la copertura dei costi di tutoraggio aziendale nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementate dall'articolo 92 della presente legge».

16.79

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al comma 6, sopprimere le seguenti parole: "Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e,"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la parola: «240».

16.80

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, PANIZZA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28

gennaio 2009, n. 2, sono destinati attualmente a decorrere dall'anno 2018, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 30 milioni di euro per la copertura dei costi di tutoraggio aziendale nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore».

Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della precedente disposizione, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.500

SCAVONE, COMPAGNONE, BARANI, MILO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-ter. In tutti i casi di cessazione o sospensione dal servizio, gli iscritti che abbiano attivato la procedura di riscatto per la laurea e la specializzazione professionale o altri periodi di formazione specificamente riconosciuti dalla legge, che abbiano interrotto i versamenti previsti dal piano di ammortamento possono, anche in assenza di formale dichiarazione di interruzione, estinguere debito scaturente dai ratei non versati in un'unica soluzione e riprendere i versamenti previsti dal piano di ammortamento iniziale, gravati dagli interessi previsti, relativi ai periodi di mancato versamento.

16.0.1

STEFANI, TOSATO, DIVINA, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il comma 308, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

"308. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e favorire le transizioni occupazionali dei giovani, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal

1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando la quota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. Tale esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione ovvero di prosecuzione del contratto di apprendistato, al termine del periodo formativo, l'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo in determinato, secondo quanto stabilito al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studi; studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro: *a)* pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107; *b)* pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto annualmente per le attività di alternanza, ovvero di stage aziendale previsti dai percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale che non rientrino nella sperimentazione di cui all'Accordo Stato Regioni del 24 settembre 2015, all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; *c)* pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008; *d)* pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari, l'esonero si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione o di ricerca, della durata minima di sei mesi. Obiettivo dell'intervento garantire, l'accesso all'esonero contributivo strutturale alle imprese che assumano giovani che abbiano svolto percorsi di alternanza o apprendistato integrati nell'ambito di percorsi scolastici ovvero di formazione e istruzione professionale anche di competenza regionale. L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione ex articolo 43 comma 9 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nei casi di prosecuzione del contratto di apprendistato, al termine del periodo formativo in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze"».

Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante::

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018; al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».

16.0.2

STEFANI, ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il comma 308, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

«308. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e favorire le transizioni occupazionali dei giovani, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando. L'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annuale esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione ovvero di prosecuzione del contratto di apprendistato, al termine del periodo formativo. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro:

a) pari almeno al 30 per cento del monte ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

b) pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto annualmente per le attività di alternanza ovvero di stage aziendale previsti dai percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale che non rientrino nella sperimentazione di cui all'Accordo Stato Regioni del 24 settembre 2015; all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

c) pari almeno al 30 per cento del monte ore previste per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008;

d) pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari l'esonero si applica. Inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica del diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione la tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione o di ricerca, della durata minima di sei mesi. Obiettivo dell'intervento garantire l'accesso all'esonero contributivo strutturale alle imprese che assumano giovani che abbiano svolto percorsi di alternanza o apprendistato integrati nell'ambito di percorsi scolastici ovvero di formazione e istruzione professionale anche di competenza regionale. L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione ex articolo 43 comma 9 del d.lgs 15 giugno 2015, n. 81 e nei casi di prosecuzione del contratto di apprendistato, al termine del periodo formativo in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del

presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze"».

16.0.5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato nelle micro imprese)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo pari a 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e di 99 milioni nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Imposta di bollo money transfer)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

16.0.6

ARRIGONI, COMAROLI, DIVINA, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato nelle micro imprese)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo pari a 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e 99 milioni nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per Interventi strutturali di politica economica, di cui 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 301 è ridotto di 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e di 99 milioni nel 2020;

b) alla rubrica aggiungere, infine, le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».

16.0.7

VICARI, CONTE, DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato nelle micro imprese)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773 quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 29 e per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e di 99 milioni nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

16.0.8

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato nelle micro imprese)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della precedente disposizione, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2018, 35 milioni di euro per l'anno 2019 e per 99 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.0.17

GUERRA, DE PETRIS, GATTI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, FORNARO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GOTOR, GRANAIOLO, LO MORO, MIGLIAVACCA, SONEGO, BERTUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Tirocini)

1. All'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 35 è aggiunto il seguente:

"35-*bis*. In ogni caso al fine di limitare l'abuso nell'utilizzo dell'istituto del tirocinio, è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 qualora non venga rispettata la sua finalità formativa, nonché il divieto di sostituzione dei lavoratori con contratti a termine e del personale nei periodi di malattia, maternità o ferie"».

16.0.18

Mario MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Finanziamento a regime del "sistema duale")

1. A decorrere dall'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, all'estensione degli incentivi di cui all'ar-

articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;

2. All'articolo 32, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a titolo sperimentale" e le parole: "e fino al 31 dicembre 2016" sono soppresse;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: "a titolo sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2018" e le parole: "sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015, di 27 milioni di euro per l'anno 2016 e di 27 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "sono incrementate di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente nell'ambito delle risorse di cui ai sensi dell'articolo 68, comma 4, lettera *a*), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni una quota non inferiore al 75 per cento alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore";

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 5 milioni di euro annui, e dal comma 3, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede quanto a 32,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 68 comma 4 lettera *a* della legge 17 maggio 1999, n. 144 e quanto a 32,5 milioni di euro con le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)";

d) al comma 8, primo periodo, le parole: "Per gli anni 2016 e 2017," e ", in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio", sono soppresse; al secondo periodo le parole: "per ciascuno degli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole: "A decorrere dall'anno 2018"; le lettere *a*), *b*) e *c*) sono sostituite dal seguente periodo: "Ai relativi oneri si provvede a decorrere dall'anno 2018, quanto a 2,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 68 comma 4 lettera *A* della legge 17 maggio 1999, n. 144 e quanto a 2,5 milioni di euro con le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)"».

16.0.19

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Finanziamento del sistema duale)

1. A decorrere dall'anno 2018 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati:

a) all'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; a tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018; conseguentemente, all'articolo 32, comma 1 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, le parole: "a titolo sperimentale" e le parole: "fino al 31 dicembre 2016" sono soppresse; al comma 3, primo periodo, le parole: "a titolo sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2018" e le parole: "sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015, di 27 milioni di euro per l'anno 2016 e di 27 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "sono incrementate di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018"; al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera *a*), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni una quota non inferiore al 75 per cento alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore";

b) al comma 6 è aggiunto il comma *6-bis*:

"Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 5 milioni di euro annui, e dal comma 3, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede quanto a 32,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 68 comma 4 lettera *a* della legge 17 maggio 1999, n. 144 e quanto a 32,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

c) al comma 8, primo periodo, le parole: "Per gli anni 2016 e 2017," e ", in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio," sono soppresse; al secondo periodo le parole: "per ciascuno degli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole a decorrere dall'anno 2018"; le lettere *a*), *b*) e *c*) sono sostituite da: "Ai relativi oneri si provvede a decorrere dall'anno 2018, quanto a 2,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 68 comma 4 lettera *a* della legge 17 maggio 1999, n. 144 e quanto a 2,5

milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

16.0.21

LIUZZI, Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)

1. Al fine di garantire in via immediata l'efficacia ed il buon andamento dell'azione amministrativa in ambito fiscale attraverso il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria e la salvaguardia delle professionalità esistenti, corrispondendo in tal modo anche alla necessità di urgente adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato; funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuata a totale invarianza finanziaria nei limiti delle risorse disponibili correlate alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base del criterio della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

16.0.22

ORRÙ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)

1. Al fine di garantire in via immediata l'efficacia ed il buon andamento dell'azione amministrativa in ambito fiscale attraverso il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria e la salvaguardia delle professionalità esistenti, corrispondendo in tal modo anche alla necessità di urgente adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determi-

nato, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria nei limiti delle risorse disponibili correlate alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base del criterio della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

16.0.23

PAGLIARI, COLLINA, CARDINALI, COCIANCICH, MARAN, MIRABELLI, RUSSO, MAURO MARIA MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sui benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:

"1-ter. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1-bis, ai quadri apicali dipendenti privati è consentito di accedere alla qualifica superiore, ovvero alla qualifica di dirigente. Il suddetto beneficio è riconosciuto con decorrenza economica dal 1° settembre 2004, se pensionati al 26 agosto 2004, ovvero dalla data del pensionamento; se successiva. Il conseguente riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza e non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il beneficio dell'incremento del 7,5 per cento si applica anche alla pensione e all'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente di cui al comma 1 e all'aumento figurativo di cui al comma 1 dell'articolo 3, della presente legge, in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico o i figli siano nati successivamente al medesimo evento, nonché, in mancanza di coniuge o di figli, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita ovvero deceduti includendo quelli defunti alla data del 26 agosto 2004, con invalidità non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1";

b) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3-*bis*, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La presente disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'invalido sia deceduto prima del 1° gennaio 2014 ovvero qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta del beneficio dopo la morte dell'invalido, con decorrenza economica dal 1° gennaio 2014»;

2) al comma 3-*ter*, sono abrogate le parole: "o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento";

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 1° gennaio 2014";

c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espresse in una percentuale unica inclusiva del danno biologico e morale ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di intercorso aggravamento le percentuali di invalidità già accertate devono essere rivalutate seguendo il medesimo criterio. La percentuale unica in ogni caso non può superare la misura del cento per cento.

1-*bis*. Le valutazioni e rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, ivi incluse le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti prima e dopo il 26 agosto 2004, sono espresse in una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, comprensiva anche del danno biologico e morale secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009.

1-*ter*. Le domande di revisione per intervenuto aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate in ogni tempo, senza limiti e senza alcuna preclusione";

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. – A decorrere dal 26 agosto 2004, ai trattamenti pensionistici diretti spettanti alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai familiari di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché ai trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità spettanti agli stessi soggetti è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alla suddetta rivalutazione si aggiunge un incremento annuale percentuale pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La sommatoria dei due valori percentuali determina l'incremento per centuale complessivo annuo da applicarsi alla misura della pensione dell'anno precedente"».

Consequentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 12.000.000;

2019: – 12.000.000;

2020: – 12.000.000.

16.0.24

FABBRI, RUSSO, AMATI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Rivalutazione annuale rendite INAIL)

1. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del Testo Unico infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su determina del Presidente dell'INAIL».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

16.0.25

PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Ulteriore incentivo all'occupazione nel Mezzogiorno)

1. Al termine del periodo di trentasei mesi di cui al comma 1 dell'articolo 16, nel caso il datore di lavoro operi, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, una nuova assunzione di personale a tempo indeterminato in soprannumero rispetto alla media occupazionale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato nei trentasei mesi precedenti tale assunzione, l'esonero di cui al medesimo articolo 16 è riconosciuto per ulteriori dodici mesi nella misura del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo

di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-*bis*.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento"

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

16.0.27

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure a favore delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: "5000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro";

b) al comma 7, dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente: "*d-bis*) per attività a favore delle famiglie della comunità".

c) al comma 13, sono soppresse le parole: "o saltuarie di ridotta entità".

d) al comma 14 è abrogata la lettera a)».

16.0.28

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Incentivo strutturale all'occupazione di genitori con più di tre figli)

1. In osservanza degli articoli 1, 31, 35 e 37 della Costituzione, nell'intento di eliminare le discriminazioni sociali ed economiche a cui sono soggette le famiglie con figli ed affinché possano adempiere al loro prezioso ruolo educativo e procreativo mediante un libero accesso e/o reintegro nel mondo del lavoro, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 10 gennaio 2018, assumono genitori con almeno 4 figli a carico e si tro-

vino in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi, è riconosciuto, per un periodo massima di trentasei mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP-2.000.000;

CS-2.600.000;

2019:

CP-1.500.000;

CS-1.500.000;

2020:

CP-1.500.000;

CS-1.500.000.

16.0.29

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Applicazione del regime speciale di tassazione in favore di lavoratori rimpatriati che intraprendono attività di lavoro autonomo)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 159 è sostituito dal seguente:

"159. Le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione del comma 150, per il quale vige la disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e successive modificazioni"».

16.0.30

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Contribuzione figurativa a favore degli obiettori totali)

1. Il riconoscimento dell'accredito figurativo, a fitti pensionistici, per i periodi di servizio militare obbligatorio prestato nelle Forze Armate Italiane e quelli ad esso equiparati, di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153 si applica, a domanda dell'interessato, anche agli obiettori di coscienza condannati a periodi di detenzione in ragione della loro obiezione.

2. Ai maggiori oneri previdenziali derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2018 delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1, della presente legge».

16.0.33

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 2002, n. 73, al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) nel rispetto delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego, da parte del datore di lavoro privato, di lavoratori subordinati oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, ed in assenza di preventiva pattuizione tra le parti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:

1) da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 per ciascun lavoratore, in caso di impiego del lavoratore oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, sino a trenta giorni di effettivo lavoro;

2) da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00 per ciascun lavoratore, in caso di impiego del lavoratore oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, da trentuno sino a novanta giorni di effettivo lavoro;

3) da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 per ciascun lavoratore, in caso di impiego del lavoratore oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, oltre novanta giorni di effettivo lavoro".

Al successivo comma 3-*quinqüies* del medesimo articolo aggiungere il seguente periodo: "In ogni caso di violazione amministrativa di cui al comma 3 del presente articolo, sempre ferme restando le violazioni già previste dalla normativa in vigore, il datore di lavoro privato è altresì punito con la pena dell'arresto fino a ventiquattro mesi e dell'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00, ove i lavoratori coinvolti dalle violazioni in oggetto siano più di cinque o nei casi di impiego irregolare, per assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto e per impiego oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, di uno o più lavoratori per più di 120 giorni. Ove le due ipotesi su indicate concorrano, il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da dodici a trentasei mesi e l'ammenda è aumentata fino al triplo"».

16.0.36

COLLINA, DEL BARBA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia Nazionale per i Giovani e garantire l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, il pieno ed efficiente utilizzo delle risorse del programma comunitario "*Erasmus+: Youth in action*»; nonché per rafforzare il percorso di sostegno al settore della gioventù e della solidarietà a livello locale, nazionale ed europeo è autorizzato in favore della suddetta Agenzia un contributo pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2018».

Conseguentemente alla sezione II missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (14) programma «Protezione sociale per particolari categorie» (14.1), apportare le seguenti variazioni:

2018-500.000;

2019-500.000;

2020-500.000.

16.0.40

BUCCARELLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: "a sè e«sono soppresse».

Art. 17.

17.1

AMIDEI, MARIN

Al comma 1, sostituire le parole: «quaranta anni» con le seguenti: «quarantacinque anni».

Conseguentemente: all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 247,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 323 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

17.5

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, ORELLANA, ZIN

Al comma 1, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Nei territori montati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 l'esonero di cui al presente comma si applica anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali che in precedenza erano già iscritti nella previdenza agricola come coadiuvanti o affittuari sui medesimi fondi».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.250.000;

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000.

17.6

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, ORELLANA, ZIN

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di salvaguardare l'attività agricola nei territori montani e per contrastare l'abbandono del territorio, l'esonero di cui al comma 1 si applica anche agli assuntori di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, anche se precedentemente già iscritti nella previdenza agricola come coadiuvanti nello stesso maso chiuso.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 150.000 euro per l'anno 2018, 200.000 euro per l'anno 2019 e 200.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

17.7

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il sostegno al settore lattiero caseario di qualità degli allevamenti ubicati nei comuni montani confinanti con Paesi esteri è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 3.500.000;

2019: – 3.500.000;

2020: – 3.500.000.

17.0.1

PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Giovani artigiani)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai datori di lavoro artigiani il cui progetto finale viene totalmente lavorato nelle regioni. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e che abbiano vissuto nel territorio nazionale per almeno diciotto anni.

2. I datori di lavoro privati di cui al comma 1 che, senza esservi tenuti, assumono personale a tempo indeterminato soggetti di età compresa tra 15'anni compiuti e 27 non compiuti, possono richiedere tramite UNILAV l'applicazione delle norme di cui ai commi seguenti.

3. Il trattamento economico dei lavoratori indicati al comma 2 è determinato dall'importo più favorevole tenendo conto dell'età del soggetto assunto, tra le retribuzioni previste per le diverse tipologie di apprendistato stabilite dai contratti collettivi, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Le disposizioni di cui ai presente comma si applicano anche ai datori di lavoro non iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

4. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore a far data dall'assunzione è applicata come di seguito indicato:

a) il primo e secondo anno: è accreditata tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato nella misura del 40 per cento del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento a norma dell'articolo 7, comma 1, primo periodo del decreto legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989;

b) terzo anno: tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite minimo di retribuzione giornaliera, che, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989, non può essere inferiore al 9,5 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del

Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;

c) quarto anno: per quanto attiene il fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica quanto disposto dalla lettera *b)*, mentre resta a carico del datore di lavoro il versamento delle altre assicurazioni;

d) quinto anno: è a carico del datore di lavoro e del lavoratore dipendente il 50 per cento della contribuzione relativa al fondo pensioni lavoratori dipendenti, mentre il restante 50 per cento viene accreditato come quanto disposto alla lettera *b)*. Per quanto attiene il versamento delle altre assicurazioni esse restano a carico del datore di lavoro.

5. I soggetti assunti a norma del presente articolo sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa alla retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari alla retribuzione minima annua di riferimento ai fini della liquidazione delle rendite INAIL, secondo quanto previsto dall'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Il tasso di tariffa applicabile è quello relativo alla voce di tariffa "0611" delle varie gestioni.

6. Il trattamento economico previsto dal comma 3 è considerato reddito di lavoro dipendente ma non rileva per l'anno d'imposta in cui il lavoratore è assunto ai fini del reddito utile per essere considerati fiscalmente a carico di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai datori di lavoro che:

a) nei trentasei mesi precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo soggetti che nel periodo considerata avevano un'età superiore ai trenta anni;

b) negli anni precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo lavoratori sui quali il datore di lavoro ha fruito del beneficio di cui al presente articolo;

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì con riferimento alle assunzioni di quei lavoratori che siano stati licenziati, nei dodici mesi precedenti, da parte di un'impresa dello stesso o diverso settore di attività che, fino ai dodici mesi precedenti il momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

9. Si decade dall'applicazione disposizioni di cui al presente articolo all'atto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di soggetti che hanno più di trenta anni.

10. Al fine di adempiere l'obbligo di formazione di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, i lavoratori per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo frequentano obbligatoriamente i

corsi sulla sicurezza sul lavoro organizzati dall'INAIL anche in modalità *e-learning*, fermo restando la libertà del datore di lavoro di scegliere altre modalità per adempiere alla formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81, del 2008. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente comma, l'INAIL predispone, entro sei mesi, in ogni sede territoriale appositi spazi destinati alla formazione ovvero i corsi in modalità *e-learning*.

11. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui articolo 88-*bis*».

Conseguentemente:

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

«Art. 88-*bis*.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 911, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo 11 primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".

b) all'articolo 6 comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni cui ai commi da 1 a 3 si applicano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'ac-

conto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

17.0.2 (testo 2)

PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Contributi per familiari coadiuvanti di artigiani e coadiutori di esercenti attività commerciali)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nel caso di ditte individuali rientranti nella definizione di micromprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea il cui titolare possiede un valore ISEE non superiore ad euro 22.500.000, per i soggetti coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, qualora tali soggetti siano coniugi o figli del titolare dell'impresa artigiana o commerciale e con esso residenti, il versamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è facoltativo.

2-ter. Nel caso di scelta di versamenti facoltativi di cui al comma precedente, da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno a valere anche per i successivi, non si applica il livello minimo imponibile di cui al successivo comma 3, né la rideterminazione annua di cui al comma 7, dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. La quota di pensione corrispondente agli eventuali versamenti di cui al precedente periodo è calcolata secondo il sistema contributivo.

2-quater. Ai soggetti che hanno scelto i versamenti facoltativi non spetta l'indennità di maternità, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, se nell'anno non abbiano versato contributi almeno pari a quelli dovuti dai soggetti di cui al comma 1, ovvero comma 2 se in possesso dei relativi requisiti.

2-quinquies. Per i soggetti di cui al comma *2-bis*, nel caso di versamento dei contributi senza aver effettuato la scelta del versamento facoltativo, a richiesta, i contributi possono essere versati con cadenza mensile.

2-sexies. Per i soggetti di cui al comma 1, 2 e *2-bis* è data facoltà di versare somme presso la forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, *2-septies*. Il valore ISEE di cui al comma 1 è rivalutato in misura pari all'aumento percentuale applicato ai trattamenti pensionistici".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificato in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo *88-bis*».

Conseguentemente,

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

commi 67 e 68 sono abrogati;

al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000:

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

17.0.4

PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Caregiver)

1. A coloro che in ambito domestico si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che risulti convivente e che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, è riconosciuta, qualora ne faccia richiesta, la qualifica di *caregiver* familiare.

2. La qualifica di *caregiver* familiare di cui al comma 1 non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona.

3. Il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso soggetto assistito.

4. Agli iscritti alla gestione speciale INPS artigiani e commercianti cui sia riconosciuta la qualifica di *caregiver* familiare di cui al comma 1 è riconosciuto l'esonero dei contributi dovuti annualmente all'INPS e la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura ef-

fettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento di *handicap* grave del familiare assistito.

5. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 4, l'iscritto alla gestione speciale INPS artigiani e commercianti presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, apposita domanda all'INPS, corredata dalla sega ente documentazione:

a) certificato di stato di famiglia storico anagrafico da cui risulti il periodo di convivenza tra iscritto alla gestione artigiani e commercianti e familiare assistito;

b) copia del verbale di riconoscimento al familiare assistito dell'invalidità al 100 per cento;

c) copia del verbale di riconoscimento dello stato di gravità all'assistito ai sensi del articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;

d) documentazione che attesti la cittadinanza italiana dell'iscritto alla gestione artigiani e commercianti del familiare assistito.

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-*bis*.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017".

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000:

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

17.0.5

CASTALDI, GIROTTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Azioni di sostegno per la promozione dell'occupazione nel settore della green economy e della ricerca nel campo delle smart cities)

1. Ai fini della promozione dell'occupazione nel settore della *green economy* e della ricerca tecnologica nel settore delle *smart cities*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori:

a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;

b) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di *social housing*;

c) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

d) pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware software* che aiutino ad ottimizzare i consumi, e della domotica;

e) sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscono un monitoraggio più attento della rete;

f) progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato, la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico.

2. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i progetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei settori di cui al comma 1 devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli ultimi 12 mesi. I finanziamenti di cui al presente articolo sono erogabili ai progetti di investimento sino a concorrenza della disponibilità.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di presentazione delle domande e le modalità di erogazione dei finanziamenti, prevedendo procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio.

4. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori di cui al comma 1, hanno durata non superiore a settantadue mesi.

5. Al fine dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa del Ministero dello sviluppo economico, nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018, 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Art. 18.

18.2

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito *con il seguente*:

«2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti organismi internazionali rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 7002,12 euro, al lordo degli oneri deducibili, adeguato ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'indice aggiornato di povertà relativa, calcolato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).»».

Conseguentemente:

a) *sostituite la rubrica, con la seguente*: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

b) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente*:

«Art. 88-*bis*.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017".

c)" all'articolo 94, alla tabella A, alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze", *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

18.0.1

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la parola: "950", con: "1050", e la parola: "1220", con: "1350".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo quantificato in 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94 alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

18.0.6 (testo 2)

BIANCO, PADUA, DE BIASI, MATURANI, MANASSERO, MATTESINI, SILVESTRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Retribuzione individuale di anzianità (RIA))

1. Le risorse della retribuzione individuale di anzianità del personale del Servizio Sanitario Nazionale cessate dal servizio, con decorrenza dal gennaio 2018, incrementano i corrispettivi fondi individuati nelle aree contrattuali per la contrattazione decentrata integrativa e non rilevano ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. I contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità di attribuzione agli specifici fondi contrattuali favorendo la tendenziale perequazione tra gli enti del Servizio sanitario nazionale della stessa regione o provincia autonoma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 45.000.000;

2019: – 45.000.000;

2020: – 45.000.000.

18.0.8

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Personale provinciale trasferito)

1. Le Regioni e gli enti strumentali regionali procederanno, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 75/2017, all'incremento, secondo i tempi e le modalità stabiliti dal CCNL, delle risorse che alimentano i fondi destinati alla contrattazione integrativa per il riequilibrio dei trattamenti economici accessori del personale ad esse trasferiti ai sensi della legge n. 56 del 2014, al netto del personale ricollocato con l'utilizzo delle risorse legate al *turn-over*. Alle regioni è attribuito, per le finalità di cui sopra, un contributo pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. All'onere si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

18.0.10

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure di sostegno al reddito nei confronti dei giovani professionisti)

1. Gli Enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure in forma associata, attraverso le modalità di cui al comma 3 articolo 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, destinano le somme del riversamento previsto dal comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per le ulteriori azioni a sostegno all'avvio e all'esercizio della libera professione.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

18.0.12

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per il personale per le funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica)

1. A decorrere dal 2018 le regioni e le province autonome e gli enti strumentali ad esse collegati possono, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e il rispetto del limite di spesa del personale di cui 1 comma 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, superare il limite di spesa, previsto dall'articolo 9 comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica».

Art. 19.

19.1

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1 sopprimere le parole: «con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale» e sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «500 milioni».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «pari a 100 milioni», con le seguenti: «pari a 500 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 28 per cento"».

19.3

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «politiche attive», aggiungere le seguenti: «e di formazione mirata dei lavoratori»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicura tramite le proprie strutture il controllo circa la corrispondenza tra le azioni di politiche attive e di formazione mirata dei lavoratori previste dai piani di cui al primo periodo del presente comma e l'effettivo svolgimento della formazione dei lavoratori».*

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 80.000.000;

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

19.4

STEFANI, TOSATO, DIVINA, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STUCCHI, VOLPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 20 comma 1, la lettera b) è abrogata».

Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) *quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;*

b) *quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

c) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».*

19.6

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 Settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente:

"6. Le imprese beneficiarie dei trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui al comma 3 che hanno registrato durante il periodo di utilizzo del trattamento stesso una variazione del proprio assetto industriale per acquisizioni o dismissione con la conseguenza di una modifica dell'originario piano di riorganizzazione, su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo, hanno diritto ad includere nei destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale i lavoratori delle unità produttive del gruppo coinvolte nel nuovo piano di riorganizzazione. A tale scopo il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2018"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2018».

19.0.4 (testo 2)

FAVERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui».

19.0.15

COMAROLI, DIVINA, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

All'articolo 13, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «4,70 per cento» con: "4,00 per cento".

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2020».

19.0.18

STEFANI, TOSATO, DIVINA, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-bis.

Al Testo Unico delle imposte sui Redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e smi sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 51, al comma 2, dopo la lettera *f-quater*), aggiungere la seguente:

"f-quinquies) le somme, i servizi, le prestazioni erogate ai dipendenti e ai familiari indicati all'articolo 12 da organismi bilaterali derivanti da contratti nazionali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";

b) all'articolo 51 al comma 3, periodo sostituire le parole: "lire 500.000" con le seguenti: "euro 500".

Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dal-

l'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018, per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».

19.0.23

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. A decorrere dall'anno 2018 è assegnato all'INPS della Regione Autonoma della Sardegna un contributo finanziario pari a 60 milioni di euro annui finalizzato all'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori dell'industria sarda sia di area di crisi complessa, sia di area di crisi non complessa.

2. Ai fini di cui al comma 1 è consentita la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di mobilità in deroga anche per quei lavoratori che ne siano rimasti esclusi in quanto presentate successivamente al 31 dicembre 2016 al fine di favorire il riesame da parte dell'INPS della Regione Autonoma della Sardegna».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire la parola: «250» con la seguente: «190», nonché la parola: «330» con le seguenti: «270».

Art. 20.

20.1

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, capoverso «Art. 24-bis», nel comma 2, sostituire la parola: «intensivo» con la seguente: «strutturato».

20.3

SANTINI, TOMASELLI

Al comma 2, le parole: «entro il 20 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 13,5 milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello Stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, occorrenti variazioni di bilancio.

20.4

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini del finanziamento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il fondo di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.

20.5

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il comma 15-*bis* dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dai seguenti:

"15-*bis*. Ai fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di Sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo.

15-*ter*. Al fine evitare grave pregiudizio dell'operatività del porto, le Autorità di Sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa, anche attraverso l'istituzione di addizionali una *tantum* sulle merci sbarcate ed imbarcate non eccedenti il 10 per cento delle aliquote vigenti e all'uopo autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"».

20.6

QUAGLIARIELLO, FUCSIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il comma 15-*bis* dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dai seguenti:

"15-*bis*. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento, professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di Sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale; ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo.

15-*ter*. Al fine evitare grave pregiudizio dell'operatività del porto, le Autorità di Sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità

stessa; anche attraverso l'istituzione di addizionali una *tantum* sulle merci sbarcate ed imbarcate non eccedenti il 10 per cento delle aliquote vigenti e all'uopo autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"».

20.9

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"15-bis. Al fine di evitare grave pregiudizio dell'operatività del porto, le Autorità di Sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa, anche attraverso l'istituzione di addizionali una *tantum* sulle merci sbarcate ed imbarcate non eccedenti il 10 per cento delle aliquote vigenti e all'uopo autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"».

20.10

QUAGLIARIELLO, FUCSIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"15-bis. Al fine evitare grave pregiudizio dell'operatività del porto, le Autorità di Sistema portuale possono finanziarie interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa, anche attraverso l'istituzione di addizionali una *tantum* sulle merci sbarcate ed imbarcate non eccedenti il 10 per cento delle aliquote vigenti e all'uopo autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"».

20.11

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis, Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale e limitare il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-*quinqies* del decreto-legge

20 giugno 2017, n. 91, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, è sostituito dal seguente:

"Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere *g*) e si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera *g*) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui 2, comma 1 lettera *a*), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni"».

20.12

RUVOLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale e limitare il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, è sostituito dal seguente:

"Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere *g*) e *m*) si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera *g*) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera *a*), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni"».

20.13

DE POLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire lo sostenibilità occupazionale e limitare il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo

21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente: "Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere *g*) e *m*), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera *g*) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera *a*), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni"».

20.0.2

CASSON, FORNARO, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Benefici previdenziali per i lavoratori di stabilimenti chimici)

1. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori di stabilimenti chimici presenti sul territorio nazionale esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, ammine aromatiche, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2018. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 con l'individuazione degli stabilimenti in cui si è esposti al rischio chimico e dei lavoratori interessati dall'assegnazione dei benefici, nell'ambito delle disponibilità autorizzate nel medesimo comma 1».

Conseguentemente alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000.

20.0.5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Indennizzo cessazione attività commerciale – Riapertura termini e sanatoria)

1. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchia medesima. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2021. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la lettera *a*) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituita:

"*a*) almeno 63 anni di età;".

2. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità fino al 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 19-ter, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n.2, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n.147, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, si intendono soddisfatte anche per le domande di cancellazione presentate entro il 31 gennaio 2017"».

20.0.6 (testo 3)

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Per l'anno 2018 le regioni, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono disporre, anche in deroga alla legislazione vigente, la concessione del trattamento di mobilità in deroga fino ad un massimo di 12 mesi, senza soluzione di continuità, ai lavoratori del comparto bieticolo saccarifero.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, non può comportare oneri superiori a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 1.200.000;

2019: – ;

2020: – .

20.0.8

LEPRI, FAVERO, D'ADDA, ANGIONI, SANTINI, PUPPATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato: di 40 milioni di euro per l'anno 2018; di 48,7 milioni di euro per l'anno 2019; di 40 milioni di euro per l'anno 2020; di 20 milioni di euro per l'anno 2021; di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il Fondo per l'assistenza ai *caregivers*, ovvero persone impegnate nell'assistenza a parenti gravemente disabili con una dotazione iniziale di 47,6 milioni di euro per l'anno 2018, 48,7 milioni di euro per l'anno 2019, 50,9 milioni di euro per l'anno 2020, 49,8 milioni di euro per l'anno 2021, 49,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 15,3 milioni di euro per l'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 162,4 milioni di euro per

l'anno 2018, di 232,6 milioni di euro per l'anno 2019, di 239,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 260,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 275,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 312,7 euro per l'anno 2023 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

Art. 21.

21.1 (testo 2)

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le tesse finalità di cui al comma precedente nonché per le aree di crisi non complessa sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro a carico del Fondo Sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29, novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che sono assegnati e ripartiti tra le regioni con la medesima procedura di cui all'articolo 44 comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018».

21.0.11

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondo alle imprese in rilevanti difficoltà finanziarie)

1. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 11 comma 1, alla lettera b) sostituire le parole: "è aggiunto il seguente" con le seguenti: "sono aggiunti i seguenti" e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Tali criteri dovranno garantire il mantenimento o il miglioramento dei livelli e della qualità occupazionale nonché la tutela delle persone, dell'ambiente e del territorio, promuovendo, in particolare:

- 1) la ristrutturazione delle linee e degli impianti di produzione, dei processi e dei prodotti e dell'organizzazione dei servizi, al fine di annullare o ridurre danni all'ambiente e alla salute umana e animale;
- 2) l'adozione di misure volte alla riduzione dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva;
- 3) una consistente riconversione dell'utilizzo di materie prime e di energia proveniente da fonti fossili, anche attraverso il recupero e il riutilizzo di componenti e sostanze;
- 4) la riduzione delle distanze percorse da materie e sostanze utilizzate, nonché dai prodotti distribuiti;
- 5) la modifica delle caratteristiche di prodotti e servizi al fine di abbattere l'inquinamento del territorio, delle acque, dell'aria e i danni a persone e animali;
- 6) interventi di rigenerazione urbana e territoriale, in particolar modo attraverso il recupero di spazi in situazione di degrado e disuso;
- 7) la formazione continua dei dipendenti sui processi di conversione».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), dell'articolo 11 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

«3-quater. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 3-ter può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo».

21.0.12

DALLA TOR, VICECONTE

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

(Indennità NASpI in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono altresì destinatari della NASpI gli operai a tempo indeterminato dipendenti da cooperative inquadrato nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 2 delle legge 15 giugno 1984 n. 240. L'aliquota contributiva per il finanziamento della prestazione è quella già in vigore per gli impiegati delle medesime cooperative. A tale aliquota continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 11 marzo 1988 n. 67. Ai fini di quanto previsto dal presente titolo, sarà utile anche l'anzianità maturata in regime di disoccupazione agricola.

1-ter. L'indennità di cui al comma 1-bis è riconosciuta a domanda nel limite di spesa massima pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al successivo articolo 3, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

21.0.16

PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis.

(Calcolo per lavoratori stagionali)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI, fermo restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4, è così calcolata:

a) 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASpI;

b) 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane

negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI;

c) 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI.

2. Ai fini del presente attico lo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL, nonché quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.

3. In ogni caso la NASPI non può superare nel 2018 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.";

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASPI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.";

c) all'articolo 9:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.";

2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.";

c) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASPI per l'anno in corso».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- c) all'articolo 7, comma 2 secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000:

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

21.0.17 (testo 2)

MARINELLA, VICECONTE, DALLA TOR, AIELLO

Inserire i seguenti commi:

«1. L'indennità di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuta anche per l'anno 2018 alle medesime condizioni e nei medesimi limiti ivi previsti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 2 Il milioni per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

3. Al pagamento della indennità di cui al comma 1, si provvede alle medesime condizioni e modalità disposte dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2017».

21.0.18

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Incremento delle risorse destinate alla spesa per gli ammortizzatori sociali)

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, a decorrere dal 2018 è incrementato di 400 milioni di euro destinati ad incrementare le risorse per gli ammortizzatori sociali. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede alla destinazione delle risorse aggiuntive di cui al periodo precedente per la spesa per ammortizzatori sociali».

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento"».

21.0.20

PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Tassazione separata per TFR in busta paga)

1. All'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "che abbiano un rapporto di lavoro", inserire le seguenti: "instauratosi successivamente all'entrata in vigore della presente legge";

b) le parole: "è assoggettata a tassazione ordinaria", sono sostituite dalle seguenti: "è assoggettata a tassazione separata determinata mediante l'applicazione del medesimo regime fiscale applicabile alle anticipazioni del TFR";

c) le parole: "Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756" sono sostituite dalle seguenti: "Alla predetta parte integrativa della retribuzione non si applica il contributo di cui al comma precedente"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente.

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione della racconca dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

21.0.22

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 12-bis.

(Esclusione del socio amministratore dall'iscrizione alla gestione separata)

1 All'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo le parole: "limitatamente alla relativa attività", sono inserite le seguenti: "e gli amministratori di società che versino alla Gestione autonoma artigiani e commercianti"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Imposta di bollo money transfer)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

21.0.23

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Lavoratori socialmente utili)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

21.0.26

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni usuranti)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile anche nel caso di lavoratori autonomi che versano contributi alla Gestione artigiani presso l'INPS e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero che prestano attività lavorativa nel settore edile"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Imposta di bollo money transfer)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'impo-

sta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

21.0.27

PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure a sostegno dell'accompagnamento alla quiescenza dei lavoratori esposti all'amianto)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, un Fondo finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza dei lavoratori esposti all'amianto e malati di patologie asbesto correlate, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La dotazione del Fondo è determinata nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Le norme in vigore fino al 31 dicembre 2011 si applicano anche ai lavoratori che sono stati professionalmente esposti ad amianto con riconoscimento da parte dell'INAIL, ovvero in sede giudiziaria, e che hanno contratto patologia ad esso correlata, riconosciuta dall'INAIL, ovvero certificata dalle unità operative di medicina del lavoro delle USL e dei Policlinici universitari".

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria delle vittime dell'amianto sono stabiliti i criteri in base ai quali l'INPS provvede all'adozione degli interventi di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018, 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

21.0.28

RICCHIUTI, GATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Ripristino delle Commissioni Provinciali CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) nel settore Edile e nel settore Industria)

1. All'articolo 46 comma 2 del Decreto Legislativo n. 19 settembre 2015 n. 148 le lettere *a)* e *b)* sono abrogate».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «249 milioni», nonché sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «329 milioni».

21.0;31

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Al comma 1, lettera *b)*, *dopo il secondo periodo inserire il seguente:*

"Tali criteri dovranno garantire il mantenimento o il miglioramento dei livelli e della qualità occupazionale nonché la tutela delle persone, dell'ambiente e del territorio"».

Art. 21-bis.

21-bis.1

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e al fine di prendere in considerazione, oltre alle disposizioni di cui al presente articolo, anche i risultati della Commissione tecnica di cui al comma 9, l'adozione definitiva del decreto per gli aggiornamenti previsti dal 10 gennaio 2019 è rinviata al 30 settembre 2018».

Conseguentemente, al comma 9, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «in relazione all'età anagrafica» *aggiungere le seguenti:* «, in base al genere»;

b) *le parole:* «entro il 30 settembre 2018» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 30 giugno 2018.»;

c) *e, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-bis:

1) le parole: "con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali," sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

b) al comma 12-ter, le parole: "e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita" sono soppresse;

c) dopo il comma 12-ter, sono aggiunti i seguenti:

"12-ter-bis. La Commissione tecnica di cui al comma 9 dell'articolo 21-bis della legge di bilancio per l'anno 2018, accerta, a decorrere dell'anno 2019, entro 31 dicembre di ogni anno le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli *standard* dell'Unione europea e internazionali.

12-ter-ter. Il dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dal Governo con la relazione annuale di cui al comma 9 dell'articolo 21-bis della legge di bilancio per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita. Il dato deve essere distinto anche in base al genere. In sede di prima applicazione i dati di cui ai commi 12-ter-bis e 12-ter-ter sono resi disponibili entro il 10 luglio 2018.

12-ter-quater. I criteri di adeguamento indicati ai commi *12-bis* e *12-ter* e nell'ambito del decreto ministeriale di cui al comma *12-bis* sono differenziati per ogni attività professionale ed in base al genere sulla base dei dati Istat di cui ai commi *12-ter-bis* e *12-ter-ter*.";

d) al comma *12-quater*, le parole: «del decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale».

e) e, dopo il comma *13*, aggiungete i seguenti:

«*13-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *01* e *5-bis*, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma *13-ter*».

13-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-quater. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma *13-ter* eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi *01* e *5-bis* del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

21-bis.2

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«*01.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma *12-bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e al fine di prendere in considerazione, oltre alle disposizioni di cui al presente articolo, anche i risultati della Commissione tecnica di cui al comma 9, l'adozione definitiva del decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsti dal 10 gennaio 2019 è rinviata al 30 settembre 2018.»;

Conseguentemente, al comma 9, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2018»;

e, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«*13-bis.* All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *01*, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dal-

l'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 13-*ter*.

13-*ter*. A decorrere dal 10 gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-*quater*. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-*ter* eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

21-bis.3

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Premettere il seguente comma:

«01. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsto dal medesimo comma 12-*bis* deve essere emanato il 30 giugno 2018».

21-bis.4

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Sostituirei commi da 1 a 8 con i seguenti:

«1. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dal 10 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-*bis*:

1) le parole: "con decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

b) al comma 12-*quater* le parole: "del decreto direttoriale", sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-*bis*.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "al commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2 All'articolo 96, comma 5-*bis*. del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.

2018: – 30.000.000;
2019: – 30.000.000;
2020: – 30.000.000.

21-bis.5

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Sostituire il comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il seguente:

"1. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita sono aggiornati con cadenza annuale. La variazione della speranza di vita relativa all'anno di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra il valore dell'anno di riferimento rispetto al valore registrato nell'anno precedente. Gli adeguamenti annuali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i 30 giorni. Gli stessi adeguamenti vengono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativo all'anno di riferimento"»;

e, aggiungere i seguenti commi:»1-bis.1 riferimenti al triennio, di cui ai commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, devono intendersi riferita ad una cadenza annuale. Al citato comma 12-ter, le parole: "e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita" sono soppresse.

1-ter. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui, ai precedenti commi 1 e 1-bis».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1 e 1-bis del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

21-bis.6

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, le parole: "con decorrenza 1° gennaio 2019" sono sostituire dalle seguenti: "con decorrenza 2021"».

Conseguentemente, all'onere pari a 2.400 milioni di euro annui decorrenti dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio biennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 per 10 di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, c) quanto a 2000 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione delle protezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini bilancio triennale 2018-2020; nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituite le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».

21-bis.7.

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: «1 gennaio 2021», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «1 gennaio 2027, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2023-2024 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2023 e 2024 rispetto al Valore registrato nell'anno 2022»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole da: «non trova», fino alla fine del comma, con le seguenti: «non trovano applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli adeguamenti alla speranza di vita stabiliti per gli anni dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».*

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle, imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società, e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo dell'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

Consequentemente alla tabella A alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

21-bis.8

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «negli anni 2017 e 2018 rispetto al valore registrate nell'anno 2016», inserire il seguente periodo: «Se la variazione della speranza di vita dovesse risultare negativa, con il medesimo decreto di cui al comma 12-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 viene effettuata una modifica dell'età anagrafica, al fine di ridurre l'età pensionabile».

Consequentemente, all'onere pari a 2.400 milioni di euro annui decorrenti dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 dagli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni, di euro

a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economica per 2 a decorrere dall'anno, 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019; al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».

21-bis.9

GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

Al comma 1, lettera b) secondo periodo, sostituire le parole: «non possono in ogni caso superare i tre mesi» con le seguenti: «non possono in ogni caso superare mediamente i tre mesi rapportati alla totalità delle professioni».

21-bis.10

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «tre mesi», con le seguenti: «un mese».

Conseguentemente,

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 30.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

21.bis.11

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 1, lettera b), sostituire, ove ricorrono, le parole: «tre mesi», con le seguenti: «un mese».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle alte risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

21.bis.12

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 1, lettera b), le parole: «gli stessi adeguamenti non vengono effettuati nel caso di speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi», sono soppresse.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita.", sono soppresse».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-*ter*. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-*bis* eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

21-*bis*.13

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 22-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2014", sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2018"».

b) al comma 9, sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2018», con le seguenti: «entro il 30 giugno 2018».

Conseguentemente,

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-*bis*.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite *con le seguenti*: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

21.bis.14

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. L'adozione del decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, è rinviata al 30 settembre 2018».

b) *al comma 9, sostituire le parole:* «entro il 30 settembre 2018», *con le seguenti:* «entro il 30 giugno 2018».

Conseguentemente,

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000;
2019: - 20.000.000;
2020: - 20.000.000.

21.bis.15

PUGLIA, PAGLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), aggiunta la seguente:

"d-bis) personale marittimo di cui all'articolo 114, primo comma, lettera a), del codice della navigazione";

b) al comma 2, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "Lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "Lettere a), b), c), d) e d-bis)"

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere a), b), c) d) e d-bis)".».

b) *al comma 3, lettera b), le parole: «lettere a), b), e d)», sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis),».*

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi. 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale, sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 20.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

21.bis.16

PUGLIA, PAGLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) lavoratori di cui all'articolo 4 della legge 26 luglio 1984, n. 413.";

b) al comma 2, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "Lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "Lettere a), b), c), d) e d-bis)"

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere a), b), c) d) e d-bis)"».

b) *al comma 3, lettera b), le parole: «lettere a), b), c) e d)», sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis),».*

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi. 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto del l'imposta regionale, sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 20.000.000;
2019: – 30.000.000;
2020: – 30.000.000.

21.bis.17

DONNO, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) lavoratori del settore della pesca professionale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4";

b) al comma 2, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "Lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "Lettere a), b), c), d) e d-bis)"

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere a), b), c) d) e d-bis)».

b) *al comma 3, lettera b), le parole: «lettere a), b), e d)», sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis),».*

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale, sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 20.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

21.bis.18

GIROTTI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), aggiunta la seguente:

"d-bis) conducenti di mezzi per la navigazione interna e lagunare ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;

b) al comma 2, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "Lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "Lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere a), b), c) d) e d-bis)».

b) *al comma 3, lettera b), le parole: «lettere a), b), c) e d)», sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis),».*

c) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d), all'allegato C, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera M, è aggiunta la seguente:

"M-bis. Personale di equipaggio dei mezzi per la navigazione interna e lagunare ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi e banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

21.bis.19

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) operai dell'edilizia e della manutenzione degli edifici";

b) al comma 2, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere a), b), c) d) e d-bis)».

b) al comma 3, lettera b), le parole: «lettere a), b), c) e d)», sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis),».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi. 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare." ;

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale, sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 20.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

21.bis.20

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 10 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto n. 243 non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dal comma 22-ter dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

- b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni.*

2018: – 30.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

21.bis.21

PUGLIA, PAGLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

- «1-*bis*. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; è successive modificazioni, sono ag-

giunte, in fine, le seguenti parole: ", con l'esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto"».

b) *dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il personale operante nelle imprese ferroviarie nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma. Al personale addetto alle mansioni di cui al primo periodo del presente comma, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al primo periodo del presente comma. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 8 del presente articolo,».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui la decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, e successive integrazioni e modificazioni al primo periodo, le parole: sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 20.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

21.bis.22

PAGLINI, PUGLIA, BOTTICI, CATALFO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 24, del decreto legge 67 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre n. 214 al comma 14, all'alinea, dopo le parole: "ad applicarsi", sono inserite le seguenti: "al personale addetto ai lavori nelle cave come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999"».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- b) all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 30.000.000;
2019: – 30.000:000;
2020: – 30.000:000.

21.bis.23

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 1, aggiungere seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 16 è abrogato.

1-*ter*. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 12-*quinquies* è abrogato».

Conseguentemente;

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi di a 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare"».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'im-

posta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 20.000,000:

2019: – 20:000.000;

2020: – 20.000.000.

21.bis.24

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le parole: «, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 3,»*

b) *sopprimere i commi da 3 a 8».*

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88.-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15, dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 20.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

21.bis.25

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo il comma 2 aggiungere seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è fissato a 65 anni. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la disposizione di cui al presente comma.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

2-quater. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

21.bis.26

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ai lavoratori dipendenti che sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni e svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato A o hanno svolto le medesime professioni per almeno metà del proprio periodo lavorativo complessivo».

Conseguentemente:

a) *Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare,";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'ac-

conto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

21.bis.27

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) ai lavoratori dipendenti che sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni e svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato A o hanno svolto le medesime professioni per almeno metà del proprio periodo lavorativo complessivo,».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite *con le seguenti*: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento":

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

21.bis.29

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 3 lettera a), sostituire le parole: «che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento» con le seguenti: «che hanno svolto per almeno sette anni».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, sono versate, al fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

21-bis.30

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti pensionamento» con le seguenti: «che hanno svolto per almeno sette anni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Web Tax)

1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è sostituito dal seguente:

"Art. 1-bis. – *(Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata)*. – 1. Le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, sono assoggettati ad un'imposta del 3 per cento calcolata sul totale del fatturato comunque realizzato sul territorio nazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 che ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano lo stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1 si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione d'istanza e ai due esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino, nei confronti delle società e degli

enti di cui al comma del presente articolo, nelle condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 al fine di definire in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari dello stabile organizzazione.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

7. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 affluiscono ad appositi capitoli ovvero capitoli/articoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate a fini dell'attuazione delle disposizioni di successivo comma 8».

21-bis.31

GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

Al comma 3 lettera a), sostituire le parole: «che svolgono da almeno sette anni» con le seguenti: «che hanno svolto per almeno sette anni».

21-bis.32

BONFRISCO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «che svolgono» aggiungere le seguenti: «da almeno la metà della vita lavorativa complessiva ovvero».

Conseguentemente, all'articolo 92 comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro».

21-bis.33

GUERRA, DE PETRIS, RICCHIUTI, BAROZZINO, GATTI, PETRAGLIA, PEGORER,

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «che svolgono» aggiungere le seguenti: «da almeno la metà della vita lavorativa complessiva ovvero».

Conseguentemente, alla tabella 4 voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

21-bis.34

BENCINI, URAS

All'allegato A, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere, operatori socio sanitari, con lavoro organizzato in turni, inteso per turno anche quello di uno che ruota sui sette giorni e festività».

21-bis.35

BENCINI, URAS

All'allegato A, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «inteso per turno anche quello diurno che ruota sui sette giorni e festività».

21-bis.36

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

All'allegato A, sostituire la lettera H, con la seguente:

«H. insegnanti della scuola dell'infanzia, educatori degli asili nido, e insegnanti di sostegno didattico che abbiano conseguito la specializzazione ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto, del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

21-bis.37

ANITORI

All'allegato A, sostituire la lettera H, con la seguente:

«H. Insegnanti della scuola dell'infanzia, educatori degli asili nido ed insegnanti della scuola primaria».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal

2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

21-bis.36

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 3, lettera a), alla Tabella A allegata, dopo la lettera Q, aggiungere la seguente:

«R. Lavoratori dell'industria manifatturiera addetti alle catene di montaggio».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis, eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2002, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

21-bis.39

ANITORI

All'allegato A, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«Q-bis. Invalidi per malattie oncologiche o degenerative, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità di almeno 74 per cento».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

21-bis.40

DI BIAGIO

All'allegato A, alla lettera Q, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e lavoratori subacquei».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

21-bis.41

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 3, lettere a) e b), sostituire le parole: «anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni», con le seguenti: «anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui al comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

21-bis.42

DE PETRIS, GUERRA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, BAROZZINO, FORNARO, BOCCHINO, GATTI, CERVELLINI, PEGORER, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 3, lettere a) e b), sostituire le parole: «anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni», con le seguenti: «Anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 84, aggiungere, il seguente:

«Art. 84-bis.

(Web Tax)

1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è sostituito dal seguente:

"1-bis. – (*Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata*) –
1. Le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, sono assoggettati ad un'imposta del 3 per cento calcolata sul totale del fatturato comunque realizzato sul territorio nazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono soggetti di cui comma 1, si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativa all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.

Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino, nei confronti delle società e degli enti di cui al comma 1 del presente articolo, nelle condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del de-

creto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

7. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 affluiscono ad appositi capitoli ovvero capitoli/articoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 8».

21-bis.43

GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «almeno 30 anni», con le seguenti: «almeno 20 anni»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «almeno 30 anni», con le seguenti: «almeno 20 anni».

Conseguentemente, all'articolo 85, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Dopo l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, aggiungere il seguente:

"Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati.

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66"».

Conseguentemente, aggiungere i seguenti commi:

«2-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole: "nel limite del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 94 per cento".

2-quater . Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9, parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «150 euro», nonché le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «230 milioni di euro».

21-bis.44

BONFRISCO, BARANI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di migliorare la performance del sistema previdenziale e prevenire il contenzioso, il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità del Servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro di pendente regolato dal diritto privato.

3-ter. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, è fissato nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Conseguentemente, all'articolo 92 comma 1, sostituire le parole: « è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «è incrementato di 245 milioni di euro per l'anno 2018».

Al primo conseguentemente dell'emendamento Governo 21.0.1000 apportare le seguenti modifiche:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 1 sostituire le parole: "e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: ", di 286,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 316,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 315,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 304,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 259,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 244,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 275 milioni di euro per l'anno 2025, di 285 milioni di euro per l'anno 2026 e di 276,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027"».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole da: «conseguenti» fino a: «2017» con le seguenti: «nonché altre disposizioni in materia di previdenza».

21-bis.45

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 anni», con le seguenti: «20 anni».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "al commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

21-bis.46

BENCINI, URAS

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo per gli infermieri turnisti per i quali non si applica il limite dei sette anni nei dieci precedenti il pensionamento».

21-bis.47

BENCINI, URAS

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo per gli infermieri turnisti si applica il limite dei sette anni nei dieci precedenti il pensionamento».

21-bis.48

BENCINI, URAS

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo per gli infermieri turnisti per i quali il limite dei sette anni non si applica nei dieci precedenti il pensionamento».

21-bis.49

BENCINI, URAS

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo per gli infermieri turnisti notturni per i quali il limite dei sette anni non si applica nei dieci precedenti il pensionamento».

21-bis.51

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 179, alla lettera d), le parole: "36 anni", sono sostituite con le seguenti: "30 anni";

b) al comma 199, alinea, le parole: "41 anni" sono sostituite con le seguenti: "30 anni"».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale, sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 30.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

21-bis.52

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 119, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, alinea, le parole: "41 anni", sono sostituite dalle seguenti: "30 anni"».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale, sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

21-bis.53

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "36 anni", sono sostituite dalle seguenti: "30 anni"».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto del l'imposta regionale, sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

21-bis.54

GIROTTO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d), all'allegato C, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera M, è aggiunta la seguente:

"M-bis. Personale di equipaggio dei mezzi per la navigazione interna e lagunare ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento dei loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento dei loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

21-bis.55

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 179, lettera a), dopo le parole: "procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono inserite le seguenti: "ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbia avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi"».

Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 32 milioni di euro per il 2018, 37,4 milioni di euro per il 2019, 32,2 milioni di euro per il 2020, 22,7 milioni di euro per il 2021, 8,4 milioni di euro per il 2022 e 0,6 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

21-bis.57

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire pensioni adeguate nel sistema contributivo ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno avuto carriere discontinue e periodi di disoccupazione involontaria, l'importo della pensione, al raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, è incrementato mediante il cumulo con l'assegno sociale, secondo quanto previsto dal comma seguente.

5-ter. Ai lavoratori e alle lavoratrici nel sistema contributivo che abbiano versato almeno 15 anni di contributi, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 40 per cento dell'importo dell'assegno sociale. Tale somma è incrementata del 2 per cento annuo per ogni anno di contributi versati in più rispetto a 15, fino a un numero di anni di contributi versati pari a 25. A partire da 26 anni di contributi versati, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 61 per cento dell'assegno sociale, incrementato dell'1 per cento per ogni anno in più di contributi versati.

5-quater. Nel caso in cui l'importo della pensione calcolato ai sensi del comma precedente fosse inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, al lavoratore o alla lavoratrice è corrisposto l'intero ammontare dell'assegno sociale».

Conseguentemente, dopo comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

21-bis.58

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine del riconoscimento dell'intera anzianità contributiva annuale per il calcolo dell'anzianità contributiva necessaria ad acquisire il diritto alla pensione distribuendo nell'arco dell'intero anno lavorativo la contribuzione versata per i periodi lavorati dai lavoratori con contratti di *part-time* verticale ciclico, i contributi da accreditare a tali lavoratori sono riproporzionati sull'intero anno cui si riferiscono, anziché esser versati solo in relazione a prestazioni lavorative eseguite in una frazione di esso.

5-ter. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel limite di una spesa annua pari a 50 milioni di euro, stabilisce le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 5-bis.

5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

21-bis.59

BIGNAMI, URAS

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 179 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i "caregiver familiari", come definiti alla lettera G-bis di cui all'allegato A, il requisito anagrafico è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni purché siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. In ogni caso, per i *caregiver* familiari, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo cinque anni;

5-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 5-bis, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestata dai *caregiver* familiari, nei confronti dell'assistito. Le previsioni di cui al presente comma si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori».

Conseguentemente, all'allegato A dopo la lettera «G», inserire la seguente:

«G-bis. Caregiver familiare ovvero il prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura dei coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua».

Conseguentemente, all'articolo 92 comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente dell'emendamento 21.0.1000 la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 1 sostituire le parole: "e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019", con le seguenti: ", di 241,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 271,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 270,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 259,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 214,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 199,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 230 milioni di euro per l'anno 2025, di 250 milioni di euro per l'anno 2026 e di 231,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027"».

21-bis.60

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, le parole: "con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e" sono soppresse;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art. 6-bis.

(Anzianità di servizio)

1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.

2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico pensionistico. Il lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; l'azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

3. Nel caso in cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.

4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS, la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

6. Per lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, pari a 100 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 13-ter.

13-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento".

13-quater. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-ter eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, nel limite di cui al comma 13-bis, del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

21-bis.61

PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni ovvero un'età anagrafica di almeno 58 anni possono accedere al pensionamento al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e anzianità contributiva. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti di anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quaranta anni».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66":

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

21-bis.62

PUGLIA, CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PAGLINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 20.000.000;
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000.

21-bis.63

PUGLIA, CATALFO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2016 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al brano periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento dei loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e del racconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

21-bis.64

PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto correlate».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni; al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite del 82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare"».

21-bis.65

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale, nonché il compito di classificare e comparare, a livello comunitario e internazionale, la spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal Presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Consiglio Superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo del presente comma sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali

competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza rimborso spese o altro emolumento comunque denominato».

Conseguentemente sopprimere il comma 12.

21-bis.66

GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle attività lavorative prendendo a riferimento la classifica delle professioni Istat, nonché l'età anagrafica e le condizioni soggettive dei lavoratori, al fine di conseguire l'obiettivo di differenziare l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico legato alla speranza di vita tenendo conto della gravosità delle attività lavorative».

21-bis.67

GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle attività lavorative prendendo a riferimento la classifica delle professioni Istat, nonché l'età anagrafica e le condizioni soggettive dei lavoratori».

21-bis.69

GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

Al comma 9, dopo il secondo periodo inserire il seguente:

«Fermo restando l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico alla speranza di vita di cui al comma 1, la Commissione ha altresì il compito di studiare un sistema differenziato di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, che preveda un aumento minimo per gli operai, artigiani e personale non qualificato ed un aumento più elevato per le professioni qualificare e tecniche così come individuate dalla nuova edizione della classificazione delle professioni Istat (2013)».

21-bis.70

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: «ed è composta da», inserire la seguente: «otto» e dopo la parola: «designati», inserire la seguente: «ognuno».

21-bis.71

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: «da rappresentanti», con le seguenti: «da due rappresentanti ciascuno» e dopo la parola: «designati», inserire la seguente: «ognuno».

21-bis.72

BIGNAMI, URAS

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 9, terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la parola: «maggiormente», con la parola: «comparativamente»;*

b) *dopo le parole: «e dei lavoratori,», aggiungere le seguenti: «e dei rappresentanti del Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi,».*

21-bis.73

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 9, dopo il terzultimo periodo, inserire il seguente: «La Relazione, e le conclusioni in essa contenute, sono funzionali all'introduzione, annualmente e con legge di bilancio, di disposizioni legislative finalizzate al miglioramento nei luoghi di lavoro delle occupazioni particolarmente gravose, nonché al miglioramento delle politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale».

21-bis.74

PUGLIA, PAGLINI

Al comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, un Fondo finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza dei lavoratori esposti all'amianto e malati di patologie asbesto correlate, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La dotazione del Fondo è determinata nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

9-ter. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Le norme in vigore fino al 31 dicembre 2011 si applicano anche ai lavoratori che sono stati professionalmente esposti ad amianto, con riconoscimento da parte dell'INAIL, ovvero in sede giudiziaria, e che hanno contratto patologia asbesto correlata, riconosciuta dall'INAIL, ovvero certificata dalle unità operative di medicina del lavoro delle USL e dei Policlinici universitari".

9-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria delle vittime dell'amianto, sono stabiliti i criteri in base ai quali l'INPS provvede all'adozione degli interventi di cui ai commi 9-bis e 9-ter del presente articolo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulla attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

21-bis.75

PUGLIA, PAGLINI, CATALFO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le modificazioni:

a) all'articolo 8 il comma 7 è sostituito con il seguente:

"7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere

successivamente revocate e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro, trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b)".

b) l'articolo 9, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. – *(Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS)* – 1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n.7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo amministrata da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'INPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore rappresentazioni almeno in due province in una categoria o in comparto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla

base dei requisiti professionali e formativi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo è il direttore generale INPS.

3. Alla posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo si applica quanto stabilito all'articolo 14, comma 6".

c) all'articolo 14, il primo periodo del comma 6 è sostituito con il seguente: "L'aderente ha facoltà di trasferire in qualunque momento l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica".

d) all'articolo 23, comma 4, ultimo periodo, le parole: ", anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6", sono abrogate».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "i commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibile nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017".

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 30.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

21-bis.76

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2018 per i titolari di reddito derivante da pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, ovvero di assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché per i titolari di pensioni minime Inps e per i titolari di una pensione integrata al minimo, appartenenti all'AGO e ai regimi sostitutivi e esclusivi nonché dei trattamenti di invalidità, vecchiaia e superstiti, l'importo della pensione o dell'assegno minimo è incrementato, per tredici mensilità, secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato A-bis.»

Conseguentemente,

a) aggiungere il seguente allegato:

Allegato A-bis
(articolo 21-bis, comma 9-bis)

Totale componenti	Adulti (>14 anni)	Adulti (<14 anni)	Scala OCSE modificata		Erogazione
			Coeff.	Importo annuale massimo erogabile	Importo mensile massimo erogabile
1	1	0	1	? 9.360	? 780
2	1	1	1,3	? 12.168	? 1.014
2	2	0	1,5	? 14.040	? 1.170
3	1	2	1,6	? 14.976	? 1.248
3	2	1	1,8	? 16.848	? 1.404
4	1	3	1,9	? 17.784	? 1.482
3	3	0	2	? 18.720	? 1.560
4	2	2	2,1	? 19.656	? 1.638
5	1	4	2,2	? 20592	? 1.716
4	3	1	2,3	? 21.528	? 1.794
5	2	3	2,4	? 22.464	? 1.872
4	4	0	2,5	? 23.400	? 1.950
6	1	5	2,5	? 23.400	? 1.950
5	3	2	2,6	? 24.336	? 2.028
6	2	4	2,7	? 25.272	? 2.106
5	4	1	2,8	? 26.208	? 2.184
7	1	6	2,8	? 26.208	? 2.184
6	3	3	2,9	? 27.144	? 2.262
5	5	0	3	? 28.080	? 2.340
7	2	5	3	? 28.080	? 2.340
6	4	2	3,1	? 29.016	? 2.418
7	3	4	3,2	? 29.952	? 2.496
6	5	1	3,3	? 30.888	? 2.574
7	4	3	3,4	? 31.824	? 2.652
6	6	0	3,5	? 32.760	? 2.730
7	5	2	3,6	? 33.696	? 2.808
7	6	1	3,8	? 35.568	? 2.964
7	7	0	4	? 37.440	? 3.120

b) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati,
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite dei 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

c) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20 000.000;
2019: – 20 000.000;
2020: – 20 000.000.

21-bis.77

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 9, aggiungere seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, all'alinea, dopo le parole: "sistema contributivo," sono aggiunte le seguenti: "e, limitatamente alla lettera c), anche per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema misto,»».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati,
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite dei 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'impasta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

c) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 30 000.000;

2019: – 20 000.000;

2020: – 20 000.000.

21-bis.78

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40 lettera c), della legge 8 agosto 1995, 11. 335; si applicano anche per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema misto».

«Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite dei 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'impasta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

c) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 20 000.000:

2019: – 20 000.000;

2020: – 20 000.000.

21-bis.81

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «ed è composta da» inserire la seguente: «sei» e dopo la parola: «designati» inserire la seguente: «ognuno».

21-bis.82

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «da rappresentanti» con le seguenti: «da due rappresentanti ciascuno» e dopo la parola: «designati» inserire la seguente: «ognuno».

21-bis.84

PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Gli enti gestori di forme assicurative pensionistiche obbligatorie istituiscono una prestazione equivalente all'assegno sociale di cui al

comma 6 dell'articolo 3 del 18 agosto 1995, n. 335 e sue maggiorazioni di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e incrementi di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando i limiti di cui al comma 10, dell'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia delle finanze, sono determinati le mortalità di erogazione delle prestazioni di cui al precedente periodo nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande per il conseguimento delle prestazioni stesse.

12-ter. È istituita una pensione integrativa a favore di tutti i soggetti che hanno versato contributi a titolo pensionistica presso gli enti di cui al comma *12-bis*, che non siano riusciti ad ottemperare alle disposizioni di cui al medesimo comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale pensione è calcolata utilizzando contributi versati non utili per il calcolo del trattamento pensionistico ordinario ed è erogata dall'ente gestore della forma assicurativa pensionistica obbligatoria in cui sono stati versati i contributi a titolo pensionistico.

12-quater. A domanda dell'interessato è data facoltà di chiedere a titolo gratuito, per i contributi versati di cui al comma l'ultimo periodo, il ricongiungimento o il cumulo del monte contributivo dei contributi versati a qualsiasi ente gestore della forma assicurativa pensionistica obbligatoria. L'accredito è effettuato se il soggetto ricade in un regime pensionistico erogato totalmente con il sistema contributivo, diversamente si applicano le regole del commi *12-bis* o *12-ter*.

12-quinquies. La Pensione integrativa di cui al comma *12-ter*, spetta all'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione. Il diritto alla pensione integrativa è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

12-sexies. La pensione integrativa è reversibile alle medesime condizioni di quella ordinaria.

12-septies. Eventuali contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione integrativa, in un Ente gestore di previdenza obbligatoria che non siano sufficienti per diritto a pensione autonoma, danno diritto ai supplementi».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

Conseguentemente, all'articolo 94 alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20 000.000;
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000.

21-bis.85

CAPPELLETTI, PUGLIA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i lavoratori già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS che, in base alle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, in data antecedente al 10 gennaio 1996, hanno richiesto ed ottenuto la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso forme obbligatorie di previdenza sostitutive di quelle citate possono richiedere il rimborso dell'importo dei contributi previdenziali eccedenti la riserva matematica, rivalutati annualmente sulla base ISTAT dei prezzi al consumo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite del 82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

21-bis.86

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, il primo periodo è sostituito con il seguente: "All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico", sono aggiunte le seguenti: "nonché agli appartenenti ai Corpi di Polizia locale, senza alcun onere a carico dei Comuni, a tal fine provvedendo mediante una parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

21-bis.87

CATALFO, CRIMI, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter:

1) al primo periodo, dopo le parole: "dell'equo indennizzo", aggiungere le seguenti: ", della pensione privilegiata";

2) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento agli eventi accertati successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

b) sopprimere il comma 2-*quinqüies*».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

21-bis.88

CATALFO, CRIMI, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 7, comma 2-*ter*, primo periodo, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo le parole: "dell'equo indennizzo", sono aggiunte le seguenti: ", della pensione privilegiata"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000:

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

21-bis.92

CASTALDI, CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data d'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 12.000.000;

2019: – 12.000.000;

2020: – 12.000.000.

21-bis.94

SACCONI, MANDELLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. È riconosciuta la facoltà di riscatto dei periodi di studio universitario e postuniversitario ai soli fini del calcolo dell'anzianità contributiva senza il concorso alla definizione della misura della prestazione. I relativi oneri a carico del lavoratore sono rideterminati in proporzione al beneficio conseguito senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica"».

Art. 22.

22.2

PEPE, Giovanni MAURO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «2019», aggiungere le seguenti: «al comma 179, lettera d), Allegato C, dopo la lettera m)», aggiungere la seguente: «n) lavoro di cura ed assistenza a familiari con una percentuale riconosciuta di invalidità pari al 100 per cento».

22.3

LIUZZI, Giovanni MAURO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «2019», aggiungere le seguenti: «al comma 179, lettera d), Allegato C, dopo la lettera m)», aggiungere la seguente: "n) docenti di sostegno inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado"».

22.4

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) dopo il comma 167, inserire i seguenti:

"167-bis.1. Ai fini del riconoscimento dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) di cui al comma 166, per i lavoratori subordinati o parasubordinati dell'ILVA e di altre grandi imprese in amministrazione straordinaria, il requisito anagrafico è ridotto ad un'età minima di 60 anni ed il requisito contributivo minimo è di 15 anni".

All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 166, come modificato dalla presente legge, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2018, ed in 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282".

a-ter) al comma 179, primo periodo, sopprimere: "ed inserire il seguente periodo "; per i lavoratori subordinati o parasubordinati dell'ILVA e di altre grandi imprese in amministrazione straordinaria, il requisito anagrafico è ridotto ad un'età minima di 60 anni ed il requisito contributivo minimo è di 15 anni".

All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 179, come modificato dalla presente legge, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2018, ed in 200 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

22.6

BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

22.7

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «18», con la seguente: «12».

Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 32 milioni di euro per il 2018, 37,4 milioni di euro per il 2019, 32,2 milioni di euro per il 2020, 22,7 milioni di euro per il 2021, 8,4 milioni di euro per il 2022 e 0,6 milioni di euro per il 2023; si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

22.9

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) Al comma 179 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni"».

22.10

BIGNAMI, SACCONI, Paolo ROMANI, DE PETRIS, ZELLER, Mario FERRARA, BARANI, CENTINAIO, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERGER, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, BOCCHINO, BONFRISCO, BORIOLI, BRUNI, BUBBICO, BUEMI, CALDEROLI, CALEO, CAMPANELLA, CANDIANI, CARRARO, CASALETTO, CASINI, CASSANO, CERONI, COMAROLI, COMPAGNA, CONSIGLIO, CONTE, CONTI, CORSINI, D'ALÌ, D'AMBROSIO LETTIERI, D'ANNA, DAVICO, DE CRISTOFARO, DE PIETRO, DE POLI, DE SIANO, DALLA ZUANNA, DALLA TOR, DI BIAGIO, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, D'ONGHIA, FALANGA, FASANO, FASIOLO, FATTORINI, FRAVEZZI, FLORIS, FORMIGONI, FUCKSIA, GAMBARO, GASPARRI, GATTI, GIOVANARDI, GOTOR, IDEM, IURLARO, LAI, LANIECE, LIUZZI, LO MORO, Eva LONGO, Fausto Guilherme LONGO, MALAN, MANDELLI, MARIN, MARINELLO, Luigi MARINO, MASTRANGELI, Giovanni MAURO, Mario MAURO, MERLONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MOLINARI, MUNERATO, MUSSINI, NENCINI, OLIVERO, ORELLANA, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PETRAGLIA, PICCINELLI, PICCOLI, PUPPATO, RAZZI, RIZZOTTI, Maurizio ROMANI, ROMANO, Mariarosaria ROSSI, MAURIZIO ROSSI, RUTA, SCALIA, SCILIPOTI ISGRÒ, SCOMA, SERAFINI, SIBILIA, SILVESTRO, SIMEONI, SOLLO, STEFANI, STEFANO, TARQUINIO, TOSATO, TURANO, URAS, VACCARI, VACCIANO, VICARI, ZIN, ZIZZA, TOCCI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*. Al comma 179, dopo la lettera *c*) aggiungere le seguenti:

"*c-bis*. Il requisito anagrafico di cui all'alinea, non opera per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni;

c-ter. Per i soggetti di cui alla lettera *c-bis*, non opera la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201"».

Conseguentemente, all'articolo 40 comma 6, sostituire le parole: «10 milioni annui», con le seguenti: «7 milioni annui».

22.11

BIGNAMI, SACCONI, PAOLO ROMANI, DE PETRIS, ZELLER, MARIO FERRARA, BARANI, CENTINAIO, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERGER, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, BOCCHINO, BONFRISCO, BORIOLI, BRUNI, BUBBICO, BUEMI, CALDEROLI, CALEO, CAMPANELLA, CANDIANI, CARRARO, CASALETTO, CASINI, CASSANO, CERONI, COMAROLI, COMPAGNA, CONSIGLIO, CONTE, CONTI, CORSINI, D'ALÌ, D'AMBROSIO LETTIERI, D'ANNA, DAVICO, DE CRISTOFARO, DE PIETRO, DE POLI, DE SIANO, DALLA ZUANNA, DALLA TOR, DI BIAGIO, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, D'ONGHIA, FALANGA, FASANO, FASIOLO, FATTORINI, FRAVEZZI, FLORIS, FORMIGONI, FUCKSIA, GAMBARO, GASPARRI, GATTI, GIOVANARDI, GOTOR, IDEM, IURLARO, LAI, LANIECE, LIUZZI, LO MORO, EVA LONGO, FAUSTO GUILHERME LONGO, MALAN, MANDELLI, MARIN, MARINELLO, LUIGI MARINO, MASTRANGELI, GIOVANNI MAURO, MARIO MAURO, MERLONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MOLINARI, MUNERATO, MUSSINI, NENCINI, OLIVERO, ORELLANA, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PETRAGLIA, PICCINELLI, PICCOLI, PUPPATO, RAZZI, RIZZOTTI, MAURIZIO ROMANI, ROMANO, MARIAROSARIA ROSSI, MAURIZIO ROSSI, RUTA, SCALIA, SCILIPOTI ISGRÒ, SCOMA, SERAFINI, SIBILIA, SILVESTRO, SIMEONI, SOLLO, STEFANI, STEFANO, TARQUINIO, TOSATO, TURANO, URAS, VACCARI, VACCIANO, VICARI, ZIN, ZIZZA, TOCCI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis.* al comma 179, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"*c-bis.* Il requisito anagrafico di cui all'articolo, non opera per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni;

c-ter. Per i soggetti di cui alla lettera *c-bis*, non opera la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro», con le seguenti: «è incrementato di 243 milioni di euro per l'anno 2018 e di 323 milioni di euro».

22.12

BIGNAMI, SACCONI, PAOLO ROMANI, DE PETRIS, ZELLER, MARIO FERRARA, BARANI, CENTINAIO, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERGER, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, BOCCHINO, BONFRISCO, BORIOLI, BRUNI, BUBBICO, BUEMI, CALDEROLI, CALEO, CAMPANELLA, CANDIANI, CARRARO, CASALETTO, CASINI, CASSANO, CERONI, COMAROLI, COMPAGNA, CONSIGLIO, CONTE, CONTI, CORSINI, D'ALÌ, D'AMBROSIO LETTIERI, D'ANNA, DAVICO, DE CRISTOFARO, DE PIETRO, DE POLI, DE SIANO, DALLA ZUANNA, DALLA TOR, DI BIAGIO, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, D'ONGHIA, FALANGA, FASANO, FASIOLO, FATTORINI, FRAVEZZI, FLORIS, FORMIGONI, FUCKSIA, GAMBARO, GASPARRI, GATTI, GIOVANARDI, GOTOR, IDEM, IURLARO, LAI, LANIECE, LIUZZI, LO MORO, EVA LONGO, FAUSTO GUILHERME LONGO, MALAN, MANDELLI, MARIN, MARINELLO, LUIGI MARINO, MASTRANGELI, GIOVANNI MAURO, MARIO MAURO, MERLONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MOLINARI, MUNERATO, MUSSINI, NENCINI, OLIVERO, ORELLANA, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PETRAGLIA, PICCINELLI, PICCOLI, PUPPATO, RAZZI, RIZZOTTI, MAURIZIO ROMANI, ROMANO, MARIAROSARIA ROSSI, MAURIZIO ROSSI, RUTA, SCALIA, SCILIPOTI ISGRÒ, SCOMA, SERAFINI, SIBILIA, SILVESTRO, SIMEONI, SOLLO, STEFANI, STEFANO, TARQUINIO, TOSATO, TURANO, URAS, VACCARI, VACCIANO, VICARI, ZIN, ZIZZA, TOCCI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*. Al comma 179, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

"*c-bis*. Il requisito anagrafico di cui all'alinea, non opera per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni;

e-ter. Per i soggetti di cui alla lettera *c-bis*, non opera la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti modifiche:

2018: – 3 milioni di euro;

2019: – 3 milioni di euro;

2020: – 3 milioni di euro.

22.13

COMAROLI, DIVINA, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) al comma 179», è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*e*) sono lavoratori impiegati nei mezzi acquei esercenti in servizio di trasporto pubblico di linea"».

22.14

BIGNAMI, SACCONI, PAOLO ROMANI, DE PETRIS, ZELLER, MARIO FERRARA, BARANI, CENTINAIO, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERGER, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, BOCCHINO, BONFRISCO, BORIOLI, BRUNI, BUBBICO, BUEMI, CALDEROLI, CALEO, CAMPANELLA, CANDIANI, CARRARO, CASALETTO, CASINI, CASSANO, CERONI, COMAROLI, COMPAGNA, CONSIGLIO, CONTE, CONTI, CORSINI, D'ALÌ, D'AMBROSIO LETTIERI, D'ANNA, DAVICO, DE CRISTOFARO, DE PIETRO, DE POLI, DE SIANO, DALLA ZUANNA, DALLA TOR, DI BIAGIO, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, D'ONGHIA, FALANGA, FASANO, FASIOLO, FATTORINI, FRAVEZZI, FLORIS, FORMIGONI, FUCSIA, GAMBARO, GASPARRI, GATTI, GIOVANARDI, GOTOR, IDEM, IURLARO, LAI, LANIECE, LIUZZI, LO MORO, EVA LONGO, FAUSTO GUILHERME LONGO, MALAN, MANDELLI, MARIN, MARINELLO, LUIGI MARINO, MASTRANGELI, GIOVANNI MAURO, MARIO MAURO, MERLONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MOLINARI, MUNERATO, MUSSINI, NENCINI, OLIVERO, ORELLANA, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PETRAGLIA, PICCINELLI, PICCOLI, PUPPATO, RAZZI, RIZZOTTI, MAURIZIO ROMANI, ROMANO, MARIAROSARIA ROSSI, MAURIZIO ROSSI, RUTA, SCALIA, SCILIPOTI ISGRÒ, SCOMA, SERAFINI, SIBILIA, SILVESTRO, SIMEONI, SOLLO, STEFANI, STEFANO, TARQUINIO, TOSATO, TURANO, URAS, VACCARI, VACCIANO, VICARI, ZIN, ZIZZA, TOCCI

Al comma 1, alinea, sostituire la lettera c):

=4 «*c*) dopo il comma 179 sono inseriti i seguenti:

"179-*bis*. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da *a*) a *d*) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni;

179-*ter*. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i '*caregiver familiari*', come definiti ai sensi del comma 179-*quater*, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i '*caregiver familiare*' l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno

ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.

179-quater. Ai fini di cui alla presente legge si definisce *'caregiver familiare'* il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

179-quinquies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai *'caregiver familiari'* di cui al comma *179-quater*, nei confronti dell'assistito. Le previsioni di cui al presente comma si applicano ad un *'caregiver familiare'* per assistita, eccetto i genitori».

Conseguentemente, all'articolo 25 comma 7, sostituire le parole: «2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rel di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 2.120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.» *con le seguenti:* «2.049 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.535 milioni di euro per l'anno 2019 e in 2.735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rel di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.737 milioni di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.188 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.148 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 2.120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

22.15

BIGNAMI, SACCONI, PAOLO ROMANI, DE PETRIS, ZELLER, MARIO FERRARA, BARANI, CENTINAIO, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERGER, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, BOCCHINO, BONFRISCO, BORIOLI, BRUNI, BUBBICO, BUEMI, CALDEROLI, CALEO, CAMPANELLA, CANDIANI, CARRARO, CASALETTO, CASINI, CASSANO, CERONI, COMAROLI, COMPAGNA, CONSIGLIO, CONTE, CONTI, CORSINI, D'ALÌ, D'AMBROSIO LETTIERI, D'ANNA, DAVICO, DE CRISTOFARO, DE PIETRO, DE POLI, DE SIANO, DALLA ZUANNA, DALLA TOR, DI BIAGIO, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, D'ONGHIA, FALANGA, FASANO, FASIOLO, FATTORINI, FRAVEZZI, FLORIS, FORMIGONI, FUCKSIA, GAMBARO, GASPARRI, GATTI, GIOVANARDI, GOTOR, IDEM, IURLARO, LAI, LANIECE, LIUZZI, LO MORO, EVA LONGO, FAUSTO GUILHERME LONGO, MALAN, MANDELLI, MARIN, MARINELLO, LUIGI MARINO, MASTRANGELI, GIOVANNI MAURO, MARIO MAURO, MERLONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MOLINARI, MUNERATO, MUSSINI, NENCINI, OLIVERO, ORELLANA, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PETRAGLIA, PICCINELLI, PICCOLI, PUPPATO, RAZZI, RIZZOTTI, MAURIZIO ROMANI, ROMANO, MARIAROSARIA ROSSI, MAURIZIO ROSSI, RUTA, SCALIA, SCILIPOTI ISGRÒ, SCOMA, SERAFINI, SIBILIA, SILVESTRO, SIMEONI, SOLLO, STEFANI, STEFANO, TARQUINIO, TOSATO, TURANO, URAS, VACCARI, VACCIANO, VICARI, ZIN, ZIZZA, TOCCI

Al comma 1, alinea, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) dopo il comma 179 sono inseriti i seguenti:

"179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni;

179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i 'caregiver familiari', come definiti ai sensi del comma 179-quater, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i 'caregiver familiari' l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un'anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.

179-quater. Ai fini di cui alla presente legge si, definisce 'caregiver familiare' il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n.

18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

179-quinquies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai *'caregiver familiari'* di cui al comma 179-*quater*, nei confronti dell'assistito. Le previsioni di cui al presente comma si applicano ad un *'caregiver familiare'* per assistito, eccetto i genitori».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti modifiche:

2018: – 10 milioni di euro;
2019: – 10 milioni di euro;
2020: – 40 milioni di euro.

22.16 (testo 2)

BIGNAMI, PANIZZA

Al comma 1, alinea, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dopo il comma 179 sono inseriti i seguenti:

"179-*bis.* Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da *a)* a *d)* sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio non disabile, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile»;

179-*ter.* Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i *"caregiver familiari"*, come definiti ai sensi del comma 129 *quater*, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i *caregiver familiari* l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni;

179-*quater.* Ai fini di cui alla presente legge si definisce *"caregiver familiare"* il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi

della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è auto-sufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura de sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza di retta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua;

179-quinquies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai *caregiver familiari* di cui al comma 179-*quarter*, nei confronti dell'assistito. Le previsioni di cui al presente comma si applicano ad un *caregiver familiare* per assistito, eccetto i genitori"».

Conseguentemente, all'articolo 92 comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro».

22.17

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, lettera c), capoverso «179-bis», sostituire le parole: «di sei mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni», aggiungere le seguenti: «di due anni per ogni figlio nel massimo di quattro anni».

Conseguentemente:

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento e del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»;

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

22.18

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Al comma 1, lettera c), capoverso «179-bis», sostituire le parole: «6 mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni», con le seguenti: «un anno per ogni figlio nel limite massimo di tre anni».

22.19

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) al comma 199, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) si trovano da almeno tre mesi in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, di missioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine finale apposto al contratto di lavoro non hanno percepito negli ultimi tre mesi alcuna indennità di disoccupazione e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni";

d-ter) al comma 199, alla lettera *d*), dopo le parole: "sei anni" sono inserite le parole: "negli ultimi dieci"».

Conseguentemente:

a) il primo periodo dell'articolo 1, comma 186, della legge 11 di cembre 2016, n.232, è sostituito dal seguente: «Il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto a domanda nel limite di 190 milioni di euro per l'anno 2017, di 487 milioni di euro per l'anno 2018, di 527 milioni di euro per l'anno 2019, di 342 milioni di euro per l'anno 2020, di 160 milioni di euro per l'anno 2021, di 58 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 303 milioni di euro annui».

22.21

VICECONTE

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*e*) al comma 179 dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro annui dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

22.23

VICECONTE

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«e) al comma 199 dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro annui dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 21 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

22.25

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere infine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2018, di 320 milioni di euro per l'anno 2019 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».

22.27

GUERRA, RICCHIUTI, DE PETRIS, PETRAGLIA, GATTI, FORNARO, PEGORER, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, VACCIANO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla fine del comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora invece dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, risultassero risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 gennaio 2009, n. 2 e sono nuovamente riutilizzabili per il beneficio previsto dai commi 179 a 185 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232"».

22.31

BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 6 gennaio 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4 dell'articolo 24, sostituire le parole: "di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita" con le seguenti: "di sessantasei anni e sette mesi, fatte salve le professionalità gravose, quali infermieri turnisti, maestre di nido e prima infanzia, operai edili, minatori, facchini, camionisti"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

22.32

BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 6 gennaio 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4 dell'articolo 24, sostituire le parole: "di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita," con le seguenti: "sessantasei anni e sette mesi"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

22.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 22-bis.

(Suppressione dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011 e flessibilità di accesso alla pensione di vecchiaia)

1. I commi da 1 a 20 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono soppressi.

2. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per conseguire la pensione di vecchiaia sono fissati a 67 anni.

3. Il requisito anagrafico di cui al comma 1 non costituisce età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, potendo i lavoratori optare per un'uscita flessibile dal lavoro a partire dal raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni, purché abbiano maturata un'anzianità contributiva di 40 anni, e fino a 70 anni.

4. Il proseguimento dell'attività lavorativa oltre i 70 anni è consentito, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, sulla base dell'incremento delle speranze di vita accertato dall'ISTAT, validato da Eurostat, e aggiornato in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, integrato dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

5. L'accesso flessibile alla pensione di vecchiaia dei lavoratori nel regime misto a partire dai 62 anni di età comporta il ricalcolo interamente contributivo della prestazione pensionistica.

Art. 22-ter.

(Coefficiente di trasformazione).

1. L'ISTAT accerta entro il 31 dicembre di ogni anno le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli standard dell'Unione europea e internazionali.

2. Il dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dall'ISTAT annualmente entro il 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socioeconomiche sulle speranze di vita il dato deve essere distinto anche in base al genere.

3. L'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:

"6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, rideterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita dei lavoratori e delle lavoratrici, sono individuati coefficienti di trasformazione standard di stinti per attività lavorativa sulla base delle tavole sulle speranze di vita rese disponibili dall'ISTAT.

6-bis. I coefficienti di trasformazione *standard* per attività lavorativa, rideterminati periodicamente, ai sensi del comma 11, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono proporzionalmente più alti rispetto a quello relativo alla media della popolazione italiana e vengono applicati per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato del lavoratore, che è elaborato tenendo conto del numero di anni o delle frazioni di anno in cui ha svolto una o più professioni.

6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dodici esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, quattro indicati dall'Istituto nazionale di statistica e quattro indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2018, le formule matematiche per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato. Qualora la Commissione non termini i suoi lavori entro il 30 giugno 2018, le formule sono elaborate dall'ISTAT entro il 31 luglio 2017. La Commissione può chiedere

all'ISTAT di integrare la classificazione delle professioni con quelle attività lavorative che non vi fossero già incluse.

6-quater. Le tavole recanti i coefficienti di trasformazione per ogni professione moltiplicate per il montante individuale dei contributi e le formule per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato sono adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6-quinquies. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa".

Art. 22-quater.

(Anticipo dell'età di accesso alla pensione dei lavoratori la cui attività lavorativa impatta negativamente sulle speranze di vita)

1. Il lavoratore che svolge un'attività lavorativa che impatta negativamente sulle speranze di vita può richiedere, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 2, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto se le speranze di vita del lavoratore sono ridotte di almeno un anno rispetto alla media della popolazione italiana accertata dall'ISTAT e abbia maturato almeno 35 anni di contributi.

3. L'anticipo dell'età anagrafica di accesso alla pensione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, è pari alla riduzione delle speranze di vita, accertata dall'INPS sulla base dell'articolo 1, commi 6-*bis* e 6-*quater*, entro tre mesi dalla richiesta del lavoratore, inviata anche telematicamente.

4. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente *standard* di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento reso disponibile dall'ISTAT.

5. L'estratto conto inviato annualmente ad ogni assicurato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, indica altresì le speranze di vita del lavoratore in ragione delle attività lavorative svolte.

Art. 22-quinquies.

(Tutela previdenziale della maternità)

1. Al fine di tutelare la salute delle donne e riconoscere il valore della maternità, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuto alla lavoratrice, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi della maternità, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a un anno per ogni figlio.

2. In caso di accesso anticipato alla pensione ai sensi del comma 1, nel settore pubblico e privato è riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.

3. In alternativa all'anticipo di cui al comma 1, la lavoratrice può optare per la determinazione dell'importo della pensione annuo con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, maggiorato di due anni in caso di tre o quattro figli e maggiorato di tre anni in caso di cinque o più figli.

4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti anche se la donna risulta inoccupata durante la gestazione o al momento del parto e anche in assenza di precedenti versamenti contributivi.

5. Il requisito anagrafico per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è ridotto, per le donne, di un anno per ogni figlio.

6. Per il riconoscimento dei benefici previsti dalla presente legge, la persona interessata presenta richiesta, secondo modalità semplificate, anche tramite un ente di patronato, all'ente previdenziale. Nelle comunicazioni inviate dagli enti previdenziali alle lavoratrici è sempre riportata in nota la comunicazione della possibilità di avvalersi dei benefici di cui ai commi 1 e 3.

7. La lettera c) del comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.

Art. 22-sexies.

(Solidarietà equitativa nel sistema contributivo)

1. Al fine di garantire pensioni adeguate nel sistema contributivo ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno avuto carriere discontinue e periodi di disoccupazione involontaria, l'importo della pensione, al raggiungimento dell'età anagrafica di cui all'articolo 22-bis, comma 2, è incrementato mediante il cumulo con l'assegno sociale, secondo quanto previsto dal comma seguente.

2. Ai lavoratori e alle lavoratrici nel sistema contributivo che abbiano versato almeno 15 anni di contributi, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 40 per cento dell'importo dell'assegno sociale. Tale somma è incrementata del 2 per cento annuo per ogni anno di contributi versati in più rispetto a 15, fino a un numero di anni di contributi versati pari a 25. A partire da 26 anni di contributi versati, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 61 per cento dell'assegno sociale, incrementato dell'1 per cento per ogni anno in più di contributi versati.

3. Nel caso in cui l'importo della pensione calcolato ai sensi del comma precedente fosse inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, al lavoratore o alla lavoratrice è corrisposto l'intero ammontare dell'assegno sociale.

Art. 22-septies.

(Coperture per le misure previdenziali)

1. All'onere delle disposizioni di cui agli articoli dal 22-bis al 22-septies si provvede anche con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni del presente articolo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

3. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che corrispondono a altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

4. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al comma 4.

6. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.

7. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

8. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

9. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.

10. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: "Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria";

2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato," sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";

3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

b) al comma 492:

1) le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" sono soppresse le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Non sono altresì soggette all'imposta di comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente

comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

12. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1° gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 10 per cento;

d) a favore ed altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

13. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

14. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 639 le parole: a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia dei Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A18 e A19.'";.

2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabile ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A18 e A/9'";

3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

"b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria";

b-ter) al comma 674 le parole: "o detentori" sono soppresse;

4) la lettera c) è soppressa;

5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

"d) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare'».

22.0.3

CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, ARRIGONI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 14.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e ai lavoratori di somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite del 14.400 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere a), b), c), d), e), f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147 del 2014, l'eventuale occupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione, vecchiaia donne: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra: quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra. Per i lavoratori mo-

bilitati la lettera *e*) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i lavoratori licenziati alla lettera *d*) di cui al citato articolo comma 194 legge 147 del 2013 è sostituito dal seguente: "*d*) I lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione-unilaterale, nel periodo precedente il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività".

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 201, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 dal 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dal lavoratore di ali al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 14.400 posti in platea e dei limiti di spesa di 950 milioni l'INPS non prende in

esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per l'anno 2019, 188,7 milioni di euro per l'anno 2020, 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025».

22.0.4

CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, ARRIGONI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al lavoratore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*) della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in amministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno finito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore

del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite del 6.000 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo al comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui alla citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra; quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra. Per i lavoratori mobilitati la lettera *e)* di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è estesa ai lavoratori ai quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223; o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i lavoratori licenziati la lettera *d)* di cui al citato articolo comma 194 legge 147/2013 è sostituito dal seguente: "*d)* i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo precedente al 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successiva-mente alla data di cessazione, qualsiasi attività".

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi

dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti le disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 6.000 posti in platea e dei limiti di spesa di 340 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici pervisti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 41,8 milioni di euro per l'anno 2018, 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,1 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, 0,3 milioni di euro per l'anno 2029, 0,1 milioni di euro per l'anno 2030».

22.0.5

CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, ARRIGONI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795

soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 150 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 150 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere a), b), c), d), e), f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne: congelando il requisito anagrafico a 61 anni e 5 mesi con 12 mesi di finestra; quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle- domande di pensione di 150 posti in platea e dei limiti di spesa di 8,50 milioni l'INPS non prende in esame

ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 1,045 milioni di euro per l'anno 2018, 1,560 milioni di euro per l'anno 2019, 1,670 milioni di euro per l'anno 2020, 1,413 milioni di euro per l'anno 2021, 1,128 milioni di euro per l'anno 2022, 0,803 milioni di euro per l'anno 2023, 0,500 milioni di euro per l'anno 2024, 0,260 milioni di euro per l'anno 2025, 0,068 milioni di euro per l'anno 2026, 0,028 milioni di euro per l'anno 2027, 0,015 milioni di euro per l'anno 2028, 0,008 milioni di euro per l'anno 2029, 0,003 milioni di euro per l'anno 2030».

22.0.7

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 14.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), della legge 27 dicembre 2013, n. 141, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico

di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 14.400 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra; Quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra. Per i lavoratori mobilitati la lettera *e)* di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbia-no stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i lavoratori licenziati la lettera *d)* di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è sostituito dal seguente: "*d)* i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo precedente il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività".

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia in salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS prov-

vede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 14.400 posti in platea e dei limiti di spesa di 950,00 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per l'anno 2019, 188,7 milioni di euro per l'anno 2020, 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025».

22.0.8

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 216 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano

i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a), b), c), d), e), f)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42; comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 6.000 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere *a), b), c), d), e), f)* della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra; Quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra Per i lavoratori mobilitati la lettera *e)* di cui al citato articolo comma 194 legge 147 del 2013 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i lavoratori licenziati la lettera *d)* di cui al citato articolo comma 194 legge 147/2013 è sostituito dal seguente: "*d)* i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo precedente al 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività".

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultima stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monito raggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 6.000 posti in platea e dei limiti di spesa di 340,00 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 41,5 milioni di euro per l'anno 2018, 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,1 milioni di euro per l'anno 2023, 20,0 milioni di euro per l'anno 2024, 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, 0,6 milioni di euro per l'anno 2030».

22.0.9

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 161.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 150 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a), b), c), d), e), f)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 150 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere *a), b), c), d) e), f)* della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra; quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214, del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 150 posti in platea e dei limiti di spesa di 8,50 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio sul sito dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 1,045 milioni di euro per l'anno 2018, 1,560 milioni di euro per l'anno 2019, 1,670 milioni di euro per l'anno 2020, 1,413 milioni di euro per l'anno 2021, 1,128 milioni di euro per l'anno 2022, 0,803 milioni di euro per l'anno 2023, e 0,500 milioni di euro per l'anno 2024, 0,260 milioni di euro per l'anno 2025, 0,068 milioni di euro per l'anno 2026, 0,028 milioni di euro per l'anno 2027, 0,015 milioni di euro per l'anno 2028, 0,008 milioni di euro per l'anno 2029, 0,003 milioni di euro per l'anno 2030».

22.0.10

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita per le lavoratrici)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano alle lavoratrici, per le quali gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effet-

tuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza triennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni».

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000;

2019:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000;

2020:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000;

2019:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000;

2020:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000.

22.0.11

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche, APE sociale per esclusi da salvaguardia e disoccupati involontari)

1. Al comma 179 dell'articolo 1 della 11 dicembre 2016, n.232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d)" sono sostituite dalle seguenti: "che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a e)";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi ed ai disoccupati involontari da almeno 2 anni anche se non iscritti a centro per impiego, cioè senza prestazioni per la disoccupazione e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni";

c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) si trovano in stato di esclusi dalle 8 salvaguardie previste dalle tipologie dei soggetti individuati tra i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 25 anni"».

22.0.12

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 1 comma 179 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni"».

22.0.14

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Autorizzazione della nona salvaguardia per i lavoratori esodati)

1. In considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 continuano ad applicarsi, a domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori esodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi i lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto ac-

cordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento alla normativa vigente alla data degli accordi.

2. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi del comma 1 è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma 1-*bis*, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

3. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo comma 1. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 5.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 26,5 per cento"».

22.0.17

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 22-bis.

(Solidarietà equitativa nel sistema contributivo)

1. Al fine di garantire pensioni adeguate nel sistema contributivo ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno avuto carriere discontinue e periodi di disoccupazione involontaria, l'importo della pensione, al raggiungimento del requisito di accesso alla pensione di vecchiaia, è incrementato mediante il cumulo con l'assegno sociale, secondo quanto previsto dal comma seguente.

2. Ai lavoratori e alle lavoratrici nel sistema contributivo che abbiano versato almeno 15 anni di contributi, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 40 per cento dell'importo dell'assegno sociale. Tale somma è incrementata del 2 per cento annuo per ogni anno di contributi versati in più rispetto a 15, fino a un numero di anni di contributi versati pari a 25. A partire da 26 anni di contributi versati, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 61 per cento dell'assegno sociale, incrementato dell'1 per cento per ogni anno in più di contributi versati.

3. Nel caso in cui l'importo della pensione calcolato ai sensi del comma precedente fosse inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, al lavoratore o alla lavoratrice è corrisposto l'intero ammontare dell'assegno sociale.

Art. 22-ter.

(Coperture per le misure previdenziali)

1. All'onere delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis si provvede anche con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni del presente articolo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

3. I soggetti indicati dal comma 1-*bis*, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che corrispondono a altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

4. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-*bis*, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al comma 4.

6. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.

7. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

8. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

9. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.

10. All'articolo I della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: "Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria";

2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato," sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";

3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasfe-

rimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

b) al comma 492:

1) le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma", sono soppresse, le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

12. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1° gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge, e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro; 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

13. Le lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

14. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile", sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abita-

zione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia dei territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati di aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: "671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria";

b-ter) al comma 674 le parole: "o detentori" sono soppresse;

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente: "*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente: "681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare"».

22.0.18

DE PETRIS, GUERRA, RICCHIUTI, BAROZZINO FORNARO, PETRAGLIA, PEGORER, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Opzione Donna)

1. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2018 ancorché la decorrenza del trattamento pensioni-

stico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentatale.

2. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri previdenziali derivanti dalla proroga della sperimentazione di cui al comma precedente, al netto dei dati di consuntivo e del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, secondo periodo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e relativi alla conclusione della sperimentazione, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla disposizioni di cui al successivo comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

22.0.19

MARINELLO, PAGANO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

*(Misure in materia di irrilevanza fiscale
dei trattamenti pensionistici di guerra)*

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «259 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «243 milioni di euro per l'anno 2018 e di 323 milioni di euro annui».

22.0.20

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

*(Misure in materia di irrilevanza fiscale
dei trattamenti pensionistici di guerra)*

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «243 milioni di euro per l'anno 2018 e di 323 milioni di euro annui».

22.0.22

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Percorsi sperimentali di accompagnamento all'età di pensione)

1. In attesa del completamento della riforma previdenziale, al fine di favorire il ricambio generazionale nelle imprese e nelle attività professionali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, i datori di lavoro possono integrare il reddito e i versamenti contributivi di loro dipendenti nei tre anni che precedono la maturazione del diritto alla prestazione previdenziale di vecchiaia o anticipata per anzianità contributiva.

2. I lavoratori possono accettare un percorso di durata non superiore a tre anni di trasformazione del rapporto a tempo parziale o di risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente diritto alla Naspi per i primi 24 mesi e a una indennità speciale equivalente per i successivi 12 mesi. Il datore di lavoro integra in entrambe le ipotesi il reddito del lavoratore fino alla prestazione previdenziale teoricamente maturata nel momento di avvio del percorso sperimentale, nonché integra i contributi figurativi previsti dalla Naspi e nell'anno della successiva indennità speciale per la parte corrispondente all'ultimo reddito a tempo pieno del lavoratore. Lo Stato concorre alla sperimentazione con la indennità speciale nell'e-

ventuale terzo anno, con l'accredito di contributi figurativi al lavoratore nel caso dello stato di disoccupazione e, nel caso di trasformazione del rapporto a tempo parziale, per la parte integrativa corrispondente all'ultimo reddito a tempo pieno del lavoratore. Tutti i versamenti del datore di lavoro sono deducibili ai fini Ires, Irpef e Irap.

3. Il datore di lavoro versa all'Inps, mensilmente o in unica soluzione, la provvista corrispondente alla integrazione del reddito e ai contributi di sua competenza in base al percorso convenuto.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni contenute nel presente articolo.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018, 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 60 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018, 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 66 milioni di euro per l'anno 2020 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi del presente comma.

6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter della legge n. 92 del 2012 e all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015 le cui dotazioni finanziarie sono assorbite dal bilancio dallo Stato per compensare le deduzioni dall'Irap».

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000;

2019:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000;

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000;

2019:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000;

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

22.0.26

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni è reso strutturale ed è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla medesima data.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui al comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali è resa strutturale, con la medesima modalità».

22.0.36

FAVERO, SUSTA

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento pensionistico per i soggetti affetti da emofilia)

1. A decorrere dall'anno 2018, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), affetti da emofilia, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali.

2. Ai fini del riconoscimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico, i soggetti di cui al comma 1 presentano un'apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

a) certificazione attestante la malattia, rilasciata dalle commissioni mediche preposte;

b) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

22.0.37

SPILABOTTE, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FASIOLO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure in materia di irrilevanza fiscale dei trattamenti pensionistici di guerra)

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8

agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 243 milioni di euro per l'anno 2018 e di 323 milioni di euro annui».

22.0.39

GRANAIOLO, BATTISTA, RICCHIUTI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Lavoratori marittimi)

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 è aggiunta la seguente lettera:

"d-bis) lavoratori marittimi".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1».

22.0.40

GATTI, GRANAIOLO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ape social)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunta la seguente lettera:

«d-bis) personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 122 milioni di euro per l'anno 2018, a 90 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2020, a 70 milioni di euro per l'anno 2021, a 60 milioni per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a 40 milioni di euro per l'anno 2024, a 30 milioni di euro per l'anno 2025, a 20 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1».

22.0.41 (testo 2)

GATTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 22-bis.

*(Ulteriori disposizioni in materia
di accesso al trattamento pensionistico)*

1. All'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 15-*bis*, è aggiunto il seguente comma:

"15-*ter*. Fermo restando i requisiti cui ai commi 6 e 10, è consentito altresì in via sperimentale per un periodo di 5 anni l'accesso alla pensione con il sistema contributivo con un'età minima di 60 anni e con almeno 5 anni di contribuzione effettivamente versata a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore all'importo dell'assegno sociale. Suddetta facoltà è esercitabile anche attraverso l'istituto del cumulo dei contributi di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificato dall'articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fermo restando il requisito minimo di 60 anni di età. Il relativo trattamento pensionistico liquidato con il sistema contributivo, è cumulabile con redditi da lavoro subordinato parasubordinato o autonomo, purché la somma dei redditi da pensione e da lavoro risulti essere inferiore a tre volte l'importo dell'assegno sociale. Sono conseguentemente abrogati i commi 7 e 11 dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214».

2. A copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede attraverso i conseguenti risparmi, derivanti dall'attività di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, qualora non utilizzati per la prosecuzione della sperimentazione opzione donna di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004 n. 243, nonché dai risparmi derivanti dalla mancata integrazione al trattamento minimo per le pensioni liquidate con il sistema contributivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018, a 500 milioni di euro per l'anno 2019, a 400

milioni di euro per l'anno 2020, a 300 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni per l'anno 2022».

22.0.42

RICCHIUTI, GATTI, GUERRA, FORNARO, PECORER, VACCIANO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

1. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse di cui al comma 1, confluite ai sensi del comma 2 nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 14.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *f*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2019, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *f*) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e*), della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e*), della legge n. 147, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa di 767,20 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per l'anno 2019, 188,1 milioni di euro per l'anno 2020; 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025».

22.0.43

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA, PAGLIARI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni è reso strutturale ed è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla medesima data.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui al comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali è resa strutturale, con le medesime modalità».

22.0.44

COMAROLI, DIVINA, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata fino al 31 dicembre 2018 la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al predetto articolo 1, comma 9, come modificato dal presente comma deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto».

Conseguentemente, all'onere pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministro dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dal-

l'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 1 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per l'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 25 milioni per l'anno 2018 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 345 milioni per l'anno 2018 e 198 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 198 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute; difesa e sicurezza.

Conseguentemente,

a) all'articolo 92:

1) sostituire l'articolo con il seguente:

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018 e di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

2) sostituire la rubrica con la seguente: «Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica»;

b) all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019,» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, 150 milioni di euro per l'anno 2019».

22.0.45

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni è reso strutturale ed è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla medesima data.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui al comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 e successive modificazioni ed integrazioni dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali è resa strutturale, con le medesime modalità».

22.0.46

DI GIACOMO, FUCSIA

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni è reso strutturale ed è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla medesima data.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui al comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 28 marzo 1996,

n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali è resa strutturale, con le medesime modalità».

Art. 23.

23.4

ZIN, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: "già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza" sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

23.0.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 23-bis.

(Personale sanitario del Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di garantire una efficace funzionalità del servizio sanitario nazionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a procedere, in deroga ai limiti finanziari e assunzionali vigenti, ad assunzioni di personale sanitario, medico, infermieristico e socio sanitario di supporto, nonché alla progressiva stabilizzazione del personale precario degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale.

2. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico e infermieristico in servizio all'entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data del bando almeno tre anni di servizio, anche a carattere non continuativo, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo

determinato, o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti.

3. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui ai commi precedenti, quantificato in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento".

5. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 4 eccedenti la quota parte di cui al comma 3, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

23.0.8

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

Al decreto legge 16 ottobre 2017, n.148 all'articolo 8, il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 200 milioni di euro per anno 2017, 537,6 milioni di euro per l'anno 2018, 588,7 milioni di euro per l'anno 2019, 580,9 milioni di euro per l'anno 2020, 539,8 milioni di euro per l'anno 2021, 484,7 milioni di euro per anno 2022, 418,3 milioni di euro per l'anno 2023, 401,8 milioni di euro per l'anno 2025. Per gli anni dal 2018 al 2025, 400 milioni di euro dell'incremento del Fondo di cui al periodo precedente sono destinati ad incrementare le risorse destinate alla spesa per gli ammortizzatori sociali. A decorrere dall'anno 2026 l'incremento delle risorse, pari a 400 milioni di euro, è finalizzato all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 20, comma 2"».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole:
«, e per 400 milioni a decorrere dall'anno 2018 dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter.»,

e, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

3-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3- quater . Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3-quinques. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, alla fine aggiungere le seguenti parole: «e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2026».

23.0.10

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al comma 157 della legge 4 agosto 2017, n.124, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) dopo il comma 1, inserire il seguente:

Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio"».

23.0.13

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Riscatto e ricongiunzione di periodi assicurativi)

1. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, al comma 237, le parole: "Per il triennio 2017-2019" sono soppresse.

2. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 237 è inserito il seguente:

"237-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 237, limitatamente all'ipotesi di riscatto, i relativi oneri sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui all'articolo 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, e i relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con il metodo contributivo"».

23.0.20

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 60% ed il 100%, con riferimento alle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2000"».

Conseguentemente i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro annui dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

23.0.21

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Computo del servizio comunque prestato dal personale delle categorie indicate negli articoli 1 e 9 della legge 27 maggio 1977, n. 284)

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità del Servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n.967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione-di rapporto di lavoro dipendente regolato dal Diritto privato.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

23.0.22

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Armonizzazione pubblico privato pensioni complementari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252.

2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 si rendono applicabili a decorrere dal primo gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai mon-

tanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a decorrere dal 2018 mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *d*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

23.0.24

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Versamento del contributo datoriale ai fondi pensione dei dipendenti statali)

1. Con riferimento al personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, a decorrere dal 2018 le risorse per il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.388 e già iscritte, per l'anno 2017, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in appositi capitoli di bilancio dello Stato di previsione dei singoli ministeri ed amministrazioni ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ordinamento autonomo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 e successive modifiche. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore.

2. È abrogato il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

23.0.29

ARRIGONI, COMAROLI, DIVINA, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Esclusione del socio amministratore dall'iscrizione alla gestione separata)

1. All'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo le parole: "limitatamente alla relativa attività", sono aggiunte le seguenti: "e gli amministratori di società che versino alla Gestione autonoma artigiani e commercianti"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2018; di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020».

23.0.30

PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate)

1. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma. 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017;

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

23.0.32

ARRIGONI, COMAROLI, DIVINA, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni usuranti)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, all'articolo 1, dopo il comma è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile anche nel caso di lavoratori autonomi che versano contributi alla Gestione artigiani presso l'INPS e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero che prestano attività lavorativa nel settore edile».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 30 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2020».

23.0.33

PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure di equità contributiva)

1. All'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi quinto e sesto sono abrogati;
- b) al comma ottavo:

1) al primo periodo, le parole da: "retribuzione", fino a: "dall'interessato", sono sostituite dalle seguenti: "media delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni precedenti";

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di periodo inferiore ai cinque anni le retribuzioni vengono comunque proporzionalmente ridotte oppure a scelta dell'interessato le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla media delle retri-

buzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per i diversi livelli previsti per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.";

3) al secondo periodo, le parole da: "che non abbiano", fino a: "di lavoro", sono sostituite dalle seguenti: "si prendono in considerazione ai fini predetti le medie delle retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per i diversi livelli previsti".

2. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, come modificato dal comma 1 del presente articolo operano retroattivamente a far data dal 1° gennaio 2003. Qualora attraverso il ricalcolo risultino contributi versati in eccedenza, gli importi eccedenti si considerano anticipi dei contributi per gli anni successivi in cui i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.564 permangono in aspettativa. Nel caso in cui l'aspettativa cessi prima che le eccedenze contributive siano esaurite, queste si considerano anticipi contributivi per futuri casi di aspettativa di cui ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Le eccedenze contributive non esaurite in base alle disposizioni di cui al precedente periodo entro l'età pensionabile vengono versate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n.228, e successive modificazioni.

3. A partire dal 1° gennaio 2019, a carico dei soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che percepiscono un trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo il cui importo risulta per oltre il 50 per cento derivante da contribuzione figurativa commisurata secondo quanto disposto dall'ultimo periodo dell'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, si applica una riduzione progressiva del trattamento pensionistico stesso fino ad un importo pari al trattamento che spetterebbe con l'applicazione del sistema di calcolo contributivo sulla base della retribuzione figurativa commisurata secondo quanto disposto dal comma 1.

4. Qualora dall'applicazione del sistema contributivo di cui al precedente comma 3 il trattamento pensionistico risultasse superiore rispetto a quello percepito, spetta comunque il trattamento con importo inferiore.

5. La riduzione progressiva di cui al comma 3, si applica:

- a) a far data dal 1° gennaio 2019 nella misura del 10 per cento;
- b) a far data dal 1° gennaio 2020 nella misura del 25 per cento;
- c) a far data dal 1° gennaio 2021 nella misura del 40 per cento;
- d) a far data dal 1° gennaio 2022 nella misura dei 60 per cento;
- e) a far data dal 1° gennaio 2023 nella misura del 80 per cento;
- f) a far data dal 1° gennaio 2024 nella misura del 100 per cento».

23.0.34

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Trattamento anticipato di pensione per le lavoratrici)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è inserito il seguente:

"10-*bis* ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 22-*ter* dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificato in 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi, da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017;

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;
2019: – 150.000.000;
2026: – 150.000.000.

23.0.35

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-bis:

1) le parole: "con decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

b) al comma 12-*quater*, le parole: "del decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*.».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-*bis*.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite del 82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017;

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;
2019: – 150.000.000;
2020: – 150.000.000.

23.0.36

PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di ricongiunzione dei contributi pensionistici)

1. I commi 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati e le disposizioni da esso abrogate riacquistano efficacia dal 31 luglio 2010 nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della data legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il direttore generale dell'INPS, sono stabiliti le modalità di restituzione degli oneri di riserva matematica versati a norma dei commi da 12-*septies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il termine entro il quale tali restituzioni devono essere effettuate, fermo restando che tale termine non può comunque essere superiore a ventiquattro mesi dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Nel caso di richiesta di ricongiunzione per gli iscritti all'Istituto Nazionale della previdenza sociale e per gli iscritti all'*ex* istituto nazionale della previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica si applicano i medesimi requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione di anzianità.

4. Tutti i soggetti, lavoratori dipendenti o autonomi compresi gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione generale obbligatoria per l'identità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, possono chiedere la riliquidazione del trattamento pensionistico previo trasferimento o ricongiunzione gratuiti dei periodi con efficacia a far data dal luglio 2010.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica ai soggetti ivi indicati anche se già titolari di trattamento pensionistico che abbiano presentato

domanda di pensione in totalizzazione ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

6. L'esercizio del diritto del trasferimento o ricongiunzione di cui al comma 3, previa rinuncia alla domanda o alla pensione in totalizzazione, è conseguibile a domanda del lavoratore, da presentarsi all'istituto nazionale della previdenza sociale che promuove il procedimento.

7. Fino al termine entro il quale è possibile presentare la apposita domanda, l'istituto nazionale della previdenza sociale comunica mensilmente ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico, anche in accordo con l'ente gestore della forma assicurativa ove tali soggetti percepiscono il trattamento pensionistico autonomo la facoltà prevista dalle disposizioni di cui al presente articolo.

8. I periodi coincidenti consentono il cumulo del monte contributivo.

9. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-*bis*.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017;

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;
2019: – 150.000.000;
2020: – 150.000.000.

23.0.37

PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di contributi silenti)

1. Gli enti gestori di forme assicurative pensionistiche obbligatorie istituiscono una prestazione equivalente all'assegno sociale di cui al comma 6 dell'articolo 3 del 18 agosto 1995 n. 335 e sue maggiorazioni di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e incrementi di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448, fermo restando i limiti di cui al comma 10; dell'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, sono determinati le mortalità di erogazione delle prestazioni di cui al precedente periodo nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande per il conseguimento delle prestazioni stesse.

2. È istituita una pensione integrativa a favore di tutti i soggetti che hanno versato contributi a titolo pensionistico presso gli enti di cui al comma 1, che non siano riusciti ad ottemperare alle disposizioni di cui al medesimo comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale pensione è calcolata utilizzando i contributi versati non utili per il calcolo del trattamento pensionistico ordinario ed erogata dall'ente gestore della forma assicurativa pensionistica obbligatoria in cui sono stati versati i contributi a titolo pensionistico.

3. A domanda dell'interessato è data facoltà di chiedere a titolo gratuito, per i contributi versati di cui al comma l'ultimo periodo, il ricon-

giungimento o il cumulo del monte contributivo dei contributi versati a qualsiasi ente gestore della forma assicurativa pensionistica obbligatoria. L'accredito è effettuato se il soggetto ricade in un regime pensionistico erogato totalmente con il sistema contributivo, diversamente si applicano le regole del commi o 2.

4. La pensione integrativa di cui al comma 2, spetta all'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in Corso di liquidazione la pensione. Il diritto alla pensione integrativa è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.636.

5. La pensione integrativa è reversibile alle medesime condizioni di quella ordinaria.

6. Eventuali contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione integrativa, in un Ente gestore di previdenza obbligatoria che non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma, danno diritto ai supplementi

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-*bis*.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»;

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

23.0.38

PAGLINI, PUGLIA, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure di salvaguardia a favore dei lavoratori delle cave)

1. In ragione della particolare usura e pericolosità delle mansioni svolte dai lavoratori delle cave, al comma 14 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, all'alinea, dopo le parole: "ad applicarsi", sono inserite le seguenti: "al personale addetto ai lavori nelle cave come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

23.0.39

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori edili)

1. In ragione della particolare usura e pericolosità delle mansioni svolte dai lavoratori edili, all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente: "*d-bis*) operai dell'edilizia e della manutenzione degli edifici";

b) al comma 2, le parole: "lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)", sono sostituite con le seguenti: "lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)";

c) al comma 3, le parole: "lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)", sono sostituite con le seguenti: "lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)";

d) al comma 7, le parole: "lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo; le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

23.0.40

PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Quota 100)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni ovvero un'età anagrafica di almeno 58 anni, possono accedere al pensionamento al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e anzianità contributiva. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quaranta anni.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-*bis*.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

23.0.41

PUGLIA, CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Lavoratori precoci)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art.88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 21 2, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

23.0.42

CASTALDI, CATALFO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Lavoratori esposti all'amianto)

1. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 12.000.000;

2019: – 12.000.000;

2020: – 12.000.000.

23.0.43

PUGLIA, CATALFO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Trattamento anticipato di pensione per le lavoratrici)

1. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2016 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alia predetta sperimentazione.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificato in 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art.88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

23.0.44

PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori marittimi)

1. In ragione della particolare usura e pericolosità delle mansioni svolte dai lavoratori marittimi, all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) lavoratori di cui all'articolo 4 della legge 26 luglio 1984, n. 413".

b) al comma 2, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "lettere a), b) c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui 88-bis».

Conseguentemente:

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1 All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017"»;

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

23.0.45

CAPPELLETTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i lavoratori già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS che, in base alle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, in data antecedente al gennaio 1996 hanno richiesto ed ottenuto la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso forme obbligatorie di previdenza sostitutive di quelle citate possono richiedere il rimborso dell'importo dei contributi previdenziali eccedenti la riserva matematica, rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

23.0.46

PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni per il pensionamento del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie)

1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.

2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

3. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto".

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017»;

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

23.0.47

PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori marittimi)

1. In ragione della particolare usura e pericolosità delle mansioni svolte dai lavoratori marittimi, all'articolo i del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) personale marittimo di cui all'articolo 114, primo comma, lettera a), del codice della navigazione;

b) al comma 2, le parole: lettere a), b), c) e d), sono sostituite con le seguenti: lettere a), b), c), d) e d-bis);

c) al comma 3, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d), sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".

2. All'onere derivante dalle disposizioni al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui 88-bis«».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

23.0.48

PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

*(Conferimento del trattamento di fine rapporto
alle forme pensionistiche complementari)*

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 7 è sostituito con il seguente:

"7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta, qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere

il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera *a)* non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TER, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera *b)*«.

b) l'articolo 9, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. – (*Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS*) – 1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera *b)*. Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'INPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore rappresentazioni almeno in due province in una categoria o in un comparto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed

Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei requisiti professionali e formativi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo è il direttore generale INPS.

3. Alla posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo si applica quanto stabilito all'articolo 14, comma 6".

c) all'articolo 14, il primo periodo del comma 6 è sostituito con il seguente: "L'aderente ha facoltà di trasferire in qualunque momento l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica".

d) all'articolo 23, comma 4, ultimo periodo, le parole: ", anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6, sono abrogate"».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da i a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

23.0.52

DEL BARBA, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Riscatto e ricongiunzione di periodi assicurativi)

1. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, al comma 237, le parole: "Per il triennio 2017-2019" sono soppresse.

2. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 237 è inserito il seguente:

"237-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 237, limitatamente all'ipotesi di riscatto, i relativi oneri sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui all'articolo 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, e i relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con contributivo"».

23.0.55

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Armonizzazione pubblico privato delle pensioni complementari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 si rendono applicabili a decorrere dal primo gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a decorrere dal 2018 mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

23.0.57

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Riscatto e ricongiunzione di periodi assicurativi)

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 237, le parole: "Per il triennio 2017-2019" sono soppresse.

b) dopo il comma 237, è inserito il seguente:

"237-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 237, limitatamente all'ipotesi di riscatto, i relativi oneri sono determinati con le norme che di-

sciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, e i relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con il metodo contributivo"».

23.0.59

CASSON, RICCHIUTI, PEGORER, FORNARO, GATTI, DIRINDIN, BATTISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Incremento del Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)

1. Il Fondo Nazionale per il risanamento di cui all'articolo 2, comma 440, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 50 milioni di euro per gli anni 2018, 2019, 2020.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1».

23.0.60

CASSON, RICCHIUTI, PEGORER, FORNARO, GATTI, DIRINDIN, BATTISTA, PUPPATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«23-bis.

(Misure per le vittime dell'amianto)

1. La misura di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prevista anche per gli anni 2018, 2019, 2020.

2. Il Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, è incrementato di 50 milioni di euro.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

23.0.61

RICCHIUTI, GATTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, SONEGO

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 23-bis.

(Differimento dell'emanazione del decreto direttoriale concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. L'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prevista entro il 31 dicembre 2017, è differita al 30 giugno 2018.

2. Fermo restando l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico a partire dal 1° gennaio 2019, l'Istat, in collaborazione con Inps e Inail, è impegnato a produrre entro il 1° giugno 2018 un sistema differenziato di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prendendo a riferimento la nuova edizione della classificazione delle professioni Istat (2013). Suddetto sistema differenziato di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico non dovrà comunque comportare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

23.0.62

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 23-bis.

(Riscatto e ricongiunzione di periodi assicurativi)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 237, le parole: "Per il triennio 2017-2019" sono soppresse:

b) dopo il comma 237 sono inseriti i seguenti commi:

"237-*bis*. Nell'ambito dell'attuazione di piani di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al precedente comma, il riscatto o la ricongiun-

zione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia può essere realizzato dai Fondi di solidarietà di cui al comma 234, anche nei confronti dei lavoratori che accedono direttamente al pensionamento. Resta fermo l'obbligo di versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro.

237-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 237 e 237-bis, limitatamente all'ipotesi di riscatto dei corsi legali di studio universitario, i relativi oneri di riscatto sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui all'articolo 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, e i relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con il metodo contributivo».

Art. 24.

24.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Deroga all'aumento dell'età pensionabile collegata all'aspettativa di vita)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, l'adozione del decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsti dal 1° gennaio 2019 è rinviata al 30 giugno 2018.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento"».

24.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Deroga all'aumento dell'età pensionabile collegata all'aspettativa di vita fino all'anno 2022)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-bis:

1) le parole: "con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali," sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

b) al comma 12-ter, le parole: "e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita" sono soppresse;

c) al comma 12- quater , le parole: "del decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".

2. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggiore gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento"».

24.0.4

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Differenziazione per attività professionali e genere dell'aumento dell'età pensionabile collegata all'aspettativa di vita)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, l'adozione del decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsti dal 1° gennaio 2019 è rinviata al 30 giugno 2018.

2. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-*bis*:

1) le parole: "con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali," sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale sono soppresse;

b) al comma 12-*ter*, le parole: "e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita" sono soppresse;

c) dopo il comma 12-*ter*, sono aggiunti i seguenti:

"12-*ter-bis*. L'ISTAT accerta entro il 31 dicembre di ogni anno le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli standard dell'Unione europea e internazionali.

12-*ter-ter*. Il dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dall'ISTAT annualmente entro il 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-*ter*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita. Il dato deve essere distinto anche in base al genere. In sede di prima applicazione i dati di cui ai commi 12-*ter-bis* e 12-*ter-ter* sono resi disponibili entro il 30 maggio 2018.

12-ter-quater . I criteri di adeguamento indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto ministeriale di cui al comma 12-bis sono differenziati per ogni attività professionale ed in base al genere sulla base dei dati Istat di cui ai commi 12-ter-bis e 12-ter-ter."

d) al comma 12- quater , le parole: "del decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento"».

24.0.5

ROMANO, DE BIASI, SILVESTRO, BIANCO, MANASSERO, MATTESINI, MATURANI, PADUA, PANIZZA, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Previdenza farmacisti)

1. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (EN-PAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio».

24.0.6

Luigi MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (EN-PAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio».

24.0.7

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Nelle more dell'introduzione nel sistema previdenziale di una differenziazione dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia commisurandola alle attività lavorative che impattano negativamente sulle speranze di vita dei lavoratori e delle lavoratrici, il meccanismo di adeguamento dell'età pensionabile alle speranze di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal 1° gennaio 2018, cessa di applicarsi a:

- a) operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- b) conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- c) conciatori di pelli e di pellicce;
- d) conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- e) conduttori di mezzi pesanti e camion;
- f) personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- g) addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;

- h) insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
- i) facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- l) personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- m) operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- n) lavoratori marittimi e pescatori;
- o) operai agricoli,
- p) operai siderurgici;
- q) addetti alle catene di montaggio.

2. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1, una o più delle attività lavorative usuranti indicate al comma 1 devono essere stata volte per un periodo cumulato pari ad almeno 7 anni nel corso della vita lavorativa.

3. A partire dal 2018, l'ISTAT accerta le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli standard dell'Unione europea e internazionali. Il dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dall'ISTAT annualmente entro il 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita. Il dato deve essere distinto anche in base al genere».

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma t, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 29 per cento"».

24.0.8

DI BIAGIO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 6 dopo le parole: "Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo," sono aggiunte le parole: "complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo" e dopo le seguenti: "a somma maggiore dell'indennità che" sono aggiunte le parole: "a qualsiasi titolo ed indistintamente";

b) all'articolo 10, comma 7, dopo le parole: "a norma degli articoli 66 e seguenti" sono inserite le seguenti: "e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell'articolo 13, secondo comma lettera *a)* e *b)*, decreto legislativo n. 38 del 2000";

c) all'articolo 10, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, tra la parola: "rendita" e la parola: "liquidata" si inserisce la parola: "complessivamente" e dopo le parole: "calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39" sono aggiunte le parole: "nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo";

d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per le somme" sono inserite le parole: "a qualsiasi titolo" e dopo le parole: "e per le spese accessorie" sono aggiunte le parole: "nei limiti del complessivo danno risarcibile";

e) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo tra le parole: "dell'ulteriore rendita" e le parole: "dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39" si inseriscono le parole: "a qualsiasi titolo" e dopo le parole: "calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39" sono aggiunte le parole: "nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo".

2. All'articolo 142, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 dopo le parole: "solo previo accantonamento di una somma" sono aggiunte le parole: ", a valere sul complessivo risarcimento dovuto," e dopo le parole: "erogate o da erogare" sono aggiunte le parole: "a qualsiasi titolo"».

24.0.10

BIGNAMI, SACCONI, Paolo ROMANI, DE PETRIS, ZELLER, Mario FERRARA, BARANI, CENTINAIO, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERGER, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, BOCCHINO, BONFRISCO, BORIOLI, BRUNI, BUBBICO, BUEMI, CALDEROLI, CALEO, CAMPANELLA, CANDIANI, CARRARO, CASALETTO, CASINI, CASSANO, CERONI, COMAROLI, COMPAGNA, CONSIGLIO, CONTE, CONTI, CORSINI, D'ALÌ, D'AMBROSIO LETTIERI, D'ANNA, DAVICO, DE CRISTOFARO, DE PIETRO, DE POLI, DE SIANO, DALLA ZUANNA, DALLA TOR, DI BIAGIO, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, D'ONGHIA, FALANGA, FASANO, FASIOLO, FATTORINI, FRAVEZZI, FLORIS, FORMIGONI, FUCKSIA, GAMBARO, GASPARRI, GATTI, GIOVANARDI, GOTOR, IDEM, IURLARO, LAI, LANIECE, LIUZZI, LO MORO, Eva LONGO, Fausto Guilherme LONGO, MALAN, MANDELLI, MARIN, MARINELLO, Luigi MARINO, MASTRANGELI, Giovanni MAURO, Mario MAURO, MERLONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MOLINARI, MUNERATO, MUSSINI, NENCINI, OLIVERO, ORELLANA, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PETRAGLIA, PICCINELLI, PICCOLI, PUPPATO, RAZZI, RIZZOTTI, Maurizio ROMANI, ROMANO, Mariarosaria ROSSI, Maurizio ROSSI, RUTA, SCALIA, SCILIPOTI ISGRÒ, SCOMA, SERAFINI, SIBILIA, SILVESTRO, SIMEONI, SOLLO, STEFANI, STEFANO, TARQUINIO, TOSATO, TURANO, URAS, VACCARI, VACCIANO, VICARI, ZIN, ZIZZA, TOCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici anticipati erogati agli iscritti ai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. Sui trattamenti pensionistici anticipati erogati agli iscritti ai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è applicato in via sperimentale per gli anni 2018, 2019, 2020, un contributo di solidarietà in misura del 10 per cento da calcolare sulla differenza tra l'ammontare della pensione integrata al minimo in ciascuno degli anni considerati e l'importo del trattamento percepito dal soggetto interessato. Tale contributo è stabilito in misura del 15 per cento per il medesimo periodo sui trattamenti anticipati erogati dai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

2. I risparmi di spesa derivanti dal comma 1, sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in quote paritarie ai seguenti Fondi:

a) Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112;

c) per le finalità di cui al comma 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare".

3. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il fondo di cui al comma 2, lettera *c)* è istituito con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamenti ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua, adeguate misure, anche di natura economica, atte a garantirgli una piena conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ogni forma utile di supporto, anche economico, al fine di assicurare il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico del prestatore di cura familiare. Sono poste a carico del Fondo medesimo le somme necessarie per assicurare al prestatore di cura familiare che non raggiunga il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per gli anni di attività svolta come prestatore di cura familiare effettivamente riconosciuti e certificati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo i limiti contributivi e con le modalità stabilite dal Ministero medesimo. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del periodo precedente.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del presente articolo.

6. Il Governo, ogni due anni, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2020, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 5, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni del presente articolo e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità dei fondi di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*».

24.0.11

QUAGLIARIELLO, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici anticipati erogati agli iscritti ai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. Sui trattamenti pensionistici anticipati erogati agli iscritti ai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è applicato in via sperimentale per gli anni 2018, 2019, 2020, un contributo di solidarietà in misura del 10 per cento da calcolare sulla differenza tra l'ammontare della pensione integrata al minimo in ciascuno degli anni considerati e l'importo del trattamento percepito dal soggetto interessata. Tale contributo è stabilito in misura del 15 per cento per il medesimo periodo sui trattamenti anticipati erogati dai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

2. I risparmi di spesa derivanti dal comma 1, sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso il quale è istituito il "Fondo per il sostegno all'accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti".

3. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il fondo di cui al comma 2, è istituito con il fine di garantire la disapplicazione, per il triennio 2018-2020, della disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201, per le seguenti categorie di lavoratori e lavoratrici:

- a) Maestre di asilo nido e di scuola materna;
- b) Infermieri e ostetriche che fanno i turni di notte;
- c) Macchinisti ferroviari;
- d) Camionisti;
- e) Gruisti;
- f) Muratori;
- g) Facchini;
- h) *Caregiver* familiari di persone non autosufficienti;
- i) Addetti alle pulizie;
- l) Addetti alla raccolta dei rifiuti;
- m) Conciatori di pelli;
- n) Marittimi;

- o) Operai della siderurgia;
- p) Braccianti agricoli;
- q) Stampatori a caldo.

5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative, le modalità di attuazione del comma precedente e i requisiti soggettivi e oggettivi per accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al comma 4, numeri da 1 a 15, in analogia a quanto già previsto, per le altre tipologie di lavori usuranti, dalle nonne vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del presente articolo.

7. Il Governo, ogni due anni, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2020, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 6, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni del presente articolo e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità del Fondo di cui al comma 2».

24.0.12

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. È riconosciuta l'applicazione dei requisiti di accesso e il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, ai dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV S.p.A.), appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa, iscritti presso l'INPS-Gestione privata e INPS, Gestione pubblica (ex-INPDAP), ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279.

2. La gestione delle attività pensionistiche relative a tutto il personale non dirigente di ENAV S.p.A. saranno disciplinate da INPS-Gestione pubblica (ex-INPDAP) in deroga a quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, della legge 21 dicembre 1996, n. 665.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 235 milioni di euro per l'anno 2018 e di 315 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

24.0.13

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Deroga all'aumento dell'età pensionabile collegata all'aspettativa di vita per gli addetti alle catene di montaggio)

1. Dall'aggiornamento dei requisiti in vigore dal 1° gennaio 2019 definito dal decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono esclusi gli addetti alle catene di montaggio.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure attuative della disposizione di cui al comma 1 nel limite di spesa di 450 milioni di euro annui.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento"».

24.0.14

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 17, comma 2, lettera *b*) del decreto ministeriale 12 dicembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dopo le parole: "effettivamente dovuto" sono aggiunte le seguenti: "nonché nel

caso di erronea comunicazione di masse salariali nelle liquidazioni annuali nell'ambito di classificazioni già comunicate all'INAIL"».

24.0.16

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Le spese sostenute dalle aziende che adottino interventi aggiuntivi rispetto all'anno precedente, per la formazione professionale e per la tutela sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente, sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate nel limite massimo complessivo di 250 milioni per il 2018.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 250 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» sono soppresse.

24.0.17

DI BIAGIO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Norme in materia di trattamenti pensionistici di guerra e grandi invalidi)

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, M e N, allegato al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 5 per cento a decorrere dal 10 gennaio 2018 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019.

2. Gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e

successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2018 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019.

3. L'articolo 38, quarto comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, spetta un assegno supplementare pari al 60 per cento dell'assegno di super invalidità della tabella E e dell'assegno di cumulo della tabella F fruiti in vita dal grande invalido".

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'importo della pensione di cui alla tabella G, allegata al citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è elevato di una misura pari alla metà della differenza tra l'importo attuale e il 60 per cento dell'importo della pensione di la categoria di cui alla tabella C.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'importo della pensione di cui alla tabella G, allegata al citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 60 per cento dell'importo della pensione di 1ª categoria di cui alla tabella C.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato complessivamente in euro 31.276.600 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

24.0.18

DI BIAGIO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 assunti prima del 1° gennaio 2001, che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto, in attesa della nuova regolamentazione contrattuale della materia, di cui

all'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continuano ad applicarsi, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro che individuano voci della retribuzione utili ai fini del predetto calcolo, stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge».

24.0.19

BAROZZINO, DE PETRIS. PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Istituzione di un Fondo per la rivalutazione del trattamento di quiescenza per i lavoratori della società Poste Italiane s.p.a.)

1. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane s.p.a., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze finanziato con 91 milioni di euro annui dal 2018 al 2027 e con 4 milioni di euro annui dal 2028 al 2040.

2, Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 1 nel limite delle somme del predetto Fondo».

Conseguentemente, sostituire il comma 1 dell'articolo 92 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 159 milioni di euro per l'anno 2018, di 238 milioni di euro dall'anno 2019 all'anno 2027, di 226 milioni euro dall'anno 2028 all'anno 2040 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2041».

24.0.20

PARENTE, PIGNEDOLI, ANGIONI, FAVERO, SPILABOTTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 3.700.000;

2019: – 3.700.000;

2020: – 3.700.000.

24.0.21

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, OREELANA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Rimborso dei contributi previdenziali alle imprese colpite dagli eventi alluvionali in Piemonte nel novembre 1994)

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione

della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1, il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 3.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

24.0.24

BATTISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Banca dati appalti)

1. Ai fini dell'attività di accertamento, l'Inps definisce idonee modalità per la comunicazione telematica da parte dei committenti delle informazioni relative agli appalti e subappalti, di natura sia pubblica che privata, e fornisce, mediante posta elettronica certificata, apposito codice identificativo dell'appalto ai soggetti contraenti.

2. L'appaltatore e il subappaltatore indicano il codice identificativo dell'appalto, con riferimento a ciascun lavoratore in esso impiegato, nella compilazione delle denunce mensili Uniemens.

3. Ai fini di un efficace coordinamento istituzionale l'INPS trasmette in via telematica, le informazioni di cui al comma 1 all'Ispettorato nazionale del lavoro qualora, all'esito dell'attività di vigilanza documentale dell'INPS, emergano elementi di specifico rilievo per l'accertamento ispettivo. Le Amministrazioni pubbliche coinvolte provvederanno all'attuazione di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, stru-

mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

24.0.25

GRANAIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizione in materia di corretto utilizzo delle risorse trasferite dall'INPS ai fondi paritetici inter-professionali nazionali per la formazione continua)

1. Sulle risorse finanziarie trasferite dall'INPS ai fondi paritetici inter-professionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge dicembre 2000, n. 388, depositate a qualsiasi titolo presso un depositato, non sono ammesse azioni dei creditori del depositato o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi; nelle more della revisione complessiva della disciplina interna dei fondi, gli onorari corrisposti a favore dei singoli componenti degli organi sociali non possono comunque essere superiori a quelli attribuibili al presidente del Consiglio di amministrazione dello stesso fondo».

24.0.26

Stefano ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifica al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il comma 1 è soppresso».

24.0.28 (testo 2)

SANTINI, LAI, PUPPATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 54 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui".

2. All'articolo 1 della legge n.232 del 2016, al comma 237, le parole: "Per il triennio 2017-2019" sono soppresse.

3. All'articolo 1 della legge n.232 del 2016, dopo il comma 237 è inserito il seguente:

"237-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 237, limitatamente all'ipotesi di riscatto, i relativi oneri sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui all'articolo 40, legge 4 novembre 2010, n.183, e relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con contributivo"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

Art. 25.

25.1

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 2 e limitatamente all'applicazione del D.Igs. 15 settembre 2017, n. 147, l'articolo 4 comma 2 lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 è così modificato:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione della rendita per inabilità permanente erogata dall'INAIL ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2018, di 320 milioni di euro per l'anno 2019 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».

25.2

VICECONTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 2 e limitatamente all'applicazione del D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147, la lettera f) comma 2, dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 è sostituita dalla seguente:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione della rendita per inabilità permanente erogata dall'INAIL ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge"».

25.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, come rideterminato dall'articolo 1, comma 238, della legge

11 dicembre 2016, n. 232 e, successivamente, dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal comma 5 del presente articolo, è ulteriormente incrementato con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-ter e 5-quater. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di determinazione del relativo gettito.

5-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27,5 per cento.

5-quater. Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società di cui al richiamato articolo 77 del DPR n. 917 del 1986, nel primo anno di applicazione».

25.7

CATALFO, PUGLIA

Al comma 6, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Per le finalità di cui ai commi da 1 a 5, lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 300 milioni di euro nel 2018, di 800 milioni di euro nel 2019, di 765 milioni di euro nel 2020, di 737 milioni di euro nel 2021 e di 637 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.

25.8

TAVERNA, GAETTI

Al comma 6, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «500 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018».

25.9

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

All'articolo apportare le seguenti modificazioni: comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: «Le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione dell'articolo 78-bis, opportunamente accertate, fino al limite massimo di un miliardo di euro annui, sono destinate a incrementare la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, commi 386-390, della legge n. 208 del 2015».

al comma 7, sub-comma 1, dopo le parole: «2.745-milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.», aggiungere le seguenti: «Tali dotazioni sono incrementate di quota parte fino ad un miliardo di euro annui delle maggiori entrate rivenienti dall'attuazione dell'articolo 78-bis.», e, alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «I predetti limiti sono incrementati di quota parte fino ad un miliardo di euro annui delle maggiori entrate rivenienti dall'attuazione dell'articolo 78-bis.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 78, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Introduzione del monopolio della cannabis e dei suoi prodotti derivati)

1. La coltivazione della cannabis, fatta salva quella per uso personale fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché l'introduzione o la vendita della stessa e dei suoi derivati sono vietate e soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.

2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III:

b) al titolo della legge 17 luglio 1942, n. 907, le parole: "e dei tabacchi" sono sostituite dalle seguenti: ", dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati"».

25.11

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse, come anche accertato dal presente articolo, le disposizioni in materia di accesso al pensionamento e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite di cinquemila unità, ai lavoratori ed alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e che rientrano nelle categorie individuate, da ultimo, dal comma 212 dell'articolo 1 della legge n.232 del 2016. Al conseguente onere, quantificato in 340 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie di cui all'articolo 24, comma 1 e, per la restante quota, con le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle-disposizioni di cui al comma 7-ter.

7-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso

Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

25.12

VICECONTE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dallo luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del T.V. infortuni n. 124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su determina del presidente dell'INAIL. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

25.15

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, SPILABOTTE, MATURANI, MATTESINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire sistematicamente l'infrastruttura sociale della legge e i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e alle limitazioni di nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di seprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto ai sensi degli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

25.0.3

PETRAGLIA, DEPETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili)

1. Il "Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)" di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 a decorrere dal 2018 è incrementato di 220 milioni di euro.

2. Le risorse destinate al finanziamento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono incrementate a decorrere dall'anno 2018 di 40 milioni di euro.

3. Il Fondo per la non auto sufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018.

4. Al maggior onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi 460 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Modifiche ai commi 639 e 669 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, in materia di tassa sui servizi indivisibili)

1. Al comma 14, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei

terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.».

25.0.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni per finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili)

1. Le disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018 e sono destinate ad integrare per il medesimo anno il finanziamento del "Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)" di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 fino a concorrenza dell'importo di 312 milioni di euro e per 37 milioni il finanziamento delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

25.0.6

GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. I costi sostenuti dalle famiglie per la frequentazione dei figli di asili nido sono detraibili dal reddito nella misura dei 60 per cento, fino ad un ammontare massimo di euro 3.000».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro».

25.0.7 (testo 2)

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. I costi sostenuti dalle famiglie per l'iscrizione dei figli agli asili nido sono detraibili dal reddito nella misura del 60 per cento, fino ad un ammontare massimo di euro 3.000.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo quantificato, in 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis.».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare"

sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;
2019: – 150.000.000;
2020: – 150.000.000.

25.0.8

GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Dall'importo dovuto ai sensi del comma 2 si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico".

2. Il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra verrà compensato previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

25.0.9

GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai fini del calcolo dell'addizionale di cui al comma 1, non viene computata una somma di euro 3.000 per ciascun componente del nucleo familiare. Detta somma è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato".

2. Il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra verrà compensato previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro».

25.0.10

GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. L'addizionale di cui al comma 1 non è dovuta dai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico".

2. Il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra verrà compensato previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro».

25.0.11

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini del calcolo dell'addizionale di cui al comma 1, non viene computata una somma pari alla soglia di povertà relativa calcolato dall'ISTAT in base ai componenti del nucleo familiare. Detta somma è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le misure di compensazione per il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

25.0.12

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini del calcolo dell'addizionale di cui al comma 1, non viene computata una somma di euro 6.000 per ciascun componente del nucleo familiare. Detta somma è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le misure di compensazione per il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi. 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

25.0.13

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini del calcolo dell'addizionale di cui al comma 1, non viene computata una somma di euro 3.000 per ciascun componente del nucleo familiare. Detta somma è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le misure di compensazione per il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

25.0.16

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, dopo il comma 3-*bis*, è inserito il seguente:

"3-*ter*. Dall'importo dovuto ai sensi dei precedenti commi si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico".

2. Per far fronte al minor gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in deroga alla legislazione vigente i comuni possono deliberare un corrispondente aumento delle aliquote dell'addizionale comunale».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

25.0.17

BIANCONI, VICARI, AIELEO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«25-bis.

(Modifiche alla addizionale comunale Irpef)

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente:

"3-ter. 1. L'addizionale di cui al comma 1 non è dovuta dai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico".

2. Per far fronte al minor gettito derivante dall'applicazione della misura di cui al comma 1 i comuni potranno deliberare un corrispondente aumento delle aliquote dell'addizionale comunale, in deroga al divieti di aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale stabilito con legge dello Stato».

25.0.20

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:»Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di beneficio pensionistico degli invalidi del lavoro)

1. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento, con riferimento alle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2018, di 320 milioni di euro per l'anno 2019 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».

25.9.22

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Lavoratori precoci)

1. All'articolo 1 comma 199 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2018, di 320 milioni di euro per l'anno 2019 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».

25.0.23

ANITORI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche alla legge n. 388 del 2000 in tema di contribuzione figurativa)

1. Al comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: "limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa" sono sostituite dalle seguenti: "limite massimo di sei anni di contribuzione figurativa".

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 «Fondi da ripartire» (33), programma 23.1 «Fondi da assegnare» (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000;

2019:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000;

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 «Fondi da ripartire» (33), programma 23.2 «Fondi di riserva e speciali» (33.2), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000;

2019:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000;

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

Art. 26.

26.1

CATALFO, PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

Sopprimere l'articolo.

26.2

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sostituire l'articolo 26, con il seguente:

«Art. 26. – (*Ulteriore finanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale*) – 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 25, lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021».

26.4

BIGNAMI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla domiciliarità delle cure agli anziani e ai disabili» *con le seguenti:* «alla domiciliarità delle cure agli anziani e ai disabili gravi e gravissimi e al loro familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o

comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua».

26.0.1

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Caregiver familiare)

1. A coloro che in ambito domestico si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che risulti convivente e che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, è riconosciuta, qualora ne faccia richiesta, la qualifica di *caregiver familiare*. La qualifica di *caregiver familiare* non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona. Il riconoscimento della qualifica di *caregiver familiare* preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso soggetto assistito.

2. Al *caregiver familiare* è riconosciuta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento di handicap grave del familiare assistito. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali, a prescindere dall'età anagrafica».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo l'articolo 84, inserire il seguente:*

«Art. 84-bis.

(Imposta di bollo money transfer)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea.»;

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2018»;*

c) *alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del «Ministero dell'interno», missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018.*

26.0.3 (testo 2)

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi)

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 250 milioni

di euro per l'anno 2018, e di 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

2. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;

b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

26.0.4

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Piano straordinario di intervento per il dopo di noi)

1. Per la realizzazione di un piano straordinario per interventi mirati alla presa in carico delle persone disabili e delle loro famiglie è istituito presso il Ministero della salute, un fondo denominato "Dopo di noi", la cui dotazione per l'anno 2018 è pari a 100 milioni di euro. In via sperimentale per l'anno 2018, fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2018. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni

attuano un piano straordinario di intervento per l'adozione di progetti individualizzati diretti a migliorare la qualità della vita e l'assistenza delle famiglie delle persone in condizione di gravità cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare».

Conseguentemente, alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del «Ministero dell'interno», missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2018.

26.0.7

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Fondo Borse lavoro per disabili)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per la creazione di borse lavoro per disabili di cui al comma 1, articolo 1 legge n. 68 del 12 marzo 1999. La dotazione del Fondo è pari a 20 milioni annui per il triennio 2018-2020.

2. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in modo proporzionale tra le Regioni richiedenti, al fine di finanziare i fondi regionali di cui all'articolo 14 della legge n. 68 del 12 marzo 1999.

3. La durata della borsa lavoro di cui al comma 1 è prevista tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 24 mesi.

4. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

26.0.10 (testo 2)

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CATALFO, BERTOROTTA, SERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Rifinanziamento Fondo nazionale per la non autosufficienza)

1. Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 150 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2018-2020».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

26.0.12 (testo 2)

GUERRA, RICCHIUTI, BIGNAMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Il Fondo per le non autosufficienze, istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di euro 164 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituito dall'articolo 3, comma 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo», Missione 1 «tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 «tutela del patrimonio culturale», apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 174 milioni;

CS: – 174 milioni

2019:

CP: – 174 milioni;

CS: – 174 milioni.

Art. 26-bis.

26-bis.500

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere l'articolo.

Art. 27.

27.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili» di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge.

27.2

DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «politiche di formazione», inserire le seguenti: «anche nel settore agricolo e della pesca.».

27.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 10 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Art. 28.

28.1

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere l'articolo.

28.3

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 1.

28.0.3

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Contributo alle scuole materne paritarie)

1. A decorrere dall'anno 2018, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di euro 50 milioni, al [me di assegnare alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo. Il contributo è ripartito secondo le modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

28.0.4

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Contributo alle scuole materne paritarie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata, per l'anno 2018, di euro 50 milioni, al fine di assegnare alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo. Il contributo è ripartito secondo le modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

Art. 29.

29.1

DONNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) dall'anno 2018, censimento delle persone senza fissa dimora»;

b) *al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) elenchi di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

«Art. 41-bis.

(Assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora)

1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le persone senza fissa dimora prive della residenza anagrafica sono iscritte negli elenchi di cui al precedente periodo nel cui territorio dichiarano di eleggere il domicilio".

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere espresso in sede di Conferenza perinamente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 130.000.000;

2020: – 150.000.000.

29.2

RICCHIUTI, GATTI, GUERRA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) in collaborazione con Inps e Inail e utilizzando gli Indicatori di mortalità della popolazione residente, è impegnata a individuare entro il 10 giugno 2018 le differenze di aspettativa di vita con riferimento alla classificazione delle professioni Istat edizione 2013».

29.3

SCALIA, TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, VALDINOSI

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

29.4

SCALIA

Al comma 2, lettera e), aggiungere le parole: «solo con riferimento a dati aggregati ed anonimi sentito il parere del Garante Privacy, dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato e dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, ciascuno per quanto di propria competenza».

29.7

SPOSETTI

Al comma 8, dopo le parole: «medesimi piani», inserire le seguenti: «, anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche».

29.8

DI BIAGIO, VICECONTE

Al comma 8, dopo le parole: «medesimi piani», inserire le seguenti: «, anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche».

29.9

Luigi MARINO

Al comma 8, alla fine, aggiungere seguenti parole: «, anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche».

29.11

SCOMA

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche».

29.12

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'ISTAT provvede a garantire, la piena accessibilità ai dati relativi ai risultati dei censimenti di cui al comma 1 anche tramite il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

29.13

CLOFFI, MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 10, aggiungere, infine, i seguenti:

«10-bis. Per la migliore definizione dei programmi di intervento di interesse nazionale relativi al patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i Comuni; entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento ovvero, ove già effettuato, all'aggiornamento degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati e al loro stato di manutenzione, nonché allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.

10-ter. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.000.000;

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000.

29.0.3

GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Valorizzazione delle prestazioni dei patronati)

1. Il comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è abrogato».

29.0.4

ALBANO, FASIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Valorizzazione delle prestazioni dei patronati)

1. Il comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è abrogato».

29.0.5

DE PETRIS, GUERRA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, CERVELLINI, FORNARO,
DE CRISTOFARO, PEGORER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Rifinanziamento fondo inquilini morosi incolpevoli)

1. Il Fondo inquilini morosi incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5 della legge 28 ottobre 2014, n. 124, è incrementato di 150 milioni di euro nel 2018 e 38;200 milioni di euro negli anni 2019-e 2020.

2. Al maggior onere derivante dal presente articolo si provvede quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge, e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2018 e quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con le risorse del Fondo per la famiglia di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge».

29.0.6

CASTALDI, CIOFFI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 29-bis.

(Fondo inquilini morosi incolpevoli)

1. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.124, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

29.0.7

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure per migliorare efficacia dei Centro antiviolenza e case rifugio)

1. La lettera *d*), del comma 2 dell'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge n.119 del 2013 è sostituita dalla seguente:

"d-bis) della eventuale necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni Regione, in coerenza con le rispettive programmazioni e con le esigenze dei diversi contesti territoriali"».

29.0.8

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure per migliorare l'efficacia dei Centri antiviolenza e case rifugio)

1. La lettera *d*), del comma 2 dell'articolo 5-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in legge 119 del 2013 è soppressa».

29.0.9

FILIPPI, VATTUONE, BORIOLI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Ai fini del mantenimento dell'occupazione italiana nel settore marittimo, ai lavoratori marittimi italiani, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è riconosciuto un contributo corrispondente all'ammontare delle spese documentate e documentabili sostenute, a partire dall'anno 2016, per la partecipazione ai corsi e per le attività di formazione necessarie per l'ottenimento e/o il rinnovo dei certificati di cui agli articoli 5 e 6 del citato decreto. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a definire modalità e termini per l'emanazione del contributo di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 8.500.000:

2019: – 8.500;000;

2020: – 8.500.000.

29.0.12

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Il requisito di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si considera posseduto anche dal personale reclutato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

29.0.13

D'ADDA, BORIOLI, FABBRI, PARENTE, ANGIONI, FAVERO, SPILABOTTE, Stefano ESPOSITO, FASIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Prosecuzione dell'estensione sperimentale delle prestazioni del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto)

1. L'estensione sperimentale delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso l'INAIL, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per gli anni 2018, 2019, 2020, a valere sulle risorse disponibili sul medesimo Fondo, e sino a loro eventuale esaurimento, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo le modalità attuative definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

29.0.14

LEPRI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000:

2019: – ;

2020: – .

29.0.16

DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Censimento ulivi monumentali)

1. Entro il termine perentorio di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni della regione Puglia procedono al censimento degli ulivi classificati come monumentali dalla legislazione regionale in materia.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine e dell'adempimento di cui al comma 1, il comune non può accedere ai contributi di cui all'articolo 71, commi da 1 a 9 della presente legge. Qualora il comune sia già beneficiario dei contributi di cui al precedente periodo, si applica quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo 71».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

29.0.17

CIOFFI, MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:

«Art. 29-bis.

(Banca dati nazionale del patrimonio pubblico immobiliare)

1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per la locazione e/o l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche al fine del corretto agire della pubblica amministrazione e di prevenire fenomeni di corruzione, è istituita la "Banca dati nazionale del patrimonio immobiliare pubblico". La Banca dati di cui al presente comma è consultabile in un'apposita sezione del sito *internet* ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella Banca dati sono evidenziate separate sezioni, recanti l'indicazione: degli immobili locati, di quelli da locare, di quelli per i quali è stata presentata domanda di riscatto nonché di quelli per i quali è stata avviata la procedura di alienazione.

2. Entra tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari regionali, stabilisce, con proprio regolamento, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di redazione della Banca dati, nonché le modalità di formazione degli elenchi e dei criteri in base agli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici, anche partecipati, devono essere iscritti nella medesima Banca dati. Il medesimo regolamento disciplina le modalità tecniche per l'accessibilità della Banca dati attraverso i portali o i siti *internet*, ove esistenti, degli enti e dei soggetti che detengono immobili destinati alla locazione o alla alienazione.

3. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 2, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.000.000;

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000.

29.0.18

CIOFFI, MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, CATALFO

Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:

«Art. 29-bis.

(Anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei soggetti meno abbienti e di permettere il monitoraggio dei requisiti soggettivi di assegnazione e di permanenza degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è istituita, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale della condizione abitativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

2. L'Anagrafe di cui al comma 1 è articolata a livello regionale mediante l'istituzione di anagrafi presso gli assessorati regionali competenti e assicura la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantendo l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'Anagrafe, che dovrà permettere la circolarità delle informazioni anagrafi che, tributarie e catastali tra gli enti locali, le Regioni, le istituzioni centrali e gli enti gestori coinvolti sul territorio, anche al fine di procedere all'elaborazione di fine e guida per l'adozione di criteri, applicabili a livello nazionale, per la definizione dei limiti di reddito per l'accesso alle abitazioni;

b) le modalità con cui si procederà al confronto con i dati acquisiti dall'Anagrafe tributaria, l'agenzia delle entrate e le Conservatorie dei Registri immobiliari, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili nel tempo, dei quali deve essere garantita un'adeguata pubblicizzazione;

c) le modalità con cui i risultati vengono calcolati e pubblicati con cadenza annuale;

d) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'Anagrafe con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di integrazione e cooperazione della medesima con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali,

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

3. Ai fini della fissazione dei contenuti di cui al comma 2, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni, con particolare riferimento alla uniformità dei criteri di formazione e al coordinamento della gestione dei dati».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.000.000;

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000.

29.0.20 (testo 4)

CANTINI, MATTESINI, CHITI, FILIPPI, GRANAIOLA, BENCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia previdenziale per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207)

1. Presso il Ministero della Salute è istituito in fondo, con dotazione pari o a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

2. Per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001 (Facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «248 milioni di euro per 2018, di 328 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2019,2020,2021 e 2022 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

29.0.26

BARANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di personale di aziende concessionarie di servizio riscossione)

1. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie all'oro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assorbimento del personale delle società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 nate per scorporo di ramo di azienda di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza e senza soluzioni di continuità, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove le concessionarie locali perdano gli affidamenti per la riscossione nei Comuni è trasferito all'ente pubblico economico "Agenzia delle entrate Riscossione", ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250» e «330», con le seguenti: «230» e «310».

29.0.27

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Fondo sostegno affitto)

1. Il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, è finanziato con 150 milioni di euro per il 2018 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

2. Al maggior onere derivante dal presente articolo si provvede quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge, e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2018 e quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con le risorse del Fondo per la famiglia di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge».

29.0.28

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Stabilizzazione del personale dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche)

1. Al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato presso l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche si provvede alla stabilizzazione dei lavoratori che abbiano prestato la loro opera presso l'istituto fino al 31 dicembre 2017 per almeno tre anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

Art. 29-bis.

29-bis.500

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

29-bis.501

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera a), le parole da: «, disciplinando un regime transitorio» fino alla fine del periodo, sono soppresse;*
 - b) *sopprimere la lettera b);*
 - c) *alla lettera c), dopo le parole: «il complesso dei prestiti sociali è coperto fino» aggiungere le seguenti: «ad almeno» e ovunque ricorrono, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «80 per cento».*
-

Art. 30.

30.2

DI BIAGIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è rifinanziato per un ammontare di 100 milioni di euro annui a partire dal 2018».

30.3

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è rifinanziato per un ammontare di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018».

30.5

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni di euro», con le seguenti: «350 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino al fine con le seguenti: «è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2019 e di 80 milioni di euro a decorrere dal 2020».

30.8

LUCIDI

Alla Tabella n. 6 Stato di previsione del «Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale», alla missione I. L'Italia in Europa e nel Mondo, Programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

2019:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

Conseguentemente, alla Sezione I, all'articolo 30, al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni di euro-annui a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «130 milioni di euro nel 2018, 150 milioni di euro nel 2019 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

30.9

MANBELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «80 milioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2011, n. 232 sostituire le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" con le seguenti: "per il 2017; 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020".».

alla tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – ;

2019: – 40.000.000;

2020: – 40.000.000.

30.10

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «Il riparto delle risorse afferenti al Fondo viene determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Unificata. Il decreto definisce la quota percentuale da destinare direttamente ai Comuni rappresentati dall'Anci».

30.11

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «Il riparto delle risorse afferenti al Fondo viene determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Unificata».

30.12

CERONI, SCIUPOTI ISGRÒ

Al comma 1, aggiungere, alla fine, del periodo, le seguenti parole:
«Il riparto delle risorse afferenti al Fondo viene determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Unificata».

30.16 (testo 2)

SERRA, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In conformità all'obiettivo comune nella misura del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e del progressivo riequilibrio territoriale per attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree dell'area, al fine di promuovere il diritto allo studio nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica e garantire alle famiglie un adeguato incremento dei servizi socio educativi per l'infanzia, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 131, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), è rifinanziato con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole:
«250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

30.17

CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 354, secondo periodo, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 231, sostituire le parole: "quattro giorni per l'anno 2018" con le seguenti: "otto giorni per l'anno 2018"».

Conseguentemente, al quarto periodo del medesimo comma 354 sostituire le parole: «valutati in 41,2 milioni per l'anno 2018» *con le seguenti:* «valutati in 82,4 milioni per l'anno 2018».

Conseguentemente ancora, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «167,6 milioni di euro per l'anno 2018».

30.18

CATALFO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 355, primo periodo, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sostituire le parole: "un buono di 1000 euro" con le seguenti: "un buono di 2000 euro"».

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «250 milioni»; «300 milioni», rispettivamente con le seguenti: «35 milioni»; «400 milioni».

Conseguentemente ancora, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018,230 milioni per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

30.19

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per garantire alle famiglie la gratuità dei servizi socio educativi per l'infanzia è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del «Ministero dell'interno», missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 500 milioni euro a decorrere dall'anno 2018.

30.20

BIANCONI, VICECONTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento di buoni peracquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dai regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma».

30.21

BIANCONI, VICECONTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, il Fondo di cui al comma 1, nella misura di 60 milioni di euro annui, è finalizzato al finanziamento, a decorrere dal 2019, dei seguenti benefici:

a) 30 milioni per il beneficio di cui al comma 356 della legge Il dicembre 2016, n. 232;

b) 30 milioni per il beneficio di cui al comma 357 della legge Il dicembre 2016, n. 232».

30.22

BIANCONI, VICECONTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, il Fondo di cui al comma 1, è finalizzato al finanziamento, a decorrere dal 2018, del beneficio di cui al comma 130, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di spesa massimo annuo pari a 50 milioni di euro».

30.23

BIANCONI, VICECONTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1, è finalizzato al finanziamento di misure destinate a sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari; di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni per una quota pari al 5 per cento della dotazione di cui al comma 1 per l'anno 2018, 20 per cento per il 2019 e 25 per cento a decorrere dal 2020».

30.26 (testo 2)

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, a decorrere dal 2018, un Fondo per l'Associazione Sogni Onlus con dotazione annua pari a 200 mila di euro».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «249.milioni 800 mila».

30.27

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i nati dallo gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

30.28 (testo 2)

DE PETRIS, GUERRA, PETRAGLIA, GOTOR, BOCCHINO, RICCHIUTI, CERVELLINI, FORNARO, PEGORER, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I Comuni a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, al fine di sostenere le famiglie indigenti e porre termine agli umilianti e diseducativi allontanamenti dalle mense scolastiche comunali delle scuole che adottano il pieno tempo di quei giovani studenti morosi nei confronti del servizio, devono garantire la gratuità della mensa per gli studenti appartenenti a famiglie con un basso livello dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

1-ter. Il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le principali associazioni rappresentative della filiera agro alimentare e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, elabora ogni due anni le linee guida per la ristorazione collettiva, al fine di definire i requisiti di qualità minimi necessari, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare patologie quali sovrappeso, obesità, diabete, ipertensione, allergie e intolleranze alimentari, nonché i criteri standard minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva.

1-quater. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la gratuità delle mense nelle scuole che adottano il tempo pieno, con una dotazione annua pari al gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 90-bis della presente legge il quale prevede un Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici.

1-quinquies. Con uno o più decreti il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso e di erogazione dei finanziamenti ai Comuni che avanzano richiesta di utilizzo del Fondo di cui al comma 1-quater».

Conseguentemente, dopo l'articolo 90, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dallo gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

30.0.1

CATALFO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disciplina per il riconoscimento del caregiver familiare)

1. La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiare rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona.

2. Ai fini di cui al presente articolo si definisce "caregiver familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'Unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni at-

tività di assistenza diretta; ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

3. L'assistito di cui al comma 2 presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

4. Il consenso di cui al comma 3, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

5. La scelta di cui al comma 4 preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

6. Il caregiver familiare si rapporta e si integra con ali operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

7. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di caregiver familiare, alla persona di cui comma 2, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui al comma 2;

b) certificato atte stante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il caregiver familiare e l'assistito di cui al comma 2;

c) certificato medico atte stante le condizioni dell'assistito di cui al comma 2 rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui al comma 6 attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del caregiver familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui al comma 4.

8. La certificazione della qualità di caregiver familiare di cui al comma 7, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del caregiver familiare o per morte dell'assistito.

9. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del caregiver familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa

con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al caregiver familiare:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004. n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non auto sufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al [me di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera c);

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "caregiver familiare", al [me di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso.

10. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo

per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare", con una dotazione iniziale di 30milioni di euro per l'anno 2018, da rifinanziarsi per le annualità successive con la legge di bilancio.

11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

12. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma II, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni di cui al presente articolo e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità del medesimo».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 30.000.000.

30.0.3 (testo 2)

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, ASTORRE, CUCCA, Stefano ESPOSITO, Elena FERRARA, PAGLIARI, VACCARI, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 30-bis.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e il sostegno dell'attività dei caregivers familiari)

1. Al fine di riconoscere il valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati a riconoscere l'attività dei caregivers familiari, anche attraverso misure di sostegno economico e di conciliazione delle esigenze di vita personale e lavorativa degli stessi.

2. La dotazione iniziale del Fondo è determinata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

30.0.6

BIANCONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregivers)

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei Caregivers, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza, di inclusione sociale;

c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il caregiver nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal caregiver;

e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale-qualificato anche-con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al [me di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, sono riconosciute al caregiver, come individuato ai sensi del successivo comma 4, le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

4. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

30.0.8

BIANCONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregivers)

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei Caregivers, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza, di inclusione sociale;

c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il caregiver nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal caregiver;

e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

h) attivare una domicilianizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per 2023, è riconosciuta al caregiver, come individuato ai sensi del successivo comma 4, la copertura assicurativa a carico-dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso caregiver familiare, durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.

4. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

30.0.9

BIANCONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregivers)

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei Caregivers, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza-rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza, di inclusione sociale;

c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il caregiver nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personali o assistenziale segnalate dal caregiver;

e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà-di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

30.0.11

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente:

"3-ter. Dall'importo dovuto ai sensi dei precedenti commi si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

30.0.12

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente:

"3-*ter*. 1. L'addizionale di cui al comma 1 non è dovuta dai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro con le seguenti: «200 milioni di euro», e sostituire le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «280 milioni di euro».

30.0.13

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Carta Famiglia)

1. All'articolo 1, comma 391 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 eliminare le seguenti parole: "previo pagamento degli interi costi di emissione" e le seguenti parole: "sulla base dell'ISEE".

2. dopo il comma 391 inserire il seguente:

"391-*bis*. Per l'avvio sperimentale della Carta Famiglia è stanziata la somma di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 da attribuirsi nel bilancio del Dipartimento per le politiche della famiglia. Il Dipartimento provvederà all'avvio della sperimentazione sulla base delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 391».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Politiche per la Famiglia di cui all'articolo 30 della presente legge.

30.0.14

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 391, le parole: "previo pagamento degli interi costi di emissione" e le parole: "sulla base dell'ISEE" sono soppresse.

b) dopo il comma 391, aggiungere il seguente:

"391-bis. Per l'avvio sperimentale della Carta Famiglia è stanziata la somma di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 da attribuirsi nel bilancio del Dipartimento per le politiche della famiglia. Il Dipartimento provvederà all'avvio della sperimentazione sulla base delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 391"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

30.0.15

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Nuove disposizioni per la redazione dei criteri unificati ISEE)

1. All'articolo 5 comma 2 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, al primo periodo, dopo le parole: "non esercenti attività di impresa", inserire le seguenti: "con l'esclusione degli immobili ad uso residenziale adibiti ad abitazione principale, –purché non rientranti nei fabbricati di cui alle categorie catastali A9 e A10"».

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23. I fondi da assegnare (33.1)

2018:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000;

2019:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000;

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2)

2018:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000;

2019:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

30.0.16

GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 1, comma 391 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 eliminare le seguenti parole: "previo pagamento degli interi costi di emissione" e le seguenti parole: "sulla base dell'ISEE".

2. Dopo il comma 391 inserire il seguente:

"391-bis. Per l'avvio sperimentale della Carta Famiglia è stanziata la somma di-euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 da attribuirsi nel bilancio del Dipartimento per le politiche della famiglia. n-Dipartimento provvederà all'avvio della sperimentazione sulla base delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 391"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «249,500 milioni di euro», e sostituire le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «329,500 milioni di euro».

30.0.19

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Lavoratrici madri)

1. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro dipendente da tempo pieno in rapporti di lavoro dipendente a tempo parziale, con orario inferiore al cinquanta per cento dell'orario settimanale, alle lavoratrici madri con figli di età inferiore a 15 anni, viene riconosciuta per il periodo di riduzione dell'orario di lavoro:

a) la contribuzione figurativa con copertura equiparata a quella da lavoro domestico;

b) un importo mensile della prestazione dell'assegno per nucleo familiare, da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari, raddoppiato rispetto a quello normalmente previsto ai sensi del decreto legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988-, n. 153;

2. Possono fruire dei benefici di cui al comma 1 le lavoratrici con anzianità di almeno cinque anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro. L'anzianità si considera senza soluzione di continuità in caso di successione dei rapporti di lavoro negli appalti ovvero in caso di assunzione di lavoratrice proveniente da un intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale.

3. A far data dal 1° luglio 2018, all'articolo 2 del decreto del 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente o lavoro occasionale autonomo svolto ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare".

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis"».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite *con le seguenti*: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontar-e.";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite *con le seguenti*: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017"».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000;
2019: - 150.000.000;
2020: - 150.000.000.

30.0.20

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Contributi per l'acquisto di servizi di baby sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia – Parificazione dei diritti a favore delle madri lavoratrici autonome o imprenditrici)

1. Il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, esteso alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici dall'articolo 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è concesso a queste per un periodo complessivo non superiore a sei mesi, così come previsto per le madri lavoratrici dipendenti».

30.0.21 (testo 2)

BIANCONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Assegno per figli nati o adottati)

1. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di

cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.

L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 1, primo periodo, e i valori dell'ISEE di cui al comma 1, secondo periodo.

Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto, a domanda, nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro nel 2018, 300 milioni di euro nel 2019 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 300 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023.

Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro nel 2018, 300 milioni di euro nel 2019 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 300 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023:

a) *sostituire il comma 1 dell'articolo 92 con il seguente:*

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2018, di 30 milioni di euro annui per l'anno 2019 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2020».

b) *sostituire il primo periodo del comma 1, dell'articolo 95 con il seguente:*

«Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è rifinanziato per 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 2.200 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.400 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033».

30.0.23

BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 39-bis.

(Fondo per le adozioni internazionali)

1. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso il procedimento di adozione, al Fondo per le adozioni internazionali, di cui al comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinati 5 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000.

30.0.26

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Agevolazioni per l'acquisto di prodotti per l'infanzia)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche è altresì deducibile un importo annuo massimo di 700 euro per spese documentate tramite fattura o scontrino, sostenute dal contribuente per l'acquisto di prodotti

alimentari e non alimentari destinati a lattanti di età inferiore a dodici mesi e a bambini di età compresa fra uno e dodici anni. Tale deduzione opera per i redditi complessivi pari o inferiori a 40.008euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della deduzione è stabilito in ragione del numero dei figli".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'elenco dei beni il cui costo d'acquisto può essere oggetto della deduzione e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente».

Conseguentemente alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2019:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2019:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

30.0.27

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«30-bis.

(Agevolazioni per l'acquisto di prodotti per l'infanzia)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 20 per cento per le spese documentate tramite fattura o scontrino sostenute dal contribuente fino ad un massimo annuo di 1.000 euro, per l'acquisto di prodotti alimentari e non alimentari destinati a lattanti di età inferiore a dodici mesi e a bambini di età compresa fra uno e dodici anni. Tale detrazione opera per i redditi complessivi pari o inferiori a 40.000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della detrazione è stabilito in ragione del numero dei figli.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'elenco dei beni il cui costo d'acquisto può essere oggetto della detrazione e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente"».

Conseguentemente alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2019:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

Conseguentemente alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2019:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

30.0.28

LEPRI, ANGIONI, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, D'ADDA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ICHINO, LANZILLOTTA, Luigi MARINO, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, SAGGESE, SANTINI, SCALIA, SPILABOTTE, LAI, PUPPATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Bonus bebè)

1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 fino al compimento del secondo anno di età, ovvero del secondo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e non è cumulabile con il beneficio economico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

2. All'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quarto periodo è soppresso».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 107,4 milioni di euro per l'anno 2018, 285,7 milioni di euro per l'anno 2019, 305,9 milioni di euro per l'anno 2020 e 158 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

a) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2019» con le seguenti: «di 212,6 milioni di euro per l'anno 2018, di 144,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 124,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 172 milioni di euro per l'anno 2021 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

b) alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 70.000;

2019: – 100.000;

2020: – 100.000.

30.0.29

QUAGLIARIELLO, BONFRISCO, ARACRI, AUGELLO, BILARDI, COMPAGNA, DAVICO, DI GIACOMO, FUCKSIA, GIOVANARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Bonus bebè)

1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 fino al compimento del secondo anno di età ovvero del secondo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e non è cumulabile con il beneficio economico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

2. All'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quarto periodo è soppresso».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 107,4 milioni di euro per l'anno 2018, 285,7 milioni di euro per l'anno 2019, 305,9 milioni di euro per l'anno 2020 e 158 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

a) alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 70.000.000;

2019: – 100.000.000;

2020: – 100.000.000.

b) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2018, di 144,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 124,1 milioni di euro per l'anno 2020,

di 172 milioni di euro per l'anno 2021 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

30.0.30

MALAN, MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di assegno di natalità)

1. All'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 142 milioni per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019».

30.0.32 (testo 2)

BIANCONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Aumento della soglia reddituale ai fini della detrazione per figli a carico)

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il solo triennio 2018-2020 la soglia reddituale di cui al periodo precedente è aumentata fino a 3.000,00 euro"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede come segue:

alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33. 1) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2019:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2019:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

30.0.34

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«30-bis.

(Carta Famiglia)

1. All'articolo 1, comma 391 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono eliminate le parole: "previo pagamento degli interi costi di emissione" e le seguenti parole: "sulla base dell'ISEE".

2. Dopo il comma 391 è inserito il seguente comma:

"391-bis. Per l'avvio sperimentale della Carta Famiglia è stanziata la somma di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 da attribuirsi nel bilancio del Dipartimento per le politiche della famiglia. Il Diparti-

mento provvederà all'avvio della sperimentazione sulla base delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 391"».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «249.500.00 euro» e le seguenti parole: «330 milioni» con le seguenti: «329.500.00 euro».

30.0.36

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 1, comma 355, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: "250 milioni di euro per 2018, 300 di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020" *con le seguenti:* "300 milioni di euro per l'anno 2018 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019"».

Conseguentemente, all'articolo 30 sostituire le parole: «100 milioni» con: «80 milioni»; alla tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 30.000.000;
2019: – 30:000.000;
2020: –.

30.0.38

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERNI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 1, comma 357, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 *sostituire le parole:* "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" *con le seguenti:* "per il 2017, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020"».

Conseguentemente alla tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

30.0.40

BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Incremento del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 112 del 2006)

1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 112 del 2006, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero del lavoro».

30.0.41

BIANCONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-*bis*. Per le spese sostenute per il pagamento delle prestazioni occasionati di cui ai precedenti commi 10 e 11, all'utilizzatore è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, fino ad un massimo di 2500 euro. L'agevolazione fiscale di cui al presente comma è riconosciuta, a domanda, nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni

di cui al presente comma; nel caso in cui, in sede di attuazione, si verificino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INSP non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire dell'agevolazione di cui al presente comma"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro nel 2018 e 10 milioni di euro nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

30.0.42

TAVERNA, GAETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA sulle bevande sostitutive del latte a base vegetale)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 3) è inserito il seguente:

"3-bis) bevande sostitutive del latte a base vegetale"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 20.000.000:

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

30.0.44

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, ICHINO, SPILABOTTE, CANTINI

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Finanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

1. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è rifinanziato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: -.

30-ter.500

SERRA, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con priorità per i soggetti che dichiarino un reddito complessivo inferiore ai 20000 euro annui».

30-ter.501

SERRA, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 194,», aggiungere le seguenti: «il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità"»,

Conseguentemente:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da *3-bis* a *3-sexies*.

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

3-ter. All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *3-bis* a *3-quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi *3-bis* e *3-quater* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017»;

b) *all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 20.000.000:

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

30-ter.502

SERRA, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di *caregiver* familiare, alla persona di cui al comma 2, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui al comma 2;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito di cui comma 2;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito di cui al comma 2, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale, attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata con la quale l'assistito di cui al comma 2, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

2-ter. La certificazione della qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 2-bis decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi della revoca del consenso di cui alla lettera e) del comma 2-bis o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o per morte dell'assistito».

Conseguentemente:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-sexies.

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo,

le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare."«;

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *3-bis* a *3-quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi *3-bis* e *3-quater* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

30-ter.503

SERRA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* I lavoratori dipendenti cui è riconosciuta la qualifica di *caregiver* di cui all'articolo 3 possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

2-ter. La richiesta di cui al comma *2-bis* non preclude la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. I contratti collettivi di lavoro prevedono specifiche disposizioni volte ad agevolare il lavoratore cui è riconosciuta la qualifica di *caregiver*».

Conseguentemente,

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da *3-bis* a *3-sexies*.

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

3-ter. All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *3-bis* a *3-quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi *3-bis* e *3-quater* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

30-ter.504

CATALFO, SERRA, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive ed esonerative della medesima, nonché agli autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di partita IVA, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, cui è riconosciuta la qualifica di *caregiver*, sono attribuiti i seguenti benefici:

a) l'anticipo dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia, indipendentemente dalla maturazione del requisito anagrafico, a seguito del versamento di 20 anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di assistenza ad uno dei soggetti di cui al comma 2;

b) il riconoscimento di 3 mesi di contribuzione figurativa, per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata nel periodo di assistenza ad uno dei soggetti di cui al comma 2, valevole ai fini del trattamento pensionistico».

Conseguentemente,

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-sexies.

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare"«;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *3-bis* a *3-quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi *3-bis* e *3-quater* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

30-ter.505

CATALFO, SERRA, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Al *caregiver*, come individuato dalla presente legge, sono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403».

Conseguentemente,

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da *3-bis* a *3-sexies*.

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

3-ter. All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo,

le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *3-bis* a *3-quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi *3-bis* e *3-quater* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

30-ter.506

CATALFO, SERRA, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Il *caregiver*, come individuato dalla presente legge, non titolare di reddito ovvero titolare di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, può richiedere un contributo mensile di sostegno al reddito nella misura massima di 9000 euro annui. La misura del contributo è calcolata in base al valore ISEE della situazione economica familiare del richiedente.

2-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro

6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis.».

Conseguentemente,

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-sexies.

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 3-bis e 3-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

30-ter.507

SERRA, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La qualifica di *caregiver* familiare non preclude agli altri familiari lavoratori la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 in relazione allo stesso assistito».

Conseguentemente:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-sexies.

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 3-bis e 3-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

30-ter.508

CATALFO, SERRA, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il *caregiver*, come individuato dal presente articolo, è equiparato ai soggetti beneficiari della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai fini del riconoscimento del diritto al lavoro. Tale diritto deve essere garantito, su richiesta del lavoratore *caregiver*, anche utilizzando la modalità del telelavoro, con l'obbligo per il datore di lavoro di consentire il passaggio a mansioni che si prestino a tale modalità».

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-sexies.

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *3-bis* a *3-quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi *3-bis* e *3-quater* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

30-ter.509

SERRA, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis*. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza della stessa persona».

30-quater.500

Bianconi, Viceconte

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 30-quater.

(Stabilizzazione e rideterminazione dell'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, alle stesse condizioni relative al limite di età di godimento del beneficio e all'importo di cui alla predetta legge.

2. L'assegno di cui al comma 1 è riconosciuto altresì per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 alle seguenti condizioni:

a) fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;

b) per un importo pari a 480 euro annui da erogare mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione, a condizione che il nucleo fami-

liare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui; l'importo è raddoppiato qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui.

3. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione, del comma 1, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite massimo di spesa pari a 185 milioni di euro per l'anno 2018, 235 milioni di euro per il 2019 e 201,5 milioni di euro per il 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b)».

30-quater.501

BIANCONI, VICECONTE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 30-quater.

(Stabilizzazione e rideterminazione dell'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dallo gennaio 2018 alle seguenti condizioni:

a) l'assegno è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;

b) l'assegno è di importo pari a 480 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui ed è raddoppiato qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui. Con riferimento alle

prestazioni decorrenti nell'anno 2018 e limitatamente alle mensilità spettanti nell'anno 2018 medesimo, l'importo mensile dell'assegno è confermato nelle misure indicate dall'articolo 1, comma 125 della citata legge n. 190 del 2014.

2. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione, del comma 1, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite massimo di spesa pari a 185 milioni di euro per l'anno 2018, 235 milioni di euro per il 2019 e 201,5 milioni di euro per il 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b)».

Art. 31.

31.1

SANGALLI, FATTORINI, GIANNINI, LANZILLOTTA, MICHELONI, TRONTI, VERDUCCI

Al comma 1 sostituire le parole: «3 milioni» con le seguenti: «6 milioni».

Conseguentemente alla tabella A del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 3.000.000;

2019: – 0;

2020: – 0.

31.0.2

DI BIAGIO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Altre misure per l'internazionalizzazione)

1. All'articolo 4, comma 233, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" sono sostituite dalle seguenti: "3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

31.0.3

RUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Accademia delle scienze del Terzo Mondo TWAS)

1. Il contributo annuo obbligatorio per l'adesione dell'Italia all'accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998 e ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2004, n. 17, è incrementato di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 300.000;

2019: – 300.000;

2020: – 300.000.

31.0.4

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani)

1. In occasione del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per la realizzazione, nel 2018, delle iniziative celebrative, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato Storico Scientifico per gli anniversari di interesse nazionale».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 500.000.

Art. 31-bis.

31-bis.500

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Sopprimere l'articolo.

Art. 31-ter.

31-ter.500

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

Art. 32.

32.1

LUCIDI

Sopprimere l'articolo.

32.2

MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A ogni nato nel 2018 di cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea, è erogato un contributo di euro 250 a carico del fondo di cui al comma 5»;

b) *sopprimere i commi 2, 3, 4 e 6;*

c) *al comma 7, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e sostituire le parole da: «è definito l'ambito» al termine del comma con le parole: «sono definite le modalità di applicazione della presente disposizione»;*

d) *sostituire la rubrica con la seguente: «Erogazione di un contributo per i nati nel 2018».*

32.5

MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in paesi qualificati ad alto rischio dal gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI-FATF)» e le parole: «nei predetti paesi»;*

b) *al comma 2, sopprimere le parole da: «sentito Ministero negli affari esteri» fino al termine del comma;*

c) *al comma 4, sopprimere le parole: «sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;*

d) *sopprimere il comma 6;*

e) *al comma 7, sopprimere le parole: «sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e le parole: «, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte dalla SACE S.p.A.».*

32.6

MALAN

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «internazionalizzazione dell'economia italiana in paesi», inserire la parola: «non».

32.7

MALAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «qualificati ad alto rischio dal gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI-FATF)» con le seguenti: «in cui è diffusa la morte per fame».

32.8

MALAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «qualificati ad alto rischio dal gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI-FATF)» con le seguenti: «da cui provengono ampi flussi migratori a causa della povertà».

32.9

MALAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «qualificati ad alto rischio dal gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI-FATF)» con le seguenti: «poveri recentemente colpiti da gravi calamità naturali».

32.10

MALAN

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «a effettuare finanziamenti e».

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «70 milioni».

32.11

MALAN

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

32.12

MALAN

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o alla controparte estera».

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «110 milioni».

32.13

BONFRISCO, BIGNAMI, CERONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sopprimere le parole: «Allo scopo Invitalia può avvalersi del supporto tecnico di SACE Spa. sulla base di apposita convenzione dalle medesime stipulata»;*

b) *sopprimere il comma 6;*

c) *sopprimere le parole: «, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.a.».*

32.14

MALAN

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «In applicazione dell'articolo 11 della Costituzione, sono comunque esclusi i paesi le cui massime autorità oggi in carica abbiano pubblicamente minacciato di usare armi di distruzione di massa per annientare altri paesi».

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

32.15

MALAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque escluse tutte le attività in cui è coinvolto, direttamente o indirettamente, il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, meglio noto con l'espressione Guardiani della rivoluzione o *pasdaran*».*

32.16

MALAN

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque esclusi i paesi in cui non vi è parità legale fra uomo e donna o dove l'omosessualità è considerata reato».

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

32.17

MALAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque escluse tutte le attività in cui sono coinvolte, direttamente o indirettamente, organizzazioni incluse nella lista nera del terrorismo dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America».

32.0.2

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, CATALFO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per la promozione del Made in Italy all'estero)

1. Per il potenziamento delle misure per le imprese previste dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati ulteriori 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018 destinati ad integrare le attività del Piano di promozione straordinaria del *Made in Italy*.

2. I fondi sono destinati alle misure di cui al comma 2, lettere *c)*, *d)* e *g)* dell'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in particolare quanto ad euro 5 milioni per la valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti, quanto ad euro 3 milioni per il sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, e quanto ad euro 2 milioni per il sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e'commerce* da parte delle piccole e medie imprese.

3. L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla realizzazione delle misure di cui al comma 2 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 133 del 2014».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000.

32.0.5

PANIZZA, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Fruibilità dei contributi per gli investimenti e la formazione mediante credito d'imposta compensabile con F24)

1. All'articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, relativi a:ii'articolo 2, comma 2, lettere *c*) e *d*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legislativo 9 luglio 1991, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento delle somme occorrenti per la regolazione contabile dei crediti da utilizzare in compensazione sulla contabilità speciale n. 1778, aperta presso la Banca e intestata all'Agenzia delle Entrate, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari spettanti alle imprese. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione dei dati di cui al periodo precedente, da eseguire secondo modalità telematiche definite d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dalle imprese, l'Agenzia delle Entrate verifica che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l'importo del contributo concesso, scartando le operazioni di versamento che non rispettano tale requisito. Al credito d'imposta riconosciuto per le finalità di cui alla presente norma non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale relativi all'articolo 2, comma 2, lettera *f*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione di voler fruire del credito d'imposta, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la seguente: «244» e la parola: «330» con la seguente: «324».

32.0.10

TOMASELLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

(Operatività del Fondo di venture capital e della SIMEST SpA)

1. Il Fondo rotativo per le operazioni di *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assume la denominazione di "Fondo per la crescita internazionale delle imprese" e il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad estendere con proprio decreto l'ambito di operatività del Fondo a tutti i Paesi non facenti parte dell'Unione europea, uniformandone le modalità e le condizioni dell'intervento che, unitamente a quello della Società italiana per le imprese all'estero – SIMEST S.p.A., non può superare il 49 per cento del capitale sociale dell'impresa partecipata. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono soppresse le parole: "Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad un miliardo di lire e, comunque,".

2. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a destinare annualmente una quota del Fondo di cui al comma 1 al rilascio di garanzie dirette a titolo oneroso, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, per gli impegni assunti dalle imprese in relazione agli Interventi partecipativi di SIMEST S.p.A. ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni nei Paesi di operatività del Fondo stesso, con preferenza per le piccole e medie imprese come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014. La garanzia del Fondo è alternativa alla partecipazione del Fondo nell'investimento ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100.

3. La SIMEST S.p.A. può partecipare in società e imprese con esteri qualora tale partecipazione sia funzionale ad attività di interesse nazionale per l'economia sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione processi produttivi e occupazionali in Italia, nonché partecipare ad iniziative e progetti funzionali ad attività di interesse nazionale con riferimento all'attività produttiva o alla fornitura di beni o servizi delle imprese, anche con finanziati o partecipati da istituzioni finanziarie europee o dalle istituzioni finanziarie multilaterali di cui lo Stato italiano è membro.

4. L'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST S.p.A. ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è temporanea e la SIMEST S.p.A. di norma entro il termine di otto anni e comunque non oltre il termine di quindici anni si attiva per di smettere la propria partecipazione mediante recesso ovvero cessione ad altri azionisti o a terzi, secondo modalità da essa prestabilite, incluso l'esercizio di diritti di covendita. La SIMEST S.p.A. può sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100 e abrogato».

32.0.12

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, CONTE, DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 32-bis.

1. Il diritto agli indennizzi previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98, e successive modificazioni, spetta ai cittadini, agli enti e alle società italiane che abbiano crediti che abbiano subito svalutazione o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico economica della Libia.

2. L'indennizzo per le perdite di cui al comma 1 sarà liquidato, anche tramite riconoscimento di un equivalente credito d'imposta, in favore degli aventi diritto.

3. A seguito della liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 1 e 2, lo Stato subentra *ex lege* nella titolarità del credito vantato dagli aventi diritto.

4. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura degli oneri di cui al comma 1, con dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato.

5. Gli indennizzi di cui al presente articolo integrano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985 n. 135, come modificati dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «210 milioni di euro per l'anno 2018, 315 milioni di euro per l'anno 2019, 315 milioni di euro annui per l'anno 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

32.0.13

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 32-bis.

(Operatività del Fondo di venture capital e della SIMEST SpA)

1. Il Fondo rotativo per le operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assume la denominazione di "Fondo per la crescita internazionale delle imprese" e Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad estendere con proprio decreto l'ambito di operatività del Fondo a tutti i Paesi non facenti parte dell'Unione europea, uniformandone le modalità e le condizioni dell'intervento che, unitamente a quello della Società italiana per le imprese all'estero – SIMEST S.p.A., non può superare 49 per cento del capitale sociale dell'impresa partecipata. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono soppresse le parole: "Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad un miliardo di lire e, comunque,".

2. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a destinare annualmente una quota del Fondo di cui al comma 1 al rilascio di garanzie dirette a titolo oneroso, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, per gli impegni assunti dalle imprese in relazione agli interventi partecipativi di SIMEST S.p.A. ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni nei Paesi di operatività del Fondo stesso, con preferenza per le piccole e medie imprese come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014. La garanzia del Fondo è alternativa alla partecipazione del Fondo nell'investimento ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100.

3. La SIMEST S.p.A. può partecipare in società e imprese con soci esteri qualora tale partecipazione sia funzionale ad attività di interesse nazionale per l'economia sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione dei processi produttivi e occupazionali in Italia, nonché partecipare ad iniziative e progetti funzionali ad attività di interesse nazionale con riferimento all'attività produttiva o alla fornitura di beni o servizi delle imprese, anche cofinanziati o partecipati da istituzioni finanziarie europee o dalle istituzioni finanziarie multilaterali di cui lo Stato italiano è membro.

4. L'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST S.p.A. ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è temporanea e la SIMEST S.p.A. di norma entro il termine di otto anni e comunque non oltre il termine di quindici anni si attiva per dismettere la propria partecipazione mediante recesso ovvero cessione ad altri azionisti o a terzi, secondo modalità da essa prestabilite, incluso l'esercizio di

diritti di covendita. La SIMEST S.p.A. può sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100 è abrogato».

32.0.15

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese)

1. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, il Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 1, comma 202, lettera *b*) della legge 13 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 100 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A di cui all'articolo 94 sono apportate le seguenti modifiche:

2018:

Ministero dell'economia e delle finanze: – 80.000.000;

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
– 10.000.000;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: – 5.000.000;

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: –
5.000.000;

2019:

Ministero dell'economia e delle finanze: – 100.000.000;

2020:

Ministero dell'economia e delle finanze: – 100.000.000.

32.0.16

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Autorità di Regolazione dei Trasporti)

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

"6-ter. 1. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi ed al Registro Elettronico Nazionale, non sono tenute a concorrere agli oneri di contribuzione di cui al comma 6 del presente articolo"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la seguente: «245» e la parola: «330» con la seguente: «325».

Art. 33.

33.1 (testo 2)

MICHELONI, SANGALLI, GIACOBBE, TURANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *comma 2 sostituire le parole: «2.820 unità» con le seguenti: «2.870 unità, l'incremento è destinato ai servizi consolari»;*

b) *al comma 3 sostituire le parole da: «3.870.000 per l'anno 2018» fino alla fine del comma con le seguenti: «5.805.000 per l'anno 2018, euro 5.921.100 per l'anno 2019, euro 6.039.522 per l'anno 2020, euro 6.160.313 per l'anno 2021, euro 6.283.518 per l'anno 2022, euro 6.409.190 per l'anno 2023, euro 6.537.374 per l'anno 2024, euro 6.668.121 per l'anno 2025, euro 6.801.483 per l'anno 2026, euro 6.937.512 a decorrere dall'anno 2027.».*

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «250 milioni di euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «euro 248.065.000 per l'anno 2018, di euro 328.026.300 per l'anno 2019, di euro 327.986.826 per l'anno 2020, di euro 327.946.563 per l'anno 2021, di euro 327.905.494 per l'anno 2022, di euro 327.863.604 per l'anno 2023, di euro 327.820.876 per l'anno 2024, di euro 327.777.293 per

l'anno 2025, di euro 327.732.839 per l'anno 2026, di euro 327.687.496 a decorrere dall'anno 2027.».

33.2

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera scuola che ha già ottenuto il trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257 della legge n. 208 del 28/12/2015, ancora impegnato nelle attività e nello sviluppo delle stesse, al fine di implementare la caratterizzazione dei percorsi didattici e gli accordi con Università straniere, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per ulteriori due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

33.4

DI BIAGIO, VICECONTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *nella rubrica, inserire in fine le seguenti parole:* «e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all'estero»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "nel triennio 2016-2018" sono sostituite dalle seguenti: "nel quinquennio 2016-2020";

b) al comma 6, le parole: "e di euro 6.205.577 a decorrere dal 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", di euro 6.205.577 per l'anno 2018, di euro 6.488.245 per l'anno 2019 e di euro 10.056.452 a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 92, le parole: «e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2019» *sono sostituite dalle seguenti:* «, di euro

329.771.332 per l'anno 2019 e di euro 326.304.135 a decorrere dall'anno 2020».

33.500

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 3-bis.

33.6

MICHELONI, SANGALLI, GIACOBBE, TURANO, DI BIAGIO, Fausto Guilherme LONGO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *nella rubrica inserire in fine le seguenti parole: «e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all'estero»;*

b) *dopo il comma 4 aggiungere in fine seguente:*

«4-bis. Al fine di potenziare l'erogazione di servizi consolari per i cittadini e le imprese all'estero, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 428 è abrogato;*

b) *al comma 429, dopo le parole di cui al primo periodo sono aggiunte le seguenti: "e che abbiano trattato almeno cinquanta pratiche di cittadinanza nell'anno di riferimento"».*

Conseguentemente, all'articolo 92, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «246 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «326 milioni».

33.0.5

ZIN, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Abolizione dei diritti consolari di cui alla tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71)

1. *Alla tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sezione I, l'articolo 7-bis è soppresso».*

Conseguentemente, all'articolo. 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «280 milioni di euro».

33.0.6

Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Riduzione importo diritti consolari)

1. L'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito dal seguente:

"Art. - 7-bis. – Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro 100,00"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «215 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «295 milioni di euro».

33.0.7

Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Rafforzamento dei servizi consolari)

1. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del 60 per

cento, per il triennio 2018-2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le risorse ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze agli uffici dei consolati di ciascuna circoscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento del contributo di 300 euro di cui al primo periodo in proporzione ai versamenti ricevuti. Le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 32.000.000;

2019: – 32.000.000;

2020: – 32.000.000.

33.0.9

FABBRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Integrazione alla legge 8 marzo 2000, n. 52)

1. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 4-bis, aggiungere infine il seguente:

"4-ter. La lavoratrice e il lavoratore dipendenti pubblici e privati hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno, in caso di dichiarazione di stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e in presenza del requisito di residenza e/o domicilio nei comuni interessati dallo stato di emergenza, allo scopo di far fronte alle attività connesse ai danni subiti a causa dell'evento"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Art. 33-bis

33-bis.500

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Sopprimere l'articolo.

Art. 34.

34.2

RICCHIUTI, BUBBICO

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche» con le seguenti: «il recupero delle legalità, efficienza, trasparenza, efficacia e buona amministrazione».

34.3

MALAN

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «commissariati per infiltrazioni mafiose».

34.4

RICCHIUTI, BUBBICO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «15.000 abitanti» aggiungere le seguenti: «nonché agli enti con territorio ad alto indice di delittuosità o già sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso o similari.».

34.0.4

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 1, comma 6-*sexies* della legge 26 febbraio 2011 n. 10, dopo le parole: "vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", *inserire le seguenti*: "nonché dei reati di matrice terroristica interna"».

34.0.12

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Soppressione delle Prefetture)

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

34.0.13

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni volte alla razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.

3. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione».

Art. 34-bis.

34-bis.500

CAPPELLETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2,5 milioni» con le seguenti: «7,5 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000

2019: – 5.000.000.

2020: – 5.000.000

Art. 36.

36.2 (testo 2)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola: «7.394», con la seguente: «8.444»;*

b) *al comma 1, lettera la lettera a), con la seguente:*

«a) 1.050 unità per l'anno 2018, di cui 300 nella Polizia di Stato, 300 nell'Arma dei Carabinieri, 150 nel Corpo della Guardia di Finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria e 150 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, con una dotazione di 5.190.000 euro per l'anno 2018, di 48.495.500 euro per l'anno 2019, di 150.00.000 euro per l'anno 2020, di 391.197.030 euro per l'anno 2021, di 550.151.028 euro per l'anno 2022, di 700.130.527 euro per l'anno 2023, di 1.200.599.231 euro per l'anno 2024, di 1.501.977.895 euro per l'anno 2025, di 1.817.770.540 euro per l'anno 2026, di 2.107.461.018 euro per l'anno 2027, di 2.350.524.488 euro per l'anno 2028, di 2.709.540.559 euro per l'anno 2029 e di 3.109.855.555 euro a regime».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

36.3

MORONESE, ENDRIZZI, BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «7.394 unità», con le seguenti: «7.544 unità» quindi sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) 500 unità per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia di Stato, 100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza, 100 nel Corpo di polizia penitenziaria, e 200 nel Corpo dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. A fini dell'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, con una dotazione di 3229.096 euro per l'anno 2018, 22.104.000 euro per l'anno 2019, 56.560.955 euro per l'anno 2020, 136.337.530 euro per l'anno 2021, 222.089.528 euro per l'anno 2022, 297.055.334 euro per l'anno 2023, 306.629.231 euro per l'anno 2024, 308.217.895 euro per l'anno 2025, 310.957.770 euro per l'anno 2026, 313.761.018 euro per l'anno 2027, 315.854.488 euro per l'anno 2028, 315.990.559 euro per l'anno 2029, 316.305.555 a regime.

3-bis Limitatamente a quanto attiene alle facoltà assunzionali di cui alla lettera a), del comma 1, relative al Corpo dei vigili del fuoco oltre alle prime 50 unità, esse sono finanziate facendo ricorso al fondo di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente ancora, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «248 milioni di euro per l'anno 2018 e di 323 milioni di euro annui a decorrere dal 2019».

36.11

VICECONTE

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini delle assunzioni nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è prorogato al 31 dicembre 2018 il termine della validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, sia il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008».

36.13

RUTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In deroga alla normativa vigente e a quanto previsto dal successivo comma 2, le assunzioni straordinarie previste dal comma 1, lettera a), del presente articolo, relative all'anno 2018, sono effettuate dalle amministrazioni ivi individuate anche tramite scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato (G.U., IV serie speciale, n. 94 del 29/11/2011). All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2018».

36.15

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Inserire il seguente comma:

«1-bis. La Presidenza del Consiglio, con propri decreti, stabilisce misure per l'uso efficiente e sinergico delle risorse finanziarie, ivi comprese quelle di cui all'articolo 25 della presente legge, in materia di povertà, immigrazione, diritti, sviluppo e cooperazione, gestite dal Ministero degli interni, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con lo scopo di migliorarne l'impatto e di collegare gli interventi sul territorio nazionale con quelli degli Stati di provenienza dei migranti».

36.22

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS,

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le assunzioni straordinarie di cui al presente articolo, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni e integrazioni, che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Ai fini delle predette assunzioni, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente elevato a 40 anni, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Ai fini delle assunzioni di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente derogato, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i criteri di verifica dell'idoneità, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione».

36.21

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai fini delle assunzioni di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente derogato, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente».

36.16

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MORONESE, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 7 aprile 20117, n. 45,», sono inserite le seguenti: «è prorogata la graduatoria del concorso indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008 ed».

36.17

Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini e con le modalità previste dal comma 1, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere 450 Allievi Marescialli, anche in deroga alla normativa vigente, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato (G.U., IV serie speciale, n. 94 del 29/11/2011). All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al31 dicembre 2018».

Conseguentemente al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 2-bis»;*

b) *le parole: «1.729.659» sono sostituite dalle seguenti: «31.729.659»;*

c) *le parole: «16.165.500» sono sostituire dalle seguenti: «36.165.500»;*

d) *le parole: «50.622.455» sono sostituite dalle seguenti: «80.622.455»;*

Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 30.000.000;

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000.

36.19

MARINELLO, CALEO, VICECONTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini e con le modalità previste dal comma 1, del presente articolo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alla normativa vigente, nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, la Polizia di Stato è autorizzata ad assumere, nel triennio 2018-2020, 450 Allievi Vice Ispettori, esclusivamente mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato (G.U., IV serie speciale, n. 94 del 29 novembre 2011). All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

36.20 (testo 2)

VICARI, COLLINA, LAI, ORRÙ

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.bis Al fine di garantire gli standard operativi oltre che gli elevati livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica nella qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 200 unità, mediante l'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, legge 6 agosto e successive modificazioni. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso alle graduatorie approvate a par-

tire dallo gennaio 2008, di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. A tal fine il termine della validità delle predette graduatorie è prorogato al 31 dicembre 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma e determinati nel limite massimo complessivo di euro 7.980.922 a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

36.23

CARDIELLO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al presente articolo, è prorogato al 31 dicembre 2018 il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814-posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008».

36.24

ORRÙ

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. La graduatoria 814 posti di vigili del fuoco di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale, n. 90, del 28 novembre 2008, è prorogata al 31 dicembre 2018.

2-ter. Le assunzioni straordinarie di cui la presente articolo, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono riservate, nel limite massimo del 20 per cento dei contingenti annuali, all'assunzione del personale dei vigili del fuoco tale da garantire l'esaurimento della graduatoria 814 di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140, del 6 novembre 2008».

36.7

RICCHIUTI

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera a).

36.701

RICCHIUTI

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera b).

36.26

GASPARRI, CERONI

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.000.000.000 di euro per l'anno 2018 e di 1.500.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2019, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 1, nonché ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

b) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale».

Conseguentemente, aggiungere, in fine il seguente:

«d-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 998.270341 euro per l'anno 2018, di

1.483.834.500 euro per l'anno 2019, di 1.449.377.545 euro per l'anno 2020, di 1.369.600.970 euro per l'anno 2021, di 1.283.848.972 euro per l'anno 2022, di 1.208.881.473 euro per l'anno 2023, di 1.199.400.769 euro per l'anno 2024, di 1.198.022.105 euro per l'anno 2025, di 1.195.282.230 euro per l'anno 2026, di 1.192.538.982 per l'anno 2027, di 1.190.475.512 per l'anno 2028, di 1.190.459.441 per l'anno 2029 e di 1.190.144.445 a regime, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 998.270.341 euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.483.834.500 euro per l'anno 2019, 1.449.377.545 euro per l'anno 2020, 1.369.600.970 euro per l'anno 2021, 1.283.848.972 euro per l'anno 2022, 1.208.881.473 euro per l'anno 2023, 1.199.400.769 euro per l'anno 2024, 1.198.022.105 euro per l'anno 2025, 1.195.282.230 euro per l'anno 2026, 1.192.538.982 per l'anno 2027, 1.190.475.512 per l'anno 2028, 1.190.459.441 per anno 2029 e 1.190.144.445 a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, fermo restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

36.27

GASPARRI, CERONI

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2018 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2019, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 1, nonché ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dell'articolo 4 del decreto-legge al agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze annate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

c) copertura, per anno 2018 e a decorrere dal 2019, del finanziamento da destinare alle indennità accessorie al trattamento economico di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

d) copertura, per anno 2018 e a decorrere dal 2019, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente:

«d-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1.198.270.341 euro per l'anno 2018, di 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, di 1.649.377.545 euro per l'anno 2020, di 1.569.600.970 euro per l'anno 2021, di 1.483.848.972 euro per l'anno 2022, di 1.408.881.473 euro per l'anno 2023, di 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, di 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, di 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, di 1.392.538.982 per l'anno 2027, di 1.390.475.512 per l'anno 2028, di 1.390.459.441 per l'anno 2029 e di 1.390.144.445 a regime, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.198.270.341 per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante in-

terventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, 1.649.377.545 euro per l'anno 2020, 1.569.600.970 euro per anno 2021, 1.483.848.972 euro per anno 2022, 1.408.881.473 euro per l'anno 2023, 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, 1.392.538.982 per l'anno 2027, 1.390.475.512 per l'anno 2028, 1.390.459.4411 per l'anno 2029 e 1.390.144.445 a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

36.28

CAMPANELLA, RICCHIUTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*d-bis*. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2018". Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

36.29

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le graduatorie vigenti del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono prorogate fino al 31 dicembre 2018.».

36.30

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le assunzioni di cui al presente articolo sono orientate a implementare i servizi di prevenzione, monitoraggio e controllo del territorio al fine di perseguire la tutela ambientale e forestale, in particolar modo per ciò che concerne la prevenzione degli incendi, il contrasto ai reati ambientali e la vigilanza all'interno delle aree protette.».

36.31

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«d-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 248 all'articolo 7, comma 2, lettera b) aggiungere, infine, il seguente periodo: "A decorrere dal 10 gennaio 2018, è autorizzata l'assunzione di tremilacinquecento unità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, attraverso processi di stabilizzazione del personale precario e, in particolare, dei Vigili del Fuoco discontinui e volontari"».

Conseguentemente, all'articolo 90, inserire il seguente:

«d-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al secondo periodo, le parole: "6 per cento", sono sostituite con le seguenti: "7 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dello gennaio 2018"».

36.32

CONTE, Elena FERRARA, VICECONTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«d-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, è altresì autorizzata la spesa di euro 1.303.648 per l'anno 2018, di euro 1.621.284 per anno 2019 e di euro 1.745.000 a decorrere dal 2020».

Conseguentemente, all'articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il numero «88» è sostituito dal numero «128»;
- b) alla lettera e), il numero «18» è sostituito dal numero «22»;
- c) alla lettera f), il numero «24» è sostituito dal numero «28»;
- d) alla lettera g), il numero «21» è sostituito dal numero «53».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.303.648;

2019: – 1.621.284;

2020: – 1.745.000.

36.34

PELINO, GASPARRI, CERONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, a cura del comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"I-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 124, sono attribuita al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture".».

36.36

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

36.37

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MORONESE, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 4, inserire infine il seguente:

«4-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata fino al 31 dicembre 2018».

36.38

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MORONESE, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire gli standard operativi oltre che gli elevati livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica nella qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata 200 unità, mediante l'autorizzazione all'assunzione straordinaria nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza dallo gennaio 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, legge 6 agosto e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 7.000.000;
2019: – 15.000.000;
2020: – 22.000.000.

36.39

PADUA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dopo le parole: "legge n. 124 del 1985" sono aggiunte le seguenti: "e il personale OTD che abbia svolto le medesime attività nell'anno 2009"».

36.0.1

ORRÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. La graduatoria 814 posti di vigili del fuoco di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* la serie speciale, n. 90, del 28 novembre 2008 è prorogata al 31 dicembre 2018».

36.0.2

COMAROLI, CANTINI, Elena FERRARA, BROGLIA, BORIOLI, FAVERO, PANIZZA, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Allo scopo di adeguare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale in caso di grave infortunio o decesso applicato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a decorrere dal 10 gennaio 2018 la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio è equiparata al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso.

2. A decorrere dalla medesima data, il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari è altresì equiparato a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino al fine con le seguenti: «è incrementato di 248,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329 milioni di euro a decorrere dal 2019».

36.0.4

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, nonché in occasione delle attività di addestramento e formazione, al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è esteso il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per gli eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente articolo, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019».

36.0.5

RICCHIUTI, GUERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Compenso lavoro straordinario Corpo nazionale vigili del fuoco)

1. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro svolto in turni notturni o festivi notturni festivi dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, di qualifica o categoria non direttiva e non dirigente, sono equiparate a quelle percepite dal personale delle Forze di polizia con-medesima qualifica, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni», nonché sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «280 milioni».

36.0.6

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 36-bis.

(Stabilizzazione degli Ufficiali della Guardia di Finanza inferma prefissata in servizio e in congedo dichiarati idonei non vincitori dei concorsi di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 luglio 2008)

1. Al fine di razionalizzare e ridurre le spese per la selezione ed il reclutamento degli ufficiali della Guardia di Finanza, gli ufficiali della Guardia di Finanza in ferma prefissata in servizio e in congedo dichiarati idonei non vincitori dei concorsi indetti-con i bandi pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 29 luglio 2008, che abbiano svolto almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, transitano nel servizio permanente effettivo tramite scorrimento delle graduatorie, fino al loro completo assorbimento.

2. Le risorse conseguentemente risparmiate nella selezione-a mezzo concorso del personale corrispondente sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per anno finanziario 2018».

36.0.8

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Assunzione atleti disabili nel Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria)

1. L'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria è riservato altresì, per un contingente non superiore al 2 per cento dei posti messi a concorso, ad atleti disabili riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico.

2. L'assunzione degli atleti avviene mediante pubblico concorso per titoli al quale è ammesso a partecipare il personale in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132. Per l'anno 2018 il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere gli atleti di cui al primo periodo del presente comma nel limite di spesa di 3 milioni di euro per il medesimo anno. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

3. Le modalità di espletamento del concorso previsto dal precedente comma, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono stabiliti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni».

36.0.10

ZELLER, BERGER, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di pubblica sicurezza)

1. All'articolo 43, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole: "può essere ricusata", inserire le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 1, qualora sia intervenuta riabilitazione,".

2. Alla Tariffa – Articolo 5, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, alla voce: "Ammontare delle tasse in euro", sostituire la cifra: "168,00", con la seguente: "200,00"».

36.0.12

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Relazione sulle risorse impegnate per le missioni internazionali)

1. Entro il 31 marzo 2018 il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere un'integrazione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 (Autorizzazioni e proroghe di missioni internazionali), nella quale è riportato un quadro di sintesi delle risorse ad oggi impegnate per ciascuna delle missioni del 2017, con distinta evidenziazione del fabbisogno residuo relativamente alla prosecuzione delle medesime missioni per il periodo che va dal 1° ottobre al 30 dicembre 2017. Nell'integrazione è altresì riportato, in modo distinto per ciascuna autorizzazione alla prosecuzione, l'ammontare dei residui oneri da sostenersi distintamente a titolo di funzionamento e per oneri del personale».

36.0.13

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A di cui all'articolo 94 sono apportate le seguenti modifiche:

2018:

Ministero dell'economia e delle finanze: – 80.000.000

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: – 10.000.000

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: – 5.000.000

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: – 5.000.000

36.14

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Assunzione del personale alle dipendenze di organismi militari della Comunità Atlantica)

1. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alle dipendenze di organismi militari della Comunità Atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che le fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma sono disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 37.

37.1

RICCHIUTI

Sopprimere l'articolo.

Art. 38.

38.500

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere il comma 1-bis

38.0.3

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Mobilità pubblico privato e riduzione dei costi personale)

1. Al fine di favorire la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni verso il settore privato e ridurre i costi del personale, al comma 4 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole "cinque anni" sono sostituite con le seguenti: "dieci anni".

2. Al comma 1, articolo 18, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole "per un periodo massimo di dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "per un periodo massimo di trentasei mesi"».

38.0.4

PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(immissione di personale non dirigenziale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di comando, distacco o fuori ruolo)

1. Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il personale non dirigenziale ivi indicato, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente è immesso, in aggiunta a quanto autorizzato a valere sulle attuali facoltà assunzionali, a domanda da prodursi entro trenta giorni dalla medesima data e previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti al momento della domanda, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con apposita decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le aree e le posizioni economiche per il successivo inquadramento. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.157.660,00. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

38.0.9 (testo 2)

SANTINI, LAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. In sede di prima applicazione, gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima dello gennaio 2005 e ai quali sono stati conferiti o che svolgono incarichi dirigenziali alla data di pubblicazione della presente legge, sono iscritti nei ruoli dei dirigenti dell'amministrazione che ha conferito l'incarico».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 245 milioni di euro per l'anno 2018».

38.0.13

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CRIMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifica del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)

1. All'articolo 7, comma *ter*, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, il primo periodo è sostituito con il seguente: "All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: 'vigili del fuoco e soccorso pubblico', sono aggiunte le seguenti: 'nonché agli appartenenti ai Corpi di Polizia locale, senza alcun onere a carico dei Comuni, a tal fine provvedendo mediante una parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285'".

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

38.0.14

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CRIMI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifica del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)

All'articolo 7 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*ter*:

1) al primo periodo, dopo le parole: "dell'equo indennizzo", aggiungere le seguenti: ", della pensione privilegiata";

2) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento agli eventi

accertati successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

b) sopprimere il comma 2-*quinquies*».

Conseguentemente, all'articolo, 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000

38.0.15

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CRIMI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifica del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 Aprile 2017, n. 48)

1. All'articolo 7, comma 2-ter, primo periodo, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo le parole: "dell'equo indennizzo", sono aggiunte le seguenti: ", della pensione privilegiata".».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

38.0.16

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, CONTE, DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Sostegno ai familiari delle vittime del terrorismo internazionale)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

"1-*quater*. Il beneficio previsto dal comma 1 è elevato, limitatamente alla vedova e agli orfani di individui rimasti vittima dell'atto terroristico internazionale; a tredici anni di aumento figurativo dei versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità di servizio, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento economico di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.148.000 euro a decorrere dall'anno 2018.";

b) all'articolo 5, dopo il comma 3-*quater*, aggiungere il seguente: "3-*quinquies*. A decorrere dal 1° gennaio 2018, limitatamente alla vedova e agli orfani della vittima dell'atto terroristico internazionale, lo speciale assegno vitalizio, previsto dal comma 3, non reversibile, è elevato a 2.200 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. A tale fine è autorizzata la spesa di 2.258.400 euro a decorrere dall'anno 2018"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è incrementato di 242.593.600euro per l'anno 2018 e di euro 322.593.600 a decorrere dall'anno 2019».

38.0.17

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, CONTE, DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Sostegno ai familiari delle vittime del terrorismo internazionale)

1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, aggiungere il seguente:

"1-*quater*. Il beneficio previsto dal comma 1 è elevato, limitatamente alla vedova e agli orfani Di individui rimasti vittima dell'atto terroristico internazionale, a tredici anni di aumento figurativo dei versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità di servizio, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento economico di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.148.000 euro a decorrere dall'anno 2018"».

Conseguentemente: all'articolo 92, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 244.852.000 euro per l'anno 2018 e di euro 324.852.000 a decorrere dall'anno 2019».

38.0.18

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, CONTE, DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Sostegno ai familiari delle vittime del terrorismo internazionale)

1. Dopo il comma 3-*quater* dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206 aggiungere il seguente:

"3-*quinqües*. A decorrere dallo gennaio 2018, limitatamente alla vedova e agli orfani della vittima dell'atto terroristico internazionale, lo speciale assegno vitalizio, previsto dal comma 3, non reversibile, è elevato a 2.200 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. A tale fine è autorizzata la spesa di 2.258.400 euro a decorrere dall'anno 2018"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Fondo di cui al comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 247.741.600 euro per l'anno 2018 e di euro 327.741.600 a decorrere dall'anno 2019».

38.0.20

MAURO MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli innovamenti programmati situati nelle Regioni a Statuto ordinario, fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 150 milioni di euro nel triennio 2018-2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

Art. 39.

39.1

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Entro un limite massimo di spesa pari a 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2018-2020, finalizzato a risolvere la grave carenza di personale concernente le attività professionali che operano nell'ambito dei beni culturali.

1-ter. Per l'onere, di cui al comma 1-bis».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 4.000.000;

2019: – 4.000.000;

2020: – 4.000.000.

39.2

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, DE PETRIS, BIGNAMI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito "il Fondo per la catalogazione e digitalizzazione per la salvaguardia del patrimonio culturale" con dotazione di 1 milione di euro a decorrere dal 2018».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

39.3

RICCHIUTI

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

39.4

RICCHIUTI

Sopprimere il comma 2.

39.700

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFAN, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2-ter, sopprimere le lettere a) e b).

39.701

BONFRISCO

Al comma 2-ter, sopprimere le lettere a) e b).

39.702

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

«2-ter. Al fine di ottimizzare nonché di consentire il necessario completamento degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia apposita selezione per titoli e colloquio finalizzata al contestuale assorbimento, nell'organico del Ministero, delle unità di personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.700.000;

2019: – 5.700.000;

2020: – 5.700.000.

39.6

RICCHIUTI

Sopprimere il comma 3.

39.7

RICCHIUTI

Sopprimere il comma 4.

39.8

RICCHIUTI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

39.9

CONTE, Elena FERRARA, VICECONTE

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 10, comma 1, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"*3-bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai beni culturali di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"».

39.11

SERRA, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«*5-bis*. Al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria, continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro annui, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a decorrere dal 2018 è istituito il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei.

5-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma *5-bis*».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.000.000:

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000.

39.13

RICCHIUTI

Sopprimere il comma 6.

39.14

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «prestazioni accessorie diverse dallo straordinario», con la seguente: «straordinari».

39.16

RICCHIUTI

Sopprimere il comma 8.

39.17

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «è altresì autorizzato», inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

39.18

TOCCI

Al comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è altresì autorizzato a costituire» aggiungere le seguenti: «, con decreto ministeriale sottoposto a parere preventivo delle Commissioni parlamentari competenti.».

39.19

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di incentivare il sostegno al settore dello spettacolo dal vivo, nonché a promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti, è riconosciuto, nel limite massimo di 250 euro per ciascuna famiglia, una agevolazione sotto forma di detrazione fiscale; utilizzabile anche tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, riferita ai costi sostenuti per annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, a corsi di danza, teatro e musica.

8-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in conformità con la legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di accesso al credito d'imposta di cui al comma 8-bis, prevedendo in particolare la tipologia delle scuole rispondenti alle caratteristiche in base alle quali poter usufruire di detto credito d'imposta».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

39.27

CONTE, PUPPATO, DALLA TOR, VICECONTE

Al comma 9, aggiungere, infine, il seguente periodo: «In aghi: caso, all'interno del fondo di cui al presente comma viene riservata una quota pari a 300.000 euro per la Biblioteca Italiana per Ipovedenti Onlus».

39.30

DI BIAGIO, VICECONTE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno

2018, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani e periodici, anche nella versione digitale.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente-legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio».

39.31

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER

Dopo il comma 9, inserire seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n.208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2018, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani e periodici, anche nella versione digitale.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio».

39.32

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 9, inserire i seguente:

«9-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-bis*), aggiungere la seguente:

"*e-ter*) le spese per l'acquisto dei libri di testo della scuola secondaria di primo e secondo grado".

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 3100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020»;

b) *alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole:* «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».

39.33

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-bis*), aggiungere la seguente:

"*e-ter*) le spese per l'acquisto dei libri di testo della scuola secondaria di primo e secondo grado, per un importo annuo non superiore a 300 euro.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".».

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020».

b) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».

39.34

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di estinguere i debiti pregressi per interventi conservativi su beni culturali ai sensi degli articoli 31, 35 e 36 del Codice dei Beni Culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, la dotazione dei capitoli del bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 7444/1 e 7441/1 è incrementata complessivamente per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 di 50 milioni di euro, destinati alla copertura dei contributi concessi fino al 15 agosto 2012. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1».

Conseguentemente all'articolo 92 comma 1 sostituire le parole: «250 milioni» e «330 milioni annui a decorrere dall'anno 2019» rispettivamente con le parole: «200 milioni» e «280 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2021».

39.35

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 10, è autorizzata la spesa di 500.000 euro a sostegno delle strutture archivistiche di comprovata esperienza pluriennale, non pubbliche, dotate di un rilevante patrimonio bibliografico, storico e audiovisivo. Con il medesimo decreto di cui al comma precedente sono individuati i criteri e le modalità di accesso ai contributi».

Conseguentemente, alla Tabella A, «Ministero dell'economia e delle finanze» di cui al comma 1 dell'articolo 94, apportare le seguenti modificazioni:

2018: – 500.000.

39.36

LUCIDI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 485 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "e 5 milioni di euro desti-

nati a progetti di rete, elaborati dai Comuni che siano in regola con il patto di stabilità, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una direzione unitaria ed elaborati d'intesa dalle o più Comuni"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 500.000.

39.37

DE POLI, PUPPATO

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 485 dell'articolo 1 della legge 23212016, aggiungere in fine il seguente periodo: "e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni"».

39.38

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, PUPPATO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 485, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più comuni"».

39.40

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, PUPPATO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 485 dell'articolo 1 della legge 232/2006, aggiungere in fine il seguente periodo: "e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni"».

39.41

STEFANI, COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 485 dell'articolo 1 della legge 232/2016, aggiungere in fine, il seguente periodo: "e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni"».

39.42

MARGIOTTA, PUPPATO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 485 dell'articolo 1 della legge 232 del 2016, aggiungere in fine il seguente periodo: "e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni"».

39.44

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Al decreto legge n. 8312014, convertito con la legge n.106 del 2014 e successive modificazioni ed integrazioni all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione, restauro e valorizzazione di beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 4212004, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42/2004, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, società concertistiche e degli enti e organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore culturale e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate".

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione, restauro e valorizzazione di beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 42/2004, nonché per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 4212004 siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari di detti beni, istituti e luoghi"».

Conseguentemente, al comma 5 le parole: «ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi» sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni, degli istituti e dei luoghi di cui al comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire dalle parole: «di 250 milioni» fino alla fine con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

39.46

GOTOR

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e dello sport, anche in deroga alla normativa vigente, avvia procedure concorsuali per l'assunzione di personale di musei, monumenti esiti archeologici statali. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, il Ministero può riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «40 milioni», inoltre, allo Stato di previsione del «Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo», Missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale» (Azione promozione della fruizione del patrimonio culturale legge 208/2005, art. 1, comma 979, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 290.000.000;

CS: – 290.000.000;

2019:

CP: – 290.000.000;

CS: – 290.000.000.

39.47 (testo 4)

DI GIORGI, MARCUCCI, Elena FERRARA, FASIOLO, IDEM, DE PIETRO, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, PANIZZA, LAI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Gli utili percepiti dalle Istituzioni culturali inserite nell'apposita tabella prevista dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95 per cento del loro ammontare per effetto dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «328,6 milioni

di euro per l'anno 2019 e di 329,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

39.51

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Sostituire il comma 3 dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il seguente:

"3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica e l'innovazione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali, ogni altro ente pubblico, nonché i soggetti di qualunque tipologia in loro controllo analogo, anche congiunto, possono attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, la pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali materiali ed immateriali; per l'individuazione di uno o più partner privati, i soggetti di cui al presente comma ricorrono alle procedure semplificate analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire dalle parole: «di 250 milioni», fino alla fine, con le seguenti: «di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

39.52

ZIN, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. All'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020", con le seguenti: "40 milioni di euro per l'anno 2018, di 60 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021".

13-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o eco-

nomiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018 e per i successivi anni 2019 e 2020, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

39.53

GRANAIOLA, CASSON

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Al fine di individuare forme di finanziamento statali stabili atte a garantire lo sviluppo e la tutela di tutte le attività e le manifestazioni collegate al carnevale della tradizione italiana, a decorrere dall'anno 2018, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo vengono annualmente stanziati risorse economiche a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nell'ambito della quota destinata alle iniziative multidisciplinari. Con il medesimo decreto sono stabilite le quote di riparto tra le istanze di finanziamento inoltrate dalle amministrazioni locali e territoriali interessate.

13-*ter*. Qualora le risorse di cui al comma 13-*bis* non soddisfino il fabbisogno finanziario derivante dalle istanze di cui al medesimo comma 13-*bis*, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, sono annualmente individuate, previa apposite intese con ciascuna regione, le manifestazioni dei carnevali storici italiani abbinare una lotteria nazionale e sono stabilite le relative modalità tecniche di svolgimento nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione delle lotterie medesime, alle cui organizzazione e gestione provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677.

13-*quater*. Per la finalità di cui al comma 3-*bis* al fine di garantire un costante flusso di risorse finanziarie annuali, il Fondo unico per lo spettacolo è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «245 milioni», nonché sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «225 milioni».

39.55

GOTOR

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di consentire il raggiungimento del pareggio economico entro l'esercizio finanziario 2018, alle fondazioni lirico sinfoniche che alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione abbiano presentato il piano di risanamento per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero le integrazioni al piano di risanamento per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'articolo 1 comma 355 della citata legge n. 106/2015, è estesa l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, per tutto il personale assunto a tempo indeterminato che entro il 31 dicembre 2018 abbia maturato il diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.200.000;

2019: – 5.200.000;

2020: – 5.200.000.

39.56

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, sostituire la lettera *i-ter*) con la seguente:

"*i-ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche, corali, coreutiche e artistico culturali in genere legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare (ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

b) all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera *i-novies*) aggiungere la seguente:

"i-decies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, a corsi di musica, danza e teatro, presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano";

c) all'articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche, corali e coreutiche legalmente costituite"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1, della presente legge.

39.58

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è apportata la seguente modificazione:

a) all'articolo 15:

1) al comma 1, dopo la lettera *h-bis*), è aggiunta la seguente:

"h-ter) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, dall'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio o video. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale"».

Conseguentemente: all'articolo 92, comma, 1, sostituire dalle parole: «di 250 milioni», fino alla fine con le seguenti: «di 220 milioni di euro per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

39.61

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dall'anno 2018, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al D.P.C.M. 21 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 2016, n. 95. Si applica l'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250», con la seguente: «225» e la parola: «330», con la seguente: «305».

39.64

CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Dopo il comma 716 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente:

"716-bis. Per la loro particolare valenza culturale e sociale, le sale cinematografiche e teatrali possono dedurre per intero l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 180 milioni di euro per l'anno 2018, di 260 milioni di euro per l'anno 2019 e di 260 milioni di euro a decorrere dal 2020».

39.65

Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ZELLER, BUEMI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Allo scopo di favorire la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero, per l'anno 2018, è autorizzata la spesa di:

a) 500.000 euro, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;

b) 1,5 milioni di euro, a integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2018: – 2.000.000.

39.66

Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ZELLER, BUEMI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A favore degli italiani nel mondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il triennio 2018-2020 per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiane all'estero».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

39.74

CONTE, Elena FERRARA, VICECONTE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di promuovere la conoscenza della storia e della cultura nazionali, a decorrere dall'anno 2018 è autorizzata a favore dell'Istituto dell'enciclopedia italiana la spesa di cinquecentomila euro annui,

come contributo straordinario per la realizzazione del Dizionario biografico degli Italiani».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «249,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329,5 milioni di euro annui».

39.85

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche ai prodotti dell'editoria audiovisiva, fermo restando i limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella Parte II, Sezione II, della presente legge».

39.88

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 13, aggiungere seguente:

«13-bis. All'articolo 71-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "degli stessi" sono inserite le seguenti: "e l'utilizzo di audio libri di ultima generazione"».

39.89

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

"3-ter. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 10 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta, esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare

degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016"».

39.500

MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 13-bis.

39.501

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Sopprimere il comma 13-quinquies.

39.502

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere il comma 13-sexies.

39.503

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Sopprimere il comma 13-octies.

39.504

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere il comma 13-novies.

39.0.1

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Statizzazione delle accademie di belle arti e degli istituti musicali pareggiati e istituzione dei Politecnici delle arti)

1. Al fine di consentire al termine del triennio 2018 «2020 la realizzazione integrale del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato da uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per anno 2019, di 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2020. Nei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo e con riferimento al triennio 2018-2020, sono altresì definiti i requisiti, le modalità e le fasi attraverso cui si realizza la statizzazione. Entro l'anno 2021 si provvede alla riorganizzazione e razionalizzazione della rete territoriale del sistema statale dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, mediante l'istituzione di non più di venti Politecnici delle arti, di seguito denominati «Politecnici», di ambito regionale o interregionale, in cui le Istituzioni AFAM statali confluiscono. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Accademia nazionale di arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza. Le modalità di costituzione dei 20 politecnici delle arti sono definite con apposito decreto del Ministero dell'Università e Ricerca di concerto con il Ministero delle economie e finanze.

2. Ai fini di cui al comma 1, terzo periodo, l'articolo 2, comma 8, lettera i) della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è sostituito dal seguente: "costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione e valorizzazione dell'offerta formativa, di un numero massimo di 20 Politecnici delle arti salvaguardando l'identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e prevedendo quali organi del Politecnico il rettore consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione, i direttori di dipartimento. Sono soppressi i ruoli di direttore di istituto e presidente di istituto".

3. A decorrere dall'esercizio-finanziario 2018 le risorse finanziarie di parte corrente destinate dallo Stato alle Istituzioni statali AFAM e, dal momento della loro costituzione, ai Politecnici, sono iscritte in un'unica autorizzazione di spesa destinata al finanziamento ordinario degli stessi, relativa alla quota a carico del bilancio dello Stato delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, con esclusione degli oneri stipendiali e contributivi e del salario accessorio per il personale docente e non docente.

4. A decorrere dall'anno accademico 2018 – 2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

5. A decorrere dall'anno accademico 2018 – 2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico precedente per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione dei corrispondente onere per contratti a tempo determinato.

6. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2018, di 315 milioni di euro annui a per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro decorrere dall'anno 2020».

39.04 (testo 2)

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 39-bis.

(Statizzazione delle accademie di belle arti e degli istituti musicali pareggiati e procedure di stabilizzazione per il personale AFAM)

1. Al fine di consentire, la realizzazione integrale del processo di statizzazione e razionalizzazione, il Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 22-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni per l'anno 2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Nei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo vengono definiti i requisiti, le modalità e le fasi attraverso cui si realizza la statizzazione.

2. Dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

3. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

39.0.5

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 39-bis.

(Sostegno alla produzione locale dei centri storici a vocazione turistica)

1. Anche in coerenza con quanto previsto dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158, ed in particolare dall'articolo II della medesima legge, al fine di sostenere le produzioni locali italiane di qualità, in particolare artigianali e agroalimentari, nonché la relativa filiera commerciale collocata nei centri storici a vocazione turistica, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali possono prevedere forme e modalità di riduzione dei tributi locali e, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, procedimenti amministrativi con livelli ulteriori di semplificazione rispetto a quelli previsti dal citato decreto, nonché politiche di sostegno per le attività produttive o esercizi commerciali da riqualificare o dismessi, a condizione che siano in grado di rafforzare la produzione locale di qualità e l'esperienza turistica dei visitatori, sia collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono concessi contributi ai sistemi di aggregazione delle attività produttive, degli esercizi commerciali e delle imprese che offrono servizi turistici e ristorativi sia collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud d'Italia e alle aree interne. I contributi sono concessi, con procedura

pubblica a seguito di pubblicazione di avviso pubblico per l'anno in corso ed i due anni successivi alla data dell'entrata in vigore della presente norma entro il limite dell'importo annuale di euro 5.000.000.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con Ministro dello sviluppo economico, e con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del comma 2, con particolare riferimento a:

a) le tipologie di sistemi di aggregazione, ed i relativi esercizi commerciali, attività produttive e imprese che possono fare parte, ammessi al contributo;

b) le tipologie di servizi turistici e ristorativi, destinati alla valorizzazione della produzione locale di qualità e alla relativa commercializzazione, che i sistemi di aggregazione devono offrire per essere ammessi al contributo;

c) le procedure e i criteri per l'ammissione al contributo, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «325 milioni».

39.0.7

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Interventi a sostegno della valorizzazione del patrimonio artistico-culturale dei comuni del centro Italia)

1. Al fine di perseguire obiettivo di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale dei territori compresi nelle aree del centro Italia è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per interventi di riqualificazione dei centri storici e la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale dei comuni del centro Italia.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si individuano i criteri e le condizioni ai quali i Comuni si attengono nella pre-

disposizione dei progetti per promuovere gli interventi di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro annui» con le seguenti: «230 milioni di euro».

39.0.9

RICCHIUTI, GUERRA, GOTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche alla normativa in materia di bonus cultura per i diciottenni)

1. Le disposizioni in materia di "bonus cultura" per i giovani di età inferiore a diciotto anni, di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, trovano applicazione a favore dei soggetti il cui nucleo familiare ha una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 13.000 euro annui. I risparmi derivanti dalla previsione di cui al periodo precedente, e conseguenti alla riduzione della platea dei giovani beneficiari, confluiscono nel "Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale", di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63».

39.0.11

LIUZZI, BRUNI, Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Agevolazioni fiscali per la pubblicazione di cataloghi d'arte)

1. A tutte le imprese operanti nel settore dell'editoria che pubblicano cataloghi d'arte, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la pubblicazione e la commercializzazione

dei medesimi cataloghi nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, a ciascun beneficiario di cui al comma 3, fino ad un importo massimo annuale di euro 50.000.

3. Possano beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 1 tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, operanti nel settore dell'edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali, codice ATECO 58.1.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi di pubblicazione e commercializzazione sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 51 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2006, n. 388.

6. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

7. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 6 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 10 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, h. 282, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del cre-

dito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

39.0.12

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Contributi all'editoria)

1. Ai fini dell'applicazione della normativa introdotta dalla legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ripulitura della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale: con riferimento ai destinatari dei contributi, in parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, si intendono ricomprese fra le cooperative giornalistiche indicate dal provvedimento, anche le società cooperative che gestiscono agenzie di stampa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

39.0.13 (testo 3)

CONTE, PUPPATO, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. I benefici spettanti dalla legge della legge 7 agosto 1990 n. 230 si applicano dal momento dell'acquisizione dei requisiti e limitatamente all'ambito geografico della regione di appartenenza e quelle a stretto confine, alle imprese radiofoniche private che operano ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, almeno dall'anno 2002 in ambito locale, e che attualmente svolgono attività di informazione di interesse generale per un movimento politico, rappresentato anche per questa legislatura da un garante, rappresentante eletto in qualsiasi schieramento, in al-

meno un ramo del Parlamento; certificazione datata da almeno 24 mesi. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, a decorrere dal 2008, anche relativamente ai benefici di cui all'articolo 44, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con la legge 133 del 6 agosto 2008».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

39.0.21

LUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo del settore librario mediante incentivi infavore di soggetti che intraprendono attività economiche aventi ad oggetto la vendita di libri nei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che ne siano sprovvisti)

1. Al fine di promuovere la crescita del settore librario, sono destinatari degli incentivi le persone fisiche, le microimprese e le piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, e gli altri enti associativi che svolgono un'attività economica avente ad oggetto esclusivo o prevalente la vendita al dettaglio di libri nei territori dei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

2. Sono altresì destinatari degli incentivi i soggetti, di cui al comma 1, che nei locali adibiti alla vendita al dettaglio dei libri svolgono altre attività ad essa accessorie o di supporto.

3. Le nuove iniziative commerciali, intraprese nei territori di cui al comma 1, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono esentate dal pagamento delle imposte sui redditi per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i tre mesi successivi.

4. I soggetti che intendano avvalersi degli incentivi di cui al comma 1, che al di fuori dei casi di insolvenza, cessano l'attività nei sei mesi successivi alla sua apertura, ne mutano l'oggetto esclusivo o rendono prevalente quello accessorio e di supporto, restituiscono le somme non pagate per le imposte sui redditi, maggiorate degli interessi legali.

5. Gli incentivi di cui al comma 1, sono cumulabili, ove compatibili, con ulteriori agevolazioni previste da disposizioni di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.

6. Ai soggetti che esercitano attività di commercio on line di libri è vietato il cumulo degli eventuali sconti previsti dalla normativa vigente con altre agevolazioni commerciali connesse agli usi commerciali del settore.

7. Gli incentivi di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 302».

39.0.22

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 17 della legge 12 novembre 2016, n. 220, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

"A decorrere dal gennaio 2018 il credito è elevato al 50 per cento per interventi nelle sale cinematografiche già presenti all'interno dei centri storici e per interventi nei comuni al di sotto dei 30 mila abitanti, realizzati dalle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, nonché per interventi nelle sale gestite dai circoli di cultura cinematografiche e altri soggetti giuridici senza scopo di lucro, nonché nelle sale delle comunità ecclesiali e religiose".

13-ter. Alle disposizioni di cui al comma 13-bis si provvede nell'importo di 30 milioni di euro, mediante risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 7-bis.».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la seguente: «220» e la parola: «330» con la seguente: «300».

39.0.24

LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, PERRONE, TARQUINLO,
ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Piano straordinario di recupero dei Trulli)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli e delle Masserie fortificate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità attuative e i criteri di selezione degli interventi.

2. Per l'attuazione delle misure del presente articolo valutate in 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 100 milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 39-bis.

39-bis.500

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere l'articolo.

Art. 39-ter.

39-ter.500

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Sopprimere l'articolo

Art. 39-quater.

39-quater.500

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere l'articolo

Art. 40.

40.1

GUERRA, RICCHIUTI, GATTI

Sopprimere l'articolo.

40.2

RICCHIUTI, GUERRA, PEGORER, GATTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 40. – (*Riconoscimento della funzione sociale dello sport*). – 1. La Repubblica, in attuazione dei principi enunciati nell'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e negli articoli 3, 32 e 33 della Costituzione, riconosce nella promozione dello sport una funzione sociale.

2. La Repubblica attua le conseguenti necessarie politiche di sostegno all'attività sportiva quale mezzo di miglioramento della qualità della vita individuale e collettiva, attraverso azioni educative, sociali, sanitarie, cul-

turali e ricreative, promuovendo la parità di genere in tutti gli ambiti sportivi.

3. La promozione dell'attività sportiva è compito delle istituzioni centrali e territoriali. Esse operano in modo integrato con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, secondo i principi di cui all'articolo 5 della Costituzione.

4. Per sport si intende qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli.

5. Per attività sportiva di base si intende quella caratterizzata dalla prevalenza della finalità di promozione umana e sociale sulla prestazione agonistica e dall'inclusione dei praticanti a prescindere dagli aspetti selettivi dovuti alle attitudini psico-fisiche. L'attività sportiva di base garantisce la socializzazione, in particolare di giovani e anziani, la prevenzione delle malattie, l'integrazione e la promozione della cittadinanza attiva, come parte integrante del sistema dei diritti sociali.

6. L'attività sportiva di base è promossa come strumento di conoscenza e dialogo, di rispetto delle regole e di solidarietà, anche per contrastare la dispersione scolastica, il disagio sociale e la criminalità e per diffondere valori di lealtà, correttezza e legalità.

7. La Repubblica riconosce le associazioni sportive, in quanto enti e organismi sportivi a carattere associativo operanti a livello di base senza scopo di lucro, quali strutture fondamentali dello sport italiano, che esercitano una funzione di promozione umana e sociale e di progresso civile, e ne garantisce l'autonomia, favorendo lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva di base.

8. Ai fini della presente legge, per associazioni sportive dilettantistiche si intendono quelle riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e che hanno per oggetto l'organizzazione di attività sportive ai sensi del comma 4.

9. Le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, gli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti o alle discipline sportive associate ai sensi delle disposizioni vigenti o iscritte nel registro del CONI sono riconosciute come organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, solo ai fini dell'accesso ai servizi e alle agevolazioni di cui agli articoli 15 e 17 della medesima legge.

10. Le associazioni sportive dilettantistiche, in presenza dei requisiti di legge 11 agosto 1991, n. 266, possono chiedere l'iscrizione nell'albo delle organizzazioni di volontariato.

11. Le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica, costituite con scrittura privata registrata, scrittura privata autenticata o per atto pubblico, rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti del fondo comune qualora le stesse siano iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e si siano conformate agli obblighi

contabili di cui all'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

12. La disposizione del comma 11 si applica a condizione che lo statuto dell'associazione preveda le seguenti clausole:

a) l'obbligo di istituire e di accrescere il fondo comune ai sensi dell'articolo 37 del codice civile;

b) l'obbligo, in caso di disavanzo di gestione, della sua copertura con i precedenti avanzi di gestione e, in caso di incapienza; con versamenti in denaro da parte degli associati da eseguire entro l'esercizio sociale successivo a quello in cui il disavanzo si è formato.

13. Nei confronti delle associazioni di cui al comma 5 che non si siano conformate agli obblighi contabili ivi indicati i terzi creditari fanno valere i loro diritti sul fondo comune. In caso di incapienza possono rivaleersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

14. All'articolo 90, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 25, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «escludendo comunque il criterio del massimo ribasso».

15. Dopo il comma 6 dell'articolo II del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

"6-*bis*. I programmi di cui al comma 4 sono volti, inoltre, alla creazione di spazi per l'attività sportiva di base come strumento di conoscenza e dialogo, di rispetto delle regole e di solidarietà, anche per contrastare la dispersione scolastica, il disagio sociale e la criminalità e per diffondere valori di lealtà, correttezza e legalità".

16. Sono proprietà delle società e delle associazioni sportive i seguenti segni distintivi che ne contraddistinguono le attività:

- a) i marchi;
- b) i loghi;
- c) le denominazioni;
- d) i simboli;
- e) i colori sociali e i trofei.

17. I segni distintivi di cui al comma 1 non possono costituire oggetto di registrazione come marchio da parte di soggetti diversi dalle società e associazioni sportive a cui appartengono ai sensi del comma 16.

18. Ai fini della presente legge, per merchandising si intendono le tecniche di sfruttamento economico dei segni distintivi di una società o associazione sportiva, nel commercio di prodotti o di servizi ai quali i predetti segni distintivi sono abbinati; accostati o collegati. Il contratto di merchandising è l'accordo con il quale il titolare di un marchio o di un altro diritto esclusivo concede ad altri la facoltà di uso del marchio stesso per apporlo su prodotti o per abbinarlo a servizi di natura diversa da quelli per i quali lo stesso marchio o un altro diritto esclusivo è stato realizzato e registrato in precedenza.

19. La detrazione fiscale per l'iscrizione a società o associazioni sportive, palestre, piscine o altre strutture che promuovono lo sport diletta-ntistico, prevista dall'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica anche ai soggetti di età pari o superiore a sessantacinque anni e ai soggetti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un livello di invalidità pari o superiore al 66 per cento.

20. Al comma 2 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "350.000 euro".

21. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. All'articolo 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "a 7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 10.000 euro".

23. All'articolo 27-*bis* della Tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI" sono sostituite dalle seguenti: "nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI".

24. Al comma 8 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "ad un importo annuo complessivamente non superiore a 400.000 euro".

25. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-ter*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, le parole: "non superiore a 1.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 3.000 euro".

26. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno quadriennale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede ad aggiornare il limite annuo complessivo di cui all'articolo 25, comma 852, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni.

27. In prima applicazione il decreto di cui al comma 1 provvederà ad un incremento del limite almeno pari al raddoppio di quello attualmente determinato.

28. Al primo comma dell'articolo 73-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'equo compenso non è dovuto se l'utilizzazione avviene in occasione di manifestazioni sportive dilettantistiche effettuate od organizzate dalle federazioni nazionali sportive, dalle discipline associate o dagli enti di promozione sportiva nonché da associazioni o società sportive iscritte nel registro delle società sportive".

dilettantistiche tenuto presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)".

29. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266," sono inserite le seguenti: "nonché delle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,".

30. Allo scopo di promuovere e di sostenere la diffusione della pratica sportiva riordinando e semplificando la relativa normativa il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni vigenti in materia di attività sportiva nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) puntuale individuazione del testo delle disposizioni vigenti;
- b) ricognizione delle disposizioni abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
- c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;
- d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo.

31. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 30, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) la previsione di un documento programmatico periodico del Governo contenente gli indirizzi, le priorità strategiche e le risorse finanziarie per gli interventi di promozione dell'attività sportiva di base tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà regionali;
- b) la previsione di una relazione periodica al Parlamento sull'utilizzo delle risorse pubbliche elaborata sulla base delle relazioni di attività dei soggetti che percepiscono finanziamenti pubblici nel campo dello sport;
- c) la tutela dei vivai e dei giovani talenti sportivi, garantendone la partecipazione alle competizioni di alto livello, quali i campionati, atta a favorire la crescita sportiva indispensabile per la selezione delle squadre rappresentanti la nazione;
- d) gli incentivi statali e le agevolazioni finanziarie e tributarie per le società e le associazioni sportive dilettantistiche ai fini dell'incremento e della manutenzione del patrimonio impiantistico sportivo prevedendo la destinazione al "Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per l'impiantistica sportiva" dei dividendi derivanti dagli utili di bilancio dell'Istituto per il credito sportivo di pertinenza del Ministero dell'economia alle agevolazioni in conto interessi sui mutui contratti da associazioni e società sportive dilettantistiche per l'impiantistica sportiva;

e) il rafforzamento dei controlli sulla fruizione delle agevolazioni;
f) la revisione della disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale assicurando:

1. Pari tutela sanitaria per i praticanti le attività motorie e sportive a prescindere dal soggetto che le organizza.

2. Distinzione tra attività agonistiche e non agonistiche, all'interno delle quali comprendere tutte le attività anche di natura didattica, psico-motoria e ludico-motoria, sulla base della definizione di attività sportiva di cui al comma 5.

3. Differenziazione delle tutele sanitarie esclusivamente in ragione dell'impatto cardiovascolare delle attività svolte e delle condizioni fisiche del singolo praticante.

4. Massima diffusione della pratica sportiva come fattore di prevenzione sanitaria per tutti i cittadini.

5. Semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi di attesa per gli accertamenti nel rilascio dei certificati.

6. Coinvolgimento dei soggetti dell'ordinamento sportivo – Coni, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva e i sanitari interessati, pediatri di libera scelta e medici di medicina generale – nella definizione di linee guida tese a garantire la tutela sanitaria dei praticanti;

g) l'introduzione di livelli standard di insegnamento dell'attività sportiva nella scuola, compresa la scuola primaria;

h) l'intervento delle regioni in materia sanitaria con visite mediche specifiche a cadenza annuale gratuite per gli atleti di età inferiore a diciotto anni, tesserati delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

i) l'introduzione di strumenti per favorire intese con l'Associazione nazionale dei comuni italiani per l'utilizzo in orari extrascolastici delle strutture sportive degli istituti scolastici, nonché con le amministrazioni locali, al fine di conferire maggiore rilevanza agli interventi che realizzino sinergie tra i territori e diffondano buone prassi, innalzando il livello di pratica motoria in particolare nelle aree più vantaggiose e per contrastare qualsiasi forma di violenza e di bullismo a scuola nonché diffondere la cultura della corretta educazione e pratica sportiva.

32. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per lo Sport e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

33. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi annuali per lo Stato derivanti dai giochi e dalle scommesse a base sportiva. A tal fine l'aliquota del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, è incrementata per i soli giochi e scommesse a base sportiva in misura tale da ottenere un maggior gettito annuo di 40 milioni di euro.

34. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante un ulteriore incremento dell'aliquota del prelievo erariale unico di cui al predetto comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'esame dell'attività di monitoraggio.

35. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione sulle Cause degli scostamenti e sull'adozione delle misure di cui al comma 2.

36. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

37. Una quota pari al tre per cento dei ricavi complessivi delle società professionistiche di calcio della serie A e B derivanti dai diritti radiotelevisivi è destinata a finanziare la promozione dello sport sociale e per tutti e dello sport paraolimpico.

38. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da emanare entro trenta data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento della quota da parte delle società professionistiche per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, anche tenendo conto del diverso livello professionistico.

39. L'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9 è sostituito dal seguente:

"Art. 22. – (*Mutualità generale*). – 1. L'organizzatore della competizione destina una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 allo sviluppo dello sport dilettantistico e giovanile ed al sostegno degli investimenti per la sicurezza; anche infrastrutturale, degli impianti sportivi.

2. La quota di cui al comma 1 non può essere inferiore al 2 per cento delle risorse complessive, derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1".».

40.3

GUERRA, RICCHIUTI, PEGORER, GATTI

Sopprimere il comma 1.

40.4

RICCHIUTI, GUERRA

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «3-bis», sostituire dalle parole: «degli impianti calcistici», fino alle seguenti: «beneficiario della mutualità», con le parole: «degli impianti sportivi destinati alle attività dilettantistiche, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) iscritte al registro CONI che siano concessionarie o proprietarie degli impianti».

40.5

COMAROLI, CENTINAIO, PANIZZA, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e alla Lega di Serie D», con le seguenti: «, la Lega di Serie D e le associazioni sportive dilettantistiche concessionarie degli impianti sportivi pubblici».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2018, di 320 milioni di euro per l'anno 2019 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».

40.6

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», infondo al secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «, previo accertamento dell'assolvimento da parte delle società richiedenti degli obblighi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2017, in materia di impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita».

40.7

RICCHIUTI, GUERRA

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma «3-bis», aggiungere il seguente capoverso:

«3-ter. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, destina al CONI una quota pari al 2 per cento delle risorse economiche e finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, per il finanziamento di progetti di associazioni sportive dilettantistiche relativi a discipline sportive diverse da quelle calcistiche, assicurando priorità a progetti destinati a promuovere interventi socio-educativi per la mediazione dei conflitti, il superamento del disagio sociale, la promozione dell'inclusione sociale e scuole, in collaborazione con scuole, università, enti locali».

40.8

LUMIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

40.9

LUMIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 26 è così sostituito:

"Art. 26. – 1. Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A – Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità:

a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A;

b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti;

c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.

2. La quota di cui al primo comma, lettera b), è determinata nella misura del 15 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947.

3. La quota di cui al primo comma, lettera c), è determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti allo stadio che hanno assistito dal

vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati e l'audience televisiva certificata.

4. Con decreto del Consiglio dei ministri da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera *b*), nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al comma 1, lettera *c*)"».

40.10

CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, modifica b), punto 1), sostituire la lettera c) con le seguenti:

«*c*) una quota del 10 per cento sulla base del criterio della diffusione di ciascuna squadra nel territorio regionale di appartenenza, tenendo anche conto degli spettatori paganti dal vivo di ogni singola squadra in considerazione del rapporto tra capacità di ricezione dello stadio ove la squadra gioca le proprie partite casalinghe e spettatori effettivi paganti dal vivo;

d) una quota pari al 10 per cento in base al criterio dell'apertura e della diffusione sul territorio predetto, negli ultimi 3 anni, di nuove scuole calcio che concorrano alla formazione ed all'avviamento del calcio in nuove aree, ovvero in quelle zone poco sviluppate dal punto di vista formativo sportivo».

40.11

PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 26.» alla lettera c), sostituire le parole: «sulla base del radicamento sociale» con le seguenti: «in parti uguali esclusivamente alle società che si impegnano con progetti concreti finalizzati a disincentivare episodi di violenza e di razzismo».

40.12

CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, modifica b), sostituire il punto 2) con il seguente:

«La quota di cui al primo comma lettera *b*) è determinata nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti in ambito nazionale negli ultimi 5 campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti in ambito internazionale con prevalenza di quelli che abbiano dato luogo ad una classificazione almeno tra le prime 8 del torneo di appartenenza, ovvero alla vittoria di trofei internazionali nell'ambito di attività organizzate da Uefa o Fifa. Resta inteso che dovranno essere attuati dei criteri di ponderazione delle quote da parte dell'Organizzatore del campionato di Serie A sentito il parere non vincolante del Ministro/Sottosegretario allo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri».

40.57

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 26», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La ripartizione dei fondi dei diritti tv si applica con un criterio di premialità (*bonus*) per le società che hanno nelle rose delle prime squadre calciatori professionisti cresciuti, dai primi calci al professionismo, nei SGS anche dilettantistici. Tale *bonus* è previsto per ogni singolo calciatore in rosa che è nelle condizioni suddette ed è rapportato al numero delle partite effettivamente giocate».

40.13

BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 26.», al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al presente articolo, in misura non inferiore a una quota del 5 per cento, vengono destinate al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, nonché al finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche».

40.14

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini,
DE CRISTOFARO, MINEO

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

40.15

GUERRA, RICCHIUTI, DE PETRIS, PETRAGLIA, FORNARO, PEGORER,
DE CRISTOFARO, CERVellini

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5.

40.16

RICCHIUTI

Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5, con i seguenti:

«2. All'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) impresa sociale, costituita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, a prescindere dalla forma giuridica adottata".

3. All'articolo 89, comma 1, del Codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la lettera c) è soppressa».

40.17

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO,
MINEO, URAS

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

40.18

GUERRA, RICCHIUTI, PEGORER, GATTI

Sopprimere il comma 2.

40.21

RICCHIUTI

Sopprimere il comma 4.

40.22

RICCHIUTI

Sopprimere il comma 5.

40.25

RICCHIUTI

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «della presente legge», aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata».

40.26

GUERRA, RICCHIUTI, PEGORER, GATTI

Sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10.

40.27

RICCHIUTI, GUERRA, PEGORER, GATTI

Sopprimere il comma 7.

40.28

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma da 7 a 10, con i seguenti:

«7. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2018, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisi-

che e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

8. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di impianti sportivi pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dello sport l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione dell'impianto e gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Il Ministero dello sport provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

9. Con apposito regolamento di organizzazione del Ministero dello sport si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 8».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 235 milioni di euro per l'anno 2018, di 315 milioni di euro per l'anno 2019 e di 315 milioni di euro a decorrere dal 2020».

40.29

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma da 7 a 10, con i seguenti:

«7. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2018, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi

pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

8. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di impianti sportivi pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dello sport l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione dell'impianto e gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Il Ministero dello sport provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

9. Con apposito regolamento di organizzazione del Ministero dello sport si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite strutture dedicate a favorire le erogazioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 8».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2018, di 310 milioni di euro per l'anno 2019 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2020».

40.30

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma da 7 a 10, con i seguenti:

«7. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2018, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

8. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al i soggetti concessionari o affidatari di impianti sportivi pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dello sport l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione dell'impianto e gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Il Ministero dello sport provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

9. Con apposito regolamento di organizzazione del Ministero dello sport si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite strutture dedicate a favorire le erogazioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 8».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020».

40.58

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

«7. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2018, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

8. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionario affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni».

40.31

RICCHIUTI

Al comma 7, dopo le parole: «per interventi di», aggiungere le seguenti: «manutenzione, messa a norma,».

40.32

GUERRA, RICCHIUTI, PEGORER, GATTI

Sopprimere il comma 8.

40.33

RICCHIUTI, GUERRA, PEGORER, GATTI

Sopprimere il comma 9.

40.34

GUERRA, RICCHIUTI, PEGORER, GATTI

Sopprimere il comma 10.

40.35 (testo 2)

PANIZZA, FRAVEZZL BERGER, LANIECE, ZIN, Elena FERRARA, DI GIORGI

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 15, dopo la lettera *i-novies* aggiungere la seguente:

"*i-novies*) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni, a corsi di musica presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano";

b) al comma 1 dell'articolo 67, lettera *m*), dopo le parole: "ai direttori artistici" aggiungere le seguenti: ", ai formatori";

c) al comma 2 dell'articolo 69 le parole: "di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 81" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 67" e le parole: "7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 32.000.000;

2019: – 35.000.000;

2020: – 35.000.000.

40.37

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le società sportive professionistiche, dal valore della produzione sono escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86, comma 4, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le medesime società sono, altresì, escluse dalla base imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche nel caso in cui l'accertamento della base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino solo le plusvalenze e/o le minusvalenze di cui ai periodi precedenti gli stessi vengono estinti d'ufficio"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2020».

40.38

RICCHIUTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. I soggetti che, svolgendo attività di collaborazione in modo continuativo, percepiscono redditi di cui all'articolo 67, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi; approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella categoria *b*) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 80, del 7 aprile 2005. A essi si applica un'aliquota contributiva dello per cento sull'intero compenso, per un terzo a carico del percipiente».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

40.40

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 12, sopprimere le parole da: «Al fine di consentire», fino alle parole: «cittadini italiani».

40.41

RICCHIUTI, GUERRA

Al comma 12, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità:

a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili anche mediante l'uso di ausili per lo sport;

b) perseguire la diffusione dell'attività sportiva fra la popolazione con l'obiettivo di promuovere sani stili di vita, contrastare la sedentarietà assoluta, contribuire alla prevenzione delle patologie ad essa collegate e alla ricerca di una maggior salute per tutti i cittadini, in particolare minori ed anziani;

c) garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori come insopprimibile momento di educazione e formazione della personalità, attraverso la diffusione dell'attività sportiva dentro e fuori dall'orario scolastico, coinvolgendo insegnanti, famiglie, istituzioni territoriali;

d) perseguire la diffusione dell'attività sportiva all'aria aperta, con l'obiettivo di perseguire attraverso lo sport, una maggior vivibilità degli spazi verdi urbani, una miglior tutela e valorizzazione delle aree naturali protette e pregiate, la crescita di modalità di spostamento non inquinanti e con un maggior risparmio di emissioni di CO₂, la crescita delle attività turistiche rivolte ai praticanti sportivi;

e) perseguire la diffusione dell'attività sportiva informale, spontanea e creativa, attraverso l'attrezzatura per il gioco sportivo di piccoli spazi coperti e indoor, diffusi sul territorio;

f) perseguire la diffusione dell'attività sportiva organizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche di base, ad alto impatto sociale per la prevalenza della vocazione all'avviamento e all'educazione allo sport per tutti i cittadini su quella alla selezione dei talenti sportivi per le competizioni;

g) sostenere la maternità delle donne che ricevono compensi sportivi o rimborsi spese forfettari di cui all'articolo 67, primo comma, lettera m) del Testo unico delle imposte sui redditi.

40.42

BIGNAMI, PANIZZA

Al comma 12, secondo periodo, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale, dedicati alle persone con problemi di salute mentale».

*Conseguentemente, al comma 12, terzo periodo, dopo le parole: «e con gli altri Ministri interessati.» aggiungere le seguenti: «I decreti di cui al precedente periodo riservano, in via sperimentale per gli anni 2018, 2019 e 2020, una quota del Fondo di cui ai primo periodo, non inferiore a 120.000 euro all'anno per il triennio 2018-2020, da destinarsi alla partecipazione della squadra italiana al "Campionato del mondo di calcio a 5 per persone con problemi di salute mentale", al fine di favorire il recupero dell'integrità psicofisica delle persone di cui alla lettera *b-bis*) te attività di cui al precedente periodo sono organizzate dalla divisione calcio a 5 della lega nazionale dilettanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, anche in occasione del quarantesimo anniversario della legge 13 maggio 1978, n. 180».*

40.43

BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 12, secondo periodo, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis*) promuovere e attivare progetti di sensibilizzazione sulla corretta alimentazione e lo stato di salute fisico dei minori, anche ai fini di arginare le crescenti patologie di disturbi alimentari nell'infanzia e nell'età evolutiva».

40.44

BONFRISCO, QUAGLIARIELLO

Al comma 12, sopprimere le parole: «Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto all'esercizio della pratica sportiva di cui alla

lettera i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paraolimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto è previsto per i cittadini italiani».

40.46 (testo 2)

RICCHIUTI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il CONI trasmette alla Presidenza del Consiglio una relazione annuale relativa all'utilizzo delle risorse ad esso destinate dallo Stato, comprensiva delle relazioni delle attività dei soggetti da esso riconosciuti a cui dette risorse venissero destinate. La Relazione di cui al precedente periodo, viene trasmessa dal Ministero alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari».

40.49 (testo 2)

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito Sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, al "Fondo speciale per la concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva" di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 245 milioni di euro per l'anno 2018, di 325 milioni di euro per l'anno 2019 e di 325 milioni di euro a decorrere dal 2020».

40.50

Stefano ESPOSITO, MIRABELLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, le parole: "nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore e dal 1° gennaio 2020 nella misura dell'1,8 per cento, di cui 0,9 per cento a carico del datore di lavoro e 0,9 per cento a carico del lavoratore";

b) all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, le parole: "nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore e dal 1° gennaio 2020 nella misura dell'1,8 per cento, di cui 0,9 per cento a carico del datore di lavoro e 0,9 per cento a carico del lavoratore";

c) all'articolo 3, comma 8, le parole: «ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico"».

40.51

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per l'adeguamento e la ristrutturazione delle strutture turistico alberghiere e ricettive delle zone che ospiteranno gli eventi sportivi delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.500.000;

2019: – 2.500.000;

2020: – 2.500.000.

40.52

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:

«15-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative."».

40.53

BONFRISCO

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Al comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere il seguente periodo: "Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport nelle strutture scolastiche è attribuita la somma di euro 300.000."».

Conseguentemente, al comma 12 del medesimo articolo sostituire le cifre: «12», «7», «8,2» e «10,5» con le seguenti: «11,2», «6,2», «7,4» e «9,7».

40.54

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15. Al fine di proseguire il potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e di sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate ed assicurare la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto-legge 15 novembre 2015, n. 185, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 15, comma 1, secondo periodo è prorogata fino all'anno 2019 con uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, all'onere di cui alla precedente disposizione pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di

quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione, all'articolo 90, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

40.500

MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 15-bis.

Art. 41.

41.1

COMAROLI, VACCARI, BROGLIA, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

«1. L'AIFA è tenuta a adottare la Determina avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 a carico di ogni singola azienda farmaceutica titolare di AIC entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le aziende farmaceutiche provvedono alla corresponsione dell'importo dovuto entro i successivi 20 giorni. La determina di AIFA avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera individua il pay back spettante a ciascuna Regione e provincia autonoma e costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio della Regione della quota di pay back spettante.

2. L'AIFA conclude, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le transazioni con le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, commi 2 e 8, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pen-

denti al 31 dicembre 2017, che siano in regola con l'adempimento di cui al comma 1.

3. L'AIFA, entro ottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di cui al comma 2, adotta una determina riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e comunica altresì, sulla base di predetta determina, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC spettanti a ciascuna Regione e provincia autonoma. La predetta determina costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio di ciascuna Regione e provincia autonoma della quota di payback spettante per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, e per l'effettuazione delle regolazioni di conguaglio sulle iscrizioni in bilancio già effettuate in base al decreto legge 179/2015. Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 3, dell'articolo 5 del decreto ministeriale 7 luglio 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze, onde consentire erogazione a ciascuna Regione e provincia autonoma della quota del fondo di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 7 luglio 2016, provvede entro i successivi 20 giorni ad adottare il decreto di cui al citato comma 3, dell'articolo 5, del medesimo decreto ministeriale.

4. Ai fini di un più efficiente utilizzo delle risorse e di una conseguente migliore organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo. Il monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è effettuato per il tramite del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (Repertorio atti n. 2271) su una o più aree terapeutiche ed è svolto sulla base dei dati di *real world evidence* e delle informazioni ricavate dai Registri dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell'Agenzia italiana del farmaco ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Al fine assicurare un'attività di monitoraggio puntuale, AIFA fornisce alle Regioni la disponibilità di efficaci strumenti di controllo dei dati inseriti nei registri *WEB Based* sia attraverso l'implementazione della funzione di reportistica sia attraverso accesso diretto alla banca dati consultabile nella sua interezza e completezza».

41.3

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «La determina di AIFA avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera individuata *payback* spettante a ciascuna Regione; la determina costituisce titolo per restrizione nei bilancio della Regione della quota di *payback* spettante».*

41.5

MATTESINI, DE BIASI, SILVESTRO, BIANCO, DI GIORGI, MATURANI, MANASSERO, PADUA

Al comma 2 sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

41.6

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI.

Al comma 2 sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «sessanta».

41.7

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 2 alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «Entro ulteriori trenta giorni rispetto al termine del periodo precedente, AIFA è tenuta ad adottare una determina dove espone i risultati transattivi individuando il *payback* spettante a ciascuna Regione; la determina costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio della Regione della quota di *payback* spettante, effettuando le regolazioni di conguaglio sulle iscrizioni effettuate in base al decreto-legge 179/2015».*

41.8

MATTESINI, SILVESTRO, BIANCO, DE BIASI, DI GIORGI, MATURANI, MANASSERO, PADUA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'AIFA, entro ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di cui al comma 2, adotta una determina riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC e per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e comunica altresì, sulla base della predetta determina, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma. La predetta Determina costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio di ciascuna regione e provincia autonoma della quota di payback spettante per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, e per effettuazione delle regolazioni di conguaglio sulle iscrizioni in bilancio già effettuate ai sensi del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179. Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 3, dell'articolo 5, del decreto ministeriale 7 luglio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, onde consentire l'erogazione a ciascuna regione e provincia autonoma della quota del fondo di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 7 luglio 2016, provvede entro i successivi venti giorni ad adottare il decreto di cui al citato comma 3, dell'articolo 5, del medesimo decreto ministeriale».

41.11

ANITORI, VICECONTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto del tetto della spesa farmaceutica convenzionata, prevedere nell'ambito di categorie terapeutiche utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche, generalmente a basso costo, dove si riscontra un sovrutilizzo di farmaci senza i criteri di rimborsabilità previsti dalle Note Aifa, misure di controllo finalizzate a favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci, prevedendo per tali categorie eventuale riclassificazione dalla classe A alla classe C/Cbis.».

41.12

ANITORI, VICECONTE

Dopo il comma 3, inserire seguente:

«3-bis. Al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto del tetto della spesa farmaceutica convenzionata, prevedere nell'ambito di categorie terapeutiche utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche, generalmente a basso costo, dove si riscontra un sovrutilizzo di farmaci senza i criteri di rimborsabilità previsti dalle Note Aifa, misure di controllo finalizzate a favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci, prevedendo per tali categorie l'eventuale riclassificazione dalla classe A alla classe C/Cbis dando mandato ad AIFA di aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale».

41.13

ANITORI, VICECONTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente

3-bis. L'AIFA, nell'ambito delle competenze istituzionali definite dal vigente ordinamento, al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto dei tetti di spesa programmati provvede:

a) entro il 31 dicembre di ogni anno, con propria determinazione all'aggiornamento dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, adottando meccanismi quali il *delisting* dalla classe A alla classe C/Cbis di categorie terapeutiche a basso costo utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche;

b) a prevedere, contestualmente nell'ambito dell'aggiornamento di cui alla lettera a), misure di controllo del rispetto delle note AIFA, attraverso linee guida basate su evidenze che sottolineano i possibili danni da uso non appropriato e le implicazioni economiche conseguenti agli effetti collaterali dovuti al sovrutilizzo, al fine di favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci».

41.14

ANITORI, VICECONTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'AIFA, nell'ambito delle competenze istituzionali definite dal vigente ordinamento, al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto dei tetti di spesa programmati provvede:

a) entro il 31 dicembre di ogni anno, con propria determinazione all'aggiornamento dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanita-

rio nazionale, adottando meccanismi quali il delisting dalla classe A alla classe C/Cbis di categorie terapeutiche a basso costo utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche;

b) a prevedere, contestualmente nell'ambito dell'aggiornamento di cui alla lettera a), misure di controllo del rispetto delle note AIFA, attraverso linee guida basate su evidenze che sottolineano i possibili danni da uso non appropriato al fine di favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci;».

41.21

BOCCARDI, AZZOLLINI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«Il comma 8, dell'articolo 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

"8. A partire dall'anno 2018, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo periodo del precedente comma 7 si applicano le seguenti disposizioni:

a) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 1 del comma 398 della legge 232 dell'11 dicembre 2016, l'AIFA predisponde le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche, secondo le seguenti modalità: l'80 per cento dell'importo viene ripartito tra le singole aziende in proporzione al valore complessivo degli acquisti dei farmaci erogati dagli enti del SSN relativo all'anno di riferimento e il restante 20 per cento tra le stesse aziende in proporzione all'incremento degli acquisti dei farmaci erogati dagli enti del SSN tra l'anno di riferimento e l'anno precedente;

b) la base di calcolo per la determinazione di tali importi è costituita per ciascuna azienda dal valore complessivo degli acquisti dei farmaci erogati dagli enti del SSN, detratto il valore degli acquisti di farmaci orfani fino alla concorrenza di 50.000.000 di euro per ciascuna AIC e il valore degli acquisti dei farmaci innovativi e oncologici innovativi. Per i primi 12 mesi dopo la prima commercializzazione il valore degli acquisti erogati dagli enti del SSN di nuovi prodotti non concorre all'incremento della spesa riferita alla singola azienda di cui alla presente lettera a);

c) i farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani sono definiti come da Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci innovativi. La qualifica di medicinali orfani si applica anche ai farmaci che rispettano i requisiti dal citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, destinati alla cura delle

malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000, e successive modificazioni, ancorché approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento;

d) ai fini del monitoraggio della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti si fa riferimento ai flussi informativi di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni;

f) il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilità del servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative alla mobilità interregionale; l'entità del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC è calcolata secondo i criteri di cui alle lettere *a)* e *b)*;

g) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto nei termini comporta l'adozione da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti"».

41.22

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo l'ottavo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2018, al fine di garantire il pieno ed uniforme accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì programmare, nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'acquisto delle prestazioni di nuova introduzione risultanti dall'aggiornamento disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e «330 milioni» rispettivamente con le parole: «150 milioni» e «230 milioni».

41.26

DIRINDIN, GUERRA, RICCHIUTI, GATTI

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, le risorse non impiegate sono destinate a incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 163 della legge 22 giugno 2016, n. 112.

41.27

BOCCARDI, AZZOLLINI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«All'articolo 1, comma 402-*bis* della legge 11 dicembre 2016, n. 32, sopprimere le parole da: "Le risorse" fino alla fine del comma».

Conseguentemente al comma 406, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, sostituire le parole: «di ciascuno» con le seguenti: «complessivo della somma».

41.29

BOCCARDI, AZZOLLINI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«Dopo il comma 399 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, inserire il seguente:

"399-*bis*. Nel caso in cui si verifichi lo sfioramento di uno soltanto dei due tetti di cui ai commi 398 e 399, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte, in via compensativa, dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfioramento è stato accertato"».

41.30

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 399 inserire il seguente:

"399-bis. Nel caso in cui si verifichi lo sfioramento di uno soltanto dei due tetti di cui ai commi 398 e 399, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte, in via compensativa, dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfioramento è stato accertato"».

41.32

BOCCARDI, AZZOLLINI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«All'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

"2. A partire dall'anno 2018 le regole per il ripiano dello sfioramento sono così definite:

a) l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche, secondo le seguenti modalità: l'80 per cento dell'importo viene ripartito tra le singole aziende in proporzione al valore complessivo del fatturato dell'azienda per farmaci erogati in regime di convenzione con il SSN relativo all'anno di riferimento e il restante 20 per cento tra le stesse aziende in proporzione all'incremento del fatturato complessivo dell'azienda per farmaci erogati in regime di convenzione con il SSN tra l'anno di riferimento e l'anno precedente;

b) la base di calcolo per la determinazione di tali importi è costituita per ciascuna azienda dal fatturato complessivo dell'azienda per farmaci erogati in regime di convenzione con il SSN, detratto il valore degli acquisti dei farmaci innovativi e oncologici innovativi. Per i primi 12 mesi dalla loro prima commercializzazione il valore del fatturato complessivo dell'azienda per nuovi farmaci erogati in regime di convenzione con il SSN non concorre all'incremento della spesa della singola azienda di cui alla presente lettera a);

c) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica ai 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998,

n.448, e dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

d) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;

e) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera *d)*, del presente comma, direttamente alle regioni dove si è verificato lo sfioramento in proporzione al superamento del tetto di spesa regionale;

f) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci, in misura tale da coprire l'importo corrispondente l'incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi"».

Consequentemente al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo, dalle parole: «Nelle more» fino a: «nuovo sistema informativo sanitario».

41.33 (testo 2)

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000".

6-ter. Ai fini dell'applicazione del, precedente comma, è istituito, presso la Federazione Ordini Farmacisti Italiani, un albo nel quale possono iscriversi le farmacie presso le quali gli esercenti le professioni o arti sanitarie svolgono le loro attività al sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come novellato presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificabili in euro 100.000, si provvede con corrispondenti risorse a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

41.34

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: "non superiore a lire 750 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 450.000";

b) al quarto periodo le parole: "che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti";

c) al quinto periodo le parole: "non superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 300.000".

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

41.38

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante "Riordino delle scuole di specializzazione dei area sanitaria". Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

41.39

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Chiunque elargisca somme finalizzate all'acquisto ovvero provveda in via diretta all'acquisto di container messi a disposizione del Dipartimento della Protezione Civile per le esigenze della popolazione di comuni colpiti da eventi naturali catastrofici ha diritto alla detrazione del relativo importo dall'imponibile fiscale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

41.42

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. Al fine di prevenire le malattie trasmissibili da agenti patogeni e parassiti, qualificando nel contempo l'offerta turistica italiana anche sotto il profilo della sicurezza igienico sanitaria ed accrescendone così la competitività attraverso standard qualitativi ed ambientali più elevati rispetto a quelli dei paesi concorrenti, alle strutture turistico ricettive ed agli esercizi pubblici che, nelle attività di ospitalità e di somministrazione di alimenti e bevande, fanno uso di tessili destinati alla vestizione del letto e all'arredo del tavolo per i quali il sistema di abbattimento microbiologico è garantito da aziende specializzate dotate della certificazione UNI EN -14065 o equivalente, per il periodo d'imposta 2018 e per i due successivi, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 5 per cento della spesa sostenuta con un massimo di euro 7.000,00.

11-ter. Il credito d'imposta di cui al comma che precede è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (00) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo anice delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 13 e 14 del presente articolo, pari ad euro 30 milioni annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

41.43

VICARI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Al fine di prevenire le malattie trasmissibili da agenti patogeni e parassiti, qualificando nel contempo l'offerta turistica italiana anche sotto il profilo della sicurezza igienico sanitaria ed accrescendone così la competitività attraverso standard qualitativi ed ambientali i più elevati rispetto a quelli dei paesi concorrenti, alle strutture turistico ricettive ed agli esercizi pubblici che, nelle attività di ospitalità e di somministrazione di alimenti e bevande, fanno uso di tessili destinati alla vestizione del letto e all'arredo del tavolo per i quali il sistema di abbattimento microbiologico è garantito da aziende specializzate dotate della certificazione UNI EN 14065 o equivalente, per il periodo d'imposta 2018 e per i due successivi, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 5 per cento della spesa sostenuta, nel limite massimo di euro 7.000,00.

11-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 11-*bis* e 11-*ter* del presente articolo, pari ad euro 30 milioni annui a decorrere

dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

41;48

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Alla parte III della tabella A, allegata ai decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "127-*vicies*) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° giugno 2002".

11-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-*bis*, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

41.49

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "127-*vicies*) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° giugno 2002".

11-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-*bis*, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

41.50

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° giugno 2002.

11-octet. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-bis, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

41.51

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 11, aggiungere, infine, i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 7-septies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

"l-bis) le prestazioni di ricovero ospedaliero rese in regime di solvenza".

11-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-bis, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

41.53

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. A decorrere dal gennaio 2018 sono abrogate le disposizioni cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativamente alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per i non esenti nonché le disposizioni di cui articolo 17

comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere l'articolo 92;*

b) *all'articolo 58, sopprimere il comma 9;*

c) *alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 50.000.000;

2019: – 100.000.000;

2020: – 100.000.000;

d) *alla Tabella A, voce Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 6.000.000;

2019: – 7.000.000;

2020: – 7.000.000.

41.54

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 7-septies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

"1-bis) le prestazioni di ricovero ospedaliero rese in regime di solvenza"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 3.300.000;

2019: – 3.300.000;

2020: – 3.300.000.

41.57

D'ANNA, BARANI, MILO, AMORUSO, COMPAGNONE, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, SCAVONE, PAGNONCELLI, VERDINI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, nelle regioni sottoposte al piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e commissariate ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, qualora negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con le modalità previste dai piani di rientro, risultati di bilancio positivi, gli obiettivi economico-finanziari previsti dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e successive modificazioni, possono essere conseguiti, a decorrere dal 1 o gennaio 2017, su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio».

41.60

Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Entro il 31 gennaio 2018, il Ministro della Salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, con proprio decreto, individua le tariffe relative ai medicinali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 che hanno espletato la procedura di cui all'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dovute dalle aziende titolari per la variazione, il trasferimento e il rinnovo quinquennale delle autorizzazioni in commercio dei medesimi medicinali. Gli importi di cui al periodo precedente sono stabiliti in misura non superiore al 10 per cento delle somme indicate dall'allegato 1 decreto del Ministro della Salute 6 dicembre 2010 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2017, n. 25, nella parte riferita ai medicinali omeopatici concernente la modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio e la modifica di una registrazione di medicinali omeopatici di cui all'articolo 14 della direttiva 2001/83/CE e relativi diritti per il rinnovo e per il trasferimento».

41.750

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Alle farmacie pubbliche e private è riconosciuto per gli anni 2018 e 2019, un credito dalle imposte sui redditi nella misura del 50 per

cento e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 500,00, per l'acquisto di hardware e software atti al controllo anticontraffazione, ai sensi dell'articolo 73 comma 1 *p-bis*) e *s-bis*) del decreto legislativo n. 219 del 2006, dell'articolo 54-*bis*, paragrafo 2, lettera *d*), della direttiva 2001/83/CE e degli articoli 10 e 11 del Regolamento Delegato UE 2016/161 della Commissione. Tale credito d'imposta favorirà l'ottemperanza per le farmacie pubbliche e private dell'obbligo di verifica anticontraffazione di ogni singola confezione di farmaco sottoposto ad obbligo di ricetta medica. La concreta ottemperanza di tale obbligo è prevista nel 2019, ovvero nel momento in cui le Associazioni della filiera farmaceutica avranno definitivamente implementato il Sistema Nazionale di Verifica del Farmaco, così come stabilito dalla vigente normativa che prevede la messa a regime di tale verifica nel periodo che intercorre tra il 9 febbraio 2019 e l'8 febbraio 2025. Per l'attuazione del presente comma il credito d'imposta è utilizzabile nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Ai maggiori oneri si provvede con le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2014, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

41.64

SERRA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BLUNDO, PUGLIA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al fine di rimuovere le barriere alla comprensione e alla comunicazione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018 per interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce; di implantologia cocleare e logopedici. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare la seguente variazione:

2018: – 7.000.000.

41.65

TAVERNA, GAETTI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. I commi 395 e 396 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati».

41.66

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 150 milioni di euro per il 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018».

41.67

SAGGESE

Dopo comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi vi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge».

41.68 (testo 2)

VICECONTE

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge.

11-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, numero 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

11-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui dal 2018.

11-quinquies. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

11-sexies. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

41.72

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è istituito il Registro nazionale endometriosi con una dotazione iniziale pari ad euro 200 mila per l'anno 2018».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede nel limite di 200 mila euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

41.80

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per garantire l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria anche agli esercenti la professione infermieristica, si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto riguarda le strutture in cui poter esercitare la libera professione intramuraria, data la caratteristica assistenziale anche extraospedaliera dell'attività infermieristica, si considera struttura idonea allo svolgimento anche il domicilio del paziente ovvero l'ambulatorio infermieristico territoriale o la farmacia secondo l'articolo 11 della legge del 18 giugno 2009, n. 69. Il professionista a cui sia richiesta la prestazione libero professionale intramuraria dovrà informare l'azienda di appartenenza e, previa autorizzazione della stessa; espletare tutte le attività di garanzia di trasparenza previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto attiene alla quota di spettanza del professionista e dell'azienda sanitaria di appartenenza, un decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentite le rappresentanze sindacali e professionali della categoria, stabilirà le tariffe spettanti e le modalità di loro acquisizione».

41.81

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002"».

Conseguentemente: all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «245,8 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «325,8 milioni».

41.83

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOGCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 18, comma 1, alle lettere a) e b) ovunque ricorrano sostituire le parole: "anche private accreditate" con la seguente: "pubbliche"».

41.84

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOGCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 18, comma 1, alle lettere a) e b) ovunque ricorrano sopprimere le parole: ", anche private"».

41.86

VICECONTE

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. Presso il Ministero della Salute è istituito il fondo necessario per la copertura, ai sensi dell'articolo 61 del decreto-legislativo n.165 del 2001, degli oneri previsti per l'ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV

Giurisdizionale, n. 2537/2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della Salute con atto DGPROF/P/3/I.8.d.n.1 del 16/06/2017, con una dotazione di 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020. Ai maggiori oneri derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

41.87

VICECONTE

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. Presso il Ministero della Salute è istituito il fondo necessario per la copertura, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli oneri previsti per l'ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640 del 1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV Giurisdizionale, n. 2537 del 2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della Salute con atto DGPROF/P/3/I.8.d.n.1 del 16/06/2017, con una dotazione di 8 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020. Ai maggiori oneri derivanti dal primo periodo, pari a 8 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

41.0.1

DIRINDIN, RICCHIUTI, GATTI, GUERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Personale del Servizio Sanitario Nazionale)

1. Al fine di sopperire alle carenze di personale medico previste per i prossimi anni, il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con Ministero dell'economia e delle finanze, definisce entro il 30 giugno 2018 un piano per il graduale aumento del numero di contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali e del numero di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale.

2. Alle prestazioni aggiuntive richieste dalle Aziende sanitarie al personale sanitario, finalizzate alla riduzione delle attese e alla continuità nell'erogazione dei Lea nel biennio 2018-2019, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge 12 dicembre 2015, n. 208 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. L'indennità di esclusività di rapporto dei dirigenti sanitari è calcolata al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.

4. Al fine di superare la grave carenza di docenti afferenti al Settore Scientifico Disciplinare Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (MED/45), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze, individua, entro il 30 giugno 2018, nel rispetto dei vincoli di bilancio, adeguati strumenti per incentivare gli Atenei ad adottare strumenti per riequilibrare il rapporto studenti/docenti di ruolo nei Corsi di Scienze Infermieristiche.

5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui il comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

41.0.8

DIRINDIN, PETRAGLIA, GUERRA, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, FORNARO, GATTI, PEGORER, RICCHIUTI, CASSON, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CORSINI, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, SONEGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Allentamento dei vincoli sul personale del Servizio Sanitario Nazionale)

1. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, nonché di avviare un rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali:

a) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 584, lettera a) le parole: "al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 2017";

b) nelle more del completamento delle procedure per la predisposizione e la verifica dei piani di cui al comma 541, lettera b), dell'articolo

1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a bandire, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di personale, da destinare all'adeguamento del personale dipendente operante nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e sub intensiva, riabilitazione, centri trapianti e di alta specialità, assistenza domiciliare dalla condizione che gli oneri derivanti siano recuperati per almeno il 50 per cento tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute, da parte dei medesimi enti, per l'acquisizione di lavoro a tempo determinato e di lavoro temporaneo, nonché per l'acquisizione di servizi sanitari intermedi di diagnosi, cura e assistenza. Le assunzioni sono attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani».

41.0.11

ORRÙ, MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Medici ex condotti)

1. Al fine della istituzione del fondo necessario per la copertura, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli oneri previsti per l'ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-*bis*, n. 640 del 1994, del Consiglio di Stato, Sezione IV Giurisdizionale, n. 2537 del 2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della Salute con atto DGPROF/13/3/1.8.d.n.l del 16/06/2017, valutati in 8 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2.

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "6 per cento" con le parole: "6,4 per cento"».

41.0.12

CERONI, D'ALÌ, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Al fine del completamento dell'iter amministrativo e normativo già in corso, ai sensi dell'articolo 61 decreto legislativo n. 165 del 2001, per ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-*bis*, n. 640 del 1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537 del 2004, per il definitivo riconoscimento del diritto del personale medico *ex* condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1° gennaio 1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale di tutta la dirigenza medico veterinaria, i Ministri della salute, della funzione pubblica, dell'economia e finanze e l'Aran provvedono, per quanto di competenza, alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario, nonché alla stipula di ogni necessaria determinazione contrattuale integrativa per la perequazione del trattamento economico già disposto a favore della categoria e della corresponsione con effetto retroattivo dei relativi miglioramenti contrattuali».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «232 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «312 milioni di euro».

41.0.13

VICECONTE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

(Personale di ricerca degli IRCCS e degli IZS)

1. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire la continuità e l'organica disciplina dei rapporti di lavoro con il personale della ricerca sanitaria operante con forme contrattuali a tipiche, è istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati "Istituti", a valere sulle risorse dedicate alla ricerca, uno specifico percorso di sviluppo professionale del personale di ricerca. Il per-

corso è Astinto in due aree, area "ricercatore", per il personale chiamato a svolgere direttamente attività di ricerca, e area "professionalità della ricerca", per il personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività delle direzioni scientifiche e alle corrispondenti funzioni degli istituti zooprofilattici sperimentali ed è articolato su tre livelli:

- a) Personale di ricerca;
- b) Personale di ricerca esperto;
- c) Personale di ricerca *senior*.

2. Al primo livello nel percorso di cui al comma 1 si accede con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse aree e professionalità, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali di cui al comma 2, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio, come personale di ricerca con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata, rispettivamente, per il personale dell'area "ricercatore" di dieci anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni e, per il personale dell'area "professionalità della ricerca", di sei anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 3 anni, secondo l'articolazione di cui ai commi da 5 a 8. Al termine del percorso di sviluppo professionale di cui al presente articolo e previa valutazione positiva, il personale di ricerca, su richiesta, può accedere al ruolo del SSN ai sensi dei commi 6 e 8 compatibilmente con la disponibilità della relativa posizione nella dotazione organica dell'ente.

4. Il personale assunto ai sensi dei commi 2 e 3 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per il passaggio al livello successivo, secondo le modalità ed i criteri di produttività stabiliti con decreto del Ministro della salute. Il passaggio tra i livelli è, altresì, subordinato alla preventiva verifica da parte dell'Istituto della necessaria disponibilità finanziaria. È ammessa la mobilità tra Istituti, con il mantenimento del livello e dell'anzianità di servizio maturati.

5. Salvo quanto previsto al comma 9, per l'area "ricercatore" la permanenza nel livello iniziale non può essere inferiore a cinque e superiore a sette anni e, nel livello «esperto», inferiore a tre e superiore a cinque 21/10/2017 17.35 35 anni. La permanenza nel livello senior può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di quindici anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

6. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello senior dell'area "ricercatore" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

7. Per l'area "professionalità della ricerca" la permanenza nel livello iniziale e nel livello "esperto" non può essere, per ciascun livello, inferiore a due e superiore a tre anni. La permanenza nel livello senior può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di nove anni, il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

8. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello senior dell'area "professionalità della ricerca" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, nei ruoli nei corrispondenti profili del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

9. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono inquadrare di diritto nel livello iniziale dell'area "ricercatore" i "Principal Investigator" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali e nel livello "esperto" i "Principal Investigator" vincitori di bandi pubblici europei, con perdita del beneficio in caso di mancato completamento, con valutazione positiva, del progetto di ricerca. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie per stipulare, nella medesima area, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri del livello "esperto" o "senior".

10. L'anzianità maturata dal personale con i contratti di cui al comma 3 è integralmente valutata come servizio di ruolo ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della pubblica amministrazione. Il personale dell'area "ricercatore" può concorrere per l'accesso in soprannumero ai corsi di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

11. Il rapporto di lavoro del personale dell'area "ricercatore" è disciplinato da specifica sezione del CCNL dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità, con esclusione, per tale personale, dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale. Il personale dell'area "professionalità della ricerca" è disciplinato da specifica sezione del CCNL del Comparto della Sanità.

12. Il trattamento economico, differenziato per livello ed area di appartenenza, si compone di una parte fissa definita dai CCNL di cui al comma II e di una parte variabile alimentata dalla quota disponibile dei finanziamenti a qualunque titolo ricevuti dagli Istituti per l'attività di ricerca.

13. Con il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, assunto a seguito di procedura selettiva con le forme contrattuali flessibili, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, è stipulato il contratto di lavoro subordinato di cui al comma 3 per la durata di 10 anni con eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni per il personale dell'area "ricercatore" e di 6 anni con eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni per il personale dell'area "professionalità della ricerca". Il medesimo personale è inserito in uno dei livelli di cui al comma 1, secondo i parametri di performance raggiunti, stabiliti ai sensi del comma 4. L'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale per il personale di cui al presente comma, che abbia maturato requisiti di cui ai commi 6 e 8, rimane subordinato al collocamento utile nell'ambito di graduatorie per l'accesso al SSN, a seguito di concorso pubblico, anche presso altri enti della regione o di altre regioni.

14. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 e nelle more della stipula dei Contratti Collettivi di cui al comma 111 e dell'individuazione dei criteri di produttività di cui al comma 4, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al comma 13.

15. Al fine di dare attuazione alla presente legge, ove già non abbiano provveduto, gli Atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma Sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di 21/10/2017 17.35-36 ricerca, facente capo, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al Direttore Scientifico e negli Istituti zooprofilattici sperimentali al Direttore Generale.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa annua di 42 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

17. Le leggi regionali e provinciali possono disciplinare l'estensione della normativa di cui ai commi precedenti al personale di ricerca operante presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle procedure di mobilità di cui al comma 4.

18. Per le finalità di cui al comma 1, nel limite di spesa annuale previsto dal comma 16, i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ed ai vincoli di cui all'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 così come modificato dall'articolo 1, comma 584 lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19. Al fine di dare continuità all'attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, di base e finalizzata nonché all'attività di sorveglianza epidemiologica, di prevenzione e sperimentazione, gli Istituti zooprofilattici sperimentali che presentano l'equilibrio economico dal 2014 sono

autorizzati, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni nonché alle procedure di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, a bandire, nel triennio 2017-2019, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato di personale, ivi inclusi i profili professionali individuati nell'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 298, con riserva non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 20 che opera presso gli istituti alla data di entrata in vigore della presente legge

20. Al fine valorizzare la professionalità acquisita, la riserva del cinquanta per cento dei posti di cui al comma 19 si applica al personale che al momento della pubblicazione del bando ha maturato negli ultimi otto anni un'esperienza lavorativa ovvero di ricerca, in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di convenzioni ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005, e successive modificazioni, di lavoro flessibile ovvero di borse di studio, di almeno tre anni non continuativi anche presso Istituti zooprofilattici sperimentali diversi da quello che bandisce il concorso.

21. All'onere derivante dell'attuazione del comma 19, valutato in euro 20 milioni a decorrere dai 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

41.0.14

COMAROLI, VACCARI, BROGLIA, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Norma in materia di personale di ricerca degli IRCCS pubblici e degli IZS)

1. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte-integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati fermo restando il rispetto dei vin-

coli in materia di spesa del personale, un ruolo della ricerca sanitaria e — delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, nell'ambito rispettivamente della dirigenza sanitaria e della categoria apicale del Comparto.

2. Il rapporto di lavoro è disciplinato da specifica sezione del CCNL della Dirigenza Sanitaria e del Comparto della Sanità, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Ai fini del presente articolo, gli atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca, facente capo al Direttore generale.

4. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse finanziarie disponibili trasferite dal Ministero della Salute, nonché di quelle provenienti da altri finanziamenti destinati personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto dei CCNL di cui al comma 2, da destinare alla ricerca sanitaria ed alle attività di supporto alla ricerca.

5. Il reclutamento del personale della ricerca sanitaria e dell'attività di supporto avviene con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse figure professionali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei CCNL di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

6. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento di cui ai commi 4 e 5, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni, previa valutazione ai sensi del successivo comma 7.

7. Il personale assunto ai sensi dei commi 4 e 5 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni; secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute di concerto con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. Le progressioni economiche ed ogni altra forma incentivante sono subordinate a valutazione positiva, secondo i criteri definiti dai CCNL di cui al comma 2 previo accordo tra gli Istituti, fermo restando il consenso dell'interessato, è ammessa cessione del contratto a tempo determinato.

8. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale e dei requisiti di accesso previsti concorsuale per i rispettivi profili, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica, possono procedere all'inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale che abbia completato il secondo periodo contrat-

tuale con valutazione positiva, secondo la disciplina di cui al decreto interministeriale previsto al comma 7.

9. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5 con i "Principal investigator" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali o europei, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 5.

10. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie per stipulare, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti nel decreto di cui al comma 5.

11. Il personale di cui al presente articolo, che opera in strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

12. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo di cui al comma 2, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro flessibile instaurati a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina prevista nel decreto di cui al comma 5.

13. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'inquadramento di cui al comma 12, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma 12.

14. Per le finalità di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, legge 30 luglio 2010, n. 122, ed all'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009.

15. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 44 milioni di euro l'anno, si provvede a decorrere dal 2018 mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

41.0.16

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Norme in materia di personale di ricerca degli Istituti Zooprofilattici sperimentali)

1. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire la continuità e organica disciplina dei rapporti di lavoro con il personale della ricerca sanitaria operante con forme contrattuali atipiche, è istituito presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati "Istituti", a valere sulle risorse dedicate alla ricerca, uno specifico percorso di sviluppo professionale del personale di ricerca. Il percorso è distinto in due aree, area "ricercatore", per il personale chiamato a svolgere direttamente attività di ricerca, e area "professionalità della ricerca", per il personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività delle direzioni scientifiche ed è articolato su tre livelli:

- a) Personale di ricerca;
- b) Personale di ricerca esperto;
- c) Personale di ricerca *senior*.

2. Al primo livello del percorso di cui al comma 1 si accede con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse aree e professionalità, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali di cui al comma 2, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio, come personale di ricerca con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata, rispettivamente, per il personale dell'area «ricercatore» di dieci anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni e, per il personale dell'area «professionalità della ricerca», di sei-anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 3 anni, secondo l'articolazione di cui ai commi da 5 a 8. Al termine del percorso di sviluppo professionale di cui al presente articolo e previa valutazione positiva, il personale di ricerca, su richiesta, può accedere al molo del SSN ai sensi dei commi 6 e 8 compatibilmente con la disponibilità della relativa posizione nella dotazione organica dell'ente.

4. Il personale assunto ai sensi dei commi 2 e 3 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per il passaggio al livello successivo, secondo le modalità ed i criteri di produttività stabiliti con decreto del Ministro della salute. Il passaggio tra i livelli è, altresì, subordinato alla preventiva verifica da parte dell'Istituto della necessaria disponibilità finanziaria. È ammessa la mobilità tra Istituti, con il mantenimento del livello e dell'anzianità di servizio maturati.

5. Salvo quanto previsto al comma 9, per area "ricercatore" la permanenza nel livello iniziale non può essere inferiore a cinque e superiore a sette anni e, nel livello "esperto", inferiore a tre e superiore a cinque anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di quindici anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

6. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "ricercatore" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

7. Per area "professionalità della ricerca" la permanenza nel livello iniziale e nel livello "esperto" non può essere, per ciascun livello, inferiore a due e superiore a tre anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di nove anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

8. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "professionalità della ricerca" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli nei corrispondenti profili del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

9. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono inquadrare di diritto nel livello iniziale dell'area "ricercatore" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali e nel livello "esperto" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici europei, con perdita del beneficio in caso di mancato completamento, con valutazione positiva, del progetto di ricerca. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziaria per stipulare, nella medesima area, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri del livello "esperto" o "*senior*".

10. L'anzianità maturata dal personale con i contratti di cui al comma 3 è integralmente valutata come servizio di ruolo ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della pubblica amministrazione. Il personale dell'area "ricercatore" può concorrere per l'accesso in soprannumero ai corsi di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

11. Il rapporto di lavoro del personale dell'area "ricercatore" è disciplinato da specifica sezione del CCNL dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità, con esclusione, per tale personale, dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale. Il personale dell'area "professionalità della ricerca" è disciplinato da specifica sezione del CCNL del Comparto della Sanità.

12. Il trattamento economico, differenziato per livello ed area di appartenenza, si compone di una parte fissa definita dai CCNL di cui al comma 11 e di una parte variabile alimentata dalla quota disponibile dei finanziamenti a qualunque titolo ricevuti dagli Istituti per attività di ricerca.

13. Con il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, assunto a seguito di procedura selettiva con le forme contrattuali flessibili, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, stipulato il contratto di lavoro subordinato di cui al comma 3 per la durata di 10 anni con eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni per il personale dell'area "ricercatore" e di 6 anni con eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni per il personale dell'area "professionalità della ricerca" Il medesimo personale è inserito in uno dei livelli di cui al comma 1, secondo i parametri di performance raggiunti, stabiliti ai sensi del comma 4. L'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale per il personale di cui al presente comma, che abbia maturato i requisiti di cui ai commi 6 e 8, rimane subordinato al collocamento utile nell'ambito di graduatorie per l'accesso al SSN, a seguito di concorso pubblico, anche presso altri enti della regione o di altre regioni.

14. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 e nelle more della stipula dei Contratti Collettivi di cui al comma II e dell'individuazione dei criteri di produttività di cui al comma 4, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al comma 13.

15. Al fine di dare attuazione al presente articolo, ove già non abbiano provveduto, gli Atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma Sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca, facente capo al Direttore Generale.

16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 42 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

17. Le leggi regionali e provinciali possono disciplinare l'estensione della normativa di cui ai commi precedenti al personale di ricerca operante presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle procedure di mobilità di cui al comma 4.

18. Per le finalità di cui al comma 1, nel limite di spesa annuale previsto dal comma 16, i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ed ai vincoli di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 così come modificato dall'articolo 1, comma 584 lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

41.0.17

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Norma in materia di personale di ricerca degli IRCCS pubblici e degli IZS)

1. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati "Istituti", fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un molo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, nell'ambito rispettivamente della dirigenza sanitaria e della categoria apicale del Comparto.

2. Il rapporto di lavoro è disciplinato da specifica sezione del CCNL della Dirigenza Sanitaria e del Comparto della Sanità, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Ai fini del presente articolo, gli atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca facente capo al Direttore generale.

4. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse finanziarie disponibili trasferite dal Ministero della Salute, nonché di quelle provenienti da altri finanziamenti destinati alla ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto dei CCNL di cui al comma 2, da destinare alla ricerca sanitaria ed alle attività di supporto alla ricerca.

5. Il reclutamento del personale della ricerca sanitaria e dell'attività di supporto avviene con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse figure professionali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei CCNL di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

6. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento di cui ai commi 4 e 5, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni, previa valutazione ai sensi del successivo comma 7.

7. Il personale assunto ai sensi dei commi 4 e 5 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni, secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. Le progressioni economiche ed ogni altra forma incentivante sono subordinate a valutazione positiva, secondo i criteri definiti dal CCNL di cui al comma 2 previo accordo tra gli Istituti, fermo restando il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato.

8. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale e dei requisiti di accesso previsti dalla disciplina concorsuale per i rispettivi profili, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica, possono procedere all'inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina di cui al decreto interministeriale previsto al comma 7.

9. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5 con i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali o europei, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 5.

10. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie per stipulare, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti nel decreto di cui al comma 5.

11. Il personale di cui al presente articolo, che opera in strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

12. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo di cui al comma 2, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro flessibile instaurati a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina prevista nel decreto di cui al comma 5.

13. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'inquadramento di cui al comma 12, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma 12.

14. Per le finalità di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, legge 30 luglio 2010, n. 122, ed all'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009.

15. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 44 milioni di euro anno, si provvede a decorrere dal 2018 mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

41.0.18

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Al fine di adeguare maggiormente l'offerta di prestazioni o attività specialistiche e professionali alla domanda dell'utenza, in attuazione e coerentemente agli indirizzi regionali per la programmazione del fabbisogno di prestazioni specialistiche, gli Istituti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 270, a decorrere dal 1° gennaio 2018, hanno la facoltà di incrementare il monte orario settimanale dei contratti di lavoro degli specialisti ambulatoriali veterinari assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro convenzionato, fino ad un massimo di 5 volte, nel rispetto del massimale orario previsto dall'accordo collettivo nazionale del 17 dicembre 2015, e del limite di spesa annuo di 2 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

41.0.19

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Gli Istituti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 270, a decorrere dallo gennaio 2018, hanno la facoltà di incrementare il monte orario settimanale dei contratti di lavoro degli specialisti ambulatoriali veterinari assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro convenzionato, fino ad un massimo di 5 volte, nel rispetto del massimale orario previsto dall'accordo collettivo nazionale del 17 dicembre 2015, e del limite di spesa annuo di 2 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

41.0.24

GRANAIOLA, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifiche alla legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati")

1. All'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di rafforzare, su tutto il territorio nazionale, la garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, il Centro nazionale sangue svolge attività di verifica e controllo ai fini della certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali alle disposizioni normative nazionali ed europee, quale strumento di garanzia propedeutico al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte del Regioni e Province autonome, previsti dall'articolo 20 della presente legge e dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse".

b) dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

"4-ter. Con decreto del Ministro della salute, acquisita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento, in seno al Centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.»;

c) dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

"4-quater. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4-bis della presente legge, è destinata, in modo vincolato, alle attività del Centro nazionale sangue la somma di 2,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2018, a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 34"».

41.0.25

PADUA, MATTESINI, MANASSERO, MATURANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifiche alla legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati")

1. All'articolo 12 della legge 21 ottobre n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis Al fine di rafforzare, su tutto il territorio nazionale, la garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, il Centro nazionale sangue svolge attività di verifica e controllo ai fini della certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali alle disposizioni normative nazionali ed europee, quale strumento di garanzia propedeutico al rilascio dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO da parte del Regioni Province autonome, previsti dall'articolo 20 della presente legge e dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse.";

b) dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

"4-ter. Con decreto del Ministro della salute, acquisita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento, in seno al Centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica, con-

trollo e certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.";

c) dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

"4-quater. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4-bis della presente legge, è destinata, in modo vincolato, alle attività del Centro nazionale sangue la somma di 2,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2018, a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1 comma 34"».

41.0.28 (Testo 3)

MANDELLI, BARANI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 573 e 587 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; e dall'articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 146 unità, di cui al 17 con qualifica dirigenziale.

2. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui, 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D a posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa da almeno tre anni, presso l'Agenzia stessa.

3. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 2, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 2 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a euro 2.372.168 per l’anno 2018 e pari a euro 4.740.379 a decorrere dall’anno 2019, si provvede utilizzando l’integrazione al finanziamento di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, derivante dai contributi di cui all’articolo 2, comma 358, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell’Agenzia. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo pari a euro 1.186.000 per l’anno 2018 e 2.370.000 a decorrere dall’anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

5. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) adegua alle disposizioni di cui alla presente legge il proprio Statuto e il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull’organizzazione dei servizi, sull’ordinamento del personale e sulla gestione amministrativa contabile dell’Agenzia deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con decreto del 23 settembre 2013 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e finanze, e tutti atti connessi e consequenziali».

41.0.29 (testo 2)

DE BIASI, BIANCONI, BIANCO, MATURANI, SILVESTRO, MANASSERO, MATTESINI, PADUA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche in rela-

zione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 573 e 587 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24, la dotazione organica dell'agenzia è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale.

2. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può bandire, in deroga alle procedure mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, da almeno tre anni, presso l'Agenzia stessa.

3. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 2, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 2 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in euro 2.372.167,33 per l'anno 2018 ed in euro 4.740.378,49 a decorrere dall'anno 2019, sono posti a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che è ridotto, in modo corrispondente, di euro 2.372.167,33 per l'anno 2018 e di euro 4.740.378,49 a decorrere dall'anno 2019.

5. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) adegua alle disposizioni di cui alla presente legge il proprio Statuto e il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativa contabile dell'Agenzia deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con decreto del 23 settembre 2013 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e finanze, e tutti gli atti connessi e consequenziali».

41.0.30

DIRINDIN, PETRAGLIA, GUERRA, DE PETRIS, FORNARO, GATTI, PEGORER, RICCHIUTI, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, SONEGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Determinazione del finanziamento per il Servizio sanitario Nazionale)

1. Per l'anno 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è rideterminato in 114.998 milioni di euro, in coerenza con quanto indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per gli anni 2019 e 2020 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è rideterminato rispettivamente in 116.500 milioni di euro in 118.000 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 998 milioni di euro nell'anno 2018, 1500 milioni nell'anno 2019 e 3000 milioni di euro nell'anno 2020 si provvede attraverso quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 3.

3. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015».

41.0.31

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 41-bis.

(Finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

1. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è stabilito in 115.000.000.000 euro per l'anno 2018 e in 116.000.000.000 euro per l'anno 2019, come sancito nell'intesa in

sede di Conferenza Stato Regioni sui Livelli essenziali di assistenza del 7 settembre 2016.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificato in 1.064 milioni di euro nell'anno 2018 e in 1.000 milioni di euro nell'anno 2019, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

4. Le maggiori entrate derivante dalla disposizione di cui al comma 3 eccedenti la quota parte di cui al comma 2, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

41.0.32

LUCIDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante riduzione dell'IVA per i defibrillatori semi-automatici e gli altri dispositivi salvavita)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 31), è inserito il seguente:

"31-bis) defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 45.000.000;

2019: – 45.000.000;

2020: – 45.000.000.

41.0.34

DIRINDIN, RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, SONEGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Abrogazione superticket ed esenzione degli inoccupati)

1. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono soppresse le seguenti parole: ", per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa una ricetta pari a 10 euro." e la lettera p-bis) è abrogata;

b) all'articolo 17, comma del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 è soppresso ultimo periodo;

c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, le parole: "i disoccupati" sono sostituite dalle seguenti: "i non occupati", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a sopprimere a decorrere dal 1° gennaio 2018 la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota fissa sulla ricetta.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard al quale concorre lo Stato è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente all'articolo 85 dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 94 per cento".

2-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

Conseguentemente dopo l'articolo 91 inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Ulteriori misure in materia di entrata)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 92 con il seguente:

«Art. 92. – (Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili). – 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è incrementato di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

41.0.35 (testo 2)

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Abolizione ticket sanitari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis) della legge 27 dicembre 2006, n.296.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 61, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 834 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

41.0.39

DIRINDIN, RICCHIUTI, GATTI, GUERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Dipartimenti di salute mentale)

1. Al fine di garantire misure adeguate a favorire l'accesso a un'assistenza sanitaria e socio sanitaria che tenga conto delle specifiche esigenze delle persone con disagio e disturbo mentale, nonché di promuovere la prevenzione dei disturbi severi, delle dipendenze e dei suicidi in quanto priorità di salute pubblica, le regioni e le province autonome, comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministero della salute, di concerto con il Dipartimento per la semplificazione e la pubblica amministrazione della Presidenza ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono bandire concorsi per l'assunzione, in deroga alle disposizioni vigenti, delle figure professionali operanti nei Dipartimenti di salute mentale nei spesa complessiva di 80 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2018.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

41.0.40 (testo 2)

Maurizio ROMANI, BENCINI, DE PIETRO, MOLINARI, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

Alla lettera *p*), del comma 796 della legge n. 296 del 2006, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "Gli assistiti che hanno una retribuzione lorda annua che non supera i 35.000 euro sono esclusi dal contributo. Per tutti gli altri assistiti il pagamento è proporzionale alla classe di reddito di appartenenza".

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* al quale concorre lo Stato è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente all'articolo 85 dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 94 per cento".

2-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

Conseguentemente dopo l'articolo 91 inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Ulteriori misure in materia di entrata)

Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 92 con il seguente:

«Art. 92. – *(Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili)*. 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

41.0.44

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Riordino ed efficientamento del settore dell'assistenza sanitaria integrativa)

1. Dopo l'articolo 18-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 18-ter.

(Riordino ed efficientamento del settore dell'assistenza sanitaria integrativa)

1. Al fine di aumentare efficienza e la trasparenza del settore dell'assistenza sanitaria integrativa e di potenziare il relativo sistema dei controlli, anche in vista di possibili sinergie gestionali e funzionali con la previdenza complementare che agevolino una migliore risposta ai nuovi bisogni di protezione sociale anche legati alla non auto sufficienza, alla COVIP è attribuita, ferma restando l'alta vigilanza del Ministero della salute sul settore della sanità integrativa, anche la vigilanza sui fondi sanitari integrativi e sugli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale. Ai predetti fini, la normativa del settore della sanità integrativa è riordinata, entro tre mesi, sulla base delle disposizioni e dei principi di cui al presente decreto legislativo, in quanto compatibili, con uno o più regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, per garantire un'adeguata ed uniforme disciplina delle forme di cui al primo periodo, criteri prudenziali di gestione e un più efficace controllo sulle forme stesse, anche per il tramite della soppressione dell'Anagrafe dei fondi sanitari e l'istituzione di un Albo presso la COVIP, una più efficace determinazione delle prestazioni e della soglia delle risorse vincolate, nonché l'adozione di politiche di non selezione dei rischi. I componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle forme di cui al primo periodo che violano le disposizioni dettate dai regolamenti di cui al secondo periodo, nonché le disposizioni emanate dalla COVIP, e che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP ovvero ritardano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25.000, che viene comminata dalla COVIP con la procedura e secondo i criteri previsti dall'articolo 19-*quater*, comma 4, del presente decreto legislativo. Per permettere l'espletamento delle nuove funzioni, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale aggiuntivo e il suo finanziamento è integrato mediante il versamento annuale di una quota, non superiore allo 0,5 per mille dei contributi o premi incassati dalle predette forme. Ai fini del predetto finanziamento, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266"».

41.0.45 (testo 2)

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 31 marzo 2008 sostituire le parole: "istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, comprendono le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione definite nei commi 4 e 5 del medesimo articolo 9. Gli ambiti di intervento" con le seguenti: "comprensivi di tutti i Fondi integrativi iscritti all'Anagrafe di cui all'articolo 9, comma 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni"».

41.0.48 (testo 2)

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Farmacia dei servizi, modifiche alla legge 18 giugno 2009, n. 69 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

"*e*) prevedere forme di remunerazione delle attività cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie dello stesso, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le lettere *c-bis*) e *c-ter*), sono sostituite dalle seguenti:

"*c-bis*) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153; con il medesimo accordo sono stabiliti, inoltre, meccanismi di revisione dei predetti principi e criteri per ipotesi in cui la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, definita nell'ambito degli accordi di cui alla lettera *c-ter*), risulti incompatibile con le disponibilità finanziarie delle regioni; a seguito della verifica dell'impatto economico determinato dall'ap-

plicazione dei medesimi accordi, effettuata da parte del Comitato e del Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c-ter) gli accordi di livello regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario regionale, individuano, sulla base dei principi e criteri per la remunerazione definiti dell'accordo collettivo nazionale, le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera *c-bis*) da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, determinano la disponibilità alla remunerazione e disciplinano le modalità e i tempi di pagamento; gli accordi regionali definiscono, altresì, i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito le prestazioni sono erogate. Le prestazioni e funzioni assistenziali erogate dalle farmacie al di fuori delle disponibilità finanziarie delle regioni, sono a carico del cittadino che le ha richieste"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».

41.0.750

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni in materia sanitaria e misure per favorire la candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";

b) al secondo periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi".

2. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della Regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2018 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capi-

tale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».

41.0.51 (testo 2)

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fondo per la remunerazione dei nuovi servizi in farmacia)

1. E istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il "Fondo per l'attuazione della farmacia dei servizi", di seguito denominato Fondo, volto a favorire l'attivazione dei nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, con particolare riferimento ai servizi finalizzati a favorire l'aderenza alla terapia da parte dei malati cronici. Il Fondo è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione dei servizi resi dalle farmacie, sulla base dei principi e dei criteri definiti dall'accordo collettivo nazionale di cui alla lettera *c-bis*) comma 2 dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificata dal comma 4 del presente articolo, e dei correlati accordi applicativi di livello regionale.

2. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è stanziata, per gli anni 2018-2020, la somma di euro per ciascun anno, a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che è ridotto di 30 milioni di euro annui per il triennio dal 2018 al 2020. Le somme non utilizzate nella singola annualità vanno a incrementare il finanziamento del fondo per l'anno successivo.

3. Nelle more del rinnovo dell'accordo collettivo nazionale di cui alla lettera *c-bis*) comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificata dal comma 5 del presente articolo, le Regioni possono utilizzare il fondo suddetto per le finalità di cui al comma 1 sulla base di accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private.

4. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le lettere *c-bis*) e *c-ter*), sono sostituite dalle seguenti:

c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto-legislativo 3 ottobre n. 153;

c-ter) gli accordi di livello regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario regionale integrate dal Fondo per l'attuazione della Farmacia dei servizi istituito presso il Ministero della salute e da eventuali ulteriori risorse destinate alle medesime finalità, individuano, sulla base dei principi e criteri per remunerazione definiti dell'accordo collettivo nazionale, le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, determinano la remunerazione e disciplinano le modalità e i tempi di pagamento; gli accordi regionali definiscono, altresì, i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito le prestazioni sono erogate. Le farmacie mm possono erogare le prestazioni assistenziali al di fuori delle disponibilità finanziarie delle regioni, in tal caso la remunerazione delle prestazioni è a carico del privato che le ha richieste».

41.0.54

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, DIRINDIN, GATTI, GUERRA, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Soppressione super ticket)

1. All'articolo 1, comma 796, le lettere *p*) e *p-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogate.

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma precedente, quantificato in 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 29 per cento".

4. Le maggiori entrate derivante dalla disposizione di cui al comma 3 eccedenti la quota parte di cui al comma 2, sono versate al Fondo per la

riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

41.0.55

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fondo non autosufficienza vita indipendente persone disabili)

1. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le risorse di cui al presente articolo sono vincolate al finanziamento esclusivo di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società, ai sensi della Linea di intervento 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità".

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede con quota parte delle risorse del Fondo per la famiglia di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge».

41.0.56

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fondo non autosufficienza)

1. Il Fondo per la non auto sufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018.

2. Al maggior onere derivante dal presente articolo a decorrere dal 2018, si provvede quanto a 100 milioni di euro annua mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a

100 milioni di euro con le risorse del Fondo per la famiglia di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge».

41.0.57

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 41-bis.

(Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali)

1. Le risorse destinate al finanziamento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono incrementate di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con quota parte delle risorse del Fondo per la famiglia di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge».

41.0.58

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Incremento fondo spettro autistico)

1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, Il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico istituito nello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2018 ha una dotazione di 10 milioni di euro annui.

2. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non utilizzate per l'anno 2017 confluiscono per l'anno 2018 nel fondo medesimo».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2018».

41.0.61

LO GIUDICE, ALBANO, AMATI, ANGIONI, BORIOLI, D'ADDA, FABBRI, PAGLIARI, SPILABOTTE, CIRINNÀ

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Fra i beneficiari dell'equa riparazione di cui all'articolo 27 - bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono inclusi i familiari dei deceduti danneggiati, anche nei casi di azioni esercitate pure proprio, qualora la domanda di accesso all'iter transattivo di cui all'articolo 33 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia stata presentata entro il 19 gennaio 2010».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 5.000.000;

2019: – 3.000.000;

2020: – 1.000.000.

41.0.62

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Farmaci sanità)

1. Al comma 407, articolo 1 della legge n. 232 del 2016, capoverso "11- quater", lettera a) apportare la seguente modifica dopo le parole: "i medesimi dosaggio e via di somministrazione" aggiungere le seguenti: ". La base d'asta dell'accordo quadro non deve essere superiore alla media dei prezzi massimi di cessione al SSN calcolato su tutti i prodotti disponibili in commercio"».

41.0.65

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 41-bis.

(Fondo politiche sociali)

1. Il Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 2018 è incrementato di 300 milioni di euro.

2. Al maggior onere derivante dal presente articolo a decorrere dal 2018, si provvede quanto a 200 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 100 milioni di euro con le risorse del Fondo per la famiglia di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge».

41.0.66

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

1. L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma II, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, così come definito dal Decreto 26 giugno 2017 del Ministro della Salute di concerto il Ministro dello Sport, comporta l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto degli stessi da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «230 milioni».

41.0.73

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)

1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accantonata per gli anni 2018 e 2019, la somma di 21,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, rispettivamente, per gli anni 2018 e 2019. La somma di cui al periodo precedente è così ripartita:

a) 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;

b) 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le strutture di cui al comma 1».

41.0.74

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo; inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Misure per il personale in Sanità)

1. All'articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto-legge, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della spesa di personale" sono inserite le seguenti: ", ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,"».

41.0.75

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Edilizia sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";

b) al secondo periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

Art. 42.

42.1

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*

b) *sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 30.000.000.

42.3

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000.

42.5

PADUA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 comma 2, lettera *d*), della legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ferma restando la possibilità di utilizzare le sedi adibite a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi, per i tribunali di cui alla lettera *a*), per inerenti risparmi di spesa, nonché esigenze di sicurezza o incolumità pubblica le gare al territorio di riferimento ovvero specifiche ragioni organizzative o funzionali".

2-ter. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 1 e sostituito dal seguente:

"1. Per ragioni inerenti risparmi di spesa, nonché esigenze di sicurezza o incolumità pubblica regate al territorio di riferimento ovvero specifiche ragioni organizzative o funzionali, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 nonché ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi, purché compresi nel medesimo circondario giudiziario"».

42.10

SANTINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis.

(Notificazioni a mezzo posta)

1. Al fine di dare competa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all'articolo 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, l'effettività dei risparmi di spesa da esso derivanti, nonché l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela del buon andamento dell'amministrazione della giustizia e della finanza pubblica, all'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:

"97-bis. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

‘2-bis. Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 e dai successivi atti di regolamentazione.

La gestione dei pieghi, degli avvisi di ricevimento e delle comunicazioni connesse di cui agli articoli 7 e 8 deve essere effettuata da un unico operatore’;

b) all'articolo 2, le parole: ‘al modello prestabilito dall'Amministrazione postale’ sono sostituite dalle seguenti: ‘al modello approvato dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, sentito il Ministero della Giustizia’;

c) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole: ‘dell'ufficio postale’ sono sostituite dalle seguenti: ‘del punto di accettazione dell'operatore postale’;

2) al secondo comma le parole: ‘all'ufficio postale’ sono sostituite dalle seguenti: ‘al punto di accettazione dell'operatore postale’;

3) al terzo comma le parole: ‘dall'Amministrazione postale’ sono sostituite dalle seguenti: ‘ai sensi del precedente articolo 2’;

4) al quarto comma le parole da: ‘; per le notificazioni in materia penale’ a: ‘si riferisce’ sono sostituite dal seguente periodo: ‘. Sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario’.

5) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

‘È facoltà dell’operatore postale rifiutare le spedizioni, richiedere il riconfezionamento, o, comunque, non assumere alcuna responsabilità nel caso di invii allestiti in modo non conforme alla modulistica di cui al precedente articolo 2 o presentati con modalità e tempistiche diverse da quelle indicate dall’operatore medesimo;’.

6) al quinto comma sostituire le parole: ‘all’ufficio postale di partenza’ con le seguenti: ‘al punto di accettazione dell’operatore postale’.

d) all’articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

‘L’avviso di ricevimento, su richiesta dell’autorità giudiziaria o della parte interessata, può essere altresì originato o riprodotto in formato elettronico nel rispetto delle vigenti disposizioni’.

2) al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: ‘fermi restando gli effetti di quest’ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni’;

3) al quarto comma le parole: ‘dal bollo apposto’ sono sostituite dalle seguenti: ‘da quanto attestato’.

e) all’articolo 5 il terzo comma è sostituito dal seguente:

‘La parte richiedente può, anche prima del ritorno dell’avviso di ricevimento, farsi consegnare dall’ufficiale giudiziario l’originale dell’atto per ottenere l’iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione. La parte richiedente o l’ufficio giudiziario, se non è ancora in possesso dell’avviso di ricevimento, può provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell’attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet dell’operatore postale. E fatta salva la prova contraria’.

f) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

‘Art. 6. – Lo smarrimento dell’avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. L’operatore postale incaricato responsabile dello smarrimento è tenuto a rilasciare, senza spesa, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego ed a farlo avere al mittente che abbia assolto i propri obblighi di pagamento nel più breve tempo possibile. qualora lo smarrimento non sia imputabile all’operatore-postale il rilascio del duplicato o di altro documento comprovante il recapito del piego è subordinato al pagamento di un corrispettivo. Il duplicato dell’avviso di ricevimento o altro documento comprovante il recapito del piego può essere rilasciato in formato cartaceo o, su richiesta, elettronico nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Per ogni piego smarrito l’operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo pari a dieci volte il prezzo corrisposto’.

g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

‘Art. 7. – L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, persona fisica, anche se dichiarato fallito.

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincoiata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

La notificazione degli atti delle persone fisiche che hanno eletto domicilio presso una persona fisica o un ufficio può essere fatta mediante consegna dell'atto alla persona fisica suddetta o al responsabile capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.

I pieghi destinati a detenuti in stabilimenti carcerari od in case di correzione, a ricoverati in istituti di beneficenza o ad alunni in istituti educativi debbono essere consegnati alle persone all'uopo delegate dai rispettivi direttori.

La notificazione a persone giuridiche e enti di fatto si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.

L'avviso di ricevimento ed i documenti atte stanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto o, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, al legale rappresentante oppure all'addetto alla ricezione delle notificazioni, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Tale disposizione non trova applicazione in caso di domiciliazione o notifiche dirette ai detenuti. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.

Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti atte stanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analoga-

mente, la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impediimento determinati da analfabetismo, incapacità fisica alla sottoscrizione nonché per i casi nei quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa'.

h) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

‘Art. 8. – Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno, presso un punto di deposito più vicino al destinatario.

Per il ritiro degli atti l'operatore postale di riferimento deve assicurare un numero congruo di uffici o centri secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio.

In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell'operatore postale, presso gli uffici o i centri sopra citati, in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espreso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente. Il costo della raccomandata avviso è carico del mittente.

La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al quarto comma. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.

Trascorsi, invece, i dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al quarto comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato

entro il termine di dieci giorni' e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro il termine di sei mesi' e della data di restituzione.

Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.

Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa'.

i) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

'Art. 9. – Sono restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non possono essere consegnati per i seguenti motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente'.

l) l'articolo II è abrogato;

m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole '3 febbraio 1993, n. 29' sono sostituite dalle seguenti: '30 marzo 2001, n. 165';

2) il secondo e terzo comma sono abrogati;

n) dopo articolo 16 è inserito il seguente:

'16-bis. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati'.

97-ter. Ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all'«ufficio postale» per mezzo del quale è effettuata la spedizione si intende riferito al 'punto di accettazione' e all'ufficio postale preposto alla consegna si intende riferito al 'punto di deposito'.

97-quater. All'articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261 è inserito, in fine, il seguente periodo: 'Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti'.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: «e persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta».

97-quinques. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere àall'entrata in vigore del decreto del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui

all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261».

42.0.6

VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Proroga tirocini formativi presso l'ufficio per il processo)

1. Al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, alla legge 1 Agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al comma 340 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è autorizzato, a domanda, lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2015. Durante il periodo autorizzato a norma del presente comma è riconosciuto il diritto all'attribuzione della borsa di studio per l'importo e con le modalità di cui all'articolo 9 del citato decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015.

2. La domanda di cui al comma 1 è redatta e trasmessa secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia e fatta pervenire al predetto Ministero, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un'attestazione del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 50, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dalla quale risulti che lo svolgimento da parte del richiedente dell'ulteriore periodo di perfezionamento di cui al comma 1 del presente articolo è funzionari e alle esigenze dell'ufficio.

3. Per i soggetti di cui al comma 1 resta fermo il riconoscimento dei titoli di preferenza e di merito in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-*quater*, comma

5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018».

42.0.7

VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Convenzioni stipulate per lo svolgimento di servizi complementari all'esercizio delle funzioni giudiziarie)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 787, sono aggiunti i seguenti:

787-bis. Al fine di migliorare l'efficienza dei servizi complementari all'esercizio dell'attività giudiziaria e di contenere i costi agli stessi connessi, il presidente della Corte di appello o procuratore generale presso la corte di appello, anche su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto, possono stipulare convenzioni con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche. L'individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione ha luogo sulla base di un bando adottato dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello in conformità ad un modello quadro predisposto dal Ministero della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione. Lo schema del bando predisposto dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello di cui al secondo periodo è preventivamente comunicato al Ministero della giustizia, che comunica gli eventuali profili di incompatibilità con le regole che governano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia ovvero di contrasto con il modello quadro. In assenza della comunicazione di cui al terzo periodo, il bando può essere adottato.

787-ter. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

787-quater. L'elenco delle convenzioni concluse a norma dei commi 787 e *787-bis* è pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia.

787-quinquies. Le comunicazioni di cui al comma *787-bis*, terzo periodo, sono inserite in un'area riservata del sito internet del Ministero della giustizia, accessibile ai capi degli uffici giudiziari".

2. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma *787-bis* della legge della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non devono dare luogo a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il modello quadro di cui all'articolo 1, comma *787-bis* della legge 28 dicembre 2015 è adottato con provvedimento del responsabile del Di-

partimento dell'organizzazione giuàziaria-del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, da emanarsi entro centoventigiomi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

42.0.10

VICARI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al fine di ridurre il contenzioso civile, amministrativo e tributario, all'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le somme di cui alla lettera *d-bis*) del comma 1 possono essere restituite al netto dell'imposta. In tali ipotesi, le somme restituite non costituiscono oneri deducibili ed i termini di cui all'articolo 36-ter dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 decorrono dall'anno di restituzione. Al soggetto erogatore spetta un credito d'imposta utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"».

Art. 42-ter.

42-ter.500

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere l'articolo.

Art. 43.

43.1

RICCHIUTI, BUBBICO

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-ter», dopo le parole: «Ministero della Giustizia», aggiungere le seguenti: «e, in misura pari al restante 50 per cento, all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, al fine di potenziare la capacità di governo e di valorizzazione dei beni.».

Art. 44.

44.1

MUSSINI, URAS, VACCIANO, DE PIETRO, BIGNAMI

Al comma 1, sostituire le parole: «di 10 milioni di euro per l’anno 2018, di 20 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020», con le seguenti: «di 30 milioni di euro per l’anno 2018, di 20 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020».

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 92.

44.2

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per la gestione e le attività di sostegno delle "Case famiglia protette" di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62 è istituito presso il Ministero della giustizia il "Fondo Case famiglia protette". Il Fondo è alimentato a decorrere dal 2018, con un importo annuo di 1 milione di euro a valere su quota parte delle risorse destinate al Fondo unico di giustizia (FUG) derivanti dai trasferimenti di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad operare le conseguenti variazioni di bilancio.

1-ter. L'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. – (*Individuazione delle case famiglia protette*) – 1. Il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, adotta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto con cui sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3 della presente legge.

2. Il Ministro della giustizia può stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come Case famiglia protette e ad individuare enti e/o associazioni private o del privato sociale per reperire finanziamenti aggiuntivi"».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 44 è sostituita dalla seguente: «Fondi per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, nonché per le case famiglia protette».

Conseguentemente, l'articolo 92, comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

44.3

VALENTINI, AMATI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

11-bis. Al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas, alla Fondazione Italiana Onlus per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas, è prorogato lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 318, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 500.000 euro per gli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 500.000;

2019: – 500.000;

2020: – 500.000.

Art. 45.

45.1

SAGGESE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le esclusioni di cui al primo periodo non si applicano nei casi di congedo straordinario per infermità ed aspettativa per infermità"».

Conseguentemente, alla Tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 15:000.000;

2020: – 15.000.000.
